SACRO ARSENALE

Della Santa

INQVISITIONE.

SACRO ARSENALE
Ouero
PRATTICA DELL'OFFICIO
Della Santa
INQVISITIONE.

Nuouamente corretto, & ampliato.

IN BOLOGNA, M. DC. LXV.

Ad instanza del Baglioni.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

All'Inuitissimo Campione, e fermissima Pietra di Santa Fede,

PIETRO
IL GRAN MARTIRE.

Honore, e gloria della Domenicana Religione, e degl'Inquisitori Apostolici Capitano egregio,

F. ELISEO MASINI DA BOLOGNA Inquisitore, e dell'istessa Religione indegno allieuo, humilmeute s'inchina.

QVanto di buono, e di riguardeuole hò potuto con l'alta, e felice scorta del Vostro diuin lume, ò glorioso mio sourano Duce, dall'incolto suono del mio debole sapere, e da i fecondi campi dell'altrui gran dottrine, entro queste poche carte, in molto tempo, e con mezzana fatica raccorre a prò di quell'vfficio, che Voi già col proprio sangue rendeste così illustre, e celebrato al mondo, ecco tutto à Voi dono, dedico, e consacro desideroso anch'io tuttauia con la vita istessa pale-

fare à tutti, che non d'altra marca porto fregiato il cuore, l'anima, che di quella, onde Voi con tanto ſplendor del nome Voſtro portate fregiato il capo, & il petto. In tanto, ſe il dono per la ſua, e mia baſſezza, nel vero è men degno di Voi, celeſte Eroe, cui degna corona fanno in Paradiſo gli Angeli ſteſſi non dourà però egli da Voi non eſſere in qualche pregio tenuto, poſciache ornato del Voſtro per tutto il mondo chiariſſimo nome eſce in luce à giouamento altrui. E quì tutto diuoto, e riuerente adoro quei gran meriti Voſtri, che ad vn'immortale, e ſempiterna gloria, e felicità vi furono e varco, e ſcala.

Allí

Alli Molto Reuerendi

PADRI MAESTRI,

ET INQVISITORI APOSTOLICI.

F. ELISEO MASINI

prega salute, e felicità perpetua.

AMore, e riuerenza singolare verso di Voi Sapientissimi Padri, non ambitione, ò pensiero alcuno, ch'io m'habbia, di poter punto giouarui (cessi Iddio nell'animo, e nel cuor mio cotanto ardire, & arroganza (à promulgare hora ad vso vostro, e de' vostri Vicarij, questa assai breue operetta mi sospingono. Voi riconosco, Voi liberamente confesso Maestri mei dottissimi, & eccellentissimi: per tanto ciò, che di piaceuole, e di commendabile in essa io scriuo, non come cosa mia propria vi dono, ma come arnese vostro, e da voi prontamente prestatomi; opportunamente vi rendo. Haurei, nol niego, molto più ageuolmente, e perauentura anche molto più conueneuolmente, potuto con latine voci spiegare tutto ciò, che al-

troue in materia del Santo Officio latinamente hò ritrouato scritto: ma vn certo mio genio (dicasi il vero) à cui però stimai non ragioneuol cosa in tale occasione il contradire, e la necessità di douer ispiegare la più delle sentenze criminali in lingua Italiana, & altre occulte cagioni, ch'io al presente non saprei di leggieri apportare, hannomi pure à così douer scriuere soauemente indotto. Cuopra, e nasconda, vi prego, ò valorosissimi Guerrieri di Christo, l'alto della benignità vostra, il basso dell'impertinenza mia, che à Voi, non come à Giudici seueri, ma come à Padri amorosi, volentieri e l'opra, e me medesimo sottometto.

PRE-

PREFATIONE
DELL' OPRA.

MAnifesta cosa è, che la perfidia heretica, distruggitrice della casta, e spiritual vita dell'anima, dissipatrice della vera, e sourana luce della mente, nasconditrice del chiaro, e splendido raggio della verità, perturbatrice del puro, e sereno stato della coscienza, impeditrice del sano, e dritto giudicio dell'iutelletto, offuscatrice de' candidi, e sinceri affetti della volontà; inuolatrice del bello, e formoso aspetto dello spirito, profanatrice; e de' sacri, e santi dogmi della Fede, diuoratrice de' cari, e soaui frutti della gratia dispregiatrice delle diuine, & humane leggi, oltraggiatrice della diletta, e celestiale sposa del Rè del mondo, essecutrice dell'empio infernal nemico dell' humana natura, e corrompitrice de' buoni, e giouenoli costumi, & offenditrice atroce, e spetiale della smisurata grandezza, & infinita maestà del Creatore, se non si preuiene, e molto anticipatamente non si raffrena, con tanta facilità, penetra, e serpe, che, come horribile incendio da picciola fauilla non estinta à tempo eccitato, cresce, moltiplica, e si sparge in tal maniera, che l'human rimedio non è poi basteuole ad estirparla. Per la qual cosa i Molto Reuerendi Padri Inquisitori armati di purissimo zelo

lo della conseruatione, & accrescimento della Santa Fede Catolica, douranno ardentemente opporsi à questa perniciosissima peste, e con ogni opportuna diligenza, e studiosa sollecitudine procurare di tenerla (quanto più potranno) lontana da quelli, che alla lor cura sono stati commessi. La qual cosa molto ageuolmente essi faranno, quando con sicura prontezza, pronta vigilanza, e vigilante inquisitione ricercheranno, se per opra del perfido, e spietato nemico di Dio, e de gl'huomini, gran seminatore di zizania, si ritroua infrà di loro qualche pecorella infetta, ed errante, per risanarla, e ridurla al dritto sentiere, che conduce all'Ouile, & a i pascoli di vita eterna. E si come l'Vfficio della Santa Inquisitione si chiama, e per se stesso è veramente Santo, così deue con grauità, e fedeltà esser trattato, non aggrauando gl'Inquisitori più del douere quelli, che non meritano d'essere aggrauati, ne permettendo à danno di publico in cosa tanto importante, quanto è la Santa Fede, radice d'ogni nostro merito, e fondamento di tutto l'edificio Christiano, senza la quale l'altre virtù periscono, non hauendo doue s'appoggiare, che senza il debito castigo se ne passino coloro, i quali posponendo, e dimenticando il timor di Dio, e la propria salute, in pregiudicio eterno delle loro, e dell'altrui anime, spregiano anco sfacciatamente lo stesso Creatore, e la Santa Madre Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, facendo orgogliosamente con l'vno, e con l'altra continua, e mortal guerra : & osando pur temerariamente, non che altro, gli stessi Santissimi Sacramenti della Chiesa con abomineuoli parole, e sacrileghi fatti, schernire, co-

me

me vil cosa fossero, e da niente, si sforzano di riuolger sottosopra il mondo. E perciò deuono gl'Inquisitori hauer continua cura, che la giustitia in ogni loro attione habbia suo luogo; e spesse volte recarsi à mente, che l'esser giusto, è sommo, e spetial tesoro di ciascun Giudice buono, e sauio. A far ciò conueneuolmente, potrà perauentura in qualche parte seruire questa breue raccolta delle regole, e forme, che habbiamo stimate opportune, non solamente al formare i processi nelle cause della Santa Inquisitione, ma anco al terminare le stesse cause ragioneuolmente. E tale raccolta habbiamo distinta in dieci parti principali.

Nella Prima Parte si tratta dell'autorità, dignità, & Officio dell'Inquisitore Apostolico, e delle persone, contro alle quali procede il Santo Officio.

Nella Seconda Parte si dichiarano due modi di formare i processi, e stesamente si pongono le forme di cominciargli, e proseguirgli, così nel riceuer le denuntie, come nell'essaminare i Testimoni, & anco i Rei, con altri particolari spettanti al processo informatiuo.

Nella Terza Parte si scuopre, in che guisa debbono specialmente essaminarsi gli Heretici formali, così denuntiati, come sponte comparenti.

Nella Quarta Parte si dispiega il modo di ripetere i Testimoni già essaminati per lo Fisco, & d'essaminare anche i testimoni à difesa de' proprij Rei.

Nella quinta Parte sono posti vari essemplari di Citationi, Precetti, Decreti, e simili cose.

Nella Sesta Parte si dimostra la maniera d'interrogare i Rei nell essame rigoroso.

Nella

Nella Settima Parte si accenna il modo speciale di procedere contro à i Poligami, e contro alle Streghe.

Nell Ottaua Parte si veggono le forme delle sentenze, & abiurationi de' Rei processati, così viui, come morti, & anche sponte comparenti nel Santo Tribunale.

Nella Nona Parte si additano le forme di lettere patenti per gli Vfficiali, la minuta del giuramento, che deue loro darsi, il modo di propor le cause nella Congregatione, e la maniera d'assoluere i Rei dalla scommunica nel Santo Officio dell'Inquisitione.

Nella Decima, & vltima Parte si propongono alcuni auuertimenti, con i quali possono gl'Inquisitori con grand'ageuolezza, e non minore vtilitade caminare auanti per il gran campo de' negotij, e cause del Santo Officio.

Et in queste cose ordinatamente, e sufficientemente sarà dimostrato ciò che in prattica d'intorno alle cause di Santa Fede nel Sacro Tribunale far si conuiene. Che perciò, non hauendo noi largamente à trattare in quest'operetta delle cose, che al Santo Officio s'appartengono, ma tanto solamente, quanto apunto per formarne vna breue, e semplice prattica puol esser basteuole, auuenga che da' più dotti, e reputati Autori habbiamo tolto ciò, che siamo per iscriuere, procederemo nondimeno in essa senza molte allegationi, rimettendone à gli stessi Autori, i quali non possono in verun modo esser occulti, chiunque haurà di leggerla, e d'adoprarla compiacimento.

PRI-

PRIMA PARTE.

Dell'autorità, dignità, & officio dell'Inquisitore, e delle persone, contro alle quali procede il Santo Officio.

Qual sia l'autorità, dignità, & officio dell'Inquisitore.

ESsendo l'Inquisitore immediatamente delegato dalla Santa Sede Apostolica a conoscere, e terminare le cause concernenti la Fede, e la Religione, e tenendo egli il luogo del Sommo Pontefice, e rappresentando la persona di Sua beatitudine, e grande è l'autorità di lui, sourana la dignità, eminente l'officio. Ilche si può anche conueneuolmente argomentare, e dall'eccellenza, e dalla maestà, e dalla copia di quei gran personaggi, che dal principio del mondo infino à i nostri tempi hanno vn tanto carico essercitato. Percioche Inquisitore marauiglioso fù Iddio benedetto, che negli antichi tempi castigò Adamo, & Eua, il Popolo d'Israele tante, e tante volte, Core, Datan, & Abiron, Ofni, & Finees, Salomone istesso, e tant'altri per la loro infedeltà, heresie, & idola-

idolatrie. Inquiſitore fù Giacob il Patriarca, che à i ſuoi famigliari comandò, che leuaſſero dalle loro caſe tutti gl'Idoli. Inquiſitore fu Abimelech, il quale diſtruſſe la Città di Sichem, & abbruciouui Baal con ben mille huomini. Inquiſitore fu il Rè Saul, che tolſe via dal paeſe gl'Incantatori, i Maghi, e gl'Indouini. Inquiſitore fù il Rè Dauid, che volle foſſero arſi i falſi Iddij de' Filiſtei. Inquiſitore fù Aſa, che fracaſsò tutte le ſtatue degl'Idolatri. Inquiſitore fù Zamri, che vcciſe tutta la famiglia, e parentado dell'infedele Baaſa. Inquiſitore fù Elia, che fece tagliar a pezzi ottocento cinquanta Profeti del Diauolo. Inquiſitore fù Ioſafat, che diſfece gl'Idoli, & iſpiantò i boſchi à i Demonij dedicati. Inquiſitore fù Iehu, che punì l'apoſtata, e miſcredente Ioacham. Inquiſitore fù Ioſia, che purgò il Tempio dall'immondezze de' bugiardi Numi. Inquiſitore fù Nabucodonoſor Rè di Babilonia, che hauendo priuato di vita, e di Regno l'heretico Heliachim, debellato l'infedele Egitto, e date a i perfidi Iſraeliti il meritato caſtigo, promulgò quel grand' Editto à gloria del vero, e viuo Dio del Cielo. Inquiſitore fù Ciro Rè di Perſia, che à i Giudei miſeramente banditi con publico decreto concedete il ritorno alla loro patria, e Tempio. Inquiſitore fù Eſdra, che riduſſe gli Hebrei al culto della dinanzi da loro violata Legge. Inquiſitore fù Mattatia, che co'ſuoi figli tante coſe fece per la ſteſſa Legge. Inquiſitore fù Giuda Machabeo, che con tanto valore ammazzò gli empi, e profani nemici del ſuo Dio. Inquiſitore fù Gionata, che diede il fuoco al tempio del falſo Dio Dragone. Inquiſitore fù

fù Hircano, che atterrò similmente il sacrilego tempio del monte Garizin. Che vò io annouerando? Inquisitore primo, e supremo della Legge Euangelica fù CHRISTO Redentore, che in tutta la vita sua ad altro non attese giamai, che ad introdurre il culto della vera Fede, e Religione. Inquisitore fù Gio: Battista, che all'impurissimo Rè Herode virilmente l'incestuoso matrimonio con la Cognata rimprouerando, riportonne per suo trionfo vna gloriosa morte. Inquisitore fù Giouanni Euangelista, che a difesa della Diuintà del suo amante, & amato Christo scrisse il gran Vangelo. Inquisitore fù Pietro Apostolo, che in virtù dello Spirito santo diede la morte ad Anania, & alla moglie. Inquisitore fù Domenico il gran Padre de' Predicatori, che con l'armi della parola di Dio, e con la forza de' miracoli combattè contra gli Albigesi, e con l'autorità concessali dalla Santa Sede procedè contra molti altri Heretici del suo tempo. Inquisitore fù Pietro il glorioso martire, e degno figlio d'vn tanto Padre, che primieramente col fulmine dalla predicatione, e con la spada del giudicio, e poscia col sangue, e con la vita pugnò contro i Manichei, gli confuse, gli atterrò, gli spense affatto. Inquisitore fù Pio V. il sommo, e sourano Pastore, e Monarca della Chiesa; che frà le gran cure del suo Ponteficato, oltre à quello, che in prima haueua fatto, volle, che la principale fosse l'estirpatione de' scelerati Heretici. Inquisitori furono tanti, e tant'altri, così Domenicani, come Francescani, che doppo mille heroiche imprese contra gli Heretici, già nel numero de' Martiri, e Confessori accolti godono là sù nel Cielo l'eterna

terna Beatitudine, e risplendono quà giù in terra per gloriosissimi miracoli. Fassi oltre à ciò l'autorità, e Maestà dell'Inquisitore Apostolico molto riguardeuole, e per imitatione, procedendo egli contra gli Heretici, anco per quello all'ordine giudiciale s'aspetta, à sembianza di Dio castigante colà nel Paradiso Terrestre i primi nostri Progenitori, e per l'ampiezza de i priuilegi da i Sommi Pontefici in vari tempi à loro concessi, e per la potestà del Tribunale, che maneggia nella Chiesa di Dio, la quale apunto è tanto grande, ch'egli con disusata foggia procede contra ogni sorte di persone, ò vili, e plebee, ò grandi, e potenti, ch'elle siano. E non solo contra i Secolari, ma anche contra gli Ecclesiastici, e non pure contra i viui, ma etiandio contra i morti vibra la spada del suo gran potere, non à fine alcun mondano, ma per conseruatione della Dottrina di Christo, per mantenimento della Fede Catolica, e per accrescimento della gloria di Dio. E cotal potestà, come grandissimo terrore apporta à gli huomini cattiui per l'infamia, e vituperio, confiscatione de' beni temporali, priuatione d'honori, e dignità, pene temporali anco della vita, e molti altri mali, che a i colpeuoli d'heretica prauità piombano sul capo, così a i buoni rende consolatione inestimabile per l'estirpatione di così abominenole, e detestando vitio. I mezzi poi, de' quali si serue l'Inquisitore giungere à così degno, e sacrosanto fine, sono hormai troppo più noti, e manifesti à tutti, di quello, che faccia hora mestiero lo spiegarli. Chi non sà, officio dell'Inquisitore esser di comandare, prohibire, citare, esaminare, carcerare, scommunicare,

care, tormentare, decretare, sententiare, assoluere, e condannare? E perche diuino, e celeste è il carico, ch'egli tiene, e deue conseguentemente mostrarsi nel proceder giudicialmente integerrimo, nell'incaminar le cause secretissimo, nel gouernare i carcerati caritatiuo, nel credere a i detti de' testimoni cauto, nel difendere i Rei piegheuole, nel decidere i casi maturo, nel riceuere i penitenti benigno, nel sententiare i colpeuoli graue, nel punire i pertinaci seuero, nell'esseguir le sentenze costante, e tale alla fine, che in tutte le sue attioni con la dignità del Personaggio accompagni sempre vn'Angelica purità di Paradiso.

E per discender hormai vn poco più a' particolari, diciamo, che officio dell'Inquisitore è, non pure nel primo suo ingresso à questo nobilissimo carico far promulgare, ma nel progresso ancora souente far leggere l'Editto Generale del Santo Officio, senza mutamento alcuno della forma prescritta già dal supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, essortando per se stesso, e per mezzo d'altri ancora efficacissimamente ogn'vno ad aiutare in tutti i modi possibili la santa, & honorata impresa di estirpare fin dalle radici, e gli Heretici, e l'heresie.

E sicome, se in qualche persona per disauentura si scoprisse la peste, ogn'vno correria à farlo sapere a chi bisognasse, acciò così fatto male contagioso non andasse serpendo negli altri, così sempre, ch'ei si sà ò si sospetta, che alcuno sia heretico, ò sospetto d'heresia, accioche questa maladetta peste non si diffonda negli altri, si dee senza alcuna pre-

cedente corettione, sotto precetto obliganti á peccato mortale, denontiar quanto prima all'Inquisitore, ouero all'ordinario del luogo; ne può chiunque si sia tralasciare di ciò eseguire in frà lo spatio di dodeci giorni, termine perentoriamente assegnato à douer fare simil denontia, anco sotto pena di scōmunica *latæ sententiæ* da incorrersi *ipso facto*, & altre pene: come chiaramente si vede nel precetto emanato dal predetto Sacrosanto Tribunale sotto il dì viij. di Marzo MDCXXIII. Dalla quale scommunica non possono i trasgressori esser assoluti fuori che dal Sommo Pontefice, e da esso Sacro Tribunale; ne saranno assoluti, se prima giuridicamente riuelando i detti Heretici, e sospetti d'heresia non hauranno sodisfatto. Ne stimino già d'esser chiamati spie del Santo Officio, sì perche sempre sono tenuti secreti, sì anche perche in caso di peste corporale non temeriano di questo nome, oue andasse il pericolo del publico: oltre che facendolo per zelo di Dio giusto riguardatore de gli altrui meriti n'hauranno premio in Cielo, senza punto temere di biasimo alcuno in terra.

Deuė parimēte esortare i suoi Vicari, Consultori, Notari, & altri chiamati ad esser presenti à gli atti del Santo Officio, à voler esser secretissimi, perche non v'è cosa, che più rouini le cause, quanto il non osseruare la secretezza, e perciò sarà auuertito di non permettere, che i Notari diano copia degl atti del Santo Officio per qualsiuoglia causa, fuor che al Reo, e solamente quando pende il processo, & egli dee far le sue difese, & all'hora senza il nome de' testimoni, e senza quelle circōstanze, per le quali il

Reo

Reo poteſſe venire in cognitione della perſona teſtificante, come à ſuo luogo diraſſi opportunamente.

Indulgenze, che acquiſtano gl'Inquiſitori, i Vicari, e tutti glialtri Officiali della Santa Inquiſitione & anco altre perſone per riſpetto di eſſo Santo Tribunale.

ESſendo il Sommo Pontefice Romano vero, e legitimo diſpenſatore del gran teſoro de' meriti di Chriſto, e de' ſuoi Santi, di cui tiene egli ſolo quagiù in terra la chiaue, hà egli ſempre con gratie ſpeciali fauorito tutti quelli, che nella Vigna del Signore hanno valoroſamente faticato, ma ciò ſingolarmente ſi è viſto per diuerſi accidenti adoprare in vari tempi verſo i Miniſtri della Santa Inquiſitione, a' quali, ſicome a lauoratori nel vero vtiliſſimi, & oltre modo neceſſari al mantenimento, e propagatione della ſanta Fede Catolica, liberaliſſimo di così fatte gratie ſi è dimoſtrato; percioche egl'è coſa certa, che a gl'Inquiſitori, mentre ne' ſacri affari dell'Inquiſitione corraggioſamente ogn'opra, & ogni forza loro impiegano, per ciaſcun'atto perfetto da eſſi contro gli Heretici in fauor della Fede celebrato, come di riconciliatione, abiuratione, & aſſolutione, ò d'altra qual ſi voglia eſſecutione, quell'ampia Indulgenza plenaria ſi communica, la quale già nel ſacro, e general Concilio Lateranēſe ſotto Innocentio III. a chiunque intrepidamēte all'alta impreſa di Terra Santa ſoccorſo haueſſe dato, fù con larga mano conceduta. Appreſſo vn tanto teſoro, ſe durante il loro

vfficio auuiene, che dalla presente facciano all'altra vita passaggio, acquistano similmente Indulgenza plenaria, & remissione di tutti i lor peccati; de' quali però siano contriti, e confessati. E simile Indulgenza plenaria viene pur anco in così fatto caso conferita a i Vicarij, Notari, Fiscali, Consultori, & altri Officiali della Santa Inquisitione, oltre all'Indulgenza di tre anni, ch'essi riceuono, qualunque volta in fauor della Fede fanno (com'è già detto) qualche attione ad esso Santo Officio pertinente; la quale ottengono parimente tutti quelli, che denontiano alcuno heretico, ò diffamato, ò sospetto d'heresia, ò rendono in causa di Fede testimonianza nel Santo Tribunale, ò danno aiuto, consiglio, ò fauore a gl'Inquisitori, per impugnare, & ispugnare gli heretici, e fautori, ricettatori, e difensori di essi. E tutto ciò si vede chiaro, e manifesto rispettiuamente nelle Bolle de' Sommi Pontefici Vrbano IV. Greg. IV. Clem. IV. Alessandro IV. Clem. VII. e Pio V.

Molte, e molt'altre grandi, e notabili Indulgenze, anco plenarie, acquistano i sopradetti Inquisitori, Vicari, & altri Officiali della Santa Inquisitione, come apparisce per Breue della Santità di N. S. Paolo Papa V. sotto il dì 29. Luglio 1611. Ne tralasciarò di dire, per maggiormente inanimare ciascuno al pronto seruigio di questo Santo Tribunale, che a i sudetti Padri Inquisitori da i Santissimi Pontifici Calisto III. Innocentio IV. e Gregorio IX. si dà facolta di poter concedere à tutti quelli, che confessati prima sacramentalmente i loro peccati, interuerranno alle prediche, ò ragionamenti di Fede, che da essi Inquisitori, ò d'altri di loro commissione soglio-

no

no farsi, venti, e quaranta giorni d'Indulgenza.

Douranno dunque gl'Inquisitori,& in luogo d'essi Vicari,per l'obligo commune ad ogni buon Christiano, e speciale à tutti gli Ecclesiastici, di promouer la Santa Fede,per lo merito,che in ciò s'acquista appresso à Dio, per lo tesoro dell'Indulgenze, che loro si concedono, e per ragione particolare del lor proprio carico,esser diligenti, e solleciti in vn tanto Officio,e procedere in esso(come si è detto)con puro zelo della Santa Fede,e dell'honor di Dio,posponendo ogn'interesse, e rispetto,ouero timor mondano,e rimembrando,che nel procedere,e giudicare tengono anco vece, e sembianza della parte offesa, che è principalmente Iddio benedetto, e che perciò mentre della Catholica Fede si chiamano, e per opra sono Custodi, e Difensori, l'honore, e la riputatione dell'istesso Dio hanno per iscopo di difendere,e conseruare; che sono oltre à ciò l'occhio del Mondo, & vn viuo,e lucente Sole,onde si fugano le tenebre degli errori,e pura si conserua, e senza alcuna macchia la luce della Fede: e finalmente le vere sentinelle della Chiesa,accioche nel fosco della note di questo presente secolo non si turbi a chi che sia la quiete spirituale dell'anima, e giungano poi tutti al chiaro giorno dell'eterna felicità nel Cielo.

Contro à quai persone proceda il Santo Officio.

SI come cinque generalméte sono i casi, & i delitti appartenenti a questo Santo Tribunale,cioè. Primo, l'Heresia formale, la sospitione d'essa. Secōdo la Fautoria de gli Heretici,e sospetti d'heresia.

Terzo, la Negromantia, Maleficij, Stregarie, & Incanti. Quarto, la Bestemmia hereticale. Quinto, l'Offesa, e la resistenza al Santo Officio. Così contro cinque sorti di persone procede il Santo Officio.

Prima, contro gli Heretici, ò sospetti d'heresia.

Seconda, contra i Fautori loro.

Terza, contro i Maghi, Malefici, & Incantatori.

Quarta, contro i Bestemmiatori.

Quinta, contro quelli, che s'oppongono ad esso Santo Officio, e suoi Officiali.

Et accioche meglio siano distinte, e conosciute tali persone, dichiareremo con essempi quali siano.

Degli Heretici.

HEretici sono quelli, che dicono, insegnano, predicano, ò scriuono cose contro la Sacra Scrittura.

Contro gli articoli della Santa Fede.

Contro i Santissimi Sacramenti, Ceremonie, e Riti, ouero vso d'essi.

Contro i Decreti de' Santi Concilij, e Determinationi fatte da i Sommi Pontefici.

Contro la suprema autorità del Sommo Pontefice.

Contro le Traditioni Apostoliche.

Contro il Purgatorio, & Indulgenze.

Quelli, che rinegano la Santa Fede, facendosi Turchi, ò Hebrei, ò d'altre sette, e lodano le loro osseruanze, e viuono conforme ad esse.

Quelli, che dicono, che ogn'vno si salua nella sua Fede.

De' ſoſpetti d'hereſia.

SOſpetti d'hereſia ſono quelli, i quali dicono, le volte in materia di Fede certe propoſitioni, le quali offendono l'orecchio degl'vditori, e non le dichiarono.

Quelli, che ſe bene non dicono parole, fanno però fatti hereticali, come abuſare i Santiſſimi Sacramenti, & in particolare l'Hoſtia conſacrata, & il ſanto Batteſimo, battezzando coſe inanimate; come calamita, carta vergine, imagini, faue candele, & altre ſimili.

Quelli, che abuſano coſe ſacramentali, come Olio ſanto, Creſima, parole della conſecratione del corpo, e ſangue di Noſtro Signore, acqua benedetta, candele benedette, &c.

Quelli, che dileggiano, feriſcono, ſpezzano, imbrattano, ò percuotono la Santa Croce, & altre Imagini ſacre.

Quelli, che tengono, ſcriuono, leggono, ò danno ad altri a leggere libri prohibiti nell'Indice, e negli altri Editti particolari.

Quelli, che notabilmente s'allontanano dal viuer commune de' Catolici, come in non confeſſarſi, e communicarſi vna volta l'anno, in mangiare cibi prohibiti ſenza neceſſità nei giorni determinati dalla Santa Madre Chieſa, in non andar mai alla Meſſa e ſimili.

Quelli, che non eſſendo Sacerdoti ardiſcono di celebrar la Meſſa, & aſcoltar le confeſſioni de' penitenti, che perciò in caſo, venga loro per gratia, do-

po d'essere stati processati, e legitimamente conuinti, ò confessi, perdonata la pena ordinaria, ò spontaneamente compaiano nel Santo Officio, deuono in ogni modo, negando la mala credulità, abiurare come sospetti d'heresia.

Quelli, ch'essendo Sacerdoti celebrano senza consecrare.

Quelli, che sacrilegamente presumono di reiterare i santi Sacramenti del Battesimo, Confermatione, & Ordine.

Quelli, che hauendo moglie riceuono gl'ordini sacri, ò congiunti con vna ne prendono vn'altra.

Quelli, ch'essendo constituiti in detti ordini sacri, ò con legame di religione astretti ad osseruar castità, pigliano moglie.

Quelli, che ascoltano, etiamdio vna volta sola, le prediche degli Heretici.

Quelli, che citati e chiamati à risponder *de Fide*, non vogliono vbbidire, ò contumacemente si assentano, ne frà il termine competente, giuridicamente loro assegnato, si curano di comparire.

Quelli, ch'essendo in qualsiuoglia modo scommunicati per causa di Fede, non si curano di sodisfare al Santo Tribunale anche prima che passi l'anno.

Quelli, che per famigliarità, e conuersatione hauuta con Heretici notori, e manifesti, saranno stati diffamati per Heretici.

Quelli, che visitano, accompagnano, e con doni, e presenti honorano gli Heretici, & impediscono la lor punitione.

Quelli, che in causa di Fede hauranno giudicialmente negato quello, che prima haueuano afferma-

to,

tò, ò pur detto la bugia, & anco ſpergiuratô.

De' Fautori degli Heretici.

FAutori degli Heretici ſono quelli, i quali difendono, fauoriſcono, e danno aiuto è quelli, contro de' quali procede il Santo Officio.

Quelli, i quali ſapendo, alcuno eſſer Heretico, ò fuggitiuo dalle forze del Santo Officio, ò citato, l'alloggiano, ò naſcondono, lo conſigliano, ò gli danno qual ſi voglia altro aiuto, acciò non venga nelle mani del Santo Officio.

Quelli, che aiutano i carcerati à fuggire, ò rompere le carceri, dando loro qualſiuoglia ſtrumento.

Quelli, che ſenza licenza parlano co' carcerati, ò li conſigliano, od iſtruiſcono à tacere la verità, ò gli ſcriuono.

Quelli, che con fatti, ò con parole minaccieuoli impediſcono i Miniſtri del Santo Officio nell'eſſecutioni commeſſe, come di citare, ò carcerare, ò punire alcun delinquente.

Quelli, che ſcientemente porgono conſiglio, aiuto, ò fauore a' ſopradetti impeditori del S. Officio.

Quelli, i quali trafficano con Heretici, mandando loro robbe, denari, lettere, e ſimili, ò riceuendone da eſſi.

Quelli, i quali ſubornano i Teſtimoni à tacere il vero contro alcuno nel Santo Officio.

Quelli, i quali naſcondono, rubano, abbruciano proceſſi, ò altre ſcritture pertinenti al Santo Officio.

Quelli, i quali conoſcendo Heretici, ò ſoſpetti, come di ſopra, non gli depongono al Santo Officio.

De'

De' Maghi, Strege, Incantatori, e simili.

PErche simili sorti di persone abbondano in molti luoghi d'Italia, & anche fuori, tanto più conuiene esser diligente; e perciò s'hà da sapere, che a questo capo si riducono tutti quelli, ch'hanno fatto patto, ò implicitamente, ò esplicitamente, ò per se, ò per altri, col Demonio.

Quelli, che tengono costretti (com'essi pretendono) Demoni in anelli, specchi, medaglie, ampolle, ò in altre cose.

Quelli, che se gli sono dati in anima, & in corpo, apostatando dalla Santa Fede Catolica, che hanno giurato d'esser suoi, ò glie n'hanno fatto scrito, anco col proprio sangue.

Quelli, che vanno al ballo, ò (come si suol dire) in striozzo.

Quelli, che maleficiano creature ragioneuoli, ò irragioneuoli, sacrificandole al Demonio.

Quelli, che l'adorano, ò esplicitamente, ò implicitamente, offerendoli sale, pane, allume, ò altre cose.

Quelli, che l'inuocano, domandandogli gratie, inginocchiandosi, accendendo candele, ò altri lumi, chiamandolo Angelo santo, Angelo bianco, ò Angelo negro, per la tua santità, e parole simili, seruendosi in ciò di persone vergini: ò fanno l'incanto, cinque deti pongo al muro, cinque Diauoli scongiuro, & altri simili.

Quelli, che gli domandano cose, ch'egli non può fare, come sforzare la volontà humana, ò sapere co-

se

se future dependenti dal nostro libero arbitrio.

Quelli, che in questi atti diabolici si seruono di cose sacre, come Sacramenti, ò forma, e materia loro, e cose sacramentali, e benedette, e di parole della diuina Scrittura.

Quelli, che mettono sopra Altari, doue s'hà da celebrare, faue, carta vergine, calamita, ò altre cose, accioche sopra d'esse si celebri empiamente la santa Messa.

Quelli, che tengono, scriuono, ò dicono orationi non approuate, anzi riprouate dalla Santa Chiesa, le quali sono delle maniere infrascritte, cioè.

Quelle, che si recitano per farsi amare d'amore disonesto, come sono l'orationi di S. Daniele, di S. Marta, e di S. Elena.

Quelle, che si dicono per sapere cose future, ò occulte, come la già detta, Angelo santo, Angelo bianco, &c. e quella, Dolce Vergine, e simili.

Quelle, che contengono nomi incogniti, ne si sà il loro significato, con caratteri, circoli, triangoli, &c. quali si portano adosso, ò per farsi voler bene, ò per essere sicuri dall'armi de' nemici, ò per non confessare il vero ne' tormenti.

Sotto questo capo si contengono ancora quelli, che tengono scritture di Negromantia, e fanno incanti, & essercitano Astrologia giudiciaria nelle attioni pendenti dalla libera volontà.

Quelli, che fanno (come si dice) martelli, ò mettono al fuoco pignattini per dar passione, e per impedire l'atto matrimoniale.

Quelli, che gettano le faue, smisurano il braccio cō spanne, fanno andare attorno i sedazzi, leuano la pedi-

pedica, guardano, ò si fanno guardare su le mani per sapere cose future, ò passate, & altri simili sortilegi.

De' Bestemmiatori.

QVantunque ogni bestemmia sia degna di gran punitione, con tutto ciò il Santo Officio non procede se non contro coloro, i quali proferiscono bestemmie hereticali, e sono quelli, che dicono parole, le quali contradicono à quelle verità, che si contengono negli articoli della Santa Fede, e quanto più abbondano i delinquenti in questi tempi, tanto più deuono esser vigilanti i Giudici. E per dare alcune regole per conoscere quali bestemmie siano hereticali, e quali nò, deue auuertirsi, che si chiamano Bestemmiatori hereticali.

Quelli, che negano i titoli dati à Dio nel Simbolo, come l'Onnipotenza sua, dicendo al dispetto &c. D. poltrone. Io farò la tal cosa, ancorche Dio non voglia. Tu m'hai fatto tutto il male, che hai potuto, e simili; la Giustitia, dicendo, D. traditore, D. partiale, ò partegiano; la Prouidenza, dicendo, che Dio non s'impaccia di queste cose basse, ò equiualenti parole, la Bontà, dandoli nomi d'infamia, con dire, puttana di D. ò simili.

Quelli, che dicono parole contro la perpetua verginità della Beatissima Madre di Dio, come puttana N.D. ò contro la maternità sua santa.

Quelli, che dicono parole contro la Santa Chiesa, e Santissimi Sacramenti d'essa, come, Rinego il Battesimo, Rinego la Fede &c. e contro la gloria de' Santi canonizati.

Di

Di quelli, che s'oppongono al Santo Officio, e l'offendono.

MOlti di questi tali sono compresi sotto il capo de' Fautori, e per hora si nominano questi per essempio di tutti gli altri, contro de' quali haissi à procedere, cioè.

Quelli, che offendono le persone del Santo Offi. cio, cioè, Inquisitori, Vicari, Consultori, Fiscali, Notari, Custodi, & altri Essecutori mandati dal Superiore, siasi l'offesa, ò nella vita, ò nella robba, ò nella fama, ò in qual si voglia altro modo, ò pur anco li minacciano.

Quelli, che offendono, ò fanno offendere i Denunciatori, e Testimoni essaminati nel Santo Officio, ò con percosse, ò con ingiurie, ò con minaccie.

Quelli, che rubano scritture, ò libri, ò qualsiuoglia altra cosa del Santo Officio.

Quelli, che fanno in pezzi gli Editti del Santo Officio, acciò non siano letti; ouero gli leuano dal luogo, doue sono stati affissi.

Degli Hebrei, & altri Infedeli.

BEnche i Giudei, gl'Idolatri, i Maomettani, e gl' Infedeli d'altre sette, non soggiacciano ordinariamente al giudicio della Santa Inquisitione, in molti casi nondimeno, i quali sono anche espressi nelle Bolle de' Sommi Pontefici, possono essere dal Santo Officio castigati.

I Giu-

Nella Bolla di Greg. XIII. Anti-Auam Iudæorũ improbitas.

I Giudei, se negassero quelle cose della Fede, le quali à noi Christiani; & a loro sono communi, come, Iddio esser vno, eterno, onnipotente, creatore dell'vniuerso, & altre simili.

Se inuocassero, ò consultassero i Demoni, ò facessero loro sacrifici, suffumigi, orationi, & ossequio, per qual si voglia fine: e se insegnassero, ò inducessero altri a fare tali cose.

Se empiamente dicessero, che il Saluator nostro Giesù Christo fosse stato huomo puro, e non Dio, ò peccatore, e che la sua Santissima Madre non fosse stata Vergine, & altre simili bestemmie.

Se inducessero in qualsiuoglia modo alcun Christiano a rinegare la Santa Fede.

Se impedissero alcun Hebreo, ò altro Infedele, che si volesse far Christiano, ò lo consigliassero, ò inducessero a non farsi.

Se facessero fuggire Neofiti, ò in ciò porgessero alcun aiuto, ò fauore.

Nella Bolla di Clemente VIII. Cũ Hebræorũ malitia.

Se tenessero, occultassero, ò diuulgassero libri Talmudici, & altri libri Giudaici dannati, ò prohibiti; e similmente libri prohibiti a i Christiani; ò scritture magiche, & altri libri, ò scritti contenenti, ò tacitamente, ò espressamente, heresie, ò errori contro la sacra Scrittura del Vecchio Testamento, ò contumelie, impietà, e bestemmie contro Dio, la Santissima Trinità, il Saluator nostro, la Christiana Fede, la Beatissima Vergine Maria, gli Angeli, Patriarchi, Profeti, Apostoli, & altri Santi di Dio, contro la Santissima Croce, i Sacramenti della nuoua Legge, le sacre Imagini, la Santa Catolica Chiesa, la Sedia Apostolica, contro i fedeli, specialmente

te

te Vescoui, Sacerdoti, & altre persone Ecclesiasti-che, ò contro i Neofiti, che nuouamente sono con-uertiti alla Santa Fede, ò che contenesse narrationi impudiche, & oscene.

Se beffassero i Christiani, e per disprezzo della passione di Nostro Signore nella Settimana santa, e specialmente nel Venerdì santo, ò in altro tempo crucifigessero agnelli, pecore, ò altra cosa.

Greg. XIII. del a Bolla sopra-detta.

Se tenessero nudrici, ò balie Christiane.

E similmente sono soggetti al Santo Officio in tutte le cose contenute sotto i capi de' Fautori d'he-retici, de' Maghi, & Incantatori, e degli Offensori del Santo Officio.

Gli altri Infedeli ancora possono esser castigati dal Santo Officio per li medesimi delitti rispettiua-mente.

SE-

lasciando quel modo, ch'è per via d'accusa, sì perche rare volte occorre, sì anco perche è quasi il medesimo, che questo per via di denuntia) & è quando viene alcuna persona a denuntiarne vn'altra, che habbia commesso qualche delitto spettante al Santo Officio de i sopranominati, ò altro, come d'hauer tenuta qualche heresia, fatto qualche incanto, ò proferito bestemmie hereticali, e dice, che ciò fà, cioè denuntia per isgrauiò della propria coscienza, per zelo della Santa Fede, per non cadere in scommunica, ò perche il suo Confessore gli l'hà imposto: non esponendosi a voler prouare il delitto, che depone, ne esser attore, ò parte contro del denuntiato. E questo è il più commune, e più vsitato modo, che si osserua nelle cause dell'Inquisitione.

Quando adunque verrà alcuno per deponere, subito, senza differire in altro tempo la denuntia, s'ascolterá, e se in caso è pertinente al Santo Officio, chiamato il Notaro specialmente instituito dall'Inquisitore, si darà il giuramento al Comparente di dire il vero, facendolo toccare gli Euangeli con le sue mani, dapoi se gli farà vn'ammonitione paterna, che sia auuertito a dire solamente il vero, imperoche facendo altrimente offenderebbe Iddio, il prossimo, e se stesso, e peccarebbe mortalmente, ne potrebbe esser assoluto mai fin'a tanto, che non tornasse a riuocare tutto quello, che hauesse detto falsamente, oltre che incorrerebbe in molte altre pene temporali grauissime.

Dipoi si scriuerà il nome, cognome, patria, padre, essercitio, età, & habitatione del Comparente, alla presenza di chi comparisce, il luogo, anno, mese,

C e gior-

e giorno quando comparirà, che se gli è dato il giuramento, e ch'egli comparue spontaneamente, e si cominciarà il processo in questo modo, ò in simile.

Die Mensis Anni

Comparuit personaliter sponte coram M.R.P.F.N. Inquisitore N. sedente in aula Sancti Officij N. in meique Notarij &c.

N.de N.filius N.nobilis,ouero, *exercens artem &c.* e si descriua l'arte, ch'essercita, *habitans in loco N.ætatis annorum &c.prout dixit, & ex aspectu apparebat, qui petijt audiri pro exoneratione propriæ conscientiæ, & ei data facultate, ac iuramento de veritate dicenda, quod præstitit, tactis litteris sacris &c. deposuit, vt infra.*

E quì se gli farà spiegare tutto il fatto,facendolo notare in scritto al Ootaro.

Hauuta la depositione;principalmente si cercarà di sapere, se egli è testimonio *de visu* del delitto, ò *de auditu*, e se hà contesti, i quali possano confermare questo suo detto, ò se almeno sà, che altri possano dare informatione di questo, specificandogli vno per vno,ponendo in scritto i nomi, cognomi, case, alloggiamenti, e conditioni de' testimoni, che nominarà.

Se gli fàra esprimere l'occasione, per la quale è stato presente à quel delitto, il luogo doue fù fatto, le parole precise che furono dette, il giorno, e l'hora, se è possibile, & il numero delle volte che fù fatto, e tutte quelle cose, che porta seco il delitto denuntiato.

Se gli farà anco dire il nome, cognome, padre, patria, essercitio, habitatione, & età del Reo denuntiato, e si farà descriuere la persona di lui, cioè, di

di che ſtatura, effigie, barba &c. egli ſia.

Auuertendo a far coſtare in proceſſo le negatiue che dirà, come ſaria. Non mi ricordo, con che occaſione diceſſe le tali parole. Non sò, in che luogo foſſe preciſamente. Non mi ricordo il giorno; ma fù circa al tal tempo, sò, ch'era di Verno, e ſimil modo.

Di più farà ſempre ſcriuere tutto quello, che domanda al teſtimonio, sì, che auanti alla riſpoſtà preceda in ſcritto l'interrogatione, nella quale ſia poſto tutto quello, che ſi ricerca: come ſe vorrà ſapere, in che giorno N. beſtemmiò, non farà. *Interrog. Reſpondit*. Il tale diſſe quelle beſtemmie. Ma prima farà, *Interrog. Quod die praecisè dictus denuntiatus protulit blaſphemiam &c.* E ciò ſi dourà parimente oſſeruare negli eſami de' Rei.

Quando poi ſarà finito l'eſame, e che non reſterà altro da interrogare, ſe gli faranno gl'interrogatori generali, come appreſſo.

Interrog. *Super generalibus, An ea, quae dixit, odio, vel amore ductus depoſuerit, aut ab exonerandam conſcientiam, & Dei honorem, & gloriam*. Reſp. &c.

Interrog. *An habeat aliquam inimicitiam, vel odium, aut litem, vel antea habuerit cum dicto N. per eum denuntiato*. Reſp. &c.

Interrog. *An confiteatur, & communicet quolibet anno, ſaltem in Paſchate*. Reſp. &c.

Dipoi, ſe vorrà il denuntiante, gli ſi rileggerà l'eſſame anco alla preſenza di due teſtimoni timorati, e ſecreti (ſe così ſarà giudicato eſpediente) nella quale rilettione potrà il teſtimonio accommodare, dichiarare, leuare, ò aggiungere quello che vorrà, e tut-

C 2 to

to ciò si dourà notare nel fine in questo modo.

Et dum de mandato P. Inquisitoris, & ad instantiam ipsius Testis legeretur sibi eius depositio, dixit. Auuertite, &c. E si scriua tutto ciò che dirà, ò per aggiungere, ò per isminuire, ò per dichiaratione. Ma non volendo aggiungere, ò sminuire cosa alcuna, se gli comanderà sotto pena espressa, ò arbitraria, e sotto il medesimo giuramento, che non parli con alcuno di questa sua depositione, ò esame. E poi il Notaro terminerà la depositione in questo modo, cioè.

Quibus habitis, & acceptatis in parte, & partibus fauorabilibus, &c. dimissus fuit, imposito sibi silentio super prædictis sub iuramento, & in fidem se subscripsit. E se saprà scriuere, se gli farà scriuere il suo nome così.

Io N. di N. confermo quanto di sopra si contiene.

Ma se non saprà scriuere, il Notaro in vece di quelle parole, *& in fidem se subscripsit*, scriuerà in questo modo. *Et cum (prout dixit) nesciret scribere, pro confirmatione supradictorum apposuit signum Crucis.* E gli farà fare effettiuamente vna Croce con la penna così ✠

Actum per me N. de N. Notarium Sancti Officij, anno, die, loco, & coram, vt supra. E se vi saranno stati presenti testimoni, aggiungerà, *præsentibus pro testibus vocatis, &c. N. de N. & N. de N.*

E questa è la forma, che ordinariamente si potrà osseruare nelle denuntie, che saranno date da persone conosciute.

Ma se per sorte venisse qualche straniero, e persona incognita a deporre, si potrà cominciare il processo in questa, ò somigliante maniera.

Die

Die Mensis Anni

Comparuit personaliter sponte coram M.R.P.F.N. Inquisitore &c. in meique &c. Homo quidam statura &c. habens barbam &c. indutus toga &c. aut vestimẽto coloris &c. e si descriua diligentemente l'effigie, habito, e forma del Comparente, *qui petijt audiri pro exoneratione propriæ conscientiæ, & data tibi facultate; & iuramento in forma consueta super veritate dicenda, & per eum suscepto, tactis sacris litteris &c. fuit per præfatum Adm. R.P. Inquisitorem.*

Interrog. *De nomine, cognomine, patre, patria, ætate exercitio, & habitatione ipsius* Comparentis, *& ad quid venerit ad Sanctum Officium*. Resp. &c.

E scritta la risposta, si seguiteranno le interrogationi, come di sopra.

Si suole anche taluolta senza dare il giuramento nel principio far notare la spontanea comparitione di quella forma, che s'è detto, e doppo che il denuntiante haurà raccontato tutto il fatto, e sarà registrato nel processo, soggiungerà il Notaro.

Quibus omnibus acceptatis in parte, & partibus fauorabilib⁹ &c. datũ fuit iuramẽtũ dicto Cõparẽti de veritate dicẽda tã super præmissis, quã super his, de quib⁹ interrogabitur infra, quod præstitit, tactis sacris &c.

Interrog. *An ea, quæ dixit, & modo scripta fuerunt, vera sint, & illa pro veritate confirmet*. Resp. &c.

E poi si seguiteranno l'opportune, e necessarie interrogationi, come di sopra s'è accennato.

Riceuuta la denuntia, parti del Giudice saranno, auanti che si prendano l'altre informationi, diligentemente auuertire, e maturamente considerare la qualità, natura, costumi, e conditioni del denun-

tiatore, con le circostanze non pur della persona di lui, ma d'ogn'altro particolare ancora compreso nella denuntia, accioch e senza causa non si generi ad alcuno odiosa modestia, e graue danno.

Secondo modo di formare il processo per via d'-Inquisitione.

IL secondo modo, nel quale si può formare il processo, e per via d'inquisitione; & è quando non v'è alcuno accusatore, ò denuntiatore, che venga à far sapere nel Santo Officio il delitto, ma corre fama, e voce pulica in qualche Città, ò Terra, ò Luogo, che alcuna persona hà fatto, ò detto alcuna cosa contro la Santa Fede, e tal voce, e fama viene all'orecchie dell'Inquisitore, e massime per via di persone graui, honorate, e zelanti della Fede; & in tal caso, non precedendo denuntia, ne accusa alcuna, ma solo per publica fama venendo a notitia del Santo Officio, che sia stato commesso alcun delitto, dourà esso Inquisitore per debito dell'vfficio suo formarne inquisitione particolare, e cominciar il processo nel seguente, ò altro somigliante modo, cioè.

Die Mensis Anni

Cum perueniſset ad aures M.R. P. Inquiſitoris &c. publica quadam fama deferente, quòd N. de N. dixit, vel fecit talia contra Fidem Catholicam, e si scriua quello, che sà per fama contro di lui, come, *quòd dixerit, Non eſſe Purgatorium, vel tales, & tales blaſphemias, cum ſcandalo, & admiratione multorum protulerit. Attendens præfatus M.R.P. Inquiſitor quod iniurias*

rias Creatoris tolerare valde impium est, & illas maximè, quæ, vltra Dei offensam, vergunt, vel vergere pissunt in Sanctæ Fidei Catholicæ opprobrium, & iacturam, voluit ex debito officij iuridicè super his informari, & processit ad examinandum testes, quos à fide dignis accepit, posse aliqualem Sancto officio informationem dare, locis, & temporibus, vt infra.

E doppo questo principio farà citare i testimoni, e si registreranno i citati, la citatione, il giorno che sarà data, e le relationi del Messo, in quella forma, che più a basso si dirà opportunamente.

Modo d'essaminare i Testimoni del Fisco.

DOppo che il processo sarà fondato, e cominciato in vna delle dette due maniere, le quali communemente s'vsano nel Santo Officio, dourà l'Inquisitore senza alcun indugio procedere più auanti, & essaminare quei testimoni, che ò sono nominati dal denuntiatore, ò per relatione particolare saprà poter dare informatione al Santo Officio del delitto, e della persona contro di cui è stato denuntiato, o è peruenuto à sua notitia per fama, come di sopra. E però li farà citare, e registrare in processo dal Notaro il giorno della data citatione, & il tenore d'essa; acciò non comparendo nel termine statuito, e prefisso nella citatione, si possa procedere più oltre contro quel tale, che s'è citato. E si auuertirà di assegnare alla persona, che si cita, tempo commodo per poter comparire, considerata la distanza del luogo doue stà. Si possono anche

far chiamare testimoni senza citatione in scritto, commettendo solo a qualche Essecutore, che vada a dir loro da parte dell'Inquisitore, che compariscano auanti di lui; e questo si potrà fare, quando i testimoni sono vicini nella medesima Città, Terra, ò Luogo, e non v'hà dubbio, che non debbano vbbidire. Si haurà anche non mediocre consideratione, se alcun testimonio fosse persona di grado, ò autorità, ò nobiltà segnalata, di mandare qualche persona particolare, e non Essecutore, a chiamarla, e specialmente Donne nobili, le quali anche (considerata la qualità loro) potrà l'Inquisitore ò andare, ò mandare ad esaminare alle loro case: auuertendo di non riceuer mai per scrittura testimonianza alcuna di qualsiuoglia persona essente, ma operi, che i testimoni di presenza depongano veramente ciò che sanno, & hanno veduto.

Comparsi poi che saranno i testimoni, gli esaminerà nel modo infrascritto, ò somigliante, cioè.

Die *Mensis* *Anni*

Examinatus fuit pro informatione Sancti Officij per M.R.P.Inquisitorem, qui supra, existentem &c. e si porrà il luogo doue sarà ad esaminare, ò nel Santo Officio, ò in Chiesa, ò in casa di qualche persona &c. *in meique Notarij &c.*

N. de N. filius N. ouero, se il padre del citato sarà morto, *quondam N. de loco N. habitans ad præsens in loco N. in domo propria*, ouero, *in domo N. de N. exercens artem &c.* ouero, *nobilis, ætatis annorum &c. prout dixit, cui delato iuramento de veritate dicenda, quod præstitit, tactis sacris litteris, & præuijs debitis admonitionibus. Interrog. Resp. vt infra.*

Et

Et auanti che si cominci ad esaminare potrà l'Inquisitore ammonirlo à dir il vero per solo honore, e gloria di Dio, per debito di coscienza, e per lo giuramento preso. Auuertendolo, che sempre sarà tenuto secreto dal Santo Officio; & acquisterà merito appresso à Dio.

Interrog. *An sciat, vel saltem imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis*. Resp. &c. E si scriua quello, che dirà.

Se dirà di sapere, ò d'imaginarsi la causa, per la quale è stato chiamato, e deue al presente esser esaminato, gli si faccia questa interrogatione.

Interrog. *Quomodo sciuerit, aut quare imaginetur, se huiusmodi de causa fuiße vocatum, & ad præsens fore examinandum*. Resp. &c. Et hauuta la risposta da lui, si soggiunga.

Et sibi dicto, quòd seriatim dicat, & narret quidquid scit de huiusmodi facto. Resp. &c.

E raccontato, ch'egli haurà quello che sà, per maggior chiarezza si potranno aggiungere quelle interrogationi, che l'Inquisitore giudicherà necessarie per descriuer minutamente il delitto, il delinquente, i complici, il luogo doue è fatto il delitto, il tempo preciso quando fù fatto, l'occasione, il numero delle volte, alla presenza di chi, s'egli è testimonio di vista, ò d'vdito, la fama del denuntiato, e simili circostanze.

Ma se il testimonio dirà di non sapere, e di non imaginarsi la causa, per la quale sia stato chiamato, e debba esser essaminato, gli si facciano queste interrogationi.

Interr. *An cognouerit, vel cognoscat aliquẽ Hæreticum,*

cum, seu aliquos Hæreticos, vel de hæresi suspectos, aut Hæreticorũ fautores, vel Incantatores, aut Blasphemos hæreticales, seu Maleficos, Sortilegos, vel non viuentes secundum ritum Sanctæ Catholicæ Ecclesiæ. Resp. &c.

E si dourà sempre in questa prima interrogatione generale descriuere, ò almeno accennare il genere del delitto, intorno al quale esso testimonio dourà esser essaminato.

E se risponderà di sì, gli si faccia raccontare il tutto, e si registri puntualmente quanto dirà, aggiungendo le interrogationi opportune intorno alle circostanze, come di sopra s'è detto. Ma se risponderà di nò, soggiungasi tal'interrogatione, cioè.

Interrog. *An agnoscat N. de N.* cioè quello, contro del quale è dato per testimonio, *à quanto tempore citra, & quæ fuerit causa cognitionis.* Resp. &c.

Se risponderà bene, dicendo, che lo conosce, & hà sua pratica, si potrà interrogare più oltre così.

Interrog. *An audierit eundem N. aliquando tractantem aliquid de Fide, aut quouis modo concernens Religionem.* Resp. &c.

Se dirà di sì, aggiunganſi dal Notaro queste parole.

Et sibi dicto, quòd narret præcisè, & seriosè quidquid à prædicto N. dici audiuit spectans ad Religionem. Resp. &c.

E si scriua il tutto minutamente, aggiungendo quelle interrogationi, che saranno necessarie, & opportune.

Ma se risponderà negatiuamente, cioè, che non conosce quel tale, e che non hà sua pratica, ò se pur lo conosce, che non l'hà sentito trattare di cose spettanti alla Fede, è pur tuttauia sia dato per testimonio,

nio, ò conteste; si ammonisca à dir il vero in questa guisa, cioè.

Monitus per Dominum, quod veritatem liberè dicat, & caueat à mendacio, quia datur in testem in actis Sãcti Officij, quòd audiuerit præfatum N. aliquando facientem, ouero, *proferentem aliqua contra Religionem Catholicam.* Resp.&c.

Se starà nella medesima negatiua, si discenda vn poco più al particolare con tale interrogatione.

Interrog. *An vnquam fuerit in tali loco*, e si descriua il luogo, oue si hà notitia, che sia stato commesso il delitto, *cum dicto N.* quando però habbia risposto di sopra, che lo conosca, *& an ibidem dictus N. aliquid dixerit, aut fecerit contra fidem, ipso teste præsente, audiente, & vidente &c.* Resp.&c.

Se dirà di sì, gli faccia descriuere il tutto.

Se negherà d'essere stato in quel luogo, si ammonisca à dir il vero con simili parole.

Et sibi dicto per D. quomodo audeat hoc negare, cum in Sancto Officio contrarium habeatur, videlicet, quòd in tali loco fuerit cum dicto N. & quòd in eius præsentia dictus N. fecerit, ouero, *dixerit talia*, e si descriua il delitto. Resp. &c.

Se anche starà nella medesima negatiua, si potrà mettere questa per vltima ammonitione.

Iterum monitus per D. quò caueat à mendacio, & liberè veritatem dicat super præmissis; nam si tractu tẽporis apparebit, ipsum non dixisse veritatem, incidet in pœnam fautorum Hæreticorum: immò, nisi veritatem fateatur, iam in excommunicationem incidit, & non potest ab aliquo Confessario absolui. Resp. &c.

Se non aggiungerà altro, ma resterà nella sua pe

tinace r-

tinace negatiua, e non s'haurà mezzo di poterlo conuincere, come falso, si lascierà, e rimetterassi il tutto à Dio, il quale è scrutatore de' cuori, & a cui niuna cosa è occulta, ò nascosta; e porrà fine all'esame così.

Et cum nihil aliud ab eo haberi posset, dimissus fuit, iniuncto sibi silentio sub iuramento, & quòd se subscribat &c.

E si termini l'esame come di sopra, con la sottoscrittione, e rogito del Notaro.

Et auuerta il Giudice di schifar sopra ogni cosa in tutti gli essami il fare interrogatori suggestiui, per i quali il testimonio s'inducesse ad affermare, ò a negare; come sarebbe a dire. Interrog. Non è egli il vero, che N. bestemmiasse? Sò pure, che sapete voi, che bestemmiò due volte al dispetto &c. & altri interrogatori in simil modo. E ciò dee farsi anche co' Rei.

Quando per più testimoni degni di fede costa nel Santo Officio, che vn testimonio, ilqual nega, sia consapeuole del fatto, e ne sia conuinto, ò grauemente indiciato; ouero si conosca dalle sue risposte, ò implicationi, ò titubationi, ch'egli non voglia dire la verità, in tal caso si dourà procedere contra esso testimonio, come deponente il falso nel Santo Officio, e come fautore d'heretici, ò sospetti d'heresia: e si potrà carcerare, ouero costringere a dar sicurtà idonea di presentarsi auanti all'Inquisitore. Et in questo caso si dourà farne decreto particolare, come si dirà più a basso.

E per dar essempio quando vn testimonio sia indiciato di falsità, ò di non voler manifestar il vero, di

modo,

modo, che contro di lui si possa procedere, poniamo il caso in questo modo.

Se due, ò più testimoni confesseranno in giudicio, che Antonio habbia loro detto, Pompeo hauere alla presenza di lui negato il Purgatorio, & Antonio negnerà assolutamente in giudicio di sapere, che Pompeo habbia negato il Purgatorio; all'hora Antonio si chiamerà indiciato, ò conuinto per confessione estragiudiciale, e si dourà procedere contro ad esso Antonio, perche all'hora sarà sospetto d'esser falso. Similmente se il denuntiante dica hauer vdito Pompeo dire, che non v'è il Purgatorio, e nomini per testimoni contesti Alessio Giouanni, & Andrea, affermando, che tutti questi lo sentirono, perche lo ripresero, ò che poterono, e douerono sentirlo, perche ragionauano tutti insieme; se vno de' testimoni nominati, come Alessio, conuenga col denuntiante, e dica, che v'erano presenti Giouanni, & Andrea, e che ripresero Pompeo; ò che Giouanni, & Andrea poterono, e douerono vdirlo negare il Purgatorio; perche ragionauano insieme, se Giouanni, & Andrea esaminati negassero hauer vdito Pompeo dire, che non v'era il Purgatorio, essi Giouanni, & Andrea sono grauemente indiciati, ò conuinti di non voler dire la verità, e si dee procedere contro di loro, come di sopra. Il simile anche si dourà fare quando il testimonio nel suo esame espressamente si contradicesse, ne sapesse rispondere alle oppositioni, ò ricusasse di voler testimoniare, & esser essaminato, ò in altri casi, doue vi fosse qualche manifesto segno di [illegible]'sità, ò pure citato due, ò tre volte, non volesse comparire.

Et

E douendosi questo negotio di esaminare i testimoni, come importantissimo, nettamente, e senz'alcuna ruggine d'animo esseguire, optarà l'Inquisitore, che si scriua tutto quello, che diranno i testimoni, ò sia contra il Reo, ò risulti in suo fauore, ne soffrirà giamai che a partito alcuno si diuida il detto loro, che dee per ogni maniera esser sempre indiuisibile.

Modo di verificare nel Santo Officio il corpo del delitto, di cui siano rimasi vestigi.

SE alcuno verrà denuntiato nel Santo Officio d'hauer (per essempio) ferita, spezzata, gittata a terra, imbrattata, ò percossa qualche sacra Imagine, diciamo quella della Beatissima Vergine Madre di Dio, essendo il delitto, come dicono, *facti permanentis*, di cui rimangono ad ogni modo i segnali, dourà l'Inquisitore subitamente visitare il corpo del delitto, andandoui egli in persona se può, ò mandandoui il suo Vicario, ò il Fiscale col Notaro, ò pure il Notaro solo, quando non vi sia il commodo di mandar altri; & haurà cura esso Notaro di pigliar in scritto alla presenza di due testimoni a ciò specialmente chiamati alla detta visita, nella quale con somma diligenza, & essattezza descriuerà, e noterà ciò che sarà stato ritrouato. E tale sarà la forma.

Die Mensis Anni

Adm. R. P. Inquisitor præfatus, visa denunciatione &c. ac maturè consideratis omnibus, & singulis in ea contentis, ne tam graue, immò tam atrox, & enorme facinus delitescat, vtq; delinquens, quem dubio procul hare-

hæreticum, aut hæretico non dissimilem esse oportet, debitis pœnis afficiatur, & iuxta mensuram delicti plagarum modus, mandauit, ad effectum, vt de corpore delicti constet in actis, locum visitari; & exinde debitas sumi, omni mora postposita, informationes &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Formato il Decreto, come di sopra, si farà la visita, e si registrerà nel processo, come segue.

Die dicta, hora &c.

Accessum fuit per eundem Adm. R. P. Inquisitorem, vel per R. P. F. N. Vicarium Sancti Officij N. vel per Magnificum D. N. Procuratorem Fiscalem &c. meque infrascriptum Notarium, cum N & N. seruis, vel socijs ad locum in denunciatione designatum, ibique per me eundem Notarium, præsente dicto M. R. P. Inquisitore, vel R. P. Vicario, vel Magnifico D. Procuratore Fiscali, visa, & reperta fuit imago, vel statua Gloriosissimæ Deiparæ Virginis Dominæ Nostræ in via, vel in vico, vel in platea, vel in pariete domus N. atramento aspersa, ac maculata in facie, vel luto, ac cœno deturpata, vel lacerata, vel vulnerata in pectore tribus vulneribus gladio, vel ense, vel pugione, vel archibusio inflictis, vel fracta, vel deformata, vel effossis oculis, vel truncatis manibus, vel amputatis digitis &c. Et hæc omnia vidi, & annotaui, vt supra, pro veritate, præsentibus Manlio Durante, & Afranio Prisco testibus &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Ciò fatto, hauranno ad essaminarsi alquanti de' vicini sopra lo stato di detta Imagine, auanti il commesso delitto. E se ne formerà il Decreto in questa maniera.

Quibus visis, atq; animaduersis, ne dubitari possit de

statu

ſtatu dictæ ſacræ Imaginis ante factum, ſeu delictum commiſſum, D. mandauit, examinari vicinos tamquam veriſimiliter informatos de dicta ſacra Imagine &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Die Menſis Anni

Examinatus fuit pro informatione Sancti Officij vbi ſupra, & per antedictum Adm. R. P. Inquiſitorem, in meique &c.

N. de N. qui delato ſibi &c. fuit per D.

Interrog. *An ſciat, vel ſaltem præſumat cauſam &c.* Reſp. &c.

Interrog. *An habeat notitiam cuiuſdam ſacræ Imaginis Beatiſſimæ Virginis ſitæ in via &c.*

Reſp. Signor sì, perche è vicina a caſa mia.

Interrog. *An heſterna die viderit dictam ſacram Imaginem.*

Reſp. Signor sì; anzi la vedo ogni giorno, e bene ſpeſſo, anco per diuotione, io paſſo dauanti a lei.

Interrog. *In quo ſtatu viderit heſterna die dictam ſacram Imaginem.*

Reſp. Io vidi hierſera la detta Imagine della Madonna Santiſſima, ch'era bella, monda, pura, e ſenz'alcuna macchia; ma non l'hò già viſta tale queſta mattina: perche &c.

Quibus habitis &c. Si ſottoſcriua il Notaro.

Et in queſto medeſimo modo eſaminaraſſi qualche altro vicino &c.

Prouato a queſta foggia il corpo del delitto, ſi procederà ad eſaminare gli altri teſtimoni nominati nella denuntia. Egli è però d'auuertire, che hauutaſi la denuntia (come di ſopra) contra alcun particolare, ch'habbia commeſſo il già detto, ò altro ſomiglian-

te delitto, se vi sarà pericolo nel differir l'esame degli altri testimoni nominati sopra il fatto, ò qualche altra causa sorgerà, onde il Giudice possa temere, che il Reo. mentre s'attende a verificare il corpo del delitto, se ne fugga, dourà esso Reo in virtù del detto del denuntiatore, che depone di propria scienza, carcerarsi; massimamente se esso denuntiatore non haurà eccettione alcuna: e poi, verificato il corpo del delitto, esaminarsi gli altri testimoni.

E se non si haurà notitia alcuna del delinquente, & a gli orecchi dell'Inquisitore sarà solamente per relatione di persone zelanti peruenuto, esser seguito il sopradetto delitto, non perciò mancherà di verificare il corpo d'esso delitto in questa forma.

Die Mensis Anni

Cum ad aures Adm. R. P. Inquisitoris &c. peruenisset ex fide dignorum relatione, quemadmodum sacra imago Beatissimæ Virginis sita in loco, vico, via &c. quæ hesterna die erat pulcherrima, omnique decorata nitore, hoc summo mane visa fuit atramento aspersa &c. cum sine totius populi incomparabili scandalo ob Religionis contemptum, atque infidelitatis notabile vestigium, præfatus M. R. P. Inquisitor, his auditis, ne tantum, & tam graue scelus conniuentibus oculis præteriisse videatur, & vt delinquens omnino inueniatur &c. mandauit &c. E si faranno le medesime diligenze di visitare la detta sacra Imagine, con esaminare anco i vicini nel modo che già è stato detto. E se dalle sopradette esamine risultarà oltre a ciò qualche indicio, ò congiettura contro alcuno in particolare, come per esempio, se Titio restasse indiciato d'essere stato visto più volte

passar

paſſar dauanti la detta ſacra Imagine, e con faccia irreuerente, turbata, iraconda, e minaccieuole, e con atti ſconci del corpo, e delle mani riguardarla &c. non tralaſciarà l'Inquiſitore di procedere contro di lui ſecondo che gli dettaranno le leggi, e la ragione, atteſa ancora la qualità, e conditione della perſona del detto Titio, come s'egli foſſe conoſciuto per publico, e notorio giocatore, e per huomo fiero, beſtiale, & iracondo, &c.

Modo d'eſaminar i Rei nel Santo Officio.

QVando l'Inquiſitore haurà da eſaminare vn Reo carcerato, potrà, facendolo leuar di prigione, e condurre al luogo dell'eſamine, principiar l'eſame così.

Die Menſis Anni

Eductus de carceribus, & perſonaliter conſtitutus in aula Sancti Officij N. coram ſupradicto M.R.P. Inquiſitore &c. in meique &c.

N. de N. ſi ponga il nome, e cognome del Reo.

E quando la perſona non è nota, ſi deſcriuerà la ſua effigie, ſtatura, & habito, dicendo, *quidam homo ſtaturæ magnæ, vel paruæ, vel communis, habens barbam flauam, vel nigram, vel imberbis, & capillos flauos, vel nigros, longos, vel breues, oculos magnos, vel paruos, nigros, vel cœſios &c.* e ſe hà alcun ſegno nel volto, ò nella teſta, ſi deſcriua, come, *habens cicatricem in facie ex parte dextera, vel ſiniſtra, vel in fronte, vel in capite, indutus veſtibus longis, vel breuibus, ſericeis, vel laneis, colori nigri, viridis, vel rubei &c.* & in ſomma ſi deſcriua al meglio che ſi può; *& delato ſibi iuramento*

veritatis dicendæ, & per eum suscepto, tactis sacris Euangelijs. Interrog. Respondit, vt infra.

Doppo gli si facciano le seguenti interrogat. cioè.

Interrog. *De nomine, cognomine, patre, patria, ætate, exercitio, & habitatione ipsius Constituti*. Resp. &c.

E si scriua tutto quello che dirà, facendo euacuare tutte le circostanze, che sono nell'interrogatione.

Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam suæ carcerationis, & præsentis examinis*. Resp. &c.

Se dice di saper la causa, ò almeno imaginarsela, s'interroghi così.

Interr. *Vt explicet causam, propter quã imaginatur, se fuisse captum, & detentum in carceribus*. Resp. &c.

Se confessa d'hauer fatto qualche delitto spettante al Santo Officio, si faccia narrare il tutto, e si scriua minutamente quanto egli haurà deposto.

Ma se dice, che non sà la causa, ne manco se l'imagina, se gli potrà fare quest'interrogatione, cioè.

Interrog. *An cognoscat aliquos Hæreticos, Magos, Sortilegos, Incantatores, Blasphemos, libros hæreticales tenentes, ac legentes, & alios huiusmodi suspectos de hæresi*. Resp. &c.

Si ponga la sua risposta.

E se dice di conoscerne alcuno, si faccia contare il tutto, con ogni circostanza, come nell'esame de' testimoni si è notato.

Se dice non conoscere alcuna persona tale; si dourà interrogare circa alcune circostanze del delitto, di cui esso Reo è imputato, cominciando dalle cose più lontane. Come se fusse imputato, che giocando alle carte, ò à dadi il Carneuale in casa di N. con Francesco, proferì più volte le sopradette bestemmie,

mie, Al dispetto di Dio &c. mentre perdeua, si potrà interrogare co' seguenti interrogatori.

Interrog. *An vnquam luserit aleis, vel taxillis.* Resp.&c.

Se dice di sì, s'interroghi intorno alle solite circostanze del luogo, del tempo &c.

Se dice di nò, s'interroghi così.

Interrog. *An vnquam fuerit in domo N. quando, quoties, cum quibus, & qua occasione*. Resp.&c.

Se risponde affermatiuamente, e sodisfattoriamente, s'interroghi appresso.

Interrog. *An in dicta domo fuit luserit cum Francisco &c.* Resp.&c.

Se dice di sì, se gli domandi più auanti come segue.

Interrog. *An audiuerit aliquem ex ludentibus in dicto loco proferre blasphemias*. Resp.&c.

S'egli risponde d'hauer quiui sentito alcuo bestemmiare, si faccia dire, chi egli ha vdito, quai bestemmie, e quante volte, con tutte l'altre circostanze. Ma se nega, s'interroghi così.

Interrog. *An ipse Constitutus aliquando protulerit blasphemias*. Resp.&c.

Se dirà di sì, se gli farà narrare il tutto, ma se dice di nò, se gli facciano gl'interrogatori che seguono, ò tutti, & intieri, ò parte d'essi, secondo che sarà stato indiciato.

Interrog. *An protulerit aliquas blasphemias contra Dei omnipotentiam, bonitatem, sanctitatem, iustitiam, ac simplicitatem*. Resp.&c.

Interrog. *An blasphemauerit aduersus Beatissimæ Virginis pudicitiam, integritatem, puritatem, & castitatem*. Resp.&c.

Interrog. *An Deum benedictum, præfatam Virginem Sanctissimam, & Sanctos, atque adeo ipsam Fidem Catholicam, & Christianam, item blasphomando, abnegauerit*, &c.

E negando egli, s'interroghi chiara, e distintamente sopra ciascuna bestemmia, nel modo che segue.

Interrog. *An protulerit has blasphemias*. Al dispetto di Dio. Dio poltrone. Io farò la tal cosa, benche Iddio non voglia. Dio non mi puoi far più Dio non mi puoi far peggio. Resp. &c.

Interrog. *An blasphemando dixerit*. Dio ingiusto. Dio partiale. Dio partigiano. Resp.&c.

Interrog. *An in blasphema hæc verba proruperit*. Madonna puttana. E si specifichino tutte le parole, ch' egli è indiciato d'hauer detto contro la pudicitia, e castità della Beatissima Vergine. Resp.&c.

Interrog. *An ore blasphemo dixerit*. Rinego Dio. Rinego la Vergine. Rinego i Santi. Rinego il Battesimo. Rinego la Fede, & altre simili parole. Resp.&c.

Se parimente negherà, gli si faccia l'obiettione a questo modo.

Et sibi dicto, quòd in processu habetur per testes iuratos, ipsum constitutum, dum luderet aleis, vel taxillis, tali loco, si ponga il nome del luogo, *quadam die protulisse dictas blasphemias*, Al dispetto di D. &c. *quare monetur ad dicendam veritatem*. Resp. &c.

Se ancora negherà, hauendo prima confessato d'hauer giocato in tal luogo, in tal tempo, e con tali persone, conforme a quanto si hà in processo, se gli farà l'istanza in questo modo.

Et sibi dicto, quòd cum ipse fateatur circumstantias loci,

loci, & temporis, videlicet, lusisse tali loco, & tempore, & cum talibus personis, si ponga come egli haura confessato, *& testes deponant, ipsum Constitutum tunc temporis, & tali loco, dum luderet, blasphemasse, & dixisse pluries*, Al dispetto di D. &c. *uidetur non posset negare, quòd blasphemauerit, & si neget, apparet, quòd nolit ueritatem fateri*. Resp. &c. Si ponga quello che dirà.

E se pure starà nella negatiua, si ammonirà in questo modo.

Et monitus ad ueritatem clarè, & apertè fatendam, & exonerandam propriam conscientiam, quoniam non uidetur uerisimile, quòd testes cum iuramento affirmauerint, se audiuisse ipsum Constitutum blasphemare, nisi uerè audiuissent, alioquin diutiùs in carceribus detinebitur, & in longum protrahetur expeditio eius causæ, & acriùs punietur, si fuerit iudicatus conuictus per testes, quàm si ipsemet ueritatem delicti pœnitens contra se ipsum fatebitur. Resp. &c.

Scriuasi tutto ciò che risponderà.

E douēdosi esaminare in materia d'incāti, e sortilegi oltr'ai sudetti interrogatori generali si procederà così.

Interrog. *An ipse Constitutus dederit operam rebus magicis, vel negromanticis*. Resp. &c.

Interrog. *An fecerit aliquod experimentum magicū ad amorem, vel ad odium, vel ad scientiarum acquisitionem, vel ad inueniendos thesauros*. Resp. &c.

Interrog. *An fecerit experimentum magicum ad amorem cum magnete, & aliquibus coniurationibus, aliisque rebus, & quatenus &c. dicat qualitatem magnetis coniurationum, & aliarum rerum*. Resp. &c.

Interrog. *An ad dictum effectū vsus fuerit magnete*

baptizato, & coniurationibus Dæmonum, eosque inuocauerit. Resp.&c.

E si vada interrogando in specie di tutti i particolari, che contra di lui si depongono, con tutte le circostanze del luogo, del tempo, delle persone &c. douenuendo noi solamente, come per esempio, accennare, non diffusamente dichiarare ciò che ha da farsi.

Hora se il Reo doppo le obiettioni, & admonitioni, che gli saranno state fatte, come di sopra, persisterà nella negatiua, s'interrogarà, s'egli habbia nemici, e quali, e per qual causa in questo modo.

Interrog. *An habeat aliquos inimicos*. Resp.&c.

Se dirà non hauer alcun nemico, si terminerà l'esame, come più a basso si porrà. Se dirà hauerne, se gli faccia dire quali siano, e per qual causa.

Et sibi dicto, vt eos nominet, & narret causas inimicitiæ. Resp.&c.

E si scriua tutto ciò che dirà, facendosi esplicare il nome, e cognome de' nemici, e la cagione dell'inimicitia. E se nominarà alcuno de' testimoni per suoi nemici, e le cause dell'inimicitia saranno graui, si dourà hauere in ciò consideratione, e prenderne secretamente informatione estragiudiciale. E ritrouandosi esser vera l'inimicitia, bisognarà procedere cautamente per venire in cognitione, se per verità, ò falsamente, e per maleuolenza quel tale sia stato deposto al Santo Officio. Ma se il Reo dice non hauer nemici, ò pure ne nomina alcuni, ma non assegna causa graue d'inimicitia, oue fra i nominati non v'è alcuno de' testimoni mentouati nel processo, ne anco loro intrinsechi parenti, ò dipendenti, si potrà di nuouo ammonire a dir la verità.

Et sibi dicto, vt benè cogitet veritatem fateri, quoniam qui deposuerunt, & testificati sunt, ipsum Constitutum blasphemias, ouero, *verba hæreticalia protulisse,* ouero, *magicis experimentis operam dedisse, id prò exoneratione propriæ conscientiæ fecerunt, & ne in excommunicationem inciderent, quare certò creditur, eos veritatem fassos fuisse.* Resp.&c.

E stando nella negatiua, si potrà terminar l'esame in questo modo.

Tunc D. videns, ipsum constitutũ minimè esse dispositum ad veritatem faciendam, terminum posuit examini, ouero, *dimisit examen, animo tamen continuãdi examen,* ouero, *animo &c. & iussit, ipsum constitutum reduci ad locum suum, cum prius se subscripsisset;* e se non saprà scriuere, *cum prius fecisset signum Crucis loco subscriptionis, cum nesciret scribere.*

E gli si farà sottoscriuere il proprio nome così. Io N. hò deposto come di sopra. Ouero gli si farà fare vn segno di Croce sotto la scrittura dell'esame, come s'è detto nell'esamina de' testimonii. E poi il Notaro farà il suo rogito così.

Acta sunt hæc per me N. de N. Notarium Sancti Officij N. die loco, & coram, vt supra. E sarà anco basteuole la semplice sottoscrittione di esso Notaro così.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Habbiasi consideratione di fare scriuere le risposte de' Rei, ò affermatiue, ò negatiue, ch'elle si siano, con le loro proprie parole distesamente, e non in questo modo. Resp. *Affirmatiuè.* Resp. *Negatiuè.*

Auuertasi parimente, che dall'interrogationi, che si fanno al Reo, egli non venga à sapere, ò comprendere in modo alcuno, chi sia stato il denuntiatore,

ò quali

ò quali siano i testimoni, i quali hanno deposto, ò testificato contro di lui. E mentre il Reo, ò da se stesso, ò interrogato sopra i nemici, nominerà alcuno de'testimoni per suo nemico, auuertano l'Inquisitore, & il Notaro di non dir parola alcuna, ne far atto, ò gesto, per lo quale il Reo possa comprendere, che quel tale, il quale egli hà nominato per suo nemico, sia stato esaminato contro di lui; ma dimostrino affatto non hauerne cognitione: e l'Inquisitore si faccia esprimere dal Reo il nome, cognome, padre, patria, essercitio, & habitatione di quel tale, come se mai non ne haueſse saputo cosa alcuna.

Auuertasi ancora di scriuere gli accidenti, i gesti, & i mouimenti del Reo mentre si esamina, come se diuenisse pallido, se tremasse, se nel rispondere vacillasse, se dicesse delle parole rotte, ed incompatte, se s'intopasse nel rispondere, & imbrogliasse le parole, & hora affermasse, hora negasse vna medesima cosa, se rispondesse superbamente, e con arroganza, e se anco s'inginocchiasse, e con parole humili domandasse perdonanza del delitto commesso, il tutto si noti. E si potrà fare scriuere in questo modo.

Et dum interrogaretur, ouero, *admoneretur*, ouero, *responderet, videbatur timere, factus est pallidus in facie, tremebat, videbatur ignorare quid diceret, inculcabat, & inuoluebat verba, nesciebat explicare proprium sermonem; superbe, & arroganter, iracundè, subridens, respondit dicens &c.* ouero, *procidens genuflexus petijt veniam humiliter dicens &c.* E si farà scriuere quello, che dirà, e farà &c.

Se il Reo non sarà stato carcerato innanzi, che sia esaminato, ma sarà stato solamente chiamato, ò ci-

ò citato, si principierà il suo esame in questo modo.

Die *Mensis* *Anni*

Constitutus personaliter in aula Sancti Officij N. coram præfato M.R.P. Inquisitore &c. come di sopra.

N. de N. e si ponga il rimanente, pur come di sopra, e gli si faccia poi l'interrogatione del nome, cognome, padre, patria &c. E doppo s'interroghi così.

Interrog. *An sciat, vel saltem imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis.*. Resp. &c.

Si ponga quello che risponderà, e si proseguiscano le interrogationi, come di sopra, mutando le parole, che si deuono mutare &c.

E nel fine dell'esame, se il Reo non dirà la verità, si minaccerà di metterlo prigione, in questa guisa.

Et monitus ad dicendam veritatem, alioquin oportebit, ipsum in carcere detineri. Resp. &c.

E persistendo nella negatiua, si terminerà l'esame in questo modo.

Tunc D. videns, ipsum Constitutum non esse dispositum fateri veritatem, dimisit examen, animo tamẽ &c. & iussit, ipsum se recipere ad carceres, & consignatus fuit N. de N. Custodi carcerum, ouero, *Satellitibus, vt ducerent eum ad carceres, iniuncto ipsi Constituto, vt prius se subscribat, prout se subscripsit, vt infra, videlicet &c.* ouero, *facto prius per ipsum signo Crucis, cum nesciret scribere &c.*

Se il Reo confesserà intieramente la verità de' delitti, de' quali sarà stato imputato, quando i delitti siano tali, che habbiano complicità d'altre persone, ò siano graui, ad ogni modo si terrà prigione.

Quando il Reo s'haurà da esaminare altre volte doppo

doppo la prima, si comincierà l'esame, come qui sotto.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter iterum constitutus coram supradicto M.R.P. Inquisitore &c.

N. de N de quo supra, & sibi delato iuramento de veritate dicenda, ab eoque præstito, tactis sacris litteris, Interrog. Resp. vt infra.

Interrog. *An melius cogitauerit super conscientiam suam, & se disposuerit ad veritatem faciendam melius, quàm fecerit adhuc vsque super his, de quibus in alio examine interrogatus fuit*. Resp.&c.

Si scriua ciò che dirà. E se dice d'hauer detto la verità nell'altra esamina, e che non hà commesso il delitto &c. se gli faccia l'obiettione in tal modo.

Et sibi dicto, quod ex his, quæ habentur in processu, apparet, ipsum minimè fassum fuisse veritatē, quoniā in processu habetur sic, & sic: e si replichi quello, che si ha in processo contro di lui. E stando pur egli nella negatiua, s'ammonisca a dir la verità, & a guardarsi dello spergiuro, e nō voler aggrauarla propria coscięza, così.

Et monitus ad dicendam veritatem, & vt caueat à periurio, & nolit aggrauare propriam conscientiam. Resp.&c.

E si potrà di nuouo interrogare sopra il delitto, s'egli habbia mai bestemmiato, ò dette le tali parole hereticali, ò fatto esperimenti magici &c. esponendo quelle bestemmie, ò parole hereticali, ò esperimentati magici, che s'hanno in processo. E negando egli, si potrà ammonire più, e più volte, come di sopra, minacciandogli, che la sua espeditione anderà in lungo, se non dirà la verità, e starà più lungo tempo prigione, e si procederà contro di lui con i termini

di

di giustiustitia: & il tutto si farà scriuere in processo.

E se contra il Reo saranno più testimoni contesti, che interi siano, e non habbiano eccetione alcuna, ò d'età, ò di costumi, ò di sesso, ò di conditione, ò d'inimicitia, ò di fautoria, e conseguentemente col loro testificato prouino il delitto oppostoli, ò pure, se ben singolari, saranno però tanti in numero, così ben qualificati, che lo grauino assai, potrà l'Inquisitore ad effetto di conuincerlo, e disporlo in ogni modo a dir la verità, fargli leggere dal Notaro le depositioni de' sudetti testimoni, tacendo però i nomi, e cognomi di essi, e tutte quelle circostanze, onde il Reo potesse venire in cognitione d'alcuno di essi.

E ciò si noterà apunto in questa maniera.

Tunc ad ipsum Constitutum conuincendum de mendacio, & ad ipsum disponendum ad dicendam veritatem, de mandato prædicti Adm.R.P. Inquisitoris fuerunt eidem Constituto per me Notarium lectæ depositiones testium in locis opportunis, tacitis nominibus, & cognominibus eorumdem &c.

E questo fatto, hauendo già l'Inquisitore domandato al Reo, se ha ben'vdito, & inteso ciò che gli è stato letto, e da lui risposto di sì, hauraſſi da interrogare come quì sotto; e l'atto si noterà in questa guisa.

Quibus depositionibus sic, vt supra, per me lectis, & per ipsum Constitutum benè auditis, & (vt asseruit) intellectis, fuit per D.

Interrog. *Quid modo ad tam claras tot testium depositiones dicere velit, cum nullum iam sibi reliquium esse subterfugium videat, quominus veritatem fateatur*. Resp. &c.

E si porrà la sua risposta, quale se in effetto sarà pur

bestemmie, e fatti hereticali. Per essempio, se haurà confessato, ò resterà conuinto, d'hauer proferito le bestemmie accennate nella Prima Parte, ò percosso le imagini di Christo, e de'Santi, ò fatto cose di Magia, e Negromantia, s'interrogarà nella seguente forma.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, Deum benedictum non esse optimum, simplicissimum, iustissimum, sanctissimum, ac potentissimum*. Resp.&c.

Interrog. *An corde Deum benedictum, Sanctissimam Virginem, & Sanctos, ipsamque adeò Fidem Catholicam abnegauerit*. Resp.&c.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, Beatissimam Dei Matrem non fuisse, aut esse Virginem perpetuam, purissimam, atque castissimam*. Resp.&c.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, sacras Christi Domini, Gloriosissimæ Virginis, ac Sanctorum imagines non esse habendas, nec venerandas*. Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, licere vti magicis, ac negromanticis experimentis, & in eis exercendis abuti verbis Sacræ Scripturæ, rebus benedictis, ac Sacramentalibus, & Sacramentis ipsis*, e si farà mentione in specie di quelle cose, ch'egli hauea abusato, *inuccare, & coniurare Dæmones, illos colere, ac venerari, eis sacrificia offerre, cum illis pactum tacitum, vel expressum habere, eorumque opera vti ad quamuis effectum*. Resp. &c.

E confessando, d'hauer creduto tutte le cose, delle quali sarà stato interrogato, ò parte di esse, gli si domanderà, quale al presente sia la credenza di lui circa li sudetti articoli così.

Interrog. *Quid modo credat, vel teneat ipse Constitutus circa præmissa*, Resp.&c.

E se

E se dirà, che da tanto tempo in qua, e con la tale occasione, le quali cose dourà egli chiaramente spiegare, & il Notaro distintamente scriuere, non crede più le dette heresie, e che n'è pentito, non mancherà l'Inquisitore d'interrogarlo *in genere*, se ha creduto altre heresie, e così anco intorno ai complici, ò maestri, ò discepoli in dette heresie, così.

Interrog. *An præter iam dictas hæreses alias tenuerit, & crediderit, & quas*. Resp.&c.

Interrog. *An in præmissis habuerit aliquos cõplices, magistros, aut discipulos, & nominet illos*. Resp.&c.

Ma negando d'hauer malamente creduto, gli si farà quest'istanza.

Et sibi dicto, quòd cum ipsemet constitutus fassus sit, ouero, *cum in processu legitimè per plures testes contestes, omni exceptione maiores, conuictus sit, talia, & talia dixisse, & commisisse*, e si riferiranno le bestẽmie, e fatti hereticali da lui confessati, ò de' quali resta conuinto, *ex quibus inducitur hæresis suspicio, valde quoque præsumitur, ipsum constitutum circa præmissa malam credulitatem habuisse. Ideo conscientiam suam benè excutiat, & veritatem liberè fateatur*. Resp.&c.

E non potendosi hauer altro, si chiuderà l'esame, ò constituto di lui, come si è detto di sopra, cioè.

Et cum nihil aliud &c.

Modo di confrontar due Rei complici.

PErche al processo informatiuo si appartiene anco il confronto di due Rei Complici nel medesimo delitto, qualunque volta l'vno pertinacemente nega ciò, che dall'altro viene contro di lui deposto, do-

dourà l'Inquisitore (hauendo pure a far simil confronto) farsi venir dauanti nel luogo dell'esamine il Reo negatiuo, e procedere nella seguente forma.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus, &c. N. de N. de quo supra, & delato eidem iuramento &c. fuit per D.

Interrog. *An adhuc se resoluerit ingenuè fateri veritatem, quam hactenus negauit*. Resp. &c.

E se la risposta, quale dourà notarsi, sarà, ch'egli hà detta la verità, e ch'è innocente &c. si proseguirà così.

Et sibi dicto, quòd hæc sunt subterfugia, & friuolæ excusationes, quibus se tegere inaniter conatur. Et quid dicet, si aderunt aliqui, qui affirmabunt in eius faciem, quòd talia, & talia, tali tempore, & loco, dixerit, ac fecerit respectiuè.

E si pongano in sostãza le cose contro di lui deposte e delle quali l'altra volta è stato interrogato. Resp.&c.

Scriuasi quello che dirà.

E se pure starà saldo nella sua ostinatione, gli si farà nuoua istanza in questa foggia.

Et denuò sibi dicto, quòd omissis huiusmodi ambagibus, & subterfugijs, velit se resoluere veritatem dicere, si præmissa omnia, & singula (vt supra) dixerit, & fecerit. Resp.&c.

E se ad ogni modo perseuerarà nella negatiua, s'interroghi come segue.

Interrog. *An cognouerit, & cognoscat B*. cioè, colui, che dee confrontarsi, & *cum eo conuersatus fuerit*. Resp. &c.

Se risponderà di sì, gli si faccia quest'altra interrogatione.

Interrog. *An ipse, & dictus B. vnquam simul locuti fuerint, & de quibus rebus*. Resp. &c.

Se dirà, ch'hanno ragionato insieme domesticamẽte di diuerse cose, come si suol fare, s'interroghi più oltre.

Interrog. *An vnquam loquendo cum dicto B. aliquid dixerit concernens Religionem*. Resp. &c.

Se risponderà negatiuamente, si seguiti ad interrogarlo in questo modo.

Interrog. *An loquendo cum dicto B. protulerit verba hæreticalia contra Sanctissimũ Eucharistiæ Sacramentum, de quibus iam examinatus fuit*. Resp. &c.

Se darà la medesima risposta negatiua, aggiungasi quest'altra interrogatione.

Interrog. *An unquam sciuerit, seu dici intellexerit, dictum B. fuisse hæresi infectum, aut de ea diffamatum, vel etiam suspectum*. Resp. &c.

E negando egli tuttauia, si esorti a dir la verità così.

Et sibi dicto, quòd benè aduertat dicere veritatem, & caueat à mendacijs, quoniam aderunt, qui contrarium omnino in eius faciem deponent. Resp. &c.

E se pure vorrà mostrarsi pertinace nel negare, all'hora l'Inquisitore comanderà, che in faccia di lui venga quell'altro, che si ha a confrontare, & il Notaro scriuerà così.

Et tunc D. pro veritate reperienda, & ipsum Constitutum de mendacio conuincendo, mandauit, ad eius faciem adduci B.

E venuto ch'egli sarà, diasi il giuramento all'vno, & all'altro, e fattisi vicendeuolmente riconoscere, s'interroghi prima B. come di sotto, & il Notaro similmente registri l'atto in questa guisa.

Quo adducto, & delato ambobus iuramento de veri-

ta-

tate dicenda, prout tactis sacris litteris, iurarunt, factaq; inter eos mutua nominum, & personarum recognitione, fuit prius per D. idem B. vltimò adductus.

Interrog. *An ea, quæ dixit in eius constituto facto sub die &c.* ouero, *constitutis factis sub diebus &c. contra præsentem Constitutum Reum negatiuum, fuerint, & sint vera, illaq; pro veritate dixerit, & deposuerit, modoque intendat illa eadem ratificare, & comprobare in faciem præsentis Constituti.* Resp. &c.

E si stenda la sua risposta, quale se sarà affermatiua, scriuerà il Notaro in questo modo.

Præsente N. & dicēte &c. E si porrà quelche dirà N.

Dapoi s'interrogarà B. così.

Interrog. *Dictus B. ibi præsens, vt modo in substantia, summatim, & succintè referat hic in faciem dicti N. quæ asserit, aliàs dixisse pro veritate aduersus ipsum N. in alio suo constituto,* ouero, *in alijs suis constitutis.* Resp. &c.

E se esso B. in sostanza riferirà quanto l'altra volta, ouero, l'altre volte depose, ò pure dirà, che non si ricorda bene di quel che depose, faccia, ò non faccia egli istanza, che gli si legga la sua prima depositione, ò gli si leggano l'altre sue depositioni, quando saranno più, gli si douranno ad ogni modo leggere, & hauraffi a notare così.

Et tunc de mandato D. fuit eidem B. sic instanti, & petenti (se pur ciò haurà richiesto) *per me Notarium lectum eius constitutum factum in hoc Sancto Officio sub die &c.* ouero, se saranno più constituti, *lecta fuerunt eius constituta facta in hoc Sancto Officio sub diebus &c. in parte tamen, & partibus di-*

ctum N. tangentibus, præsente etiam ipso N. audiente, & intelligente.

E successiuamente richiesto dall'Inquisitore ciascuno di essi Rei, se hanno ben'vdito, & inteso ciò, che loro è stato letto, e da essi risposto di sì, douarassi interrogare B. come quì sotto, e l'atto si scriuerà dal Notaro in questo modo.

Quo lecto, & per ipsos B. & N. audito, & intellecto, ouero, *Quibus lectis, & per ipsos B. & N. auditis, & intellectis (prout asseruerunt) fuit idem B. per D.*

Interrog. *An ea, quæ aliàs deposuit in constituto sibi nunc lecto, & per eum audito, & intellecto*, ouero, *in constitutis sibi nunc lectis, & per eum auditis, & intellectis (prout asseruerit) sint vera, illaque pro veritate dixerit, & tamquam vera modo illa approbet, & ratificet in faciem Constituti prædicti*. Resp. &c.

Et affermando B. d'hauer in detto suo constituto, ouero, in detti suoi constituti, deposta la verità, con approuare, e ratificare il tutto, s'interrogherà N. in questa maniera.

Interrog. *Quid modo dictus N. respondeat ad ea, quæ de ipso deposuit in eius faciem B. hic præsens.*

Scriuasi la risposta di N. sotto questa forma.

Replicante dicto N. &c. con ispiegare intieramente la sua replica.

Subiungente dicto B. &c.

Si ponga quello, che soggiungerà B.

E perseuerando N. nel negare, e B. nell'affermare, si terminerà in confronto in questo modo.

Et cum vnusquisque in suo dicto persisteret, D. dimisit examen, animo &c. & ambo se subscripserunt, ouero, se non sapranno scriuere, *& cum nescirent scribere,*

bere, fecerunt ambo signum Crucis, ò pure, se vno di essi solamente saprà scriuere, *& N. se subscripsit, B. verò, cum nesciret scribere, fecit signum Crucis loco subscriptionis, deinde vterque remissus fuit ad locum suum.*

E se vi saranno altri Complici da confrontare, si procederà con essi nel medesimo modo.

Oltre alla sudetta maniera di confrontare pianamente i Complici, vn'altra ve n'è, che alle volte pur anco per giuste cagioni s'ammette nel Santo Tribunale, & è, quando l'vno de' Complici viene in faccia dell'altro esposto alla tortura per confermare in essa il detto suo contro di lui. Ilche come debba farsi mostreraissi appieno nella Sesta Parte, oue si tratterà del modo d'interrogare i Rei nella tortura.

Modo di confrontare i testimoni non complici col Reo, che nega il delitto &c.

QValunque volta sarà giudicato espediente il confrontar col Reo negatiuo i testimoni, ch' hauranno contro di lui deposto nel Santo Officio, tal confronto haurà da farsi con tutte quelle qualità, che si ricercherebbono, se i testimoni non fussero per innanzi mai stati esaminati. Lette adunque giudicialmente al Reo negatiuo le depositioni de' testimoni nel modo, che già s'è detto, si faranno venire in faccia di lui ad vno ad vno separatamente; e dato a ciascuno di essi il giuramento alla presenza d'esso Reo, & anco al medesimo Reo, e riconosciutisi il Reo, & i testimoni vicendeuolmente, douranno i testimoni in faccia del detto Reo ratificare, e confermare le

cose, che l'altra volta contro di lui deposero, nella forma, che segue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus &c.

N.de N.de quo supra, & sibi delato &c. fuit per D.

Interrog. *Et monitus ad dicendam veritatem &c.*

Resp. Hò detta la verità.

Interrog. *Quid dicet, si testes contra eum examinati in faciem eius affirmabunt, quòd prædicta, de quibus iam examinatus fuit, dixerit, ac fecerit respectiuè?*

Resp. Potranno dire i testimoni quel che voranno; ma diranno sempre la bugia: perche io non hò mai detto, ne fatto simili cose.

Tunc D. ad multò magis conuincendum ipsum Constitutum de mendacio, & magis disponendum ad veritatem fatendam, & ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit ad faciem ipsius Constituti adduci Titium, de quo supra.

Quo adducto, & delato tam sibi, quàm ipsi Constituto iuramento veritatis dicendæ, prout, tactis, &c. iurarunt, fuit idem Titius adductus per D.

Interrog. *An cognoscat præsentem Constitutum, & dicat, quomodo nominetur, & cognominetur.*

Resp. Signor sì, ch'io conosco quest'huomo quì presente, che si chiama Sempronio &c.

Interrog. *Vice versa prædictus Constitutus, an cognoscat præsentem adductum, & Quomodo vocetur.*

Res. Signor sì, ch'io conosco quest'huomo, che m'hauete fatt'adesso venir in faccia, che si chiama Titio, &c.

Et facta sic per præfatos adductum, & Constitutum mutua nominum, & personarum recognitione, fuit denuò idem adductus.

In-

Interrog. *An ea, quæ deposuit in suo examine facto in hoc Sancto Officio sub die Mensis Anni contra præsentem Constitutum, fuerint, & sint vera, illaque pro veritate dixerit, & deposuerit, modoque intendat illa ratificare, & comprobare in faciem præsentis Constituti.*

Resp. Signor sì, che tutto quello, ch'io dissi nell'altre mie esamine contro Sempronio quì presente, è la verità, e per la verità l'hò detto, e deposto, e son quì per mātenerlo anco in faccia dell'istesso Sēpronio quì presēte.

Ouero per maggior breuità si potrà far scriuere così.

Quo adducto, & delato ambobus iuramento veritatis dicendæ, prout, tactis &c. iurarunt, factaque inter eos mutua nominum, & personarum recognitione, fuit idem adductus per D.

Interrog. *An ea, quæ deposuit &c.* E si segua, come di sopra. Dipoi si scriua così.

Interrog. *Idem adductus, vt modo in substantia, summatim, & succintè referat ea, quæ asserit aliàs dixisse pro veritate in eius depositione.*

Resp. Io hò detto per verità in sostanza, che &c.

E se dirà, che non si ricorda così bene di tutti i particolari, che depose, e domanderà, gli si legga la sua depositione, dourà l'Inquisitore fargliela leggere: e farà anche l'istesso, tutto che il testimonio non gliela chiedesse. E si noterà così.

Tunc D. mandauit per me Notarium ad claram amborum intelligentiam legi depositionem ipsius adducti, de qua supra, facta sub die &c. vel in ea parte, quæ incipit &c. vsque ibi &c.

Quæ lecta, & per ambos benè audita, & intellecta, vt interrogati asseruerunt, fuit idem adductus per D.

Interrog. *An ea, quæ modo legi audiuit, sint illa eadem, quæ ipse aliàs dixit, & deposuit contra, vel circa personam præsentis Constituti; & an vera sint, & illa tamquam vera modo approbet, ac ratificet in faciem eiusdem Constituti.*

Resp. Signor sì, che quanto m'hauete letto adesso, è stato detto, e deposto da me; e tutto l'hò detto per la verità: e come vero lo confermo adesso, e ratifico alla presenza, & in faccia di Sempronio.

Tunc D. conuersus erga dictum Constitutum interrogauit ipsum, quid modo respondeat ad prædicta.

Resp. Io hò inteso quanto dice costui &c. e dico, che non dice la verità.

Replicante ipso adducto, & dicente. Io dico, che è vero quello, che dico io.

Subiungente ipso Constituto. Può dir costui quello, che vuole: ma non si trouerà mai, ch'io habbia detto, ò fatto simili cose.

Tunc D. cum vnusquisque persisteret in suo dicto, mandauit, dictum adductum amoueri, vel recedere à loco examinis, vel licentiauit ipsum adductum, iniuncto sibi silentio cum iuramento.

E nel medesimo modo si confronteranno anco gli altri.

E questo fatto, s'interrogherà, & ammonirà il Reo a dir la verità così.

Interrog. *Et monitus ipse Constitutus, vt tandem velit se resoluere veritatem liberè fateri.* Resp. &c.

Et pluries monitus ad veritatem sincere fatendam, cum iam videat, testes adesse, qui eorum medio iuramẽto deponunt in eius faciem, ipsumque conuincunt, quos verisimile non est falsum deponere, ex quo non habent

cau-

causam, quare id faciant, aut facere debeant. Resp. &c.

Et cum nihil aliud ab eo posset haberi, D. dimisit examen, animo &c.

N. de N Sancti Officij Notarius.

Modo di fare giudicialmente da i testimoni riconoscere vn Reo, che nega d'esser desso &c.

OCcorre alle volte, che il Reo nega non solamente il fatto, del quale è indiciato, e d'esser mai stato nel luogo, oue è deposto d'hauer commesso il delitto, ma anco d'esser quel tale, che da i testimoni vien nominato nel processo. Laonde è necessario farlo giuridicamente da i predetti testimoni riconoscere non tanto per ragion del Fisco, quanto per difesa dell'istesso Reo, che non riconosciuto potrebbe innocentemente esser punito. E questa ricognitione deue farsi, non già con essibire a i testimoni il Reo (come si dice) *ad oculum*, ma con metterlo frà due, ò tre altri, d'età, habito, statura, & effigie a lui più che sia possibile simiglianti: ma in niun modo sconosciuti da i testimoni. E tale sarà la forma.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitius &c. Annius, de quo supra, & delato sibi iuramento de veritate dicenda &c. fuit per D.

Interrog. *An velit ex se aliquid dicere circa suam causam.*

Resp. Non mi occorre dire altro; non essendo io quell'Annio, del quale voi cercate; ne essendo tampoco stato mai nella Città di N.

In.

Interrog. *Et monitus, ut benè aduertat dicere veritatem, quia non desunt plures testes, qui poterunt recognoscere, ipsum constitutum vocari Annium, & esse illum eundē, de quo agitur, ac omnino extitisse in Ciuitate N.*

Resp. Io vi dico, che non sono altrimenti quell'Annio, del quale si fà mentione; e non si trouerà mai, ch'io sia altro, che Butio, e ch'io sia stato nella Città di N.

Tunc D. ad conuincendum ipsum constitutum de mēdacio, & ad disponendum ipsum ad veritatem fatendam, & ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, ad locum examinis adduci tres alios qui magis similes ætate, habitu, statura, & effigie ipsi constituto reperiri potuerunt.

Quibus adductis, idem D. mandauit, eos in ordine poni, & inter illos poni etiam ipsum constitutum, & ad illorum faciem successiuè mandauit vocari Caium testem iam examinatum.

Qui ad faciem prædictorum adductus, & sibi iuramento veritatis dicendæ delato, prout, tactis &c. iurauit, fuit per D.

Interrog. *An cognouerit, & cognoscat Annium, quomodo, & à quanto tempore citra illum cognoscat.* Resp. &c.

Et il Notaro scriuerà la risposta interamente.

Interrog. *Quamdiu sit, quòd dictum Annium non vidit.*

Resp. Io non hò veduto detto Annio da che nella Città di N. ci trouammo insieme, possono essere due mesi, con occasione &c. Egli poi si partì, & io non l'hò mai più visto.

Interrog. *An sit dictum Annium modo videret, illum recognosceret.*

Resp.

Resp. Senza dubbio riconoſcerei detto Annio, ſe lo vedeſſi adeſſo.

*Et D.dicente,vt modo inſpiciat iſtos quatuor,qui ſibi exhibentur,ſic in ordine,*ouero,*in circulo,*ò pure, *in corona conſtitutos, & dicat pro veritate,an inter præfatos adſit, & reperiatur ille Annius, de quo modo interrogatus fuit,& quē dicit ſe vidiſſe in dicta Ciuitate N.*

Resp. Signore, io hò veduto beniſſimo questi quattro huomini, che ſtanno quì per fila, e vi dico, che frà di loro ci è quell'Annio, del quale hora m'hauete dimandato, e che io hò detto d'hauer vltimamente viſto nella Città di N.

Et D.ſubiungente,vt dicat, & deſignet, quinam ex dictis quatuor hominibus ſit ille Annius, & manu illum tangat.

Resp. *Mouens ſe de loco ad locum, & manu tangens dictum conſtitutum,certium in ordine poſitū.* Signore, queſto quì,ch'è terzo nella fila,è quell'Annio, del quale mi hauete dimandatò,& io vi hò riſpoſto di ſopra.

*Præſente dicto Annio,& dicente.*Signore, coſtui nō sò chi ſi ſia, non lo conoſco, & egli non può conoſcer me, & io non sò quello che lui dica, perche non fui mai, ne mèno mi chiamai Annio, ma sì bene ſono, e mi chiamo Butio, come vi hò detto di ſopra; e non ſono mai ſtato nella Città di N.

*Replicante dicto adducto,& dicente.*Io dico, che lui ſi chiama Annio,e così ſi faceua chiamare, & era chiamato da tutti, e lo riconoſco beniſſimo per quell'Annio, che vi hò detto poco fà.

Subiungente dicto Annio, & dicente. Non è vero niente di quello, che dice coſtui &c.

Et cū vterque perſiſteret in ſuo dicto, D.licentiauit dictum

dictum adductum, imposito sibi silentio cum iuramẽto.

Et successiuè D. ad magis conuincendum ipsum constitutum de mendacio, & magis disponendum ad veritatem fatendam, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, adduci Titium alium testem iam examinatum.

Qui adductus, & delato sibi iuramento veritatis dicendæ, prout tactis &c. iurauit, fuit per D.

Interrog. *An cognoscat &c.*

Resp. Signor sì, ch'io conosco Annio, e lo cominciai a conoscere nella Città di N. &c.

Interr. *Quamdiu sit, quòd dictum Annium nõ vidit.*

Resp. Da che io lo vidi, come sopra, in detta Città di N. non l'hò mai più visto.

Interrog. *An si modo videret dictum Annium &c.*

Resp. &c.

E si farà, e terminerà la ricognitione, come di sopra.

Doppo, senza interuallo, s'introdurrà Seio, e nella medesima forma si farà la recognitione, quale dourà terminarsi così.

Et cum vterque persisteret in suo dicto, D. licentiauit dictos tres homines, & Seium vltimo loco adductum, imposito eiusdem silentio cum iuramento &c.

Et successiuè prosequendo examen contra ipsum constitutum.

Interrogauit ipsum, quomodo audeat adhuc negare, se nominari, & esse Annium, de quo in processu tractatur, cum videat, se de hoc per tot testes esse conuictum.

Resp. Dicano i testimoni quel che gli pare. Io mi chiamo Butio, e non Annio ne fui giamai nella detta Città di N.

Et sibi dicto, quare velit, quòd prædicti testes medio

eorum iuramento dicerent, ipsum Constitutum nominari Annium, & fuisse in Ciuitate N. vt supra, si verè ita non esset.

Resp. Che sò io, perche se lo dicano costoro?

Interrog. *Et monitus per D. vt recedat ab huiusmodi sua obstinatione, & mendacijs, cum videat, se esse testibus superatum, & non posse amplius negare se esse Annium, & fuisse in Ciuitate N. quia etiam quòd neget, iam D. habet illum pro conuicto.*

Resp. Se V.S. mi ha per conuinto, non sò, che mi dire. Io non posso esser conuinto di quello che non è.

Quì è d'auuertire, che se il Reo non resterà conuinto d'esser quello, contro a cui si depone nel processo, che habbia commesso nel tal luogo il tal delitto concernente il Santo Officio, perche non vi siano testimoni in numero sufficienti, ma ve ne sia vn solo, e nel processo risultino pur indicij, & amminicoli, ò da i medesimi detti del Reo, ò d'altra parte, per li quali si debba, col consiglio, e parere de' Consultori, contro di lui procedere a rigorosa esamina, per hauer l'identità, e ricognitione della persona: hauraßi ciò ad osseruare nella forma, che altroue si dirà. Et in tanto si compirà l'esamina nella maniera più volte da noi detta di sopra.

Et se in cotal rigorosa esamina haurà poscia il Reo confessato l'identità della persona, potrà vn'altra volta pianamente esaminarsi nel modo, che segue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus &c.

Annius de quo supra, & sibi delato &c. fuit per D.

Interrog. *An velit ex se aliquid dicere circa suam causam.* Resp. &c.

In-

Interr. *An aduersus Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum hanc propositionem protulerit, in eo, videlicet, non reperiri verè, realiter, ac substantialiter corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi*. Resp. &c.

Se negherà, si ammonisca a dir la verità così.

Monitus per D. ad dicendam veritatem, quam ex ijs, quæ in processu aduersus ipsum Constitutum resultant, non videtur posse diffiteri.

S'egli confesserà d'hauer proferita la sudetta propositione con le circostanze, che si hanno nel processo, s'interroghi come segue.

Interrog. *An credat, vel crediderit, in Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento non contineri verè, ac realiter, corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi.* Resp. &c.

E negando, gli si faccia questa obiettione.

Et sibi dicto, quòd cum ita seriosè &c. pongasi l'altre circostanze, *præfatam impiam propositionem asseruerit, valde præsumitur, circa prædictum articulum malam credulitatem habuisse. Quamobrem dicat veritatem*. Resp. &c.

E persistendo nella negatiua s'ammonisca di nuouo così.

Iterùm monitus ad dicendam veritatem pro Dei gloria, & animæ suæ salute. Resp. &c.

E non potendosi hauer altro si chiuda l'esamina, come di sopra. Ma confessando ancora la mala credulità, si prosequisca d'interrogarlo sopra i complici &c. come per auanti si è detto.

E perche auuiene pur anche tal vôlta, che i testimoni depongano contra vno, ch'essi non conoscono di nome, ma solamente di faccia, ò (come si dice) di veduta,

duta, negando perciò il Reo d'hauer commesso il delitto oppostoli, e d'essere stato nel luogo &c. è necessario similmente, per non pregiudicare alle ragioni del Fisco: farlo in ogni modo con aperto confronto da essi testimoni riconoscere. Il che si eseguirà in questa maniera

Interrog. *Quid dicet, si testes fide digni, ipsum Constitutum recognoscent, esse omnino illum, qui in Ciuitate N. die &c. hora &c.* si ponga il luogo, il giorno, e l'hora; *protulit præfata verba hæreticalia aduersus Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum &c. idque etiam in eius faciem testificabuntur.* Resp. &c.

Tunc D. ad conuincendum ipsum constitutum de mendacio, & ad disponendum ipsum ad veritatem fatendam ac ad omnem alium meliorem finem, & effectũ mandauit, accersiri tres alios facie, habitu, statura, & ætate ipsi constituto, quoad fieri potuit, magis similes, & cum eodem constituto in ordine collocari.

Quibus sic vocatis, videlicet, A.B.C. & in ordine cum ipso constituto dispositis, ita vt ipse cõstitutus primum, vel secũdum, vel tertium locum in ordine retineret, D. mandauit, ad eorum faciem adduci Caium, de quo aliàs.

Qui adductus delato sibi iuramento veritatis dicendæ, prout, tactis &c. iurauit, fuit per D.

Interrog. *An si viderit hominem, aduersus quem in suo examine testificatus est, illum recognosceret.*

Resp. Credo certo, se vedrò il detto huomo, di douerlo riconoscere.

Interrog. *Vt modo benè inspiciat istos quatuor homines, qui sibi exhibentur in corona disposito, & dicat, an inter illos adsit ille, de quo mentionem fecit in dicto suo examine, & dixit, se eum cognoscere de visu tantùm, & non de nomine.*

Resp.

Resp. *Cum dictos quatuor homines attentè inspexisset*. Signor sì, che fra questi quattro &c.

Et sibi dicto, vt indicet præfatum hominem, de quo ipse intellexit in suo examine.

Resp. *Mouendo se de loco ad locum, & manibus proprijs tangendo dictum Annium, de quo alios, primùm, vel secundum, vel tertium in ordine positum*. Signore questo è quell'huomo, il quale io hò deposto nella mia esamina, che io alla presenza di Titio, e di Seio, nella Citta di N. in piazza il giorno di &c. sentij dire, che nel Santissimo Sacramento &c.

Præsente dicto Annio, & respondente. Costui dice gran bugia &c.

Replicante dicto Caio adducto, & dicente. Io dico, ch'egli è quell'huomo &c.

Subiungente dicto Annio, & dicente. Et io dico, che non sono &c.

E potrà anco l'Inquisitore far in presenza del Reo leggere la depositione del detto Caio, e ciò si noterà, come di sopra; e si noteranno anco tutte le risposte, che dall'vna parte, e dall'altra verranno successiuamente date nel modo gia accennato.

E se il Reo vorrà egli stesso interrogare il testimonio, potrà farlo a suo piacere, non seruendo simil confronto ad altro, che a supplire il difetto della citatione, e douranno così le interrogationi del Reo, come le risposte del testimonio distintamente registrarsi nel processo, che perciò non vi haurà luogo ad altra repetitione, supposto però, che il testimonio sia stato dal Reo basteuolmente interrogato. E nella medesima forma si confronteranno gli altri, e si proseguirà d'esaminare il Reo, come di sopra, adat-

tando,

tando, e cangiando rispettiuamente &c.

Auuertasi nondimeno, che la predetta forma di apertamente confrontare il testimonio col Reo per la ricognitione &c. deuesi adoprare solamente in caso, che il Reo, vsate le debite diligenze non resti per altre proue conuinto, ed'altra parte cessi ogni pericolo, che il testimonio debba per ciò dal Reo venire in qualsiuoglia modo offeso, e danneggiato; che quando si giudichi esserui vn tal pericolo, hassi detta ricognitione, e confronto à fare in modo, che il Reo non vegga altrimenti il testimonio, ma ben sì dal testimonio sia veduto il Reo, ò facendosi esso testimonio mascherare, e da capo a i piedi coprire, ouero oprandosi, ch'egli per le fessure, ò pertugio di qualche vscio riguardi il Reo posto sempre tra due, ò tre altri, nella guisa di sopra mostrata.

E se nel primo modo haurà a farsi la ricognitione, procederà l'Inquisitore in questa forma.

Tunc M. R. P. Inquisitor ad conuincendum &c. mandauit, ipsum Constitutum poni in circulo inter tres, vel quatuor ipsi Constituto ætate, statura, effigie, & habitu, quoad fieri potuit, magis similes, & deinde in eius faciem sic positi adduci Titium testem examinatum, & personatum.

Qui sit personatus adductus, & delato sibi iuramento de veritate indubitato gestu dicenda, prout iurauit, tactis &c. fuit per D. monitus, vt videat, an inter hos coram se stantes stet ille, de quo ipse deposuit in suo examine, & dixit, se eum cognoscere solùm de visu, & non de nomine, & si inter eos stat, quòd ipsum manu tangat.

Qui testis ita monitus statim manu dextra tetigit Annium.

Qua recognitione ita manus tactu facta M.R.P. Inquisitor ipsum Constitutum, aliosque cum eo positos licentiauit, & deinde testem denuò interrogauit, an bene illum cognouerit.

Resp. Signor sì, è quello istesso, ch'io toccai con la mano. Io lo vedeua benissimo, e l'hò riconosciuto chiaramente.

Tunc M.R.P. Inquisitor licentiauit ipsum testem, iniuncto sibi silentio &c. & coram se mandauit denuo Reum delatum adduci.

Qui sic adductus, eique iuramento delato &c. fuit per D.

Interrog. &c. Resp. &c.

Se nel secondo modo, si caminerà con la forma, che segue.

Tunc M. R. P. Inquisitor ad conuincendum &c. mandauit, ipsum Constitutum poni &c. & deinde ad talem cameram adduci N. testem examinatum, quo Constituto (vt supra) posito, & relicto sub custodia, & guardia Satellitum, & teste sic adducto, eique iuramento delato de veritate dicenda, prout iurauit, tactis &c. fuit prædictus testis positus ad rimulas, vel ad foramen ostij; indeque sibi dicto Constituto, & alijs cum eo positis ostensis, fuit à præfato M R.P. Inquisitore.

Interrog. *An inter illos, quos per rimulas, vel foramen ostij stantes vidit, adsit ille, de quo ipse in suo examine deposuit, & dixit, se cognoscere de visu tantùm, & non de nomine.*

Resp. Signor si, che frà quelli, che hò visti, e veggo per queste fessure, ouero, per questo busetto di questa porta, iui nella stanza, doue &c. è quello, del quale io hò deposto nel mio esame, e dico, ch'è quello, che

tiene

tiene la berretta di velluto nero con vna penna bianca, col colletto bianco trinciato, col giubbone di raſo cremeſino, con li calzioni di velluto nero, e calzette di ſeta cremeſina, & hà la barba caſtagnaccia, & e vn poco più baſſotto di quei due altri, & adeſſo tiene la mano dritta meſſa nella ſaccoccia de i calzoni, e ſtà col piede manco innanzi, e come ſi muoue vn poco ve lo dirò &c.

Dicens. E quello, che adeſſo hà ſputato, e ſi è voltato in quà, *oſtendens, & deſcribens prædictis ſignis Annium.*

Qua recognitione facta M.R.P. Inquiſitor eum licentiauit, iniuncto eidem ſilentio &c. reuerſuſque ad ipſum Conſtitutum, licentiatiſque ijs, inter quos fuerat poſitus iniuncto vnicuique eorum ſilentio &c. & continuando cum eo examen, interrogauit &c.

E poiche tant'oltre ſiamo in queſta materia proceduti, egli conuien ſapere, che il confronto aperto de' teſtimoni col Reo, ſuppoſta la lontananza d'ogni pericolo, ſi rende per altra cagione lecito, e neceſſario nel delitto d'hereſia, cioè qualunque volta ſi dubita, che i teſtimoni habbiano depoſto il falſo, e ſi teme, che per le loro falſe depoſitioni l'innocente reſti a gran torto condannato: ò pur vi è qualch' altra gran cauſa di far detto confronto. Il quale particolarmente ſuol farſi, quando i teſtimoni, & i Rei ſono viliſſime perſone, ne per qualſiuoglia benche ſconcio accidente punto ſi curano, ſe buona, ò rea fama loro ne ſegua, auuenga che, potendo pur anche tra ſimili perſone eſſerui pericolo, l'vſare in ciò cautela, non debba diſdiceuole ſtimarſi giamai.

TERZA PARTE.

Come habbiano ad esaminarsi gl'Heretici formali.

Modo d'esaminare vn Reo denuntiato d'heresie formali, & à cui siano stati ritrouati libri hereticali d'Heresiarchi, e loro seguaci, e scritti pur hereticali, anco del medesimo Reo.

PErche sommamente importa al negotio della Santa Fede, che si vsi ogni diligenza per scoprire tutti gli errori, & heresie celate entro la più segreta parte del cuore d'vn Reo indiciato di così fiera, & horribile pestilenza, habbiamo stimato douer non poco piacere, e contentamento a i Giudici di violata Religione recare il porre quì appresso vna forma d'esaminare così fatto Reo, con accennare i principali motiui di quegl'interrogatori, che douranno perciò farglisi, lasciando il rimanente alla molta prudenza, e gran sapere di essi Giudici: e la forma è questa.

Die Mensis Anni
Eductus de carceribus, & personaliter &c.
N. de N filius N. cui delato iuramẽto &c. fuit per D.
Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam suæ*

car-

carcerationis, & præsentis examinis. Resp.&c.

Interrog. *Vt reddat rationem vitæ suæ, & quid à pueritia fecerit quibus in locis steterit, quos præceptores, quæ rudimenta, & quarum amicitiam, & conuersationem habuerit*. Resp.&c.

Interrog. *An habuerit penes se, ac legerit libros de Religione tractantes, & quos*. Resp.&c.

Se dirà di sì (come conuiene che dica, essendogliene stati trouati appresso) e nominerà tutti i detti libri, ò parte di essi, s'interrogarà così.

Interrog. *An sit paratus recognoscere omnes, & singulos libros tam impressos, quàm manu scriptos repertos in perquisitione domus propriæ habitationis ipsius Constituti, ipsomet præsente, facta, sibi ostendantur*. Resp.&c.

E dicendo l'esser pronto à riconoscerli, douranno essibirglisi ordinatamente i libri, e scritti hereticali, in questa forma.

Et sibi ostensis singillatim omnibus, & singulis libris, folijs, & paginis superius descriptis, ac registratis, & per ipsum Constitutum etiam singillatim bene visis, ac præ manibus habitis, ad opportunam D. interrogationem. Resp.&c.

E si porrà tutto quello, che dirà intorno alla ricognitione di tutti i sudetti libri, e di ciascuno di essi.

E se vi saranno ancora altre scritture, quantunqne non hereticali, ne sospette, quali si pretendano essere di sua mano, gli si faranno parimente riconoscere ad effetto di conuincerlo, oue bisogni, nel modo, che si dirà più a basso.

Interrog. *Cuius litteraturæ existat liber manuscriptus*, ouero, *existant libri manuscripti, ac etiã folia, &*

 paginæ

paginæ item manuſcriptæ penes ipſum repertæ, & modo à ſe recognitæ. Reſp.&c.

Se dirà,non ſapere di mano di cui ſiano detti ſcritti hereticali, e ſoggiungerà,eſſergli capitati con i libri ſtampati confuſamente alle mani, confeſſando però,l'altre ſcritture non cattiue eſſere di ſua mano, onde per la ſimiglianza de' caratteri reſti tuttauia molto più indiciato, d'eſſere ſtato egli medeſimo anco dell'altre lo ſcritttore, s'interrogarà come appreſſo.

Interrog. *An alia quoque ſcripta fuerint manu ipſius Conſtituti exarata, & ſincerè procedat in Sancto Officio.* Reſp.&c.

Se negarà, cotali ſcritture hereticali eſſer di ſua mano, e trà eſſe, e l'altre appaia eſſerui gran ſimiglianza, gli ſi farà queſta obiettione.

Et ſibi dicto,quòd cum vtrarumq; ſcripturarum modo à ſe recognitarum caracteres valde ſimiles, & conformes ſint, non videtur ipſe Conſtitutus poſſe negare quin dictas ſcripturas omnes, & ſingulas manu propria exarauerit. Reſp.&c.

E negando egli tuttauia, ſi darà fine all'eſamina nel modo più volte accennato.

E ſucceſſiuamente d'ordine dell'Inquiſitore ſi chiameranno nel Santo Officio alcuni periti, & eccellenti Scrittori, che confrontino le ſcritture hereticali con l'altre non hereticali del Reo; e poi col proprio giuramento rechin'il lor giudicio,ſe la leteratura,ò carattere dell'vne,e dell'altre ſia(com'egli ſi pare) ſimile, e conforme, ad effetto di poter in ogni modo conuincer il Reo: e tutto dourà ritrarſi in ſcritto giuridicamente col decreto dell'Inquiſitore nella forma che ſegue.

Die

Die Mensis Anni

Prædictus Adm. R. P. Inquisitor ad magis conuincendum dictum N. quòd præfata hæreticalia scripta manu propia confecerit, mandauit, accersiri in Sancto Officio peritos in arte scribendi ad effectum comparendi præfata hæreticalia scripta cum alijs scripturis prædicti N. ab ipso iudicialiter recognitis &c.

N. de N Sancti Officij Notarius.

Die Mensis Anni

Vocatus fuit de mandati præfati Adm. R. P. Inquisitoris in obseruationem suprascripti Decreti &c.

N. de N. peritus in arte scribendi, eique delato iuramento de veritate dicenda, prout, tactis &c. iurauit, fuit illi iniunctum, vt attentè, ac diligenter inspiciat, accurateque consideret litterarum scripturarum &c. si descriuano le scritture non hereticali, *necnon litteraturam aliarum scripturarum hæreticalium, de quibus supra, quæ etiam omnes, & singulæ fuerunt sibi exhibitæ ad effectum videndi, an sit eadem litteratura, nec ne.*

Quibus per eum visis, ac diligenter inspectis, & accuratè consideratis, retulit, infra.

Io hò visto, e diligentemente considerato &c. Pongasi interamente la relatione di esso N. e dal Notaro chiudasi l'atto con questo fine.

Qua relatione, & attestatione habita, & acceptata &c. fuit licentiatus, imposito sibi silentio sub iuramento, & se subscripsit.

E si sottoscriuerà esso, & il Notaro nella forma consueta.

E nell'istesso modo si procurrerà d'hauere il giudicio d'altri periti intorno alle dette scritture.

Ma se per auuentura non si potessero hauere altre scritture di esso Reo, con le quali si hauesse a fare il paragone, all'hora si farà venire il Reo al luogo dell'esamine, e giuridicamente s'interrogarà s'egli sappia scriuere, e se dirà di sì, conuerrà, che di presente gli si facciano scriuere quelle parole, che a lui saranno dal Giudice dettate, il quale auuertirà di fare, che le più delle parole da dettarsegli siano contenute nella scrittura, ch'egli ha da riconoscere, e se egli dettino sotto diuerso tenore, che così dalla simiglianza dell'istesse intere dittioni tanto più ageuolmente si potrà poi da i periti fare il paragone della mano per la ricognitione di essa. E tale sarà la forma.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter &c.

N. de N. & ei delato iuramento &c. fuit per D.

Interrog. *An propria manu confecerit præfatas scripturas sibi iam exhibitas, & à se recognitas; & liberè veritatem fateatur*. Resp. &c.

Se egli negarà, s'interroghi in questa guisa.

Interrog. *An ipse Constitutus sciat scribere*. Resp. &c.

Se confessarà di sapere scriuere, si proseguisca così.

Tunc D. mandauit eidem Constituto, vt accepto calamo scribat verba per ipsum D. dictanda, prout idem Constitutus accepto calamo sibi per me Notarium tradito ad ipsius D. dictamen infrascripta verba scripsit, videlicet &c.

E se gli faranno scriuere quelle parole, che dal Giudice gli saranno dettate, come si è detto di sopra.

Ma

Ma se negarà di sapere scriuere, in tal caso procurerà il Giudice di conuincerlo di bugia, con esaminare testimoni, che altre volte l'hanno visto scriuere, ò in altro modo, come giudicarà il meglio per conuincerlo. Ilche se gli verrà fatto, senza dubbio il Reo resterà molto maggiormente grauato. E così dourà l'Inquisitore procedere in altri simiglianti casi; e particolarmenre se al Reo fossero state ritrouate lettere da lui medesimo scritte a chi che sia, toccanti in qualsiuoglia modo il delitto d'heresia, del quale viene indiciato: perche in tal maniera molto più ageuolmente s'apre la strada al Giudice di poter proceder contro i complici nella causa. E noi pur auco spiegheremo di ciò conueneuolmente fare, il quale è questo, che segue.

Interrog. *An si videret aliquam scripturam sua manu confectam, illa recognosceret*.

Resp. Mi si mostri la scrittura, che, se sarà di mia mano, io la riconoscerò.

Tunc D. mandauit, per me Notarium exhiberi ipsi Constituto litteras, de quibus supra in processu fol. &c. registratas, & in domo ipsius Constituti repertas, & primò complicatas, ita vt inscriptio tantùm, & sigillum videretur.

Quibus sic exhibitis, & per ipsum constitutum benè visis, & inspectis tam à latere sigilli, quàm à latere inscriptionis, ac etiam præ manibus habitis, ad opportunam D. interrogationem.

Resp. Io hò visto questo soprascritto di questa lettera, che dice &c. è questo sigillo, che ci sta impresso, doue ci è &c. e dico, che il soprascritto non è di mia mano, & il sigillo, ancorche tenga l'impron-

pronto dell'arma mia, non sò però chi ve l'habbia posto; e questa senz'altro sarà vna malignità ordita contra di me.

Deinde D. mandauit, parum explicari litteras prædictas, ita vt sola subscriptio videri posset, & eidem constituto exhiberi.

Quibus sic parum explicatis eidem Constituto exhibitis, & per ipsum Constitutum in ea parte, in qua extat subscriptio, benè visis, & inspectis, ad opportunam D. interrogationem.

Resp. Io hò visto questa sottoscrittione di questa lettera, che dice &c. e dico, ch'è sottoscrittione falsa, & io non ne sò niente.

Successiuè idem D. mandauit, eidem Constituto exhiberi totas litteras omni ex parte explicatas.

Quibus sic exhibitis, & per ipsum Constitutum benè visis, inspectis, præ manibus habitis, & lectis, opportunè per D. interrog.

Resp. Io hò visto questa lettera, che comincia &c. e finisce &c. e vi dico, ch'è lettera falsa, gittata da i maligni frà le mie scritture per rouinarmi, perche io non l'hò mai scritta, ne meno mi sono imaginato di scriuerlà, e non ne sò niente.

E se alle obiettioni da farglisi, come di sopra, perseuerarà tuttauia nella negatiua, si procederà più auanti nel modo già spiegato.

Ma confessando il Reo, le già dette scritture, e lettere rispettiuamente esser di sua mano, si seguiterà in questa forma.

Interrog. *A quo, vel à quibus habuerit dictos libros hæreticales impressos*. Resp. &c.

Interrog. *Per quantum temporis spatium dictos libros*

bros penes se detinuerit. Resp. &c.

Interrog. *An alijs communicauerit dictos libros, vel aliquem eorum, & quibus*. Resp. &c.

Interrog. *An cum illis, vel aliquo eorum, cum quibus dixit se conuersatum fuisse, habuerit vnquam sermonē de rebus Fidei, vel illos, seu aliquem illorum de Religione loqui audiuerit, & quid dictum fuerit*. Resp. &c.

Se negarà, s'interroghi nel modo che segue.

Interrog. *A quot annis solitus sit cōfiteri peccata sua Sacerdoti, & sacram Euchari stiam sumere*. Resp. &c.

Interrog. *Vt exprimat nomina illorum Sacerdotum, quibus sacramentaliter peccata sua confessus est, & de quorum manibus sacram Eucharistiam sumpsit, vbi, & quibus præsentibus*. Resp. &c.

Interrog. *Cui Sacerdoti, in qua Ecclesia, & de quo tempore vltima vice confessus fuit peccata sacramentaliter*. Resp. &c.

Et monitus ad dicendam veritatem, an de rebus ad Religionem pertinentibus cum aliquo, seu aliquibus sermonem habuerit, quia in Sancto Officio deponitur, quòd malè locutus fuerit de dogmatibus Catholicæ Religionis. Resp. &c.

E s'egli perseuerarà nel negare, e sarà indiciato d'hauer, per esempio, parlato del Digiuno, s'interroghi così.

Interrog. *An de Ieiunio Ecclesiæ locutus fuerit, & quid dixerit*. Resp. &c.

Interrog. *An hæreticaliter de sacro Ieiunio locutus fuerit*. Resp. &c.

Interrog. *An dixerit, Ieiunium de præcepto Ecclesiæ non esse obseruandum*. Resp. &c.

Et sibi dicto, quòd in Sancto Officio deponitur, ipsum

Con-

Interrog. *An crediderit, Sacramenta Ecclesiæ non continere gratiam, quam significant, aut gratiam ipsam conferre ex operc operato, sed esse tantùm signa externa acceptæ gratiæ, vel iustitiæ.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de numero Sacramentorum Ecclesiæ.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Ecclesiæ Sacramenta esse pauciora, quàm septem.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Sacramenta Ecclesiæ esse duo tantùm, vel tria, & quæ.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit Baptismum, Eucharistiã, & Matrimonium tantùm esse Sacramentum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento.* Resp. &c.

Interrog. *An hæreticaliter senserit de diuinissimo Eucharistiæ Sacramento.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in augustissimo Eucharistiæ Sacramento non contineri verè, realiter, & substantialiter corpus, & sanguinem, vnà cum anima, & diuinitate Domini Nostri Iesu Christi, ac proinde totum ipsum Christum* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Idolatriam esse, adorare Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, illudque processionaliter deferre.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in Sacrosancto Eucharistiæ Sacramento post consecrationem remanere substantiam panis, & vini, vnà cum corpore, & sanguine Domini Nostri Iesu Christi.* Resp. &c.

Interrog. *Quid credidit de continentia singularum specierum Sacramenti Eucharistiæ.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in venerabili Sacramento Eucharistiæ sub specie panis corpus tãtùm sine sãguine,*

&

guine & sub specie vini sanguinem tantùm sine corpore, non verò sub vnaquaque specie, & sub singulis cuiusque speciei partibus, separatione facta, totum Christum contineri. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, peracta consecratione, in admirabili Eucharistia Sacramento non esse corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi, sed tantùm in vsu dum sumitur, non autem ante, vel post, & in Hostijs, seu particulis consecratis, quæ post communionem reseruantur, vel supersunt, non remanere verum corpus Domini*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de communione sub vna tantùm, vel sub vtraque specie*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, ex necessitate salutis, & vi præcepti diuini debere omnes communicare sub vtraque specie*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de sacra Missa*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in Missa non offerri verum proprium, ac propitiatorium sacrificium pro viuis, & defunctis, pro peccatis, pœnis, satisfactionibus, & alijs necessitatibus*. Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, blasphemiam irrogari sanctissimo Christi sacrificio in Cruce peracto per Missæ sacrificium, aut illi per hoc derogari*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de celebratione Missarum priuatarum, in quibus audientes non communicant*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Missas, in quibus solus Sacerdos sacramentaliter communicat, illicitas esse, ideoque abrogandas*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Canone sacræ Missæ*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Canonem sacræ Missæ abrogandum, eo quòd aliquos errore contineat, & dicat, quos errores crediderit in eo contineri.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Missis, quæ in honorem Sanctorum celebrantur.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, imposturam esse, Missas celebrare in honorem Sanctorum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de ritu, quo vtitur Ecclesia Romana in administrando Sacramento Baptismi.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, huiusmodi ritum esse malum, ac reijciendum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Ministro Sacramenti Baptismi Infantibus conferendi.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Infantes à quolibet citra delectum nulla necessitate flagitante tingi debere.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de inuocatione Sanctorum cum Christo in cœlo regnantium.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Sanctos æterna felicitate in Cœlo fruentes minimè pro nobis orare, & ob id nullo modo à nobis esse inuocandos; & eorum, vt pro nobis etiam singulis orent, inuocationem esse idolatriam, & pugnare cum verbo Dei, aduersarique bonori vnius mediatoris Dei, & hominum Iesu Christi, ac summoperè Deo displicere.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de cultu sacrarum Imaginum, & de Purgatorio post hanc vitam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, sacras Imagines nullibi omnino habendas, nec vllo modo esse colendas, immò earum cultum esse hæresim, & idolatriam, & Purgatorium post præsentem vitam non extare.* Resp. &c.

Interrog.

Interrog. *Quid crediderit de Confeßione ſacramentali*. Reſp.&c.

Interrog. *An crediderit, ſacramentalem Confeßionem peccatorum non eße neceſſariam*. Reſp.&c.

Interrog. *An crediderit, Confeßionem ſacramentalem omnium, & ſingulorum peccatorum mortalium ſecretò apud Sacerdotem factam eße impoßibilem, & carnificinam conſcientiæ, Tyrannicam, & Deo iniurioſam*. Reſp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de ſatisfactione pro peccatis*. Reſp.&c.

Interrog. *An crediderit, totam pœnam ſimul cum culpa remitti ſemper à Deo, & in contritis non requiri pœnæ ſatisfactionem, & pro peccatis quoad pœnam temporalem minimè Deo per Chriſti merita ſatisfieri ab eo inflictis, & patienter toleratis, vel à Sacerdote iniunctis, ſed neque ſponte ſuſceptis, vt ieiunijs, orationibus, eleemoſynis, vel alijs etiam pietatis operibus.* Reſp.&c.

Interrog. *An tenuerit, ex huiuſmodi noſtris ſatisfactionibus vim meriti, & ſatisfactionis Domini Noſtri Ieſu Chriſti vel obſcurari, vel imminui*. Reſp.&c.

Interrog. *An crediderit, ſatisfactionem pœnitentium non eſſe aliam, quàm fidem, qua apprehendunt, Chriſtum pro eis ſatisfeciſſe*. Reſp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de ſolemnitatibus in celebratione matrimonij adhiberi ſolitis*. Reſp.&c.

Inter. *An crediderit, ſolemnitatem, qua ſponſus cum ſponſa in Eccleſijs combinantur, otiosè adhiberi*. R.&c.

Interrog. *Quid crediderit in vniuerſum de cæremonijs, ritibus, ac ſignis externis, quibus Sancta Mater Eccleſia vtitur tam in Miſſarum celebratione, & Sa-*

G cra-

cramentorum administratione, quàm in alijs occurrentijs. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, præmissa omnia esse damnanda eo, quòd sint contra Christi Domini institutum*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de obseruantia dierum festorum à Romana Ecclesia ordinatorum*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, dies festos iuxta Romanæ Ecclesiæ præscriptum celebrari solitos non esse colendos, aut obseruandos*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit circa materiam votorum*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, vota Domino Deo, ac Sanctis eius ritè, & rectè nuncupata non esse obseruanda*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de peregrinationibus ad loca sancta ex voto, aut deuotione, seu etiam ob iniunctas pœnitentias à fidelibus assumptis*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, antedictas peregrinationes esse inutiles, vanas, & malas*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de veneratione sacrarum Reliquiarum*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, Sanctorum Reliquijs venerationem, atque honorem non deberi, vel eas, aliaque sacra monumenta à fidelibus inutiliter honorari; atque eorum opis impetrandæ causa Sanctorum memorias frustra frequentari*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de Apostolicis traditionibus, Monachorum institutis, ac bonorum operum merito*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, Apostolicas traditiones non esse credendas, nec tenendas, statum Monachorum esse*

ma-

malum, & nullum esse meritum hominis Christiani ex opere bono, immò omnia opera nostra esse cum peccato, vel nullum opus bonum à nobis proficisci posse. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, nullum opus nostrum esse bonum, nisi ex amore dumtaxat erga Deum procedat, & proinde opera, quæ fiunt salutis æternæ consequendæ gratia, esse mala.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, hominem, postquam ad gradum perfectionis peruenerit, ad nullum opus bonum teneri.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, nullum opus bonum ad vitam æternam consequendam necessarium esse.* Resp.&c

Interrog. *Quid crediderit, de lectura sacrosanctæ, ac diuinæ Scripturæ, de cœlesti sacrarum Indulgentiarum thesauro in Ecclesia Dei, & cultu Altarium, ac Templorum sacrorum.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, sacram Scripturam ab omnibus passim lingua vernacula legendam esse, Indulgentias nullius esse valoris, ac prorsus inutiles, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem non esse, & cultum Altarium, ac Templorum abominandum esse.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de consilijs Euangelicis, de præceptis Sanctæ Matris Ecclesiæ, & de simplicibus Sacerdotibus in comparatione Episcoporum.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, in consilijs Euangelicis nullam esse Christianam perfectionem, Ecclesiæ præcepta esse inutilia, immò nociua, & damnosa, & simplices Sacerdotes æquales esse Episcopis dignitate, & auctoritate.* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de sacrorum Conciliorum auctoritate*. Resp.&c.

Interrog. *An tenuerit sacra Concilia Romani Pontificis auctoritate coacta posse errare, & Papam cum Episcopis in Concilijs non præsentare Ecclesi a* .Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Sancta Romanæ Ecclesiæ Cardinalium dignitate, ac perpetuo cœlibatu Sacerdotum*. Resp.&c.

Interrog. *An perperam senserit de Cardinalitia dignitate, & crediderit, licere Sacerdotibus Romanæ Ecclesiæ Vxores ducere*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de auctoritate Sacerdotum in remittendis peccatis, & de ipsamet absolutione peccatorum*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, penes Sacerdotes non esse potestatem absoluendi à peccatis in Confessione sacramentali, & absolutionem peccatorum esse testimonium veniæ, ex gratuita Euangelij promissione desumptum*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de Ecclesiasticis censuris*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, excommunicationes D. Papæ, & Prælatorum Ecclesiæ non esse timēdas*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de libris Canonicis sacræ, ac diuinæ Scripturæ*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, aliquos libros in Canone ab Ecclesia Romana recensitos non esse Canonicos, seu apocryphos*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, librum Iudith, Tobiæ, Hesdræ posteriores duos, Sapientiam Iesu filij Sirach, qui Ecclesiasticus dicitur, Baruch, Epistolam Hieremiæ,*

Da-

Danielis cap. 13. *&* 14. *Canticum item trium Puerorum; quod est capiti tertio affixum, reliquum Hester à versu* 3. *cap.* 10. *ac Machabæorum ambos esse apocryphos*. Resp.&c.

Interr. *Quid crediderit de peccato originali*. Res.&c.

Interrog. *An crediderit, primum hominem Adam ob inobedientiæ peccatum statim sanctitatem, & iustitiam non amisisse, & Dei iram, & indignationem, atque adeo mortem, & cum morte captiuitatem sub Dæmonis potestate haud incurrisse, & totum ipsum Adam secundum corpus & animam in deterius commutatum non fuisse*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, Adæ præuaricationem sibi soli, & non eius propaginis nocuisse, & iustitiam quam perdidit, sibi soli, & non nobis etiam perdidisse, aut mortẽ, ac pœnas corporis tantũ in omne genus humanum transfudisse, non autem & peccatum*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, Adæ peccatum in omnibus propagatione, non imitatione transfusum per humanæ naturæ vires, vel per aliud remedium tolli, quàm per meritum Christi mediatoris nostri, aut ipsum Christi Iesu meritum per Baptismi sacramentum in forma Ecclesiæ ritè collatum tam adultis, quàm paruulis non applicari*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, paruulos recentes ab vteris matrum, etiam si fuerint à baptizatis parentibus orti, non esse baptizandos, aut in remissionem quidem peccatorum eos baptizari, sed nihil ex Adam trahere originalis peccati, quod regenerationis lauacro necesse sit expiari ad vitam æternam consequendam*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, per Iesu Christi Domini Nostri gratiam, quæ in Baptismate confertur, reatum*

originalis peccati non remitti, aut non tolli totum id, quod veram, & propriam peccati rationem habet, sed illud tantùm radi, aut non imputari. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de concupiscentia, vel fomite in nobis manente post Baptismum*. Resp.&c.

Interrog. *An tenuerit, concupiscentiam, quam aliquando Apostolus peccatum appellat, verè, & propriè renatis esse peccatum, de Deum verè, & propriè esse auctorem mali culpæ*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de libertate Ecclesiastica*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, nullam omnino esse libertatē Ecclesiasticam, nisi liberationem à peccato*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de electis, & prædestinatis, quoad eorum fidei durationem, ac suæ salutis certitudinem, vel incertitudinem*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, electos, ac prædestinatos non posse unquam à fide aberrare, ac de sua salute certos esse*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, prædestinatos à Deo non posse mutare voluntatem, atque ideo ijs neque nocere mala, neque prodesse bona*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, electis tantummodo fidem dari, non reprobis*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de perpetua Virginum Deo dicatarum pudicitia, & castitate*. Resp.&c.

Interrog. *An tenuerit, Virginibus, quæ se Deo dicauerunt, licitè coniugium permitti*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de hominis arbitrio*. Resp.&c.

Interrog. *An perperam, & hæreticaliter senserit de hominis arbitrio*. Resp.&c.

In-

Interrog. *An crediderit, liberum hominis arbitrium post Adæ peccatum amissum, & extinctum, aut rem esse de solo titulo, immò titulum sine re, figmentum denique à Satana inuentum in Ecclesiam*. Resp.&c.

Interrog. *An tenuerit, peccato semel imputatis nullum restare deinceps liberum voluntatis arbitrium*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, hominis arbitrium minimè concurrere, aut cooperari ad gratiam percipiendam*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, hominem necessario peccare*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de iustificatione impij*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, hominem iustificari fide tantùm, idest, remissione peccatorum, iustitiæque Christi imputatione per fidem apprehensa, exclusa gratia, & charitate*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, fidem iustificantem nihil aliud esse, quàm fiduciam diuinæ misericordiæ peccata remittentis propter Christum, vel eam fiduciam solam esse, qua iustificamur*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de Regum, aliorumque Principum auctoritate circa spiritualia*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, Reges, aliosque Principes auctoritatem habere in spiritualibus administrandis*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de notitia possibili à nobis haberi circa nostram prædestinationem*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, hominem, quamdiu in hac mortalitate viuitur, posse certò statuere, se omnino esse in numero prædestinatorum, & gratiam Dei consecu-*

Interrog. *Quid crediderit, de munere, ac dono perseuerantiæ vsque in finem*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, hominem posse certò scire, se habiturum perseuerantiæ donum vsque in finem absoluta, & infallibili certitudine, nisi hoc speciali reuelatione didicerit*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de præceptis Euangelicis, de miraculis à viris sanctis in Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana factis, & pro tempore patratis*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, nihil præceptum esse in Euangelio; præter fidem, cætera esse indifferentia, neque præcepta, neque prohibita, sed libera; & miracula à Sanctis patrata esse falsa, & commentitia, ac demum figmenta, & præstigia catholicorum*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de sacra Theologia scolastica, & ipsismet scholasticis Doctoribus, de cantu sacro, campanarum vsu, Officio paruo Beatissimæ Virginis, alijsque Orationibus, quæ latino idiomate passim à fidelibus recitantur*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, sacram Theologiam scolasticam esse reijciendam, Doctores ipsos scholasticos esse falsos Doctores, & potius Romani Pontificis adulatores, cantum sacrum, & campanarum vsum abolendum, & inutile esse non intelligentibus linguam latinam recitare Officium Beatæ Mariæ Virginis, & alias Orationes non nisi lingua vernacula*. Resp.&c.

Se il Reo haurà confessato d'hauer tenuto, e creduto le sudette heresie, ò le più di esse, dourà appresso interrogarsi così.

Interrog. *An in prædictis erroribus, & hæresibus ha-*

tum fuisse, ita vt amplius peccare non possit, & si peccauerit, certam sibi resipiscentiam promittere debeat. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de matrimonijs clandestinis à Sacro concilio Tridentino damnatis, de delectu ciborum, ac sepoltura Ecclesiastica*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, matrimonia clandestina esse valida, licitum esse singulis diebus indifferenter carnes comedere, & non esse in locis sacris sepelienda corpora defunctorum, aut nulli certo loco; aut sepulturæ post mortem esse credenda*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de libertate conscientiæ in materia Religionis*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, cuique liberum esse, in rebus ad Religionem pertinentibus credere, prout vult*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, omni homini ad remissionẽ peccatorum assequendam necessarium esse, vt credat certò, & absque vlla hæsitatione propriæ infirmitatis, & dispositionis, peccata sibi esse remissa*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, peccata omnia, quæ post Baptismum fiunt, sola recordatione, & fide suscepti Baptismi dimitti, & ipsum Baptismum Pœnitentiæ sacramentum esse*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de Episcoporum dignitate, & auctoritate in Ecclesia Dei, & de statu coniugali respectu aliorum statuum, nempe virginitatis, & cœlibatus*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, Episcopos, qui auctoritatē Romani Pontificis assumũtur, nõ esse veros, ac legitimos Episcopos, sed figmentum humanũ, & meliorem esse statum coniugalem virginitate, & cœlibatu*. Resp.&c.

In-

Interrog. *Quid crediderit, de munere, ac dono perse-uerantiæ vsque in finem*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, hominem posse certò scire, se habiturum perseuerantia donum vsque in finem absoluta, & infallibili certitudine, nisi hoc speciali reuelatione didicerit*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de præceptis Euangelicis, de miraculis à viris sanctis in Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana factis, & pro tempore patratis*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, nihil præceptum esse in Euangelio, præter fidem, cætera esse indifferentia, neque pracepta, neque prohibita, sed libera; & miracula à Sanctis patrata esse falsa, & commentitia, ac demum figmenta, & præstigia catholicorum*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de sacra Theologia scolastica, & ipsismet scholasticis Doctoribus, de cantu sacro, campanarum vsu, Officio paruo Beatissimæ Virginis, alijsque Orationibus, quæ latino idiomate passim à fidelibus recitantur*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, sacram Theologiam scolasticam esse reijciendam, Doctores ipsos scholasticos esse falsos Doctores, & potius Romani Pontificis adulatores, cantum sacrum, & campanarum vsum abolendum, & inutile esse non intelligentibus linguam latinam recitare Officium Beatæ Mariæ Virginis, & alias Orationes non nisi lingua vernacula*. Resp.&c.

Se il Reo haurà confessato d'hauer tenuto, e creduto le sudette heresie, ò le più di esse, dourà appresso interrogarsi così.

Interrog. *An in prædictis erroribus, & hæresibus ha-*

habuerit aliquos, complices, magistros, vel discipulos. Resp.&c.

Interrog. *Quid modo credat de pranarratis articulis.* Resp.&c.

Più cose assai dourebbono di vero sopra tal materia addursi, ma da questa ancorche pouera dispensa potranno secondo il bisogno delle cause pigliarsi interrogatori opportuni, ò formarsene altri simiglianti secondo le varie sette degli Heretici, per compiutamente esaminare così fatti Rei. Dagli altri incidenti poi di esse cause, per quello, che insino a quì è stato detto, & appresso andrà dicendosi, e molto più per la loro gran prudenza, potranno similmente gl'Inquisitori con ogni picciola loro fatica suilupparsi, e quelle al douuto termine drittamente incaminare.

Modo di riceuer la depositione d'vn'Heretico spontaneo comparente.

ESsendo la salute dell'Anime, oltre alla conseruatione della Fede, nobilissimo fine, e scopo molto principale del sacrosanto Tribunale dell'Inquisitione, per certo chiunque, spontaneamente comparendo dauanti all'Inquisitore, confesserà liberamente gli errori, & heresie, nelle quali specialmente da i propri parenti sarà stato alleuato, & instrutto, non dourà esser dal Giudice fuorche benignamente riceuuto, piaceuolmente trattato, e paternamente spedito, senza alcun rigore di carceri, e senza spese, tormenti, ò pene di qualsiuoglia sorte. E spontaneo comparente s'intende essere solamente quello, che non peruenuto d'indicij, ne citato, ò ammonito in particolare, viene ad accusare se stesso. E primieramente a questo tale si darà

il

il giuramento di dire le verità, presente il Notaro, a cui si aspettarà il ridurre in scritto la di lui spontanea comparitione;e poi esso Comparente dirà il suo nome, e cognome, e così anco il nome del padre, e della patria, la setta, ò Religione de' parenti, cioè, se siano stati, ò al presente siano Heretici, ò Catolici, la sua educatione, & instruttione nell'heresie, quali dourà in specie dispiegare, almeno le più principali, di cui si ricorda, e la causa, ouero occasione della sua conuersione alla sua santa Fede Catolica, nel modo,che segue, cangiandosi però quelle cose, che douranno cangiarsi secondo la varietà dei casi, e la qualità delle persone.

Die Mensis Anni

Comparuit personaliter sponte in Aula Sancti Officij N. coram &c. in meique &c.

A. filius B. de Ciuitate C. ouero, de loco D. Diœcesis E. ætatis suæ annorum &c. cui delato iuramento de veritate dicenda, prout iurauit, tactis &c. e se vi sarà bisogno d'interprete, *mediante R.P.N. pro Interprete ad hunc actum assumpto, qui similiter iurauit, tactis &c. de fideliter interpretando, exposuit, vt infra, videlicet.*

Io son nato di Padre,e Madre heretici Luterani,ouero Caluinisti,e da essi alleuato,& instrutto negli errori, & heresie della setta di Lutero,ò di Caluino,le hò tenute, e credute insino all'anno prossimo passato, che essendo nella Città di N. e vedendo in diuerse Chiese le cerimonie, che vsano i Cattolici intorno al culto della Religione,ascoltando le loro prediche,e considerando l'vnione,e concordia di essi circa i dogmi della sudetta Religione, rimasi molto inclinato alla santa Fede Catolica,e parue in cattiuo stato,dou'io pur fossi per dura
re

re nella già detta setta di Lutero, ò di Caluino; e venuto vltimamente in questa Città di N. hò risoluto per l'essortationi, e buoni documenti de' Padri N. & N. di lasciare affatto la detta empia, e sacrilega setta, e di cuore abbracciare la detta santa fede Catolica: e perciò mi sono presentato dauanti à V.P. M. R. e chiedo humilmente, d'esser riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

3. Interrog. *Vt exprimat in specie errores, & hæreses, quos, & quas tenuit, & credidit in secta Lutheri, vel Caluni.*

Resp. Io hò tenuto, e creduto, se sarà stato Luterano.

Che tre solamente siano i Sacramenti della Chiesa, cioè, il Battesimo, l'Eucaristia, & il Matrimonio.

E se sarà stato Caluinista.

Che due solamente siano i Sacramenti della Chiesa, cioè, il Battesimo, e la Cena.

Che le sacre Imagini non si debbano venerare.

Che i Santi in Cielo non preghino per noi, e perciò non debbano da noi inuocarsi.

Che nel Sacramento dell'Eucaristia, se Luterano, doppo le parole della consecratione vi sia solamente in vso il corpo, & il sangue di Nostro Signore Giesù Christo, e col corpo resti il pane, e col sangue il vino, & inoltre col pane vi sia solamente il corpo, e col vino solamente il sangue: e perciò sia necessario di precetto Diuino, che i laici si communichino sotto l'vna, el'altra specie. E se Caluinista.

Che nel Sacrmento della Cena non vi sia realmente il vero corpo, & il vero sangue del Signore, ma solamente come in segno, & in figura.

Che il Papa non sia vero Vicario di Christo, ne Capo-

po di tutta la Chiesa di Dio, anzi più tosto Antichristo.

Che doppo la presente vita non vi sia Purgatorio.

Et in questa forma gli si faranno spiegare tutte l'altre heresie da lui tenute.

E se per auentura il Comparente, come rozzo, & idiota, non saprà esprimere gli errori suoi, si potrà interrogare come segue.

Interrog. *Quid tenuerit de delectu ciborũ.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de confessione sacramentali.* Resp. &c.

Interrog. *Quid senserit de sacra Missa.* Resp. &c.

E così dell'altre heresie, quali parerà all'Inquisitore, che esso comparente, secondo la qualità della persona, possa hauer tenuto, & appresso dourà distintamente interrogarsi, che cosa al presente ei creda sopra ciscuno de' già narrati articoli, così.

Interrog. *Quid modo credat de supra narratis articulis; & fidẽ suam explicet circa vnumquemque illorũ.*

Resp. Io credo hora generalmente tutto quello, che crede la Santa madre Chiesa Catolica, & Apostolica Romana; e particolarmente tengo, e credo.

Che sette siano, e non più, ne meno i Sacramenti della Chiesa, cioè il Battesimo, la Confermatione &c.

Che le sacre Imagini si debbano honorare, e riuerire.

Che nel Santiss. Sacramento dell'Altare vi sia realmente il corpo, & il sangue di N.S. Giesù Christo &c.

E nel medesimo modo risponderà sopra ciascuno degli altri articoli, & il Notaro scriuerà il tutto diligentissimamente.

Ma se il Comparente non saprà rispondere, e dirà, che solamẽte crede i detti articoli esser falsi, e che desidera

ra esser instrutto, procurerà l'Inquisitore doppo l'esamina di farlo ammaestrare prima che lo riconcili. &c.

Si haurà poscia ad interrogare dell'infrascritte cose, cioè.

Interrog. *An paratus sit, omnes hæreses, & errores prædictos, ac alios quoscumque abiurare, maledicere, ac detestari, & ex corde amplecti Sanctam Fide Catholicam, quam tenet, credit, prædicat, profitetur, ac docet Sancta Mater Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana, cuius caput ad præsens est Santiss. D. N. Papa N. & mea viuere, & mori.*

Resp. Io son pronto à fare quanto da V.P.M. R. mi sarà imposto.

Interrog. *An de prædictis hæresibus, & erroribus fuerit vnquam in iudicio præuentus indicijs, vel denunciatus, aut aliàs fuerit in foro exteriori propter prædicta reconciliatus.* Resp.&c.

Se dirà di sì, con riferire il tempo, il luogo, e la persona, dinanzi a cui sarà stato indiciato, ò riconciliato, non dourà l'Inquisitore assoluerlo, ma darne parte al sacro, e supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, e di là attender l'ordine di quello hauerà a fare.

Se risponderà di nò, s'interroghi appresso.

Interrog. *An in rebus Fidei Catholicæ sit sufficienter instructus.*

Resp. Io sono assai bene instrutto nelle cose della Fede &c.

E se rispondesse di nò, si faccia instruire, come si è detto di sopra.

Interrog. *An sciat, in partibus Catholicorum reperi ali-*

aliquem hæreticum, vel ipse Comparens habeat aliquos complices; & quatenus &c. nominet illos. Resp. &c.

Et hauutasi la sua risposta, s'egli saprà scriuere, e vi sarà l'Interprete, si finirà l'esamina così.

Quibus habitis fuit dimißus iniuncto eidem, & D. Interpreti, vt ambo se subscribant.

Io A. hò deposto come di sopra.

Io N. hò interpretato fedelmente.

E se non saprà scriuere, e similmente vi sarà l'Interprete, si dirà così.

Quibus habitis, fuit dimißus, & cum nesciret scribere iussus fecit signum Crucis D. verò Interpretes se subscripsit.

E si sottoscriuerà parimente il Notaro secondo il solito.

E perche non hanno alle vôlte ne il Reo, ne l'Interprete cognitione alcuna della lingua Italiana, e conuien perciò in simil caso riceuere la spontanea comparitione del Reo in lingua Latina, si è giudicato bene il porne quì la forma, ch'è la seguente.

Die Mensis Anni

Comparuit personaliter spontè &c. coram &c.

N. de N. &c. qui delatò sibi iuramento &c. mediante R.D.N pro interprete &c. exposuit, vt infra, videlicet.

Ego ex parentibus hæreticis Lutheranis, vel Caluinistis natus sum, & ab illis, prout etiam à Ministris, seu Prædicantibus instructus, & educatus in erroribus, & hæresibus Lutheranæ vel Caluinisticæ sectæ tenui, & credidi quidquid tenent, & credunt hæretici Lutherani, vel Caluinistæ in patria mea ferè vsque ad præ-

Præter diem Dominicum, ac festa Natiuitatis, & Ascensionis Christi, & Sanctorum Apostolorum, nullum aliud festum esse celebrandum.

Sacras Imagines non esse habendas, neque colendas.

Ieiunia ab Ecclesia Romana ordinata non esse seruanda.

Confessionem sacramentalem omnium peccatorum mortalium in specie coram Sacerdote non esse necessariam.

Non esse opus, vt Sacerdotes, ac Religiosi cœlibem vitam ducant &c.

Interr. *Quid modo credat de prænarratis articulis.*

Resp.&c. *Modo ego teneo, & credo quidquid tenet, & credit Sancta Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia, & in particulari.*

Septem esse Sacramenta Ecclesiæ, quæ iussus benè recitauit, vel nesciuit recitare.

Licitum non esse comedere carne diebus à S. R. E. prohibitis.

In Sacramento Eucharistiæ post consecrationem sub vna æquè, ac sub alia specie contineri verè, realiter, ac substantialiter totum, & integrum Christum, etiam extra vsum, & sufficere ad salutem communicare sub altera tantùm specie, neque ibi amplius reperiri substantiam panis, & vini.

Romanum Pontificem esse Caput Ecclesiæ, & Christi Domini Vicarium in terris.

Purgatorium existere post hanc vitam.

Sanctos in Cælo intercedere pro nobis, & idcirco à nobis esse inuocandos.

Dies festos omnes ab Ecclesia Romana ordinatos esse celebrandos.

Ieiunia item à præfata Romana Ecclesia instituta esse obseruanda.

Peccata mortalia omnia in specie Sacerdotibus esse confitenda.

Non posse licitè Sacerdotes, ac Religiosos matrimonium contrahere &c.

Interrog. *An sit paratus abiurare*. Resp.&c.

E si segua à farle gli altri interrogatori, come di sopra.

Quello si è detto d'vn'Heretico sponte comparente douraßi osseruare ancora verso tutti quelli, i quali, essendo, ò per soggestione del Demonio, ò per altrui maligne persuasioni, ò pur anche per loro propria malitia, caduti in qualche errore spettante alla Santa Inquisitione, spontaneamente compariranno auanti l'Inquisitore, ò i suoi Vicari, e senza aspettare d'esser nel Sant'Officio denunciati, ò in qualsiuoglia altro modo indiciati, sodisfaranno nel modo sopradetto interamente. Come poscia debbano spedirsi, ne tratteremo nell'Ottaua Parte.

QVAR-

QVARTA PARTE

Del modo di formare il processo ripetitiuo, e disensiuo.

Modo di ripetere i testimoni del Fisco.

POiche il Reo sarà stato più volte, secondo la qualità della causa, esaminato, deue auuertirsi, che finito il processo informatiuo, cioè riceuuti gli esami di tutti i testimoni nominati nel processo, se il Reo si mostrerà pertinace nel negare, ancorche vi siano contro di lui più testimoni, etiamdio contesti, essi testimoni, come esaminati in secreto, solamente per informatione del Santo Officio, nō già solennemente, che è à dire, nō citato il Reo à vederli giurare (che far ciò non si conuiene à così santo Tribunale) hanno ben fatto sufficiente indicio al poter citare esso Reo à comparire, ouero al catturario, e costituirlo, ma al procedere più auanti contro di lui ancor non prouano, ne hanno efficacia alcuna, e però gli si deue in ogni modo offerire la repetitione di essi testimoni da farsi con gl'interrogatori del medesimo Reo: tanto più, che rare volte, e (sicome già detto habbiamo) solamente per cause molto graui, e mentre non vi è pericolo, è vsato il Santo Officio di far il confronto de' testimoni col Reo. E perche tal repetitione e molto difficile, deue con somma esquisitezza, e diligenza maneggiarsi; percioche da essa pen-

de l'honore, la vita,& i beni de' Rei.Laonde conuien si faccia dall'Inquisitore istesso, e con gran cautela, e sollecitudine, per impedire ogni frode, e schifare ogni cauillatione, & accioche essi testimoni, ò corrotti per danari, ò vinti dagl'altrui preghi, e minaccie, ò mossi da sdegno,& odio, ò da qualsiuoglia altra illecita,& ingiusta cagione sospinti, non depongano il falso: onde poscia contro il tenore della giustitia l'innocente venga punito,& il colpeuole assoluto. E dourà farsi nella forma, che segue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus, vbi supra, & coram &c.

N. de N. de quo supra; & fuit ei dictum per præfatum M. R. P. Inquisitorem, an velit, repeti testes aduersus ipsum in præsenti causa examinatos; quia dabuntur sibi articuli pro formandis interrogatorijs, ac etiam facultas alloquendi D. Procuratorem, seu Aduocatum Reorum Sancti Officij: an verò illos velit habere pro ritè, & rectè examinatis, ac repetitis.

Quibus auditis, dixit &c.

E dicendo il Reo, di non intendersi di tal cosa, e non sapere quello, che si habbia a fare, e che volentieri parlerà col Sig. Procuratore, ò Auuocato, e poi si risoluerà intorno alla detta repetitione, dourà cotal sua risposta registrarsi, & il Notaro col far sottoscriuere il Reo terminerà l'atto così. *Et ipse Constituts se subscripsit, deinde remissus fuit ad locum suum.*

Et hauendo poscia l'Inquisitore mandato a chiamare il Procuratore, ò l'Auuocato ordinario de' Rei del S. Officio, ò altro, a cui tal carico sia commesso, gli darà il giuramēto, e farà ciò apparire negl'atti in questa guisa.

Die

Die Mensis Anni

M. R. P. Inquisitor accersiri fecit in Sancto Officio D.N.de N. Procuratorē, seu Aduocatum Reorum dicti Sancti Officij, quem hortatus est, vt pro charitate velit bonum, & vtile consilium præbere N.Reo, & carcerato in Sancto Officio, seu pro causa Sanctæ Inquisitionis. Et sibi delatum fuit iuramentum de secreto seruãdo, quod præstitit, tactis sacris Euangelijs: & tunc admissus fuit ad colloquendum cum prædicto N. carcerato &c.

E si lascierà trattare il Reo col detto Procuratore, ò ò Auuocato, fuori della prigione nel luogo dell'esamina, & il Notaro parimente riporrà ciò negli atti, in questo modo.

Successiuè prædictus N. eductus de carceribus, locutus est cum dicto D. Procuratore, vel Aduocato, in loco examinum, circa repetitionem testium &c.

E volendo il Reo la repetitione de' testimoni, si farà scriuere il tutto in processo così.

Et subinde constitutus vbi supra, & coram prædicto M.R.P.Inquisitore, in meique &c. præfatus N. dixit, & exposuit, se velle omnino, testes repeti super interrogatorijs à dicto D.Procuratore, seu Aduocato, formandis, & parte ipsius Constitutis exhibendis, ac deponendis, & deinde remissus fuit ad locum suum.

E doppo il Notaro si sottoscriuerà.

Douendosi perciò proseguire la repetitione, si faranno cauare dal Sig. Fiscale del Santo Officio le positioni, ouero articoli contra'l Reo, quali douranno contenere i capi di tutte le cose principali, che al detto Reo vengono opposte, sotto questa forma.

Articulos infrascriptos dat, facit, exhibet, atque producit D.N.Procurator Fiscalis Sãctæ Inquisitionis N.

in causa, quam habet contra, & aduersus N. carceratum in carceribus dictæ Sanctæ Inquisitionis exaduerso principalem, quos ad probandum recipi, & admitti iuxta stilum Sancti Officij, & super illis infrascriptos testes diligenter examinari petit, & instat; ad superfluam tamen probationem nullatenus se astringens, de quo solemniter, & expressè protestatur omni meliori modo &c.

Inprimis D. Procurator Fiscalis prædictus, quo supra, nomine, hic loco articulorum repetit, ac reproducit omnia, & singula in processu causæ hactenus deducta, præsertim confessiones dicti Inquisiti, in parte tamen, & partibus in fauorem Fisci, & contradictum N. facientibus, & non aliàs, aliter, nec alio modo, de quo expressè protestatur omni meliori modo.

Ex quibus sic repetitis clarissimè constare dicit de bono iure Fisci, & malo iure dicti N. & quatenus non plenè constaret, D. Fiscalis præfatus ponit, & probare vult, & intendit.

I. *Qualiter prædictus N.* (e ciò si pone per esempio, come negli altri seguenti articoli) *male senties de ineffabili, ac præstantissimo Eucharistiæ Sacramento pluribus vicibus, & diuersis locis, ac temporibus, impiè asseruit, in almo hoc Sacramento non existere realiter corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi. Et aliàs, prout testes desuper informati specificabũt. Quod fuit, & est verum, manifestum, publicum, & notorium.*

II. *Item qualiter prædictus N. animo prorsus hæreticali dixit, & affirmauit pluries. Confessionem sacramentalẽ nõ esse necessariam, & sufficere soli Deo peccata confiteri. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.*

III. *Item qualiter dictus N sæpissimè, & coram varijs*

rijs personis ausus fuit enunciare, ac pertinaci animo defendere, non dari Purgatorium post hanc vitam, nec Sanctos pro nobis orare, & idcirco non esse à nobis inuocandos. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.

IV. *Item qualiter dictus N. infrascriptas in Deum benedictum, Sanctissimam Virginem M. & Sanctos cũ Christo regnantes, hæreticales blasphemias, ore sacrilego, frequenter, immò ex consuetudine, & maximo cum scandalo euomuit, videlicet &c.* E quì potrãno spiegarsi le bestemmie heretic ali, che al Reo conuengono opposte. *Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.*

V. *Item qualiter dictus N. diabolico actus spiritu, sacrosanctas Christi Domini Nostri, Beatissimæ Virginis Matris eius, & Sanctorum Cœlicolarum imagines ausus est gladio percutere, cœno conspurcare, & saxis impetere. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.*

VI. *Item qualiter dictus N. solitus fuit vacare sortilegijs, & rebus superstitiosis, & inter alia docuit quoddam experimentum ad morbos depellendos cum nominibus incognitis sculpendis in annulo, prout sculpa fuerunt, & ipse N. habuit vnum annulum taliter insculptum. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.*

VII. *Item qualiter dictus N. solitus fuit vti quodam experimento inspiciendi in speculo mediante puero, vel puella virgine, adhibendo candelam benedictam, & nominando Dæmones, illisque honorem, ac reuerentiam exhibendo, necnon suffumigia offerendo, titulisque, & Regis, & Domini eos condecorando, pro habendo responso à Dæmone ad effectum constringendi spiritus, Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.*

E così di mano in mano in diuersi articoli si andaranno distintamente ponendo diuersi capi d'heresie, ò

di bestemmie, ò di fatti hereticali, & apostatici, ò d'altre materie spettanti al Santo Officio, conforme al tenore delle cause, ch'hauranno a trattarsi; ò pur anco si stringeranno in vn solo articolo più capi, secondo che sia giudicato espediente; e nel fine si aggiungerà l'articolo principale, cioè.

VIII. *Item qualiter prædicta omnia, & singula, fuerunt, & sunt vera, publica, notoria, & manifesta &c.*

Hos autem &c.

Saluo iure &c.

Non se astringens &c.

Protestatur &c.

Omni meliori modo &c.

Formati nel modo sudetto gli articoli, il Sig. Fiscale gli esibirà nel Santo Officio, e cotal'esibitione si noterà così.

Die Mensis Anni

Exhibita fuit in Sancto Officio N. per D. N. procuratorem Fiscalem dicti Sancti Officij schedula articulorũ aduersus dictum N. carceratum, & per me Notarium de mandato &c. recepta, & in actis reposita &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Successiuamente si darà copia d'essi articoli all'Auuocato, ò Procuratore del Reo, presente l'istesso Reo, e dal Notaro si registrerà l'atto in questa guisa.

Die Mensis Anni

Copia præcedentium articulorum Fisci tradita fuit prædicto D. N. Aduocato, seu Procuratori præfati N. carcerati &c. ipso Reo præsente, vbi supra, ad effectum formandi interrogatoria &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

E so-

E sopra il tutto auertirà l'Inquisitore di nõ permettere giamai, che al Reo, ouero al suo Procuratore, ò Auuocato si dia nota de' nomi de' testimoni del Fisco, che si hauranno a repetere; ma sotto gl'articoli in vece de'nomi de'testimoni si facciano solamente alcune lettere, che dinotino anco il numero d'essi testimoni così.

Nomina testium.

N. N.
N. N.
N. N.

Gl'interrogatori poi da farsi per parte del Reo a i testimoni del Fisco nella repetitione, si formeranno agiustatamente secondo il tenore de gli articoli, in modo, che vengano a ferire i detti articoli, e tocchino le cause, e circostanze delle cose deposte da i sudetti testimoni, nella forma, che segue.

Interrogatoria infrascripta dat, facit, & exhibet Sanctæ Inquisitionis N. Carceratorum Procurator, seu Aduocatus, & eo nomine N. carcerati, super quibus, & eorum singulis præsentes testes in primis, & ante omnia, idest, antequam super articulis pro parte D. Procuratoris Fiscalis Sancti Officij examinentur, seu repetantur, diligenter interrogari, & examinari petit, aliàs protestatur expressè de nullitate depositionis eorumdem, omni meliori modo.

I. *Moneatur in primis quilibet testis de veritate fideliter dicenda, nihilo addito, vel diminuto,* & *nihilo asserto pro certo, quod penes se sit dubium, vel è contra, cum maximè agatur de salute animæ,* & *præiudicio tertij, vltra pœnas falsarijs,* & *periuris impositas.*

II. *Interrogetur de eius nomine, cognomine, patre, patria, ætate,* & *exercitio,* & *quando vltima vice con-*

confessus fuerit sacramentaliter, & Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserit, vbi, à quo, seu quibus præsentibus.

III. *Interrogetur. An vnquam fuerit carceratus, inquisitos, vel processatus de aliquo delicto,* & *an condemnationem, vel absolutionem reportauerit.*

IV. *Interrogetur. A quanto tempore citra, vbi,* & *qua occasione cognoscat, vel cognouerit N.* & *an diu cum ipso familiariter tractauerit.*

V. *Interrogetur. An ab ipso N. vel eius culpa,* & *occasione habuerit vnquam aliquam causam odij, vel maleuolentiæ in illum, vel inuicem contentionem, seu verba iniuriosa.*

VI. *Interrogetur. An vnquam audiuerit dictum N. loqui de Sanctissimo Eucharistia Sacramento. Si negatiuè dixerit, non interrogetur vlterius. Si verò affirmatiuè, dicat, quandò, coram quibus, quo in loco, quoties,* & *qua occasione, quibus verbis, an assertiuè,* & *absolutè dictus N. tunc enunciauerit, in sacratissima Hostia nõ adesse realiter corpus,* & *sanguinem Christi, vel potius impugnatiuè, aut referendo ea, quæ ab Hæreticis, sed falsò, dicũtur,* & *si dixerit, prout in articulo, interrogetur, an tunc ipse testis, vel alij contrarium ad ipsum corrigẽdũ asseruerint,* & *quare statim illum non denunciauerint.*

VII. *Interrogetur. An vnquam audiuerit dictum N. sermonem habere de sacramentali peccatorum confessione. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, interrogetur de loco, tempore, occasione,* & *contestibus, quinam prior de tali materia locutus fuerit, quomodo dictus N. de tali re loqui cœperit, & cum quo, vel quibus, quæ verba formalia protulerit, an omnes æquè pernecesse, aut per possibile dictum N. audiuerint, aut tacen-*

tes approbauerint; vel renuëtes dissenserit, quibus verbis fuerit eidem obiectum, & *an ipse pertinax fuerit, vel statim correctioni se submiserit.*

VIII. *Interrogetur. An vnquam audiuerit, dictum N. tractare de Purgatorio, & Sanctorum intercessione, ac inuocatione. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, referat formalia verba à dicto N. prolata*, & *explicet locum in genere, locum loci in specie, occasionem, contestes, cum expressione nominum, cognominum, & exercitÿ, principium sermonis dictarum materiarum, de quibus rebus tractatum fuerit antequam ad dictas materias deueniretur, & à quo, versus quem dictus N. direxerit verba discursus, & an æquè omnes audiuerint, vel ipse testis solus, quantum dictus N. tunc distaret ab aliÿs, & an alta*, & *clara voce pronunciauerit, an aliqui contradixerint*, & *cur non statim denunciauerint.*

IX. *Interrogetur. An sciat, quæ blasphemiæ verè sint hæreticales*, & *quæ minimè*, & *illas pronunciet, ad effectum cognoscendi, an illas percipiat;* & *quatenus* &c. *dicat, an vnquam audiuerit, dictum N. tales hæreticalis blasphemias proferre. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, recenseat adamussim omnes*, & *quascumque blasphemia à dicto N. prolatas*, & *dicat, quoties, qua occasione, quando*, & *quibus præsentibus, talia audiuerit*, & *an lacessitus, vel iracundiæ calore percitus, vel nulla data occasione dictus N. taliter in Deum*, & *Diuos oblatrauerit.*

X. *Interrogetur. An sciat, vel dici audiuerit, dictum N. aliquam iniuriam, seu aliquas iniurias sacris Imaginibus interrogasse. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, dicat, quam iniuriam, vel quas iniurias*, & *recenseat loca, tempora, contestes, atque Imagines*

sin-

ſingillatim, & an eßet nocturnum tempus, vel diurnum, qua de cauſa talibus eas iniurijs affecerit, & quoties: an dictæ Imagines eſſent in loco infimo, aut ſublimi, vel eminenti, ſculptæ, vel depictæ, in parietibus, aut iconis, ſeu tabulis, vel lapidibus, in Templis, aut domibus, vel ijs publicis, quorum eßent Sanctorum reſpectiuè, quo furore ad ſimilia adactus fuerit, an à circumſtantibus fuerit monitus, vel reprehenſus, & quid dixerit, aut fecerit poſtquam ſimilia commiſit.

XI. *An vnquam viderit, experimentum, ſeu experimenta aliqua fieri à dicto N. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, exprimat, qualia experimenta, necnon locum, tempus, conteſtes, & aliàs circumſtantias opportunas.*

XII. *Interrogetur. An vnquam viderit, ſeu audiuerit, dictum N. aliquam perſonam docere modum ſanandi morbum, ſeu corporis infirmitates aliquas. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, dicat, quam ſpeciem morbi, ſeu infirmitatis, quam perſonam docuerit, quibus die, menſe, anno, loco, verbis, modo, & conteſtibus, an medicina aliqua mediante, vel alia re adhibita, qua parte corporis, & quoties.*

XIII. *Interrogetur. An vnquam viderit, dictum N. annulum aliquem geſtare, vel apud ſe habere. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, explicet, an eßet aureus, vel alterius metalli, an purus, & ſimplex, vel cum gemma, ſeu lapillo pretioſo, vel aliqua imagine, vel litteris, & quibus, an intus, vel foris ſculptis, qua manu, & digito eum ferret, vnde illum habuerit, an virtute, aliqua præditus eſſet, & qua, & an experimentum de ea factum fuerit, quale, vbi, quando, quoties, & quibus præſentibus.*

XIV.

XIV. *Interrogetur. An vnquam viderit, seu audiuerit, dictum N. loqui cum aliquo paruo puero, vel puella, ipsum, vel ipsam instruendo, quid agere deberet. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, referat verba, & gestus dicti N. & pueri, vel puellæ, vbi, quando, quoties, & quibus præsentibus talia dicta, seu facta fuerint, & ad quem finem, & effectum.*

E nel fine de' sudetti interrogatori si porranno queste parole.

In reliquis suppleat Dominus, tàm addendo, quàm minuendo, prout discretio, & prudentia magis suadebit.

Detti interrogatori, poiche saranno stati visti dall'Inquisitore, e giudicati pertinenti, e confaceuoli alla causa, si esibiranno, ò deporranno dal Procuratore, ò Auuocato nel Santo Officio, e dal Notaro s'inferiranno negli atti, e questa esibitione, ò presentatione si notera così.

Die Mensis Anni

Deposita fuit schedula interrogatoriorū pro repetitione &c. nomine N. carcerati &c. per D. N. eius Procuratorem, seu Aduocatum, dicentem, ac instanter testes interrogari requirentē in omnibus respectiuè, prout in eis

Qui præfatus Adm. R. P. Inquisitor prædicta admisit, si & in quantum &c. paratum se offerens ad ea, quæ iuris sunt.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

E questo fatto, douranno di nuouo con ogni secretezza possibile citarsi i testimoni già esaminati per repeterli, e si hauranno ad interrogare prima sopra gl'interrogatori della parte, con astringerli a douer dirittamente rispondere a gl'interrogari, senza rapportarsi a i loro primi detti, poi sopra gli ar-

articoli del Fisco, con far loro nell'vltimo luogo leggere dal Notaro la depositione di ciascuno d'essi, nel modo che segue.

Die Mensis Anni

Examinatus fuit pro repetitione in loco &c. *per præfatum M.R.P. Inquisitorem in meique* &c.

N de N. de quo supra, cui delato iuramēto de veritate dicēda, prout iurauit, tactis &c. *fuit prius iuxta interrogatoria data pro parte dicti N. interrogatus. Et primo.*

Iuxta primum fuit monitus, prout in eo. Et rispondendo, che dirà la verità, e che che sà ottimamente ciò che importi così fatto negotio, ò cosa simile, il Notaro scriuerà in questo modo. *Et rectè respondit*.

Iuxta secundum interrogatus. Resp. &c. E così degli altri interrogatori. Et il Notaro distenderà tutte le risposte, che daranno i testimoni a ciascuno de i sodetti interrogatori.

Compiti che saranno gl'interrogatori, si continuarà l'esamina in questo modo.

Deinde examinatus fuit super articulis Fisci, & *primo*.

Super primo examinatus dixit &c. Et il Notaro parimente stenderà le loro risposte, ouero, affermando essi interamente quanto si contiene negli articoli, porrà queste parole, *dixit articulum verum*: e dicendo, di non saperne nulla, scriuerà, *dixit nescire*: ò pure dicendo, di non saper altro, che quello hanno già deposto, noterà, *dixit tantum scire, quantum supra deposuit*.

Finiti gli articoli, proseguirà il Notaro in questo modo.

Tunc de mandato præfati M.R.P. Inquisitoris lecta fuit

fuit ipsi testi ad claram eius intelligentiam eius depositio facta in Sancto Officio N. die &c.

Qua per ipsum testem benè audita, & intellecta (ut asseruit) fuit per Dominum.

Interr. *An ista sit eius depositio, de qua supra mentio facta fuit, & an ea, quæ in præsenti legi audiuit, fuerint ab ipso dicta, & deposita eo, quo iacent, modo.* Resp. &c.

E registrata la sua risposta, s'interrogarà così.

Interrog. *An prædictis intendat aliquid addere, vel demere, dictumq; examen in toto, vel in parte reuocare, an verò potius illud confirmare, & ratificare pro veritate omnibus, & per omnia.* Resp. &c. E si porrà interamente quanto haurà risposto.

E se i testimoni hauranno per auentura variato nella sostenza delle cose da essi già deposte, vserà particolar diligenza l'Inquisitore nell'interrogarli opportunamente, e far loro quelle obiettioni, che giudicherà conuenienti, e necessarie. E poscia chiuderà il Notaro l'esamina in questa maniera.

Tunc Dominus, acceptatis &c. examen dimisit, & *ipsumteste licentiauit, iniuncto prius illi silentio sub iuramento, & ut se propria manu subscribat*, ouero, se non saprà scriuere, *ut nesciēs scribere, faciat signum Crucis loco subscriptionis:* e si sottoscriuerà anco il Notaro secondo il solito.

E perche può similmente auuenire, che nell'atto della recognitione del Reo, di cui già dicemmo nella Seconda Parte, conuenga insieme per qualche degno rispetto alla presenza di lui repetere gl'istessi testimoni, che hauranno a riconoscerlo, è d'auuertire, che auanti la sudetta ricognitione deue offerirsi al Reo

la

la repetitione, come di sopra; e formati dall'Auuocato,ò Procuratore suo quegl'interrogatori che gli pareranno opportuni, e collocato già (come si è detto) il Reo in compagnia di due, ò tre altri simili a lui; e poi introdotto il testimonio, e datoglisi il giuramento alla presenza d'esso Reo così posto incompagnia delli sudetti, s'interrogarà esso testimomonio sopra gl'interrogatori, che saranno stati presentati per parte del detto Reo, nel modo, che già si è detto. E finiti gl'interrogatori si verrà legitimamente all'atto della ricognitione, in questa maniera.

Deinde per antedictum M. R. P. Inquisitor fuit.

Interrog. *An sit paratus dictum N. recognoscere, si illum viderit.* Resp. &c. E si proseguirà il sudetto atto della ricognitione secondo la forma detta di sopra.

Ma se il Reo, doppo d'hauer parlato con l'Auuocato,ò Procuratore,come di sopra, rifiuterà la ripetitione de'testimoni, si stenderà ciò nel processo così.

Prædictus N. constitutus coram M.R.P. Inquisitore supradicto, in meique &c. dixit, se nolle, repeti testes contra se examinatos, ac protestatus est habere eos pro ritè, & rectè examinatis, ac repetitis, saluis sibi exceptionibus contra personas, & dicta testium, & repetitione; quatenus illos repetere voluerit. Postea remissus fuit ad locum suum.

Et il Notaro similmente si sottoscriuerà.

E se all'offerirse di detta repetitione, da se medesimo, senza voler parlare all'Auuocato, liberamente dirà, di non volere altrimenti, che si ripetano i testimoni, e di hauerli per repetiti &c. si notarà la sua risposta in questo modo.

Quibus auditis dixit. Io non voglio altrimenti &c.

Con

Cõ diſtender tutte le parole di detta ſua riſpoſta. Et il Notaro aggiungerà queſte parole. *Et ſe ſubſcripſit, deinde remiſſus fuit ad locum ſuum*. Con farlo attualmente ſottoſcriuere, e ſi ſottoſcriuerà anco il Notaro.

Modo di eſaminare i teſtimoni à difeſa de' Rei.

TAnta, e così ſegnalata è la pietà, & integrità del Santo Tribunale dell'Inquiſitione, che al Reo non pienamente conuinto, ne confeſſo, non ſolamente non ſi negano auanti la tortura giamai le difeſe, oue egli le domandi, ma ſpontaneamente anche gli ſi offeriſcono, con aſſegnare ad eſſo Coſtituto vn termine conueniente di cinque, ò ſei, ò più, ò meno giorni, ſecondo la qualità della cauſa, accioche habbia ſpatio di poter difenderſi, e con decretargli la copia del proceſſo, e deputargli anco l'Auuocato, ò Procuratore: ancorche il Reo nõ dichiari, quali difeſe in ſpecie ei voglia fare, e dica ſolamente, di voler prouare falſità degl'indicij, la qual coſa dall'Inquiſitore ſi farà nel modo, che ſegue.

Eductus de carceribus, & perſonaliter conſtitutus vbi ſupra, & coram præfato M. R. P. Inquiſitore, in meique &c.

N. de quo ſupra, & fuit ei per antedictum M. R. P. Inquiſitorem aſſignatus terminus quinque, vel ſex, vel octo dierum ad faciendas ſuas defenſiones, ſi quas facere intendit, & ad allegandum, & probandum quidquid pro ſua defenſione voluerit, ſibique expedire videbitur; decreta copia proceſſus, ſuppreſſis ſupprimendis: ac deputatus in Aduocatum, vel Procuratorem D. N. ordinarius Aduocatus, vel Procurator Reorum Sancti Officij.

E ſe il Reo dirà, che non vuol fare altre difeſe, ma

rinuntiando al termine perciò assegnatoli, si rimetterà a quanto parerà giusto al Santo Officio, raccomandandosi alla misericordia di lui, e domandando, che quanto prima si venga all'espeditione della sua causa, si farà registrare in processo questa sua rinuntia così.

Quæ audiens prædictus N. dixit, se nolle aliquas defensiones facere, & renunciauit termino sibi assignato ad eas faciendas, dicens, se remittere in omnibus, & per omnia pietati, & benignitati M. R. P. Inquisitoris, & Sancti Officij, petensque, & rogans, vt dignetur quamcitiùs ad expeditionem suæ causæ deuenire.

E doppo il Notaro si sottoscriuerà come di sopra.

Ma se dirà, che vuol fare le difese, e che accetta il termine per ciò assegnatoli, commetterà l'Inquisitore al Notaro, che faccia quanto prima la copia del processo, auuertendo, che in detta copia non siano ne i nomi, nè i cognomi del denuntiatore, ò de i testimoni, ma in luogo loro si pongano i nomi finti, ò lettere d'alfabeto, e si leuino ancora tutte quelle conditioni, e circostanze, per le quali il Reo potesse venire in cognitione dei testimoni, ò del denuntiatore, & in questo douranno l'Inquisitore, & il Notaro esser molto bene oculati.

E fatta dal Notaro la copia del processo, e deputato già dal Giudice l'Auuocato, ò Procuratore al Reo, gli si consegnerà in presenza di esso Reo la detta copia del processo, con conditione, e commissione espressa di non mostrarla ad alcun'altra persona, e di restiturla al Santo Officio, finito che haurà di far le difese, e di non trattare de i meriti di tal causa con altra persona, che col Reo, e di procurare, ò auuocare per lui fedelmente, e con i debiti termini di giustitia; e sforzarsi d'indurre il Reo (quando pure sia colpeuole) a con-

a confeſſar il vero, e chiederne la penitenza, per ageuolar maggiormente l'eſpeditione della ſua cauſa: ſopra le quali coſe tutte gli ſi darà il giuramento, e ſi regiſtrerà in proceſſo, come di ſopra.

Et auuenga, che ſecondo la varietà delle cauſe, e de delitti, varij ancora ſiano i modi del difēderſi, ne ſi poſſa così ageuolmente dare certa regola dei punti, ò capi e difeſe del Reo: è nondimeno da notare, che s'egli per auuentura ſarà innocente (come pure alle volte ſuol'accadere) dourà in tal caſo coſtantiſſimamente negare, acciò col dire la bugia non infami ſe ſteſſo ingiuſtamente, e queſto è vn capo aſſai principale di difeſa. Ma perche con la ſola negatione non può tal'hora l'innocente dalle calunnie de' falſi teſtimoni aſſicurarſi, procurerà l'Auuocato, ò Procuratore, con più teſtimoni in numero, & anco di miglior conditione di quelli del Fiſco, di far prouare, che il Reo non ha detto, ò fatto quello, che gli viene oppoſto, nel luogo, e tempo, che aſſeriſcono i teſtimoni, ouero non in quel modo, ne con quelle parole, che dicono eſſi teſtimoni, ma con altre, & in altra guiſa; il perche, ò ſi libera affatto dalla calunnia, ò pure in gran parte debilita il delitto oppoſtoli.

Sogliono anche produrſi teſtimoni, che lodino, ouer approuino il Reo, e perciò ſi chiamano approuatorij: e queſti giouano taluolta aſſai, maſſimamente quando rendono teſtimonianza d'atti contrari a i delitti oppoſti, e fanno apunto in contrario riuolgere ciò che contro di eſſi Rei è ſtato detto nel proceſſo. *Verbigratia*. Se prouano, che il Reo depoſto d'hauer parlato hereticalmente della ſacratiſſima Euchariſtia, della Confeſſione ſacramentale, e del Purgatorio, aſcolta ogni

giorno, ò almeno assai souente, anco nei giorni del lauorare, la santa Messa, si confessa, e communica spesse volte, fà elemosine, & orationi per l'anime de' morti, e simili altre cose. Oltre ciò si rifiutano bene spesso i testimoni col prouare, che sono inimici capitali del Reo, ouero hanno congiurato, subornato altri a deporre il falso contro di lui; e questi testimoni si chiamano reprouatorij; alle quali proue però non deuono i parenti, ne i domestici del Reo esser ammessi in modo alcuno. Tralascio molti altri capi di difesa, cioè, quando i Rei sono pazzi, ò scemi di ceruello, agitati dagl'immondi spiriti, fanciulli non ancor capaci di ragione, vecchi decrepiti, & insensati, vbriachi, lubrici di lingua, trabocchevoli nell'ira, rozzi, e villani, e simili, onde vengono ò del tutto difesi, ò gran parte scusati rispettiuamente i Rei, che perciò dourà l'Inquisitore, non come Giudice, ma come Padre, tenerne grandissimo conto, e l'Auuocato secondo l'esigenza della causa valersene à fauore, e giusta difesa del Reo.

E douendosi sopra alcuno de' sudetti capi esaminare testimoni, formerà l'Auuocato per il Reo gli articoli contenenti li sudetti, & altri capi rispettiuamente, nella forma, che segue.

Articulos infrascriptos dat, facit, & exibet D.N. Aduocatus, seu Procurator, & eo nomine N. de N. carcerati in Sancto Officio, quos ad probandum recipi, & admitti, & super illis testes infrascriptos examinari petit; non tamen se astringens &c. de quo expresse protestatur omni meliore modo.

Et in primis D. Aduocatus, vel Procurator prædictus, dicto nomine, hic repetit, ac reproducit omnia, & sin-

ſingula in proceſſu cauſæ quomodolibet deducta, ſi & in quantum, pro dicto N.&c. Ex quibus &c. & quatenus &c. ponit &c.

I. *Qualiter dictus N.ab ineunte ætate catholicè ſemper, ac religioſè vixit, nec malum vnquam alicui verbis, aut factis exemplum præbuit, quinimmò tàm in Eccleſijs, quàm extra, verum ſe catholicum in cunctis operationibus ſuis oſtendit. Et ſic fuit, & eſt verum &c. Et aliàs, prout teſtes &c.*

II. *Item qualiter dictus N.ſacroſanctæ Miſſæ Diuinorumque Officiorum deuotus ſemper extitit, illiſque interfuit non ſolùm diebus feſtis de præcepto, verùm etiam frequenter diebus ferialibus. Et ſic fuit &c. Et aliàs, prout teſtes &c.*

III. *Item qualiter dictus N ſemper tenuit, & aſſeruit in ſacratiſſima Hoſtia, & Calice conſecrato contineri realiter verum corpus, & ſanguinem Domini Noſtri Ieſu Chriſti, ſacramentale peccatorum confeſſionem eſſe neceſſariam, Purgatorium omnino dari poſt hanc vitam, & ſacras Imagines eſſe venerandas, nec vnquã alicubi verbum aliquod infallibilibus hiſce veritatibus contrarium protulit, præſertim in locis N. & N. de menſe N. ſicuti teſtes ex aduerſo examinatis falsò deponunt. Et ſic fuit &c. Et aliàs, prout teſtes &c.*

IV. *Item qualiter dictus N.tamquam bonus Chriſtianus, & Catholicus, ſanctiſſimis Pœnitentiæ, & Euchariſtiæ ſacramentis ſæpiſſimè vſus fuit, adeò vt alijs etiam hac in re bono extiterit exemplo. Et ſic fuit &c. Et aliàs, prout teſtes &c.*

V. *Item qualiter dictus N.ſingulis annis plures Miſſas celebrari fecit, multaſque eleemoſynas erogauit in pauperes, ac ipſemet Deum, ac Sanctos precatus eſt aſſiduè*

duè pro animabus defunctorum. Et sic fuit &c. Et aliàs, prout testes &c.

VI. *Item qualiter dictus N. non solùm priuatim, sed publicè, & palàm, in vijs, & Ecclesijs, imagines Christi, Deiparæ Virginis, ac Sanctorum est veneratus, eisque luminaria instituit, & aptauit proprijs expensis. Et sic fuit &c. Et aliàs, prout testes &c.*

VII. *Item qualiter descripti in calce articulorum sunt infensissimi inimici, & capitalissimi hostes dictis N. eo, quòd pluries voluerunt illum occidere, nec vnquam destiterunt, insidias illi tendere. Et sic fuit &c. Et aliàs, prout testes &c.*

E così potrà l'Auuocato sopra altri capi di difesa andar formando altri articoli secondo gli verrà somministrato dal Reo, e dalla causa istessa, chiudendoli così.

Vltimò quòd de prædictis &c.

Non se astringens &c.

Saluo iure latiùs &c.

E nel fine degli articoli porrà espressamente i nomi di quelli, che si pretendono nemici del Rëo, & anco i nomi de' testimoni da esaminarsi à difesa di lui, in questo modo.

Nomina inimicorum capitalium dicti N. testibus legenda &c.

Caius.

Meuius.

Titius.

Nomina testium examinandorũ ad defensam dicti N.

Gellius.

Nicomachus.

Sempronius.

E detti articoli visti prima, e giudicati dall'Inquisitori

tore pertinenti, e conformi alla causa, si esibiranno in atti dal Procuratore, o Auuocato, & il Notaro scriuerà l'atto nel modo che segue.

Die Mensis Anni

Deposita fuit schedula articulorum ad defensam N. carcerati, nomine eisdem per D. N. eius Procuratorem, vel Aduocatum, dicentem, articulantem, & requirentem in omnibus, prout in eis.

Qui præfatus Adm. R.P. Inquisitor prædicta admisit, & in quãtum &c. & mandauit, copiam tradi D. Procuratori Fiscali Sancti Officij, eumq; admoneri, & excitari ad facienda pro Fisco sua interrogatoria in forma,

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Die Mensis Anni

Copia præcedentiũ articulorũ tradita fuit per me &c. D.N. Procuratori Fisc. S. Officij N. ad effectũ vt supra.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Il Fiscale poi formerà i suoi interrogatori, quali dirittamente hauranno a ferire ciascuno de i sudetti articoli nella seguente forma.

Infrascripta interrogatoria dat, facit, & exhibet D. N. Procurator Fiscalis Sanctæ Inquitionis N. in causa quam habet in hoc Sancto Officio contra, & aduersus N carceratum in carceribus dicti Sancti Officij, iuxta quæ pretẽsos testes ex aduerso ad defensam (vt dicitur) inductos, & inducendos, antequam ad examen super articulis partis aduersæ deueniatur, diligenter, medio iuramento, interrogari, & per eos sufficienter responderi petit, & instat, aliàs de nullitate examinis protestatur expressè omni meliori modo &c.

I. *In primis moneantur testes de importantia iuramenti, & periurij, præsertim in Sancto Officio, & ad-*

rint, propter quam causam dictus N. fuerit carceratus, & inquisitus in Sancto Officio.

VIII. *Item interrogentur. An audiuerint, dictum N. loqui de cõtẽtis in tertio articulo. Si negatiuè dixerint, non interrogentur vlterius. Si verò affirmatiuè, dicãt, quãdo, vbi, qua occasione, quoties, & quibus præsẽtibus.*

IX. *Item interrogentur. An possit esse, quòd dictus N. alijs in locis perperam, & minus catholicè, immò hæreticaliter, de prædictis locutus fuerit, & ipsi testes nesciant. Si negatiuè dixerint, interrogentur, quare id esse non possit, & an ipsi testes adeò permanenter steterint in locis, in quibus dictus N. commoratus est, illique tam firmiter adhæserint, vt omnes illius actiones, & verba viderint, & audiuerint; nec potuerit dictus N. inscijs ipsis testibus, de præfatis materijs longè aliter loqui, & tractare, quàm Sancta Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia profiteatur, & doceat.*

X. *Item interrogentur. An qui de articulis sanctæ Fidei Catholicæ ita loquitur, vt de eis malè sentire videatur, is possit dici catholicè, & religiosè, & sine vllo scandalo viuere.*

XI. *Item interrogentur. An vnquam viderint, dictum N. eleemosynas erogare, preces ad Deum fundere, ac Missas pro defunctis celebrari facere. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, dicant, quoties, qua occasione, quibus in locis, & temporibus, & pro quarum personarum animabus talia ab eo fieri viderint.*

XII. *Item interrogentur. An viderint, dictum N. sacris Imaginibus obsequium præstare, easque venerari. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, dicant, vbi, quando, quoties, qua occasione, quibus sacris Imaginibus, & quale obsequium, ac venerationem illis à dicto N. viderint exhiberi.*

XIX. Item interrogentur. An ſciant, vel dici audiuerint prænominatos eſſe viros probos, Deum timentes, bonæ vitæ, conditionis, & famæ, non ſolitos mentiri, præſertim cum iuramento, immo veridicos, & fide dignos, præcipuè in iudicio, & cum iuramento. Si affirmatiuè, dicant, an exiſtiment, huiuſmodi homines falſum dicturos in iudicio, præſertim in hoc Sancto Tribunali, aduerſus quempiam, licet eorum inimicum. Si negatiuè dicant, quænam de illis ſciant, vel dici audiuerint, propter quæ exiſtiment, illos eſſe minus probos, & parum Deum timentes; recenſendo per extenſum quæcumque ſciunt, vel audiuerunt, cum cauſa ſcientiæ.

E doppo ch'haurà il Fiſcale diſteſi tutti gl'interrogatori, che gli ſaranno parſi neceſſari, & opportuni, potrà aggiengere queſte queſte parole.

Et ſimiliter circa omnes articulos partis aduerſæ interrogentur de cauſa ſcientiæ, & circumſtantijs loci, temporis, & conteſtium: & fiant alia interrogatoria opportuna arbitrio D. Examinantis.

Fatti gli articoli della parte, e formati gl'interrogatori del Fiſco, e riposti negl'atti della cauſa quelli, e queſti, come di già ſi è detto, procederà l'Inquiſitore all'eſamina de' teſtimoni per difeſa del Reo, interrogandoli prima ſopra gl'interrogatori del Fiſco, e poi ſopra gli articoli d'eſſo Reo, nel modo che ſegue.

Die Menſis Anni

Examinatus fuit vbi ſupra, & per antedictum Admod. R. P. Inquiſitorem, in meique &c.

N. de N. teſtis inductus ad defenſam dicti N. qui delato ſibi iuramento de veritate dicenda, prout iurauit, tactis, &c. fuit primò interrogatus iuxta interrogatoria Fiſci, & Iuxta primum, ſecundum, & tertium fuit mo-

monitus, prout in eis, & rectè respondit.

Iuxta quartum interrogatus. Respondit &c.

Iuxta quintum interrogatus. Respondit &c.

E così ordinatamente si anderà interrogando sopra ciascuno degli altri interrogatori, e si registreranno le sue risposte.

Deinde examinatus fuit super articulis partis producentis.

Super primo examinatus, dixit, articulum verum.

Super secundo examinatus, dixit, nescire.

Super tertio examinatus, dixit, tantum scire, quantum supra deposuit.

E finito d'esaminarlo sopra gli articoli, si terminerà l'esamina de i testimoni esaminati per il Fisco.

Se il Reo oltre alle predette esamine, vorrà, che anche l'Auuocato si faccia a maggior sua difesa qualche informatione, ò *in iure*, ò *in facto*, non gli si dourà in modo alcuno negare. Et in questo modo sarà finito il processo difensiuo. E finiremo ancor noi questa Quarta Parte, col dire, che, essendo le difese di ragione naturale, deuono non pure al Reo non conuinto, ne confesso, auanti la tortura, e sentenza; ma anco al Reo coniunto, e confesso darsi le difese, & a fauor di lui ascoltarsi per ogni modo l'Auuocato: percioche possono sempre & alla confessione, & a i testimoni, & a i loro detti opporsi di cose assai. E ciò maggiormente hà da farsi quando il Reo non è confesso, ma solamẽte cõuinto. Anzi (& è cosa molto più rara, e singolare) anco i Rilassi, quando negano esser tali, e vogliono prouar la loro pretesa innocenza, si vogliono ascoltare; e conuiene ad essi parimente dare le sue difese: come anco a i Rei di mala vita, e fama, e per tali tenuti, e riputati.

QVIN-

QVINTA PARTE.

Modo di formare le Citationi, Precetti, Decreti, Sicurtà, & altre cose simili.

PErche (sicome è detto) bene spesso, anzi per l'ordinario, volendosi prendere le necessarie informationi nelle cause occorrenti per la Santa Inquisitione, fà di mestiero citare testimoni, e Rei, dar sicurtà, formar precetti, decreti, & altre attioni somiglianti; perciò si sono ridotte insieme queste poche forme, delle quali potranno gl'Inquisitori seruirsi alla giornata.

Le citationi de' testimoni *pro informatione Curiæ* si potranno fare in questa, ò simile maniera.

Mandato Adm. R. P. Inquisitoris N. Præcipitur tibi N. de N. quatenus spatio &c. ab harum tibi facta præsentatione, personaliter comparere debeas coram præfato Adm. R. P. Inquisitore ad informandum Sanctum Officium, ouero, *pro interesse Sancti Officij &c. Et hoc in, & sub pœna aureorum &c. locis pijs in casu contrauentionis applicandorum ad arbitrium præfati M. R. P. Inquisitoris, necnon insuper (& hoc & in subsidium) sub pœna excommunicationis &c.*

Et in euentum non comparitionis pro prima die sequenti ad contradicendum, ne condemneris in pœnam spreti præcepti &c. Datum in Aedibus Sanctæ Inquisitionis N.

Die *Mensis* *Anni*

Doppo

Doppo la quale il Notaro metterà il ſuo nome, e rogito conſueto.

E ſi dourà auuertire di mettere nelle citationi ſudette vn termine competẽte al teſtimonio per poter comparire, conſiderata la qualità della perſona, la diſtanza del luogo, e l'occaſione del negotio.

Formata che ſarà la citatione in queſta, ò ſimil guiſa, ſi ordinerà al Meſſo, che la preſenti, e ſi farà apparire nel proceſſo queſt'ordine, e commiſſione con ſimili parole.

Præfatus M. P. Inquiſitor commiſit, & impoſuit, ac in mandatis, dedit, & dat N. Nuncio &c. præſenti, quatenus ex ſui parte, & mandato, vadat, portet, & in ſcriptis dct N. de N. copiam citationis præfatæ, & eo perſonaliter non reperto, dimittat ad domum ſuæ habitationis &c.

E doppo che ſarà ſtata preſentata la citatione, ſi regiſtri nel proceſſo ancora la relatione, del Meſſo coſí.

Die Menſis Anni

Prædictus N. Nuncius, ſeu Curſor publicus, iens, & rediens, retulit prædicto M.R.P. Inquiſitori, & mihi Notario infraſcripto, ſi præſentaſſe perſonaliter, ouero, *ad domum habitationis &c. N. de N. ſupradicto ſchedulam ſibi traditam &c.* ouero, *eam affixiſſe, reliquiſſe, & publicaſſe &c.*

Et ſi ſottoſcriua il Notaro, come ſempre dourà fare in tutte queſte, & altre ſimili attioni, in queſta maniera.

Ita eſt ego N. de N. Sancti Officij Notarius.

Si ſuole anche vſare la medeſima forma di citatione, ponendoui nel principio il nome del Giudice così.

Nos

Nos N. de N. Inquisitor N.&c. præcipimus tibi N. de N. quatenus spatio &c. ab harum quomodolibet tibi facta præsentatione, coram nobis comparere debeas ad informandum Sanctum Officium, ouero, *pro interesse Officij, & hoc in*, & *sub pœnam* &c. E si seguiti, e termini, come di sopra.

E quando si formerà nella predetta guisa, dourà essere sottoscritta dall'Inquisitore così.

Ita est ego N. de N. Inquisitor N.

Et aggiungasi più à basso ancora la sottoscrittione del Notaro così.

N. de N. Notarius de mandato &c.

La citatione de'Rei si potrà fare nella medesima forma, mutando quelle parole, che dicono, *ad informandum* &c. in luogo delle quali si dirà *ex causa fidei*, ouero, *ad respondendum de fide* &c. *pro interesse Sancti Officij.*

Et hassi a notare, che trattandosi nel Santo Officio di delitti, che si puniscono anche di pena corporale, e vi si chiede per lo più la tortura, deue il Reo citato comparire egli stesso di persona, non per Procuratore, perche non può contro al Procuratore decretarsi ne il carcere, ne la tortura, non essendo egli indiciato, ne ancora proferirsi la sentenza condannatoria, non hauendo errato, onde il delitto resterebbe impunito: & oltre a ciò il Reo meglio potrà per se stesso difendere la sua propria causa, che per mezzo del Procuratore: ed vltimamente, perche dal volto, dall'aspetto, dalla qualità della persona; dalla costanza, dal timore, dal moto degli occhi, è dal parlare del Reo può il Giudice formare più certo indicio nella causa, che si agita contro di lui,

lui, che dalla comparitione del Procuratore.

E quanto si dourà procedere alla carceratione de' Rei, conuerrà nel processo formare il decreto così.

Adm. R. P. F. N de N. Inquisitor N. Attentis indicijs militantibus contra N. de N. denunciatum in Sancto Officio, necnon attenta qualitate personæ, cum timeretur de fuga eiusdem, relaxauit mandatum de capiendo ipsum, sub hac forma &c.

Die Mensis Anni

De mandato Adm. R. P. Inquisitoris &c. capiatur N. de N. pro interesse Sancti Officij, & captus ad secretos carceres ducatur, nec relaxetur, donec &c. Datum &c. In quorum fidem &c.

E si sottoscriuerà il Notaro &c.

E quando non si sapesse il nome del Reo, si porranno i contrasegni &c.

E la copia di questo mandato si darà a gli Sbirri, & Esecutori, sottoscritta dal Notaro del Santo Officio.

Condotto che sarà il Reo, si consegnerà al Custode, e noterassi nel processo il giorno, e consegna così.

Die Mensis Anni

Ductus fuit ad carceres nomine Sancti Officij præfatus N de N. & consignatus N. de N. carcerem Custodi.

Ita est N. de N. Notarius Sancti Officij.

E prima che si metta in prigione dourà farsi la visita della persona, massimamente in caso, che fosse indiciato di hauer calamita battezzata, ò altre simili cose, ò pur anco scritture hereticali, magiche, negromantiche, e superstitiose &c. E si registrerà nel pro-

processo quello, che gli trouerà adosso, in questa maniera.

Et antequam dictus N. consignaretur in carceribus, de mandato Adm. R. P. Inquisitoris præfati facta fuit per dictos Executores ad præsētiam mei Notarij infrascripti visitatio personæ ipsius investimētis, ac alijs locis suspectis, & inventa fuit in eius crumena, seu scarsela, seu &c. quædā cartula manuscripta, cuius initium erat &c. E si registri in principio, & il fine della scrittura, quando sia cosa superstitiosa, ò magica, od hereticale, soggiungendosi, *finis verò &c.* ouero, *inventum fuit fragmentum cuiusdam lapidis, albi, seu nigri coloris, &c.* e si descriua il tutto minutamente, ouero, *libellus inscriptus; Psalterium Martini Lutheri, aut quid simile &c.*

Auuertendo il Notaro di porre nel processo tutto quello, che si trouerà, e registrarlo con qualche segno particolare, ò di lettera d'alfabeto, ò d'altro, e nel fine si rogerà come è detto &c.

E perche molte volte ancora è necessario subito doppo la carceratione del delinqeente far la visita della casa, se porterà il pregio, che l'Inquisitore stesso personalmente vi si trasferisca, si potrà ancor essa registrare nel processo in questa, ò simil guisa.

Die Mensis Anni

Cum Adm. R. P. Inquisitor præfatus &c. vellet de delicto perpetrato omnem possibilem habere cognitionē, & ad effectum, vt magis corpus delicti appareret, necnon ad omnem alium bonum finem &c. accessit personaliter vnà cum me Notario infrascripto ad locū habitationis præfati N. postquā ipse ductus fuit ad carceres, & eādē habitationē visitauit, præsētibus infrascriptis testi

bus, inuenitque in camera, seu capsa tali, e noti il sito preciso, *talia, & talia*. E si descriua tutto quello, che si trouerà, purche sia materia spettante al Santo Officio; come libri prohibiti, scritture superstitiose, magiche &c. imagini lasciue, calamita, carta vergine, ò altre cose simili; e soggiungasi. *Quæ omnia de mandato prædicti Adm. R.P. Inquisitoris per me Notarium infrascriptum registrata fuerunt in actis &c.*

E poi si facciano sottoscriuere i testimoni.

Io N. fui presente, e vidi quanto di sopra.

Io N. &c.

E nel fine metta il suo rogito consueto di Notaro.

Può similmente occorrere, che l'Inquisitore per degni, e ragioneuoli rispetti stimi necessario, & opportuno far la visita de' libri, e scritture del Reo prima, ch'ei sia condotto alle prigioni del Santo Officio, & in presenza dell'istesso Reo. E ciò seguendo, si registrerà così negli atti del processo.

Præfatus M.R.P. Inquisitor, attenta grauitate delicti, & indiciorum militantium aduersus dictum N. necnon qualitate personæ, & alijsque dignis, ac rationabilibus de causis animum suum mouentibus, contulit se personaliter vnà cum me Notario infrascripto ad domum habitationis propriæ dicti N. sitam in via &c. & facta ibidem coram præfato M.R.P. Inquisitore, & ad ipsiusmet N. præsentiam, per me &c. diligenti, & accurata perquisitione omnium librorum, & scripturarum &c. in tali vel tali camera, e si descriua il luogo particolare, *existentium, tàm in studio, quàm in capsis &c. eiusdem N. reperta sunt infrascripta ad Sanctum Officium Inquisitionis spectantia, litteris maiu-*

sculis

sculis à me signata, & notata Videlicet.

Liber in octauo impressus, Italico idiomate, inscriptus. Del fuggir le superstitioni, che ripugnano alla vera, e sincera confessione della Fede, composto già da M. Gioñanni Caluino in lingua latina &c. 1553. *coopertus carta pergamena alba signatus litera A.*

Item libellus in sextodecimo, carta pergamena alba coopertus, ac vulgari Italico sermone impressus, cui titulus. La Dottrina nuona, e vecchia. Per Gio: Battista Pinarolio. 1556. *signatus littera B.*

Itẽ liber in octauo impressus, volgari idiomate Italico, carta pergamena coopertus, qui inscribitur. De'fatti de'veri Successori di Giesù Christo, e de'suoi Apostoli, e degli Apostati della Chiesa Papale, da M. Pietro Vireto in Francese scritti. Per Gio: Luigi Pascale. 1556. *signatus littera C.*

E con tal'ordine si noteranno tutti i libri, e scritture, & altre cose concernenti il Santo Officio, come di sopra; con aggiungerui il Notaro la sua sottoscrittione.

E perche ancora è necessario taluolta ò per infermità, ò per altra occasione legitima rilassare il Carcerato dalla prigione formale con sicurtà; in tal caso l'Inquisitore farà registrare nel processo l'istrumento d'essa in questa forma.

Die Mensis Anni

Cum præfatus N. de. N. carceratus, instanter petÿsset, relaxari à carceribus, in quibus detinebatur, eo quòd esset malè affectus, & febri laboraret, vel tali, ac tali dolore, & infirmitate, paratus dare cautionem idoneam de se præsentando vbique locorum, prout placuerit prædicto M.R.P. Inquisitori, ac de stando mandatis, &

 parendo

parendo omnibus, & singulis, quæ sibi imponentur. Præfatus Adm. R. P. Inquisitor, attenta infirmitate prædicta, ab alijs de causis animum suum mouentibus, vt saluti eius consulere posset decreuit, præfatum N. esse relaxandum à carceribus, habita tamen prius fideiussione se cautione idonea scutorum &c. necnõ obligatione, promissione, & iuramento dicti N. quod se præsentabit coram præfato Adm. R. P. Inquisitore personaliter, & in fortijs Sancti Officij consignabit infra spatiũ &c. Que, præfatus N. ita promisit, & iurauit. Et ad eius instantiam, ac preces, coram vt supra, comparauit D. N. filius N. de N. loci, seu castri, aut ciuitatis N. qui sciens, se non teneri, volens tamen teneri, obligando se, & omnia sua bona renunciando cuilibet iuri, & priuilegio, sponte, & non coactus fideiussit, & fideiubet, promittendo mihi Notario infrascripto nomine Sancti Officij stipulanti, quòd dictus N. se præsentabit coram præfato Adm. R. P. Inquisitore N & in fortijs Sancti Officij, vt supra, & quòd præsentabitur à dicto N. fideiussore, & hoc in & sub pœna aureorum &c. applicandorum Fisco Sancti Officij, soluendorum per dictum N. fideiussorem in casu contrauentionis, & ita ambo se obligauerunt in forma Cameræ Apostolicæ, cum clausulis &c.

Quem fideiussorem dictus N. promisit, ac promit conseruare indemnem in casu contrauentionis &c. Præsentibus ad hæc A. de A. & B. de B. testibus vocatis &c.

Ita est ego N. Notaris &c.

Accaderà forse alcuna volta, che mentre si prenderanno le informationi necessarie contro à qualche denuntiato, il delinquente medesimo ò per sospitione, ò perche habbia hauuta qualche notitia, che si faccia inqui-

inquiſitione contro di lui, temendo d'eſſer carcerato, ſi metterà in fuga: il che quando ſucceda, dourà citarſi à comparire, come ſi coſtuma, con le tre ſolite citationi, che ſi potranno formare in queſta, ò ſimile maniera. La prima così.

Nos N. de N. Inquiſitor N. &c. Tenore præſentium, ſic inſtante Fiſco Sancti Officij, mãdamus tibi N. de N. quatenus ſub pœna ſcutorum &c. Sancto officio N. applicandorum, & excommunicationis, debeas infra ſpatium &c. poſt præſentium intimationem tibi quomodolibet factam, perſonaliter, & non per interpoſitam perſonam, coram nobis comparere ad parendum mandatis noſtris, & ad reſpondendum ijs, ſuper quibus fueris interrogatus pro intereſſe Sancti Officij. Et vbi horum mandatorum noſtrorum contemptor, & inobediens fueris (quod tamen non ſperamus) ſcias, quòd poſt hac citaberis ad valuas tuæ habitationis, & ex abundanti ad valuas Eccleſiæ S. N. de N. vſque ad totalem mulctam, & condemnationem &c. Datum in loco N.

Die Menſis Anni

N. de N. Inquiſitor &c.

N. Notarius Sancti Officij.

Doppo la quale ſi regiſtrerà la relatione del Meſſo come è detto di ſopra.

E quando non compariſca nel termine aſſegnatoli nel primo precetto, ſi aggiunga il ſecondo in queſta forma.

Nos N. de N. Inquiſitor &c. Tenore præſentium, ſic inſtante Fiſco Sancti Officij, mandamus tibi N. de N. perſonaliter, ſi repertus fueris, ſecus ad valuas tuæ habitationis, & Ecceſiæ S. N. de N. ex abundanti, quatenus infra ſpatium &c. ab intimatione, & affixione, vt

 ſupra,

ſupra, perſonaliter, & non per interpoſitam perſonam, coram nobis comparere debeas, ad reſpondendum, allegandum, & deducendum totum quidquid vis, potes, & intendis, quare condemnari non debeas in pœnam excommunicationis, & ſcutorum &c. contentam in primo præcepto nomine Sancti Officij tibi intimato, vel relicto ad valuas, tuæ habitationis, & die &c. Eo quia præceptum illud in contemptum deduxiſti, in non comparendo, & mandatis Sancti Officij obtemperando, prout fueras iuſſus, immò contumax fuiſti, vt ex actis apparet &c. Datum &c. Die Menſis Anni

Ita eſt N. de N. Inquiſitor &c.

N. Sancti Officij Notarius.

E ſi ſtenda conforme all'ordinario la relatione del Meſſo.

E quando pure ſtarà oſtinato, e ribelle, nè ſarà comparſo nel termiue aſſegnatogli, ſi aggiunga il terzo precetto in queſta forma.

Nos N. de N. Inquiſitor N. Tenore præſentium, ſic inſtante Fiſcali Sancti Officij, mandamus tibi N. de N. perſonaliter ſi repertus fueris, ſecus ad valuas tuæ habitationis, & ex abundanti Eccleſiæ S. N. de N. per affixionē præſentiū, quatenus die &c. cōparere debeas corā nobis ad vidēdum, & audiendū te declarari excommunicatum, & incidiſſe in pœnā ſcutorū &c. contentam in primo præcepta, & in omnes alias pœnas iuxta diſpoſitionem ſacrorum Canonum, quam condemnationem contra te inobedientem, & contemptorem mandatorum noſtrorum facturi ſumus in cauſa præceptorum tibi ſuperioribus diebus intimatorum, vt in actis, & hoc peremptoriè &c. ac reliqua neceſſaria, & opportuna fieri, & expediri &c. Quòd ſi ſupradicta omnia fieri non pote-

te-

terunt in termino tibi assignato, obligamus te peremptoriè, & in finem, vt supra, omnibus diebus, & horis, donec deueniatur ad declarationem supradictam &c. Datum &c. Die Mensis Anni

N. *de N. Inquisitor qui supra.*

N. Sancti Officij Notarius.

E quando pure, deposto il timor di Dio, e della Santa Chiesa Catolica, il citato ricusasse di comparire, e rendere vbbidienza al Santo Officio, essendo debito dell'Inquisitore di richiamare le pecorelle erranti al proprio ouile di Santa Chiesa, acciò non siano diuorate dalle robbiose fauci del Demonio infernale; inuitandole prima con benigne, e pietose voci, e poi, quando quelle non vogliono ascoltare; conforme al precetto Euangelico, vibrando l'armi della medesima Santa Chiesa, sforzarle ad entrare nel conuito di Christo; sarà mestiero, accusata prima la sua contumacia, e disubbidienza, dichiararlo per sentenza scommuuicato: e la forma di tale accusa, e dichiaratione si porrà nell'Ottaua Parte. E poi che tal dichiaratione sara fatta, si formeranno i cedoloni d'affiggersi alle porte di ciascuna Chiesa, in questa, ò simil forma.

In his scriptis auctoritate Apostolica publicatur, & denunciatur excommunicatus N. de N. habitans in loco N. fugitiuus, contumax, & rebellis Sancto Officio Inquisitionis, eo quòd citatus per trinam citationem ad comparendum in Sancto Officio prædicto responsurus de his, de quibus in actis contra ipsum, comparere renuit. Et declaratur, cum incidisse in omnes, & singulas censuras, & pœnas tàm in litteris monitorijs cōtra eum decretis, & executis, contentas, quàm à Iure, & à sacris Constitutionibus contra taliter delinquentes, & fugiti-

gitiuos inflictas : & tamquam excommunicatum ab omnibus Christi fidelibus euitari debere. Denunciatur insuper, mandatum executiuũ de capiendo ipsum à quocumque Magistratu, & ab alijs personis tam publicis, quàm priuatis id pro fide Catholica exequi volentibus, decretum, & relaxatum fuisse. Instante Fisco Sancti Officij nostri &c. In quorum fidem &c. Datum &c.

Die Mensis Anni

E si sottoscriuerà l'Inquisitore, & il Notaro.

E se non vorrà citare con queste tre citationi distinte, lo potrà fare con vna sola, che habbia virtù di tre, in questa guisa.

Nos N. de N. Inquisitor N. Attendentes, quòd fuga delatorum de haeretica prauitate, suspicionem de labe praefata adijcit ampliorem, vt tales fugitiui suspecti de fide habeantur, & meritò, fortiùs, quàm ante. Et cum tu N. de N. habitãs in loco N. fueris nobis delatus de haeretica prauitate, ac dum procederemus ad testes examinandos, & ad nos super delatis contra te informandum, maligno spiritu damnabiliter agitatus, & insano consilio acquiescens fugam arripueris; Quia propter fugam praedictam te magis de fide suspectum nunc, quàm prius meritò habemus; Ea propter auctoritate Apostolica, qua fungimur in hac parte, tibi supradicto N. de N. absenti, vt praesenti, in virtute sanctae obedientiae praecipimus, & mandamus, sub excommunicationis latae sententiae poena, quatenus infra tres dies (pongasi il termine competente) *proximè sequentes, quorum primum pro primo, secundum pro secundo, & tertium pro tertio, vltimo, & peremptorio termino, & trina canonica monitione assignamus, coram nobis compareas in Sancto Officio N. personaliter de fide Catholica responsurus, &*

aliàs

aliàs facturus, vt fuerit rationis. Declarantes, quòd, si mandatis nostris non parueris cum effectu intra præfatum terminum tibi assignatum, eris maioris excommunicationis vinculo innodatus. Quam excommunicationis sententiam nos N. Inquisitor præfatus auctoritate, qua supra, in te, vt in contumacem, & inobedientem Sancto Officio, nunc, vt ex tunc, & tunc, vt ex nunc, præfata trina canonica monitione præeunte, iustitia, suadente, & tua contumacia, & inobedientia exigente, ferimus in his scripti. Datum &c.

Die Mensis Anni

Ita est F. N. de N. Inquisitor N.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Et auuertirà anco il Notaro di registrare oltre à questo la relatione del mese, giorno, hora, e luogo dell' affisione delle copie della sudetta citatione, & il nome di quelli, ch'erano presenti à tal'affissione. E tanto basti hauer in breue ragionato intorno à somiglianti forme &c.

SESTA

SESTA PARTE

Del modo d'interrogare i Rei nella tortura.

HAuendo il Reo negato i delitti oppoſtigli, e non eſſendoſi eſſi pienamente prouati, s'egli nel termine aſſegnatogli à far le ſue difeſe, non haurà dedotto à ſua diſcolpa coſa alcuna, ouero, fatte le difeſe, ad ogni modo non haurà purgato gl'indicij, che contro a lui riſultano dal proceſſo, è neceſſario per hauerne la verità venir contro di lui alla rigoroſa eſamina; eſſendo ſtata apunto ritrouata la tortura per ſupplire al difetto de' teſtimoni, quando non poſſono intera proua apportare contro del Reo. Ne ciò punto ſconuiene all'Eccleſiaſtica manſuetudine, e benignità, anzi quando gl' indicij ſono legitimi, baſteuoli, chiari, e (come dicono) concludenti *in ſuo genere*, può, e dee l'Inquiſitore in ogni modo ſenz'alcun biaſimo farlo, accioche i Rei, confeſſando i lor delitti, ſi conuertano a Dio, e per mezo del caſtigo ſaluino l'anime loro. Bene ſconuerrebbe da douero, anzi ſarebbe coſa iniquiſſima, e contro alle leggi humane, e diuine, l'eſporre a i tormenti chi che ſia, non precedendo alcun legittimo, e prouato indicio; & oltre a ciò la confeſſione, ch' indi ſeguiſſe, ſarebbe inualida, e di niun momento, ancorche il Reo perſiſteſſe coſtantiſſimamente

te

te in essa: non douendosi mai cominciare dalla tortura, ma dagl'indicij. E se ben poi soprauenissero gl'indicij, non per ciò verrebbe tal confessione a conualidarsi. Ma perche in negotio di tanta importanza si può facilmente commetter errore, ò in pregiuditio notabile della giustitia, sì che i delitti restiano impuniti, ò in danno grauissimo, & irreparabile de' Rei, fa di bisogno, per caminare sicuramente, che l'Inquisitore proponga prima nella Congregatione de'Consultori del Santo Officio il processo offensiuo, e difensiuo, e col dotto, e maturo consiglio d'essi (ancorche il loro voto non sia decisiuo, ma solamente consultiuo) si gouerni, & adopri sempre. O pure, essendo la causa graue, e difficultosa, ne dia parte al sacro, e supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, e di là n'attenda la risolutione. E noi, supposto, che già con l'assistenza dell'Ordinario, ò di chi verrà da lui deputato, sia preceduta la consulta nella causa di cui si tratta, e che secondo le leggi debba il Reo a rigorosa esamina sottoporsi, ouero dalla Sacra Congregatione si sia riceuuto l'oracolo di ciò ch'habbia a farsi, andaremo spiegando varie forme di detta esamina, secondo la varietà de' casi, che possono occorrere nel Santo Tribunale.

Modo di esaminare in tortura sopra il fatto.

SE dunque il Reo negherà d'hauer (per esempio) bestemmiato hereticalmente, ò percosso le sacre Imagini, e dourà per ciò esser torturato, si farà venire

Et DD. clarè dicentibus, quòd contra eum deuenietur ad torturam. Resp. &c.

Tunc DD. sedentes &c. visa pertinacia, & obstinatione ipsius Constituti, visoque, & maturè considerato toto tenore processus, & omnibus, ac singulis in eo contentis, animaduertentes, in eo adesse indicia sufficientia, quibus ipse Constitutus possit, ac debeat quæstionibus exponi, decreuerunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento funis pro veritate habenda super prolatione blasphemiarum prædictarum, & percussione sacrarum Imaginum &c. Sic instante, & petente D. Promotore Fiscali Sancti Officij.

Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutũ duci ad locũ tormentorum, ibique, spoliari, ligari, ac funi applicari.

Qui sic ductus, dum spoliaretur, ligaretur, ac funi applicaretur, benignè per DD. monitus, paternè abhortatus, vt tandem liberè veritatem dicat, & recedat ab eius pertinacia, nec expectet, quòd in finem eleuetur, prout eleuabitur, quatenus adhuc in eius obstinatione persistat. Resp. &c.

Tunc DD. cum viderent, ipsum Constitutum omuino recusare veritatẽ fateri, eundẽ iam spoliatum, ligatum, & funi applicatum, mandauerunt in altum elauari.

Qui sic eleuatus cæpit clamando dicere &c. ouero, *tacuit.*

Interrog. *An dictas hæreticales blasphemias protulerit, sacrasque Imagines percuserit.* Resp. &c.

E procureranno i Giudici, che il Notaro scriua non solamente tuttt le risposte del Reo, ma anco tutti i ragionamenti, e moti, che farà, e tutte le parole, ch'egli proferirà ne' tormenti, anzi tutti i sospiri, tutte le grida, tutti i lamenti, e le lagrime, che manderà.

Mo-

Monitus per DD. vt non patiatur, se vlterius in tormento detineri, sed veritatem liberè fateatur. Resp. &c.

E se il Reo, auuenga che con animo di non dir la verità, rispondesse, mettetemi giù, che voglio dir ogni cosa il che si haurà da notare nel processo, douranno i Giudici istare, che cominci à dir la verità ne' tormenti, così.

Et sibi dicto, vt incipiat dicere veritatem, & postea deponetur. Resp. &c.

E se pure anderà replicando, che lo depongano, che la dirà, ancorche similmente non hauesse animo di dirla, si potrà far deporre, e proseguire in questo modo.

Tunc DD stante promissione prædicta, & ad effectum prædictum tantum &c. animo tamen &c. mandauerunt, ipsum Constitutum leuiter de tortura deponi, & *super scamno ligneo accomodari.*

Qui sic depositus, & super scamno ligneo accomodatus fuit per DD.

Interrog. *Vt modo pollicitam veritatem fateatur.* Resp. &c.

E se non vorrà confessare, si minaccerà di continuargli la tortura così.

Et monitus, vt recedat ab huiusmodi subterfugijs, & *pollicitam veritatem fateatur, quia aliàs continuabuntur tormenta, & ipse in altum eleuabitur.* Resp. &c.

Et s'egli starà duro nel negare, si faccia di nuouo alzare, e soggiunga il Notaro.

Tunc DD. mandaueruut, ipsum Constitutum in altum eleuari.

Qui sic eleuatus cœpit clamare &c. ouero, *tacuit.*

I*terum monitus ad dicendam veritatem.* Resp. &c.

E persistendo egli ad ogni modo nella negatiua, si

tiua, si terminerà l'esamina così.

Et cum nihil aliud ab eo posset haberi. DD. mandauerunt, ipsum Constitutum de fune leuiter deponi, disligari, brachia reaptari, riuestiri, & ad locum suum reponi, cum stetisse in tortura eleuatus per dimidium vnius horæ ad horologium pulueris. Et il Notaro si sottoscriuerà.

Ma se il Reo perauentura confesserà ne i tormenti il delitto, che gli s'oppone, dourà immediatamente interrogarsi, pur nella tortura, sopra l'intentione, e credulità sua intorno a gli articoli, a i quali contradicono le bestemmie sudette &c. come si è detto nella Seconda Parte, e poi si chiuderà l'esamina, come disopra; similmente con la sottoscrittione del Notaro.

Deuesi oltre a ciò notare, che se il Reo a sua istanza deposto dalla tortura confesserà il fatto, dourà anco successiuamente interrogarsi sopra l'intentione, come di sopra, e negando esso la mala credulità, si esorti modo, che si è detto, a confessar la verità; e persistendo, si minacci, che s'egli non dirà la verità, di nuouo sarà alzato in tortura; e perseuerando pure nella negatiua, in ogni modo si faccia di nuouo alzare; e nella tortura s'interroghi sopra l'intentione; & il tutto si eseguirà, come qui sotto.

Interrog. *An credat, vel crediderit &c.* Resp. &c.

Monitus per DD. ad dicendam veritatem, quia ex ijs quæ modo fassus est, valde præsumitur, ipsum Constitutū circa præmissa malam credulitatem habuisse. Res. &c.

Et DD. dicentibus, quòd, nisi se resoluat veritatem fateri circa suam credulitatem, rursum eleuabitur in funem. Resp. &c.

Tunc DD. pro habenda credulitate ipsius Constituti circa

circa præfatos articulos mandauerunt ipsum denuo funem eleuari, præmissa protestatione, quòd non intendunt, ipsum torquere nisi super intentione, & credulitate, & non aliàs, aliter, nec alio modo, sic instante &c.

Qui sic eleuatus tacuit, ouero, *&c.*

Interrog. *An credat, vel crediderit &c.* Resp. &c.

Monitus ad dicendam veritatem &c. Resp. &c.

Tunc DD. cum nihil aliud &c. E si roghi il Notaro.

Modo di esaminare il Reo ne' tormenti pro vlteriori veritate, & super intentione.

SE il Reo auanti la tortura haurà confessato parte de i delitti oppostigli, e d'altri resterà conuinto, & indiciato respetiuamente, hauendo già, quanto alle cose confessate, prouate, negata la mala credenza, douranno darglisi i tormenti sopra le cose, delle quali resta indiciato, & anco sopra l'intentione, ò credenza intorno all'altre già prouate, e confessate; & in simil caso conuerrà, che i Giudici facciano la protesta, che non gli si da la tortura, se non *pro vlteriori veritate, & super intentione*, senza alcun pregiuditio delle cose da lui già confessate, e delle quali è conuinto, e tal protesta è non solamente vtile, ma anco necessaria; perche, se il Reo, ancorche confesso, e pienamente conuinto, senza detta protesta negasse in tortura il fatto, come pur taluolta occorre, & in detta sua negatiua persistesse, dourebbe andarsene assoluto. Et in questo si procederà così.

Tun:

Tunc DD. visa &c. decreuerunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento &c. pro vlteriori veritate habenda, & super intentionem, seu credulitate ipsius, sic instante &c.

Et ideò mandauerunt, ipsum duci ad locum torturæ, ibique spoliari, ligari, & funi applicari, & hoc sine præiudicio quorumcumque iurium Fisco Sancti Officij quomodocumque, & qualitercumque competentium, & acquisitorum, & eorum omnium, de quibus idem Cõstitutus quomodocumque est conuictus, & confessus, super quibus DD. non intendunt aliquo modo ipsum torquere, quinimmò explicitè protestantur, ipsum super illis se non torquere, & huiusmodi protestationem in quolibet actu repeti tam fore, & esse dixerunt, & intendunt; & quòd pro repetiua semper habeatur; sed tantum ipsum torqueri facere intendunt pro vlteriori veritate habenda super ijs, de quibus indiciatur, necnon super intẽtione, & credulitate &c. & non aliàs, aliter, nec alio modo, de quo solemniter, & expressè, ac omni meliori modo protestati fuerunt, et protestantur.

Qui sic ductus, spoliatus, ligatus, et funi applicatus, antequam in altum eleuaretur, benignè per DD. monitus ad dicendum veritatem, nec expectet, quòd contra ipsum ad tormenta adueniatur. Resp. &c.

Tunc DD. repetita protestatione, de qua supra, illiq; firmiter inhærendo, mandauerunt, ipsum Constitutum in altum eleuari.

Qui sic eleuatus cœpit dicere. Ohimè. Ohimè. O Santa Maria. *Deinde tacuit.*

Doppo s'interrogarà delle cose delle quali viene indiciato, e sopra la sua credulità. Per esempio, se resterà indiciato, d'hauer negata l'intercessione de' San-

ti, & il valore dell'Iudulgenze, e dall'altro canto haurà confessato, d'hauer detto, che la Confessione sacramentale non è necessaria, e che doppo questa vita non v'è Purgatorio, e resterà conuinto, d'hauer più volte bestemmiato, Al dispetto di Dio, e Rinego Dio, ma con protestare in giudicio, d'essere stato sempre buon Catolico, e Christiano, s'interrogarà così.

Interrog. *An dixerit, Sanctos in Cœla non intercedere pro nobis, & idcircò non esse nobis inuocandos*. Resp. &c.

Interrog. *An dixerit, sacras Indulgentias nullius esse valoris*. Resp. &c.

Interrog. *An credat vel crediderit, Confessionem sacramentalem non esse necessariam*. Resp. &c.

Interrog. *An credat vel crediderit, Purgatorium post hanc vitam non extare*. Resp. &c.

Interrog. *An credat, vel crediderit, Deum non esse omnipotentem*. Resp. &c.

Interrog. *An corde abnegauerit Deum benedictum*. Resp. &c.

E si noteranno compitamente le sue risposte; & in caso, che confessi d'hauer proferito l'heresie, delle quali era indiciato, s'interrogarà immediatamente sopra l'intentione intorno ad esse: e confessando d'hauerle tenute, e credute tutte, ò parte di esse, si proseguirà di domandarlo de'complici, e se n'hà creduto d'altra sorte, com'è detto di sopra, e più distintamente si dirà al suo proprio luogo.

Ma s'egli negasse (come pur alle volte suol'accadere) non solamente ciò di che vien domandato in tortura, ma anco le cose da lui già confessate, ò delle quali è conuinto, non deue la sua risposta scriuersi co-

me

me data ad interrogatorio alcuno fatogli da i Giudici, ma come dal Reo semplicemente proferita da se stesso, e si scriuerà così.

Deinde dixit ex se ipso, ouero *Subdens ex se ipso*, ò pure *Dicens ex se ipso*. Io non non hò detto, ne fatto cosa alcuna contra la santa Fede, & in quello, che hò confessato, hò detto la bugia, e la dicono anche i testimoni.

Et i Giudici proseguiranno in questo modo.

Et DD. dicentibus, quòd non interrogatus amplius super &c. quia iam de illis conuictus, & confessus est, & confessionem suam non potest amplius in dubium reuocare, sed tantummodo pro habenda veritate, an dixerit, Indulgentias minimè valere, & Purgatorium non extare, & an crediderit, seu etiam modo credat, Sanctos non orare pro nobis, & propterea non esse à nobis inuocandos, & sacramentalem Confessionem non esse necessariam, & an corde Deum benedictum abnegauerit, ac tenuerit, ipsum non esse omnipotentiam. Ideò ad hæc respondeat. Resp. &c.

Egli è anco da sapere, che fatta da i Giudici la detta protesta, non debbono essi dettare al Notaro gl'interrogatori da farsi al Reo in tortura con queste parole, cioè. *Et ad opportunam DD. interrogationem*. Resp. &c. ouero *Opportunè interrog*. Resp. &c. ouero *Subdens interrog*. ouero *Subdens ad opportunam interrogationem*. Perche tal modo di dettare, quando il Reo è conuinto, e confesso, come di sopra, è molto pericoloso. Concisia che, se il Reo all'hora rispondesse sopra il delitto da lui confessato, ò contro di lui pienamente prouato, e la risposta si scriuesse (come pur dourebbe scriuersi) Verbi gratia.

Et ad opportunam DD. interrogationem,

 Resp,

Resp. Io non hò detto cosa alcuna contra la Fede &c. come di sopra, & il Reo persistesse in cotal negatione, s'intenderebbe, che i Giudici haueßero rinuntiato alla detta protesta, e da essa si fossero dipartiti. Oltra che per altre cause ancora deue schifarsi vn tal modo di dettare.

Modo di esaminare in tortura sopra l'intentione solamente.

SE il Reo haurà confessato interamente tutte le bestemmie, propositioni, parole, e fatti hereticali, che gli vengono giuridicamente opposti, con negare però d'hauer mai (come di sopra) creduto malamente &c. non deue darglisi la tortura, se non sopra tal'empia crudeltà, & intentione: e perciò s'interrogharà di questa foggia.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

N. de N. de quo supra, cui delato iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. *An sibi occurrat aliquid dicere circa suam causam.* Resp. &c.

Interrog. *An credat, vel crediderit &c.* Di già n'habbiamo recato l'esempio in più d'vn luogo. Resp. &c.

E stando nella negatiua, gli si farà quest'ammonitione.

Et sibi dicto, quòd, cum (sicut, ipsemet Constitutus fassus est) supradictas hæreticales blasphemias, & propositiones, necnon facta ipsa hæreticalia magica, & apostatica toties dixerit, egeritque respectiuè, & à pluribus

ribus monitus desistere noluerit, valde præsumitur, ipsum Constitutum circa præmissa malam credulitatem habuisse. Ideo dicat veritatem. Resp. &c.

Et DD dicentibus &c. Resp.&c.

Tunc DD visa &c. decreuerunt, ipsam Constitutum torquendum esse tormento &c. super intentione, & credulitate circa præmissa, sic instante &c.

Et ideò mandauerunt, ipsum Constitutum duci &c. Et hoc sine vllo præiudicio eorum, quæ fassus est, super quibus &c. sed tantum ipsum torqueri facere intendunt super intentione, & credulitate ipsius Constituti &c.

Et così ne i tormenti s'interrogarà della credulità sua intorno alle cose da lui confessate, come di sopra.

Modo di dare i tormenti al Reo sopra i complici, et altre heresie da lui tenute.

HAuendo il Reo confessato d'essere stato heretico, e d'hauer creduto le tali, e le tali heresie, con negare però d'hauer hauuto complici, ò credutone altre, fà di mestiero esaminarlo in tortura sopra questi due punti così *in genere* nel modo, che segue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, et personaliter cõstitutus etc.

N. de quo supra, cui delato iuramento etc. fuit per DD.

Interrog. *An sibi occurrat aliquid dicere circa suam causam.* Resp. &c.

Interrog. *An vltra hæreses, quas fassus est tenuisse, & credidisse, alias tenuerit, & crediderit, et quas.* Resp. &c.

Interrog. *A quo, vel à quibus præfatas hæreses didicerit.* Resp.&c.

Interrog. *An hæreses à se creditas, & assertas alijs verbo, sed scriptis communicauerit, & quibus.* Resp. &c.

Interrog. *An sciat, aliquos alios eiusmodi hæreses, vel alias tenere, & credere, & nominet illos.* Resp.&c.

Benignè per DD. monitus ad dicēdam veritatē, nam si in eius obstinatione, ac pertinacia perstiterit, non solū animæ, sed etiam corporis periculum incurret. Resp.&c.

Et DD. dicentibus, quòd, nisi se resoluat ad præmissis veritatem dicere, contra eum deuenietur ad remedia iuris, & facti opportuna. Resp. &c.

Et DD. replicantibus, quòd contra eum deuenietur ad torturam. Resp.&c.

Tunc DD. cum aliud ab eo haberi non posset, viso &c. decreuerunt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento &c. sic instante &c.

Et ideò mandauerunt, ipsum duci ad locum torturæ, ibiq. &c. præmissa expressa protestatione de ipsum quæstionibus subijci non faciendo super ijs, de quibus est confessus, super quibus nullo modo intendunt eum interrogare, nec tormentis supponere, iuxta Decretum Sacræ Congregationis Sanctæ, & Vniuersalis Inquisitionis Romanæ, vt patet per litteras Illustrissimi, ac Reuerēdissimi D. Cardinalis N. &c. ouero, *iuxta vnanime votū DD. Consultorum Sancti Officij, sic instante &c.*

Qui sic dictus &c. E si procederà alla tortura, come di sopra, auuertendo i Giudici di non interrogarlo, se non se hà creduto altre heresie, e sopra i complici, e (come già si è detto) *in genere*; qualunqne volta però non vi siano indicij, ch'egli habbia hauuto

qual

qualche complice *in specie*: percioche all'hora dourà anche *in specie* interrogarsi.

E perche il Reo alle volte, ò per notorij difetti del corpo, ò per euidente minorità degli anni, si rende incapace del tormento della corda, e conuiene perciò dargli altro tormento, ò di fuoco (se bene questo, per esser molto pericoloso, hormai poco si vsa) ò di stanghetta, ò di cannette, che altri chiamano suffoli, ò di bacchetta, quì sotto si pongono le formule di ciascuno d'essi, cominciando solamente dal decreto, per non replicare in vano le stesse cose.

Modo di dare il tormento del Fuoco.

TVnc DD. visa &c. cum ipse constitutus tormento funis torqueri non posset, eo quia manifestè esset brachio mancus, vel ruptus &c. decreuerunt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento ignis pro habenda veritate &c. sic instante &c.

Et ideo mandauerunt, ipsum constitutum duci ad locum tormentorum, ibique dicto ignis tormento suppo-ni, illoque tormentari.

Qui sic ductus ad præfatum tormentum ignis, pluries per DD. benignè monitus, vt liberè veritatem fateatur, nec expectet, dicto tormento se cruciari. Resp. &c.

Tunc DD. cum viderent, ipsum Constitutum nolle veritatem fateri, mandauerunt, eundem dicto tormento ignis supponi.

Qui sic suppositus, nudatis pedibus, illisque lardo porcino iniunctis, & in cippis iuxta ignem validum retentis, cum stetisset per spatiũ &c. in dicto tormẽto tacitus, cæpit postea alta volce vociferando dicere. Ohimè &c.

Et cum videretur magnum dolorem sentire, *DD. mandauerunt, apponi tabulam ante pedes ipsius Constituti, animo &c.*

Qua sic apposita, fuit idem Constitutus *per DD.* Interrog. *Vt veritatem dicat circa &c.* Resp.&c.

Et tunc mandauerunt, tabulam ante pedes dicti Constituti positam amoueri.

Qua sic amota, eidem Constitutus clamando alta voce dicere cœpit &c.

Tunc DD.mandauerunt, iterum tabulam apponi ante pedes ipsius Constituti, *animo tamen &c.*

Qua sic apposita, fuit idem Constitutus *iterũ per DD.* Interrog. *& monitus, vt recedat à sua obstinatione, & veritatem fateatur.* Resp. &c.

Tunc DD.cum viderent, ipsum Constitutum in negatiua persistere, & nolle aliud dicere, mandauerunt, eundem à dicto tormento amoueri, & ad locum suum reponi, cum stetisset in dicto tormento suppositus, computatis etiam appositionibus tabulæ, per spatium &c.

Modo di dare il tormento della Stanghetta.

TVnc *DD.visa &c.pro veritate habenda, cum aliter haberi non posset, & ipse Constitutos tormento funis, eo quid &c.* e si porrà l'impedimento, ch'egli hà di riceuer la corda, *torqueri uon posset, decreuerunt, ipsum esse torquendum tormento taxillorum, quod stanghetta nuncupatur, sic instante &c.*

Et ideò mandauerunt, ipsum duci ad locum tormentorum, ibique præfato taxillorum tormento supponi, & tormentari.

Qui sic ductus, antequam dicto tormento supponere- tur,

tur, pluries per DD. fuit benignè monitus ad veritatem dicendam, aliàs dicto tormento supponetur. Resp.&c.

Et cum veritatem fateri nollet, DD. mandauerunt, ipsum Constitutum *dicto tormento supponi, & in eo tormentari.*

Qui sic dicto tormento suppositus in terra prostratus, talo pedis dextri denudato inter duos ferreos taxillos concauos posito, & Ministro eos stanghetta comprimente, clamare cœpit alta voce &c.

Interrog. *An blasphemauerit &c.* E si proseguirà, come di sopra. E poi, non confessando il Reo, si terminerà l'esamina in questo modo.

Et cum dicto tormento supposito stetisset per spatium &c. DD. mandauerunt eundem Constitutum *à dicto tormento amoueri, & ad locum suum reponi.*

Modo di dare il tormento delle Canette.

TVnc DD. visa &c. pro veritate habenda, cum aliter ab eo haberi non posset, & ipse Constitutus *ob nimiam corpori debilitatem, vel ob minorem ætatem, tormento funis torqueri non valeret, decreuerunt, ipsum esse torquendum tormento sibilorum, sic instante &c.*

Et ideò mandauerunt, ipsum duci ad locum tormētorum, ac præfato sibilorum tormēto supponi, & cruciari.

Qui sic ductus, antequam sibila ad eius manus accommodarentur, pluries per DD. benignè monitus ad dicendam veritatem, quia aliàs dicto tormeto cruciabitur. Resp.&c.

Et cum veritatem constanter nollet fateri, DD. mandauerunt, dictum Constitutum *eidem tormento supponi, & in eo tormentari.*

Qui

Qui sic ducto tormento suppositus, manibus ante iunctis, & inter binos earum singulos digitos sibilis accommodatis, & Ministro fortiter præmente, clamare cœpit alta voce &c.

Interrog. &c. Resp. &c.

Monitus &c. Resp. &c.

Cumque in dicto tormento sic suppositus stetisset per spatium &c. DD. mandauerunt, eundem Constitutum à dicto tormento amoueri, & ad locum suum reponi.

Modo di battere con la bacchetta i fanciulli, che però trapassino il nono anno della loro età.

TVnc DD. visa &c. pro veritate habenda ab ipso Constituto, cum aliter ab eo haberi non posset, & ipse Constitutus ob eius minorem ætatem torqueri minimè valeret, decreuerunt, ipsum Constitutum ferula cadendum esse, sic instante &c. Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum duci ad locum tormentorum, ibique spoliari, & ad funem manibus ante faciem alligari, ad effectum vt ferula cædatur.

Qui sic ductus, spoliatus, & manibus ad funem ante faciẽ alligatis, pluries per DD. benignè monitus ad veritatem fatendã, & quòd nõ patiatur ferula cædi, prout cædetur, si in eius obstinatione perseuerabit. Resp. &c.

Tunc DD. cũ præfatus Cõstitutus in eius obstinatione persisteret, mãdauerunt, ipsũ per Ministrũ ferula cædi.

Qui cum sic cæderetur, clamare cœpit. Ohimè &c.

Interrog. &c. Resp. &c.

Et pluries monitus &c. Resp. &c.

Tunc DD. cum pluribus, & pluribus verberibus cæsus ipse Constitutus nihil fateri vellet, & aliud ab eo

ha-

haberi non posset, mandauerunt, ipsum dissolui, reuesti-ri, & ad locum suum reponi, cum stetisset sic in dicto tormento suppositus per spatium &c.

Forme da osseruarsi in certi accidenti, che sogliono auuenire nel negotio della natura.

SE il Reo nel minacciargliſi la tortura, auanti il decreto allegherà qualche difetto ſuo corporale da i Giudici non conoſciuto, per lo quale pretenda di non poter eſſer tormentato di corda, daranno eſſi Giudici ordine, che ſia chiamato vn Medico, ouero vn Chirurgo, ad effetto di farlo viſitare; e ſe il Medico, ò Chirurgo viſitatolo riferirà, non eſſerui impedimento alcuno, potranno ſenza anſietà procedere alla tortura d'eſſo Reo; e ſi noterà il tutto nel proceſſo così.

Tunc DD. mandauerunt, vocari in Sancto Officio N. Physicum, ouero, *Chirurgum Ciuitatis N. ad effectum inspici faciendi dictum Constitutum, nunquid verè impediatur, quominus torqueri valeat.*

Qui N. vocatus delato sibi iuramento veritatis dicendæ, prout, tactis, &c. iurauit, ac sibi per DD. iniuncto, vt præsentem Constitutum benè inspiciat, & an possit sine periculo torqueri, referat; dictoque Constituto per ipsum N benè viso, & inspecto, ad opportunas DD. interrogationes. Reſp. &c.

Si ſcriuerà interamente la ſua relatione; & i Giudici, licentiatolo col giuramento di douer tacere, procederanno alla tortura: formando il decreto aſſolutamente, come di ſopra.

E ſe la proteſta del Reo foſſe fatta doppo la formatione del decreto, cioè, mentre eſſo Reo ſi lega, ò ſi

vuole

vuole alzare, si vserà la detta diligenza; & hauutasi, & anco notatasi, come di sopra, la relatione del Medico, ò del Chirurgo, che non vi sia impedimento, s'incamineranno i Giudici all'essecutione del già formato decreto: ripigliando oue haueuano lasciato, e l'ordine incominciato seguitando.

Ma riferendo il Medico, ouero il Chirurgo, esserui il tale, & il tale impedimento, ilche dourà minutamente registrarsi nel processo, sarà di mestiero venire ad altro tormento, ò di stanghetta, ò di suffoli; e ne formeranno i Giudici decreto, nel primo caso, cioè, quando il Reo protesta d'esser inhabile alla tortura auanti il decreto, in questo modo.

Tunc DD. sedentes &c. visa &c. attenta etiam relatione dicti N. Physici, ouero, *Chirurghi, decreuerunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento taxillorum*, ouero, *sibilorum &c.*

Et ideò mandauerunt, ipsum duci &c.

E nel secondo caso, cioè, quando il Reo fà la detta protesta doppo la formatione del decreto, faranno scriuere così.

Tunc DD. attenta relatione prædicti N. Physici, ouero, *Chirurgi, decreuerunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento taxillorum*, ouero, *sibilorum &c.*

Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum in loco tormentorum existentem disligari, & reuestiri, ac dicto taxillorum, ouero, *sibilorum tormemto supponi &c.*

Se anco nell'atto istesso della tortura il Reo allegherà impedimenti simili, ancorche si possa pensare; che vi sia qualche fittione, tuttauia per caminare più sicuramente, douranno i Giudici ordinare, che si deponga, e chiamato similmente il Medico, ò Chirurgo, si regoleran-

leranno, come già è stato detto di sopra, e faranno notare l'atto in questa maniera.

Tunc DD. mandauerunt ipsum Constitutum de fune deponi, & in scamno ligneo accommodari.

Quo sic de fune deposito; & in scamno ligno accommodato, DD. pariter mandauerunt, accersiri in Sancto Officio, N. Physicum, vel chirurgum præsentis Ciuitatis N. ad effectum inspici faciendi dictum Constitutum; nunquid verè impediatur, quominus vlterius torqueri possit, & valeat.

Qui N. Physicus, vel Chirurgus sic accersitus &c.

Si prosequisca come di sopra.

Hauuta poi la relatione del medesimo Fisico, ò Chirurgo, se troueranno esser menzogna ciò ch'egli pretende, lo faranno di nuouo alzare; e l'atto si noterà in questa guisa.

Tunc DD. visis, & auditis prædictis, mandauerunt, ipsum Constitutum denuò in funem eleuari.

Qui sic denuò eleuatus tacuit, ouero, *clamando dixit &c.*

Se finalmente il Reo ne i tormenti venisse meno, di che dourà farsi espressa mentione dal Notaro, ponendo ogni atto, & ogni moto d'esso Reo, per cui si mostri d'essere stato da cotale accidēte soprapreso, si farà deporre, e con diligenza visitare nel modo, che segue.

Et cum dictus Constitutus videretur in tormentis deficere &c. DD. mandauerunt, ipsum leuiter de tortura deponi, & super sede lignea accommodari.

Qui sic depositus, & super dicta sede lignea accommodatus, cum, licet pluries interrogatus, commotus, & quassatus responsum daret, nec ad animum rediret, immò semimortui immaginem præseferret, DD. manda-

ue-

uerunt, in eius faciem aquam frigidam guttatim insper-gi, vel eius frontem, & tempora, & nares, & guttar aceto rosaceo madefieri, vel nares ipsius sulphere, aut petijs lineis accensis suffumigari &c.

Quibus peractis, præfatus Constitutus in se rediens, fuit per DD.

Interrog.&c. Resp.&c.

Et ad effetto di sapere, se il Reo veramente sia stato da così fatto accidente occupato, ò pur habbia finto, e se vi sia alcun pericolo nel farlo di nuouo alzare, non si dourà tralasciare la sudetta diligenza della visita del Medico, e secondo la relatione di lui gouernarsi; con far notare l'atto in questa forma.

Tunc DD. mandauerunt, accersiri N. Physicum Sancti Officij, ad effectum visitandi dictum Constitutum, & videndi, nun- uid verè aliquo accidente laboret, quominus vlterius torqueri valeat.

Qui N. accersitus, & delato &c. ac sibi per DD. mandato, vt præsentem Constitutum diligenter visitet, & non vlterius in tortura contra ipsum sine periculo procedi possit, referat, dictoque Constituto per ipsum N. accuratè visitato, eiusque pulsibus, fronte, & pectore manu pertentatis, opportunè per DD.

Interrog.&c. Resp.&c.

E se riferirà, non esserui pericolo alcuno, si farà di nuouo alzare, & il Notaro registrerà l'atto così.

Tunc DD. visis, & auditis prædictis, mandauerunt, ipsum Constitutum denuò in funem eleuari.

Qui sic denuò eleuatus &c.

Ma se il Medico riferirà in contrario, si dourà fare sciogliere, e riporre in carcere, e si sciuerà così.

Tunc DD. attenta relatione præfati N. Medici, eique in-

inhærendo, mandarerunt, ipsum Constitutum disli-gari &c. & ad locum suum reponi &c. cum stetisset &c.

Modo d'interrogare ne i tormenti il Reo, ch'è stato riconosciuto in giudicio da vn solo, e pur nega d'esser d'esso.

Die Mensis Anni

E *Ductus de carceribus, & personaliter constitutus vbi supra, & coram &c.*

N. de quo supra, cui delato iuramento &c.

Interrog. *An velit ex se aliquid dicere circa suam causam.* Resp. &c.

Interrog. *Et monitus per D. vt caueat à mendacijs, & veritatem dicat, an sit ille N. de quo agitur in processu &c. cum iam videat, se non posse hoc negare aliquo modo, aliàs deuenietur contra ipsum ad opportuna iuris, & facti remedia.* Resp. &c.

Tunc D. visa obstinatione ipsius Constituti, *stante depositione B. & eius confrontatione facta cum ipso* Constituto, *qui in eius faciem asseruit, ipsum* Constitutam *vocari N. non autem* C. *ipsumque omnino in* Ciuitate *N. extitisse, attentis etiam eiusdem Constituti variationibus, mendacijs, & inuerisimilibus responsionibus, de quibus supra, ad habendum confessionem super identitate personæ ipsius* Constituti, *& an ipse sit ille N. nominatus in processu, & qui deponitur fuisse in* Ciuitate *N. cum aliter ab ipso haberi non posset, decreuit, ipsum* Constitutum *torquendum esse tormento &c. sic instante &c.*

Et ideo mandauit, ipsum Constitutum *duci ad locum tortu-*

torturæ, ibique &c. sine praiudicio iurium Fisco Sancti Officij quomodocumque, & qualitercumque acquisitorum, & non aliàs, aliter, nec alio modo &c.

Qui sic ductus, spoliatus, ligatus, & funi applicatus, antequam eleuatur, benignè per D. monitus ad dicendam veritatem. Resp. &c.

Tunc D. mandauit, ipsum in funem eleuari.

Qui sic eleuatus tacuit. Deinde dixit. Ohimè, Ohimè.

Interrog. *De nomine, cognomine, parentibus, patria, fratribus, consanguineis, affinibus, bonis, domo, vicinis, & exercitio ipsius Constituti.* Resp. &c.

Interrog. *De tempore discessus à patria, vbi fuerit postea, & qua de causa discesserit.* Resp. &c.

Interrog. *An solus, vel associatus itinera confecerit, & si associatus, dicat, cum quo, vel quibus socijs incesserit.* Resp. &c.

Interrog. *An in specie fuerit in Ciuitate N. & sit ille, de quo in processu.* Ref. p &c.

Monitus per D. ad dicendam veritatem. Resp. &c.

E confessando egli, ò nò, d'esser N. di N. nominato nel processo, e d'esser stato nella Città di N. dourà l'esamina chiudersi come di sopra. E quest' esamina perche al processo informatiuo appartiene, può farsi dall'Inquisitore solo.

Modo

Modo di confrontare vn Complice con l'altro Complice Reo in tortura, quando il Reo nominante per altro deue esporsi alla tortura.

COnciosiacosa, che il Reo complice auuenga che habbia di già confessato il delitto del quale era indiciato, tanto contro à se stesso, quanto contro ad altri, possa nondimeno hauer negata la mala intentione, e debba perciò esporsi alla tortura sopra l'intentione sudetta, ouero, in caso, ch'habbia oltre à ciò confessata la mala credenza sopra altri complici &c. se a i Giudici parerà, che bene stia, il confrontarlo anche nella tortura col Reo complice già nominato, è necessario, che, dateglisi, per quello, che à lui si aspetta, le sue difese, venga prima esaminato contro à se stesso; e formato già il decreto di tortura *in caput proprium*, si potrà discendere al confronto della tortura in questa guisa.

Et antequam à loco examinis amoueretur dictus B. DD. mandauerunt, è carceribus educi dictum N. & ad præsentiam ipsius B. adduci.

Quo adducto, & delato eidem iuramento de veritate dicenda, fuit idem B. per DD.

Interrog. *An sit paratus ad præsens sustinere, ac ratificare, etiam in tortura, si opus fuerit, in faciem N. hic præsentis, quæ aduersus ipsum, vt supra, deposuit, & similiter in eius faciem aliàs confirmauit.* Resp. &c.

E dicendo di sì, procederanno i Giudici alla tortura nel seguente modo.

Tunc DD. ad tollendam omnem dubietatem, quæ circa personam, & dicta ipsius B. considerari possèt, ex quo facit se socium criminis, & ad tollendam omnem maculam, si qua ex dicta causa in eius persona exorta fuisset, & ad tantò magis afficiendum ipsum N. Constitutum, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, ac etiam ad effectum habendi veritatem à dicto B. super eius intentione, & credulitate, ouero, *super complicibus, & alijs hæresibus à se creditis, prout in decreto superius formato, mandauerunt, dictum B. tàm in caput ipsius N. quàm in caput proprium, duci ad locum torturæ, ibique &c.*

Qui sic ductus &c. antequam in altum eleuaretur, benignis verbis per DD. hortatus, & monitus, vt Deum Optimum Maximum timeat, & veritatem puram, & simplicem fateatur, quæ sola ab ipso requiritur, caueatque omnino, ne quam personam indebitè inculpet, quia in hoc sæculo, & in alio de hoc teneretur reddere rationem; & quatenus etiam veritatem dixerit, non dubitet modo illam confirmare: aduertens, non minus delinquere eos, qui aliquem indebitè grauant, quàm qui veritatem in iudicio studiosè occultare procurant. Resp. &c.

E dicendo, che hà detta, & è per dir sempre la verità, e registratasi la sua risposta, proseguiranuo i Giudici così.

Tunc DD. ad effectum &c. mandauerunt, ipsum B. in altum eleuari, præsente dicto N. vidente, & omnia (prout asseruit) intelligente.

Qui sic eleuatus cœpit dicere. Ohimè &c. Io hò detta la verità.

Interrog. *dictus B. vt dicat, An ea, quæ aliàs deposuit,*

con-

contra dictum N. hic præsentem, vera sint, & pro veritate dixerit, modoque illa eadem in tormentis approbet, ac ratificet in faciem dicti N. Resp. &c.

E ratificando assolutamente quanto già haueua deposto, si proseguirà come quì sotto.

Et DD. dicentibus, vt iterum referat in substantia, quæ prius deposuit in suis constitutis.

Resp. Io hò detto in sostanza &c.

E se rispondesse, Non mi ricordo bene di quello, che hò deposto, leggetemi la mia esamina, si proseguirà così.

Tunc DD. mandauerunt per me ad claram amborum intelligentiam legi &c.

Qua lecta &c. opportunè idem B. per DD. interrogatus &c.

Resp. Io hò inteso quanto mi hauete letto, e dico &c.

E si dourà il tutto scriuere dal Notaro, e poi s'interrogherà N. così.

Interrog. *dictus N. quid modo respõdeat, ad ea, quæ de ipso doposuit dictus B. in eius faciẽ in tormentis existẽs.*

Resp. Dico, che non è vero niente &c.

Replicante dicto B. &c.

Subiungente dicto N. &c.

Tunc DD. cum vterque in suo dicto persisteret, mandauerunt, ipsum N. amoueri à loco torturæ, & ad locum suum reponi.

E se altri vi saranno da confrontarsi, dourà con esso loro seruarsi la medesima forma; e finiti i confronti, si seguirà così.

Et successiuè incontinenti fuit per DD. dictus B. in tormentis existens.

Interrog. *An credat, vel crediderit &c.* come di sopra. Resp.&c.

Monitus &c. Resp.&c.

Tunc DD. cum nihil aliud ab eo posset haberi, mandauerunt, ipsum B. de fune leuiter deponi &c. cum stetisset in tormentis per spatium &c. quantum hæc omnia scribi potuerunt, & successiuè dictum Constitutum ad locum suum reponi.

E quando anco piacesse a i Giudici di eseguire in vn solo atto continuamente il confronto de' sudetti Rei così *de plano*, come *in tortura*, potranno, doppo la formatione del decreto contro al Reo nominante, far ritirare esso Reo dal luogo dell'esamina, scriuendo così il Notaro.

Tunc DD. mandauerunt, dictum B. amoueri à loco examinum, & seorsum consistere, donec &c.

E fatto immediatamente alla loro presenza venire il Reo nominato, l'interrogheranno partitamente, come si è detto nella Seconda Parte, cominciando così.

Successiuè incontinenti.

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

N. de N. de quo supra, & delato eidem iuramento &c. fuit per DD.

Egli si faranno ordinatamente tutti gl'interrogatori posti nella detta Seconda Parte. E negando egli, si farà venir di nuouo al luogo dell'esamina B. si procederà in tutto, come iui si legge. E registrate le risposte dell'vno, e dell'altro nella forma sudetta, persistendo ambidue nel detto loro, si connetterà immediatamente l'interrogatorio, *An sit paratus ipse B. ad præsens sustinere, ac ratificare, etiam in tortura &c.*

E si

E si procederà al confronto ne i tormenti, come di sopra.

Modo di confrontare nella tortura il Reo complice nominante col Reo complice nominato, quando per altro al Reo nominante non si debba dar la corda.

PErche in effetto può essere, che il Reo complice nominante habbia pienamente confessato il fatto, l'intentione, ò credulità, tutte l'heresie tenute, & i complici, ch'egli hà hauuto, onde non vi sia per auuentura luogo à i tormenti contro di lui, e conuenga perciò esporlo alla tortura solamente *in caput aliorum*, cioè de i complici negatiui, si farà l'atto nel seguente modo.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus &c.

Sempronius, cioè il Reo complice negatiuo, *qui delato sibi &c. fuit per D.*

Interrog. *An se resoluerit liberè fateri veritatem, quam hactenus proteruè negauit.*

Resp. Io hò detta la verità.

Interrog. *Quidnam ipse Constitutus dicet, si aderunt testes, qui in eius faciem affirmabunt &c.*

Resp. Non potrà alcun dire con verità, ch'io habbia fatto quello, che non hò fatto.

Tunc D. mandauit, adduci Titium in faciem ipsius Constituti nominati.

Quo adducto, & delato ei iuramento veritatis dicendæ, ac facta nominum, ac personarum recognitione, fuit idem adductus interrogatus, an vera dixerit, & paratus sit ad præsens eadem ratificare etiam in tormentis, si opus fuerit, in faciem eiusdem Constituti. Resp. &c.

Tunc D. ad tollendam omnem dubietatem &c. mandauit, dictum Titium adductum in præsentia, & conspectu ipsius Constituti, in caput ipsius Sempronij, duci ad locum torturæ, ibique &c.

Qui sic dictus &c.

E si proseguirà l'atto, come di sopra.

Modo di ripetere, ò continuare i tormenti.

CONuiene anche taluolta e per l'atrocità del delitto, e per la grauità degl'indicij, e per altri importanti rispetti ripetere, ò continuare la tortura; e perciò douranno in tal caso i Giudici nel fine della prima esamina rigorosa far aggiungere dal Notaro quella clausula, *animo tamen &c.* che apunto significa in essi Giudici animo di continuare detta tortura. Et oltre à ciò auuertiranno, che lo stile del Santo Officio è di ripeterla il giorno, che immediatamente segue appresso la prima tortura, e di non passare ordinariamente la metà dell'hora, così nell'vna, come nell'altra: e la forma della seconda tortura è questa.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus in loco tormentorum, coram &c.

N. de quo supra, & sibi delato iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. *An adhuc se resolueerit dicere veritatem, & recedere ab ostinatione, & pertinacia sua.* Resp. &c.

Et sibi dicto, quòd ex ijs, quæ contra ipsum Constitutum vrgent in processu, apparet, ipsum errasse in ijs, quæ sunt Fidei, vt supra, & propterea se resoluere velit ad ve-

veritatem dicendam, aliàs contra ipsum continuabuntur tormenta. Resp.&c.

Et cum aliud ab eo haberi non posset, DD. continuando tormenta incepta, & insistendo decreto in praecedenti Constituto facto, mandauerunt, eundem Constitutum spoliari, ligari, & funi applicari, & quatenus opus sit, eleuari, sic instante &c.

E si procederà contro del Reo, come nella prima tortura.

Modo di riceuere dal Reo la ratificatione delle cose da lui confessate ne i tormenti.

SE il Reo haurà confessato ne i tormenti, dourà appresso ratificare fuori di essi, e sciolto d'ogni legame, la sua confessione; che altrimenti ella non saria d'alcun valore, & iniquameute operarebbono i Giudici, se volessero senza essa ratificatione venire all'atto di condannare il Reo. Ciò deue farsi il giorno appresso alla sudetta confessione, sì che via scorso lo spatio di 24. hore, e fuori del luogo della tortura, con fargli ripetere, almeno in sostanza, le cose da lui confessate; e lettagli dal Notaro la predetta sua confessione, interrogarlo opportunamente nella forma, che segue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

N. de N de quo supra, qui delato sibi iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. *An vltra ea, quae hesterna die, & in loco tormentorum confessus fuit, sibi occurrat aliquid aliud dicere, & quid.* Resp.&c.

Interrog. *An ea omnia, quæ hesterna die in tormentis fassus fuit, vera fuerint, & sint, eaque pro veritate dixerit, & fassus fuerit.* Resp. &c.

Interrog. *An sit paratus, & velit modo extra tormenta ea omnia approbare, & ratificare.* Resp. &c.

Interrog. *Vt modo summatim, & in substantia recenseat ea omnia, quæ fassus fuit in dicto suo examine hesterna die facto in tormentis.* Resp. &c.

Tunc DD. mandauerunt mihi Notario, vt ad claram ipsius Constituti intelligẽtiam sibi legerem dictum eius examen de verbo ad verbum, prout iacet; ouero, *in ea parte incipiendo ibi &c. vsque ibi &c.*

Quo lecto, & per ipsum Constitutum benè audito, & intellecto (vt asseruit) fuit per DD.

Interrog. *An prædicta, quæ sibi modo legi audiuit, fuerint à se dicta, & deposita modo, & forma, prout iacent in dicto examine.* Resp. &c.

Interrog. *An contenta in depositione modo sibi lecta fuerint, & sint vera, ipseque Constitutus pro veritate fassus fuerit, illaque velit modo approbare, confirmare, & ratificare, & an prædictis velit aliquid addere, vel demere; an potius intendat, ea omnia ratificare, & approbare; & an cum effectu prædicta omnia, tanquam vera, & à se pro veritate dicta, approbet, ac ratificet.* Resp. &c.

E se il Reo ripeterà l'istesse cose, con tutte le circostanze della sudetta sua confessione, e dirà, che le conferma, e che non vuol'aggiungere, ne diminuire cosa alcuna, sarà perfetta la ratificatione di essa.

Ma se egli ricuserà di ratificarla, anzi si sforzerà di riuocarla, dourà di nuouo esser posto alla tortura, acciò ritorni alla già fatta confessione, ancorche altri in-

indicij non sopraueniſſero, eſſendo baſteuole il nuouo indicio creato dall' antecedente confeſſione in tortura. E ciò ſi farà nel ſeguente modo.

Die Menſis Anni

Eductus de carceribus &c.

N. de N. & ſibi delato &c. fuit per DD.

Interrog. *An vltra ea, quæ heſterna die &c.*

Reſp. ſe ben'hieri ne i tormenti confeſſai, non hò però fatto, ne detto, ne creduto coſa alcuna di quello, ch'io diſſi; ma lo confeſſai per forza di tormenti non potendo ſopportargli: e dico, che non è vero niente di quello, ch'io hò confeſſato.

Et ſibi per DD. dicti, quòd cum ipſe Conſtitutus, legitimis præcedentibus indicijs faſſus fuit in dicto ſuo examine rigoroſo, dixiſſe, ac feciſſe ea omnia, de quibus iuridicè Sancto Officio delatus fuerat, omnino præſumitur, ipſum veritatem dixiſſe: & propterea debet modo confeſſionem ſuam in iudicio ratificare, & approbare.

Reſp. Io non voglio ratificare, ne approuare per vero quello, che falſamente hò confeſſato d'hauer commeſſo.

Et inſtantibus DD. quòd, cum ex ſua propria confeſſione in tormentis facta oriatur nouum iudicium, quòd omnino dixerit, ac fecerit reſpectiuè ea omni, de quibus indiciatus erat, & quæ in tormentis faſſus eſt, benè aduertat, & ſibi conſulat, ac pro veritate Sancto Officio ſatisfaciat, ad confeſſione eam factam reuertendo, illamque ratificando, & approbando, Reſp. &c.

Et DD. dicentibus, quòd, niſi ſe reſoluat pro veritate huic Sancto Officio ſatisfacere, & ad confeſſionem iam factam reuerti, illamque ratificare, & approbare,

re, denuò contra ipſum deuenietur ad torturam. Reſp. &c.

Tunc DD. viſa ipſius Conſtituti pertinacia, & ſtante indiciorum contra ipſum militantium grauitate, decreuerũt, repetendam eſſe torturam ad effectum, vt ipſe Conſtitutus ad confeſſionem iam factam reuertatur, illamque approbet, ac ratificet.

Et ideò mandauerunt ipſum duci ad locum torturæ, ibique &c.

Qui ſic ductus &c. antequam eleuaretur benignè monitus &c. Reſp. &c.

Tunc DD. mandauerunt, ipſum in funem eleuari.

Qui ſic eleuatus tacuit, ouero, *clamans, dixit &c.*

Interrog. *An ea omnia, & ſingula de quibus remanet indiciatus, quæque ipſemet faſſus eſt in alio ſuo rigoroſo examine, verè ab ipſo Conſtituto dicta, & facta fuerint reſpectiuè, prout iam faſſus eſt.* Reſp. &c.

Et monitus ad dicendam veritatem. Reſp. &c.

S'egli confeſſerà il fatto, e negherà l'intentione, ò credulità, s'interroghi ſopra di eſſa così.

Interrog. *Quid tenuerit, & crediderit circa ab præmiſſa ab ipſo Conſtituto iam confeſſa.* Reſp. &c.

Se dirà d'hauer malamente, cioè, hereticalmente creduto, non ſpecificando però coſa particolare, s'interroghi così.

Interrog. *Vt explicet diſtinctè, circa quos articulos malam credulitatem habuerit.* Reſp. &c.

E riſpondendo ſodisfattoriamente intorno ad alcuni articoli, gli ſi domandi appreſſo come ſegue.

Interrog. *An etiam de alijs articulis malè ſenſerit.* Reſp. &c.

Con-

Confessata la mala credenzà, s'interroghi sopra i complici, come di sopra.

E nella stessa guisa diciamo douersi procedere col Reo in caso, che, confessando egli nella seconda tortura, e poi ricusando di ratificare, conuenga, secondo la qualità degl'indicij, venire alla Terza tortura, nel che si deue caminare secondo il buon consiglio, e parere de' Periti.

Ma se il Reo durerà negando nella seconda tortura, egli purga la prima confessione, e deue lasciarsi andare, quando però sia stato basteuolmente tormentato, e gl' indicij non siano molto vrgenti: che altrimenti si potria venire alla terza tortura.

Modo di dar la corda al Reo, che ricusa di rispondere, ò non vuol precisamente rispondere il giudicio.

SVole anche taluolta interuenire, che il Reo contumacemente ricusi di rispondere à gl' interrogatori fattigli dal Giudice, ò non voglia rispondere precisamente, ma con parole dubbiose, dicendo non sò, non mi ricordo, può essere, non credo, non tengo d'esser colpeuole di questo delitto &c. douendo rispondere con parole chiare, e precise, cioè, hò detto, non hò detto, hò fatto, non hò fatto &c. Il perche fa di bisogno venir contro di lui à rigorosa esamina per hauerne risposta assolutamente, ò risposta precisa, sodisfattoria, e sufficiente; ma conuien prima fargli le debite ammonitioni, & appresso minacciargli la corda: registrando il Notaro cotal sua contumacia con le dette ammonitioni, e minaccie. E tale sarà la forma.

Beni-

Benignè monitus, vt recedat ab huiusmodi obstinatione & respondeat interrogatoria sibi factis, ouero, *respondeat euacuando interrogatoria sibi facta, non se referendo ad iam dicta*, ouero, *omittendo dicta verba, non recordor, non credo, posset eße, & similia, quia aliàs contra ipsum necesse fuerit pro dicta responsione*, ouero, *pro responsione congrua, satisfactoria, sufficienti, & præcisa habenda, ad opportuna iuris, & facti remedia deueniri.* Resp. &c.

E se, oltre al persistere nel non voler rispondere, ò nel riispondere non precisamente, ne sodisfattoriamente, dicesse a i Giudici. Se voi mi volete dar la corda, datemi prima le mie difese, e poi fate qual che vi pare, si proseguirà così.

Et D. dicente, quòd in huiusmodi casibus copiæ non dantur, nec defensiones, ideò respondeat ad prædicta absque alijs subterfugijs, & cauillationibus. Resp. &c.

Si noterà la risposta, la quale essendo conforme all'altre, soggiungerà il Notaro così.

Quæ ego Notar. &c. E doppo altre ammonitioni, così.

Et licet fuißet pluries, & pluries per D. instatum pro dicta responsione habenda, semper idem responsum dedit.

Quæ ego pariter &c. E si formerà il decreto di tortura nel modo, che segue.

Tunc D. sedens &c. visa pertinacia ipsius Constituti nolentis respondere, ouero, *nolentis precisè, & iuxta interrogata respondere; pro dicta responsione*, ouero, *pro præcisa, & congrua respõsione habenda super prædictis, cum aliter ab eo haberi non posset, non ad eruendam veritatem, sed responsionem*, ouero, *præcisam responsionem,*

nem, citra præiudicium eorum, de quibus est confessus, aut conuictus, mandauit, ipsum Constitutum duci ad locum torturæ, ibique &c.

Qui sic ad locum torturæ ductus, dum spoliaretur, & ligaretur, fuit per D. benignis verbis adhortatus, & monitus, vt se disponat ad responsionem dandam interrogationibus sibi factis, ouero, *ad præcisè, & congruenter respondendum super his, de quibus interrogatur, aliàs in altum eleuabitur.* Resp. &c.

Tunc D. cum videret, ipsum Constitutum adhuc in sua contumacia, & obstinatione persistere, mandauit, ipsum in altum euari ad effectum prædictum.

Et sic eleuatus &c.

E s'interrogherà in tortura al detto effetto solamente; facendolo stare alzato per il tempo ad arbitrio, secondo la qualità della causa, la grauità degl'indicij, la conditione della persona torturata, e simili altre cose, che dourà il Giudice considerare, accioche la giustitia habbia il suo effetto senza che niuno venga indebitamente grauato.

E quì pur anco hassi a notare, che non deue mai nel Santo Officio darsi ad alcuno la corda con isquassi, ò con qual si voglia peso, ò bastone a i piedi, ma farsi alzar semplicemente nella corda: & in simigliante maniera darsi anco gli altri tormenti, cioè pure, e semplicemente, conforme al tenore de' sourapositi, decreti. Ne deuono etiamdio i Giudici con l'inedia, fame, ò sete tormentare i Rei, che non vogliono confessar la verità; perche ciò vien prohibito dalle leggi espressamente.

Modo

Modo di dar la tortura à i Testimoni vari, contrari, vacillanti, subornati, e simili.

NIuna cosa per certo parrebbe, restasse più auanti ad isspiegarsi in questa maniera, se a quel che insino à qui se n'è recato, si hauesse à riguardare; ma pur si vuole, oltre alle già dette cose, auuertire, che non solamente al testimonio complice si dà alle volte per la ragione sudetta la tortura, ma anco à quei testimoni, che ò negano assolutamente qualche fatto, il quale haueuano prima confessato, ò in alcuna parte principale del lor testificato si veggono variare, ò scuopronsi nella loro esamina vacillanti, ò in giudicio depongono diuersamente da quello, che son conuinti d'hauer estragiudicialmente confessato, ò si presumono verisimilmente informati, e negano, ò si pretendono essere stati subornati à douere riuocare, ò sono conuinti, d'essersi trouati presenti al delitto, e puro anco lo negano. E quì appresso andranno per noi descriuendosi i decreti da farsi opportunamente in simili occorrenze.

Decreto di tortura contra il testimonio vario, ò contrario affatto ne' suoi detti.

TVnc D. visis &c. visa variatione ipsius Testis, qui in præcedenti suo examine dixit, se vidisset, et audiuisse respectiuè N. comedere carnes die Veneris, et proferre verba hæreticalia aduersus Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, et modo negat pertinaciter, vidisse, et audiuisse, talia ab eo fieri, ac dici. Ad tollendam omnem maculam periurij (si qua inest) ab eius persona,

sona, & ad purgandum omnem defectum varietatis (si quis inest) et ad videndum, in quo dicto ipse Examinatus persistat, ac ad omnem aliorum finem, et effectum, mandauit, eundem Examinatum duci ad locum torturæ etc.

Decreto di tortura contro il Testimonio vario in gran parte nelle sue dispositioni.

T*Vnc D. visis etc. visa variatione ipsius Examinati, qui in præcedenti suo examine dixit, se vidisse, et audiuisse respectiuè N. comedere Die Veneris in cubiculo domus suæ carnes vitulinas, et proferre verba hæreticalia in Platea aduersus Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, modo, à priori suo dicto notabiliter discedendo, ait, vidisse comedere, non in cubiculo, sed in Cella vinaria pullos gullinarum, et audiuiße, non in Platèa, sed extra Ciuitatem in Villa N. proferre verba hæreticalia contra venerationem sacrarum Imaginum. Ad tollendam omnem maculam etc. mandauit etc.* E si procederà come di sopra.

Decreto di tortura contro il Testimonio vario, e vacillante.

T*Vnc D. Visis etc. visa variatione, ac titubatione ipsius Examirati, qui primò affirmauit, se vidisse, et audiuisse etc. deinde negauit, vidisse, et audiuisse etc. et rursum, quæ prius negauerat, affirmauit. Ad tollendam omnem maculam etc. mandauit etc.*

De-

Decreto di tortura contra il Testimonio, che prima hà confessato estragiudicialmente, d'hauer visto, e sentito &c. e poi in giuditio nega.

TVnc D. visis &c. visa variatione ipsius Examinati, qui extraiudicialiter, præsentibus pluribus testibus (prout constat in processu) affirmauit, se vidisse, & audiuisse &c. modo vero Examinatus negatiuè deponere non dubitauit. Ad tollendum omnem defectum varietatis (si quis inest) & ad videndum &c. mandauit &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio, che si presume verisimilmente informato, e nega.

TVnc D. visis, & auditis prædictis, & pluribus monitionibus ipsi Examinato factis, vt veritatem fateatur, consideratoque, quòd tum ex publica voce, & fama, tum ex testium depositionibus, tum denique ex ipsiusmet Examinati confessionibus constat, ipsum fuisse velut perpetuum comitem, ac socium dicti N. consideratis etiam alijs ex processu resultantibus, & præsertim, quòd ex depositione vnius testis dignioris se grauiter indiciatur, fuisse præsentem quando dictus N. sacras Imagines percussit, vnde colligitur, ipsum de præmissis omnibus, & singulis esse verisimiliter informatum. Ad effectum habendi ab ipso Examinato plenam, & integram veritatem super præmissis personam dicti N. dumtaxat tangentibus, de qui-

quibus(vt dictũ est) verisimiliter apparet informatus, atque ad omnem alium meliorem, & effectum, mandauit, ipsum Examinatum duci ad locum torturæ &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio che si pretende esser stato subornato.

TVnc D. visa depositione facta per ipsum Examinatum in Sancto Officio, sub die Mensis Anni in qua asseruit, vidisse, & audiuisse respectiuè N. comedere carnes die Veneris, & proferre verba hæreticalia &c. consideratisque pluribus circumstanijs dictum depositionem concomitantibus, quæ verificatæ fuerunt, & quæ sunt adeò verisimiles, vt omnino credendum sit, ipsum Examinatum in dicta testificatione verum dixisse, modo autem mentiri, præsertim cum ea, quæ in priori depositione testificatus est, liberè, & de plano deposuerit, nec modo sufficientem, aut verisimilem causam alleget huiusce suæ variationis, propterea que valde credibile, & verisimile sit, ipsum Examinatum ad dictam priorem depositionem reuocandam ab aliquo subornatum fuisse. Ad effectum sciendi ab ipso Examinato, an ab aliquo, siue aliquibus, & à quo, seu quibus subornatus fuerit ad dictam priorem depositionem reuocandam, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, citra tamen præiudicium quorumcumque iurium Fisco Sancti Officij ex dicta priore depositione competentium, & acquisitorum, quibus per præsentem torturam nullo modo præiudicare intendit, & non aliàs, aliter, nec alio modo, de quo expressè protestatus fuit, & protestatur; mandauit, ipsum Examinatum duci ad locum torturæ &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio conuinto d'essere stato præsente al delitto, e pur lo nega.

TVnc D. visa pertinacia ipsius Examinati, qui conuincitur ex plurium testium contestium depositione affuisse quando N comedit carnes &c. & protulit verba hæreticalia &c. & pluribus admonitionibus ipsi Examinato factis, vt veritatem fateatur aduersus dictum N cum à sua obstinatione recedere nequaquam vellet. Ad effectum habendi ab eo veritatem super tangentibus personam dicti N. dumtaxat sine præiudicio &c. mandauit, ipsum Examinatum duci ad locum torturæ &c.

Nel che pure si hà da notare, che dandosi a questi tali la tortura (il che può dall'Inquisitor solo senza l'Ordinario eseguirsi) non contra se stessi, ma contra il Reo solamente, ella di vero ha ad esser assai leggiera, e moderata; ma nel rimanente essi testimoni, come spergiuri, e legitimamente conuinti di bugia rispettiuamente, deuono esser puniti &c.

Per vltimo documento deue sapersi, che qualunque, ò Reo, ò testimonio che sia, haurà confessata nei tormenti la verità di ciò che sarà stato domandato, dourà subito rimouersi dal tormento, nè più oltre esser trauagliato.

SET-

SETTIMA PARTE.

Del modo di procedere contro a i Poligami, & alle Streghe nel Santo Tribunale.

Modo speciale di procedere nelle cause di Poligamia.

PErcioche graue, scandaloso, e pur troppo a questi nostri tempi frequente nel Christianesimo è il delitto di Poligamia, il qual si commette quando l'huomo Christiano, viuente ancora la sua prima moglie, ne prende temerariamente vn'altra, e la donna, viuente tuttauia il suo primo marito, ad altr'huomo si congiunge matrimonialmente (conciosia che il modo di procedere in così fatte cause alquanto diuerso sia da quello, che s'vsa communemente nell'altre) habbiamo stimato, che sia non solamente vtile, e conueneuole, ma necessario, & opportuno porre in questo luogo la forma di prendere in tali cause le debite, e giuridiche informationi per fabricarne ragioneuolmente il processo. Douendosi adunque in virtù della già riceuuta denuntia tirare auanti la causa di Poligamia, conuiene prima verificare apieno l'vno, e l'altro matrimonio con farne

cauare dal Notaro fede autentica da i libri de' matrimoni d'ambe le Parocchie, & in difetto de' predetti libri, esaminare i testimoni, che furono presenti ad ambedue li matrimoni, e poscia far costare in atti la sopravidenza della prima moglie, con esaminar similmente lei, & appresso alquanti testimoni, che di fresco l'habbiano veduta viuere. Riceuta per tanto, com'è detto, la denuntia contro al Poligamo, comanderà l'Inquisitore, che dal Rettore della Chiesa Parocchiale gli si presenti il libro de' matrimoni, & il Notaro ne cauerà la detta fede in questa, ò in altra simigliante guisa.

Die Mensis Anni

Fidem facio ego Notarius infrascriptus, qualiter in libro vbi describuntur omnia matrimonia, quæ in dies contrahi contingit in Parochia Sancti N. Ciuitatis, vel loci N. qui liber remanet, retinetur fideliter penes R. D. N. Rectorem dictæ Ecclesiæ, & per eundem fuit præsentatus M. R. P. Inquisitori, & per me bene visus, & lectus, reperitur inter cætera notula matrimonij contracti inter Cleliam N. & Polycratem N. quam etiam de mandato præfati M. R. P. Inquisitoris de verbo ad verbum è dicto libro fideliter extraxi, & in actis descripsi, prout sequitur. Videlicet.

Die Mensis Anni

Factum tribus solitis denunciationibus, &c. pro matrimonio contrahendo inter Polycratem N. & Cleliam N. & nullo detecto impedimento &c. Pongasi tutta la detta nota.

E così anco registrerà il Notaro nel processo la nota del secondo matrimonio come stà *ad litteram* nel libro, con sottoscriuersi al modo vsato.

E se

E se per caso, com'è stato accennato, non si trouassero i detti libri, o pur il Curato per dimenticanza, o per qual si voglia altro accidente non vi hauesse registrato li detti matrimoni, e per conseguẽte facesse mestiero d'esaminare alquanti di quelli che furono presenti, ciò potrà farsi nella maniera che segue.

Die Mensis Anni

Cum liber matrimoniorũ Parochiæ Sãcti N. Ciuitatis, ant loci N. licet de mandato præfati M.R.P. Inquisitoris diligentissimè conquisitus, reperiri haud quaquã potuerit, ouero, *cum in libro matrimoniorum Parochiæ &c. per me demandato &c. diligenter viso, accuratequè lecto reperta non fuerit notulam matrimonij contracti inter præfatos Cleliam, & Polycratem &c. ne Fisci intentio ob defectum probationum destruatur prædictus M.R.P. Inquisitor decreuit examinare testes, qui fuerunt præsentes quando præfatum matrimonium inter dictos Cleliam, & Polycratem contractum fuit &c. Et ita &c.*

Die Mensis Anni

Examinatus fuit pro informatione.

N. de N. &c. qui delato sibi &c. fuit per D.

Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam &c.* Resp. &c.

Interrog. *An cognoscat Polycratem N. & Cleliam N. à quanto tempore citra &c.* Resp. &c.

Interrog. *An sciat, inter dictos Polycratem, & Cleliam matrimonium cõtractum fuiße per verba de præsenti, & quatenus &c. dicat, vbi quando, coram quo Parocho, & quibus testibus præsentibus.*

Resp. Signor sì, che i sudetti Policrate, e Clelia &c.

Interrog. *De causa scientiæ præmissorum.*

Resp. Io lo sò, perche fui presente, e vidi, e sentij &c.

Quibus habitis &c.

E nella stessa maniera si esamineranno gli altri testimoni informati del fatto. Il che dourà medesimamente farsi intorno al secondo matrimonio. Dipoi verificatosi ò nell'vna guisa, ò nell'altra il delitto, cioè il primo, & il secondo matrimonio con le già dette circostanze, si passerà auanti nella causa, con esaminare la prima moglie non solamente a maggior charezza del fatto, ma, com'è detto, in proua della soprauiuenza di lei, a questa foggia.

Die Mensis Anni

Examinatus fuit pro informatione S. Officij &c.

Clelia de N. quæ sibi delato iuramẽto &c. fuit per D.

Interrog. *De nomine, cognomine, parentibus, patria, ætate, exercitio, vel professione ipsius Examinatæ.* Resp. &c.

Interrog. *An sit soluta, vel viro iuncta, & quatenus &c. dicat nomen, cognomen, parentes, patriam, ætatem, ac exercitium mariti ipsius Examinatæ.* Resp. &c.

Interrog. *De quo tempore, qua in Ecclesia, coram quo Parocho, & quibus testibus præsentibus matrimonium contraxerit cum dicto Polycrate.* Resp. &c.

Interrog. *Per quantum temporis spatium ipsa Examinata, & dictus Polycrates simul cohabitauerint in figura matrimonij.* Resp. &c.

Interrog. *An vno, & eodem semper in loco, an verò pluribus in locis simul cohabitauerint, & dicat loca &c.* Resp. &c.

Interrog. *An dicto Polycrati filios genuerit, & quatenus &c. dicat eorum numerum, & nomina.* Resp. &c.

In-

Interrog. *Vbi ad præsens reperiatur dictus Polycrates eius maritus*. Resp.&c.

Egli si faranno altri interrogatori secondo le varie circostanze del fatto: e si finirà l'esamina nel modo consueto. La qual cosa fatta, si esamineranno i testimoni sopra la già detta soprauiuenza della donna, nel modo, che segue.

Die Mensis Anni

Examinatus fuit pro informatione &c.

N. de N. qui sibi delato &c. fuit per D.

Interrog. *An cognouerit, & cognoscat Cleliam filiã Honuphrij N. & Caßandræ N. & vxorem Polycratis N. à quãto tẽpore citra, & quæ fuerit causa cognitionis*

Resp. Signor sì, che conosco Clelia &c. perche è mia cognata &c. ouerò, perche fin da fanciulli habbiamo conuersato insieme per essere stati sempre vicinissimi d'habitatione.

Interrog. *An modo præfata Clelia viuat, & in humanis vitam ducat*.

Resp. Signor sì, che detta Clelia di presente viue al mondo.

Interrog. *De causa scientiæ*.

Resp. Io lo sò, perche questa mane l'hò vista, e parlatogli in casa sua propria, oue son'andato, come parente, ouero conoscente di lei.

Interrog. *An hisce in partibus reperiatur aliqua alia mulier hoc nomine, & cognomine vocata, atque his parentibus nata*.

Resp. Signor nò; e questo lo sò benissimo, per hauer io intera notitia della persona, e parentado d'essa Clelia.

Quibus habitis &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Et in questo modo esamineransi anco gli altri.

Et in caso, che la sudetta prima moglie fosse assente, si darà ordine, che *in partibus* venga esaminata, e sieno anco esaminati i testimoni, come sopra; con commissione, che si mandi copia dell'esamina, ouero, per maggior breuità, fede autentica del Notaro, secondo la minuta, che segue.

In nomine Domini Amen. Omnibus, & quibuscũque præsens documentum visuris, & lecturis fidem facio, & attestor ego Notarius infrascriptus, quemadmodum Clelia filia Honuphrij N. & Cassandræ N. coniugum, & uxor Polycratis N. ætatis suæ annorum ex aspectu &c. mihi Notario bene nota, viuit, & in humanis vitam ducit, eamque hodie vidi, & allocutus sum; quodque in præsenti Ciuitate, vel loco N. nulla alia ad præsens reperitur hoc nomine, & cognomine vocata, hisque parentibus nata, prout sic cum iuramento verum esse attestati sunt in Sancto Officio N. de N. & N. testes noti, & idonei, & omni exceptione maiores, cum optima redditione causæ scientiæ, quia scilicet dictam Cleliam cognoscunt, eamque hodie vnà mecum viderunt, & allocuti sunt, eorum dicti concludentem rationem reddentes. In quorum omnium fidem, & testimonium ego Notarius infrascriptus hic me suascripsi, & mei Tabellionatus signum apposui consuetum. Dat. in ædibus Sanctæ Inquisitionis N. Die Mensis Anni

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Dopo queste cose dourà in ogni modo prestamente carcerarsi il Reo Poligamo, e successiuamente esaminarsi, come segue. *Die Mensis Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

Poly-

Polycrates &c. qui sibi delato &c. fuit per D.

Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam &c.* Resp. &c.

Interrog. *An cognoscat aliquam personam dicentem, aut facientem aliquid, quod sit contra sanctam fidem Catholicam, & præsertim plures simul vxores habentem.* Resp. &c.

Interrog. *An ipse Constitutus sit solutus, vel vxoratus.* Resp. &c.

E se risponderà (come sono vsati simiglianti huomini di fare) che hà moglie, nominando però la seconda, non la prima &c. s'interrogherà così.

Interrog. *An cum alia muliere matrimonium contraxerit, & cum qua.* Resp. &c.

Interrog. *An cognoscat Cleliam &c. à quanto tempore &c.* Resp. &c.

Interrog. *An præfatam Cleliam duxerit in vxorem, vbi, quando, coram quo Parocho, & quibus testibus præsentibus.* Resp. &c.

Interrog. *An in Parochia Sancti N. Ciuitatis, aut loci N. matrimonium contraxerit cum dicta Clelia,* Respond. &c.

Et sibi dicto, quòd omninò per claras probationes, & legitima, atque autentica documenta, concludenter, ac euidentissimè constat in Sancto Officio, ipsum Constitutum cum præfata Clelia matrimonium contraxisse per verba de præsenti in dicta Parochia annò &c. coram R.D.N. Rectore dictæ Parochialis Ecclesiæ, præsentibus pro testibus N. & N. quocirca, cum nullo modo possit inficiari, se huiusmodi matrimonium cum dicta Clelia contraxisse liberè veritatem fateatur. Resp. &c.

Iterum benignè monitus ad dicẽdam veritatem, quã nullo

nullo modo potest negare, cum sit conuictus, alioquin tanquam conuictus acrius, & seuerius punietur. Resp. &c.

Denuò paternè monitus ad fatendam veritatem pro Dei gloria, & suæ conscientiæ exoneratione. Resp. &c.

E s'egli ad ogni modo persisterà ancora nella negatiua, non dourà però tralasciarsi d'interrogarlo sopra l'intentione, e credulità sua così.

Interrog. *Cum iam, vt præfertur, in S. Officio plenè sit probatum, ipsum Constitutum cum dicta Clelia præfatis tempore, & loco, & coram &c. matrimonium per verba de præsenti cõtraxisse, & deinde anno &c. viuẽte adhuc præfata Clelia, duxisse dictam N. in vxorem in loco &c dicat modo, an credat, vel crediderit, licere viro Christiano plures simul vxores habere*. Resp. &c.

Et sibi dicto, quòd ex facto ipso plenè probato valdè præsumitur, ipsum constitutum circa prædictum articulum malam credulitatem habuisse. Ideo dicat veritatem. Resp. &c.

Se negherà la mala credenza, dourà doppo le difese torturarsi sopra di essa, come anco dourà farsi quando hauesse *de plano* confessato il fatto, e negata l'intentione. E già nella Sesta Parte si è vista la forma di simili esamine rigorose.

Modo di procedere contro alle Streghe nel Santo Officio.

Difficile per certo, ed intrigata molto è la materia delle Streghe; e perche assai souente s'hà per le mani, & ageuolmente ancora vi si può in ogni modo errare, habbiamo voluto hauerne quì special trattato. Diciamo adunque breuemente, e che in pro-

procedendosi contro alle Streghe non deue l'Inquisitore venire ne a carceratione, ne ad Inquisitione, nè à tortura; se prima non è manifesto, e prouato giudicialmente il corpo del delitto, ciò il maleficio. Et à verificare negli atti il corpo di cotal delitto, che pur anch'esso è delitto *facti permanentis*, non basta prouare; che il preteso maleficiato sia stato, ò sia di presente infermo, ò pur anco sia morto; atteso che l'infermità, e morte regolarmente non prouengono dal solo maleficio, ma possono da molt'altre cagioni naturali originarsi, e perciò bisogna esaminare i Medici, ch'hanno curato l infermo, e diligentemente interrogarli in giudicio della qualità del male, e di tutti gli accidenti, e circostanze d'esso, e domandarli, se per arte della medicina possano conoscere, che l'infermità sia, ò possa essere naturale, riducendosi il tutto giuridicamente nel processo: e fà mestiere anco esaminare i domestici, e criati di casa intorno al principio, e progresso della detta infermità. E se i Medici sudetti, & altri Medici ancora informati di tutti gli accidenti dell'infermità del preteso maleficiato, tutto che non habbiano visto l'infermo; chiaramente giudicheranno, che vi sia, ò possa probabilmente esserui maleficio, all'hora potrà il Giudice più sicuramente procedere contro alla persona accusata; ò indiciata di tal maleficio. Oltre a ciò deue il Giudice auanti che venga alla carceratione della pretesa Strega diligentemente considerare tutti gl'indici, che si hanno contro di lei, e non muouersi al carcerarla per la sola denuntia del preteso maleficiato, e degli attinenti d'esso, se non vi è qualche probabil causa sufficientemente prouata nel processo, onde ragioneuolmente possa

l'ani-

l'animo di lui piegarsi a credere, che la donna accusata habbia voluto comettere così fatto delitto; ò almeno non vi è contro di lei qualche indicio graue similmente prouato nel processo.

Auuerta il Giudice di fare ò per se stesso, ò per mezo del suo Vicario, nell'atto della carceratione, accurata, e diligente perquisitione della casa, e stanze della donna inquisita, con l'assistenza del Notaro, ma però senza l'interuento di persone attinenti, ò famigliari del preteso maleficiato, accioche frodolentemente non si supponga qualche cosa dinotante maleficio, in graue danno della pretesa Rea. Et in detta perquisitione si notino puntalmente dal Notaro, tutte le cose ritrouate ne i luoghi dell'habitatione, e nelle casse di essa, tanto a fauore del Fisco, quanto a giouamento della Rea, come imagini di Santi, corone della Beatissima Vergine, Officij Diuini, libri di diuotione, cedole della sacra communione, acqua santa, palme benedette, & altre cose simili. E se gli si troueranno olij, poluere, grasso, e simili, si facciano considerare da i periti, ad effetto di conoscere, se possano seruire ad altro fine, che di maleficio.

Non faccia il Giudice gran forza sopra le cose trouate da i famigliari del maleficiato ne i materassi, capezzali, & origlieri, come sono certi inuogli ò di lana, ò di penna, che dal continuo riuolgersi di detti mobili possono anche formarsi, ouero per inconsideratione de'maestri esserui stati sin da principio mescolati. Ne meno si lasci muouere dal ritrouarsi alle volte in detti mobili qualche ago, perche doue son donne, non è marauiglia, che si possano in ispatio di tem-

tempo molti aghi racchiudere in simili masseritie. Oltra che per opra del Demonio vi possono essere stati posti, accioche si creda esserui maleficio, come pur auuiene nell'esorcizare, che gli spiritati sembrano alcuna volta di vomitare simili inuogli, chiodi, aghi, vetri, & altre cose, le quali è impossibile, che tengano nel corpo, come in effetto non ve le tengono, ma il Demonio le suppone alla bocca de gli offessi per far credere, che siano maleficiati, & indi ne venga qualcheduno indebitamente molestato.

Quindi si vede quanto restino ingannati quegli Esorcisti, che richiedono al Demonio, esorcizando, in che modo egli sia entrato nel corpo dell'ossesso, e rispondendo egli, che vi e entrato per maleficio, successiuamente li domandano chi sia l'autore di esso maleficio, laonde il Demonio bugiardo, e nemico della quiete humana spesse volte risponde d'esserui entrato per maleficio fatto dalla tale, e tal persona, nel tale, e tal cibo, e beuanda; e per accertare di ciò maggiormente l'Esorcista, e gli altri, suppone alla bocca dell'offesso alcune cose simili à quella, in cui dice essere stato fatto il maleficio, e molt'altre cose, come di sopra è stato detto: e perciò sopra le parole del Demonio non deue farsi alcun fondamento.

Oltre à ciò dall'essere vna persona spiritata non deue il Giudice immantinente far giudicio, che ciò da maleficio prouenga, e da questo solo recarsi à douer formare processo contro alle persone nemiche de gli offessi, ò altronde indiciate: perche senza maleficio ancora può il Demonio per diuina permissione

ne affliggere, e trauagliare il corpo altrui. Oltra che molti per vari interessi fingonsi alle volte spiritati, e con tali imposture cercano d'ingannare i Giudici, & altri.

Non siano facili i Giudici a procedere contra ad alcuna donna per la mala fama d'essa in materia di maleficio; perche, se bene l'indicio della mala fama per altro è di gran momento, nondimeno in questa materia per l'odio, che si hà commmunemente contro alle Streghe, facilmente si leua cotal fama contro a qualche donna, massimamente quando è vecchia, e brutta. Laonde poco fondamento deue farsi sopra tal fama; ò se pure alcuna consideratione se n'ha ad hauere, deue il Giudice con diligenza interrogare i testimoni, da quanto tempo in quà sia nata simil fama, da chi, e con che occasione; perche indi per auentura si raccoglierà, che debole indicio è quello di cotal fama.

Di più auuertano i Giudici, che quantunque alcuna donna resti conuinta, ò confessa d'hauer fatti incanti, e sortigli *ad amorem*, ouero, *ad sananda maleficia*, od a qual si voglia altro effetto, non segue però necessariamente, ch'ella sia strega formale, potendo il sortilegio farsi senza formale apostasia al Demonio, tutto che si renda di ciò sospetta, ò leggiermente ò vehementemente. E strega formale deue riputarsi, ed è colei, ch'haurà fatto patto col Demonio, & apostatando dalla Fede, con i suoi, malefici, ò sortilegi danneggiato vna, ò più persona, in guisa, che ne sia loro seguita per cotali malefici, ò sortilegi la morte; e se non la morte, almeno infermità, diuortij, Impotenza al generare, ò detrimento notabile a gli

ani-

animali, biade, o altri frutti della terra; che perciò, se costerà in giudicio, che alcuna donna sia di tanto, e sì graue delitto rea, dourà per vigore della nuoua Bolla Gregoriana nel primo caso anco per la prima volta rilasciarsi alla Corte secolare, e nel secondo perpetuamente esser immurata. Hora torniamo a nostro proposito.

Greg. XV. nel la Bolla Omnipotẽtis Dei.

Non permettano i giudici, per quanto è loro possibile, che le donne carcerate per malefici, e sortilegi parlino con chi che sia, ne meno l'vna con l'altra, perche alle volte hanno simili donne concertato insieme di confessare il falso contro à se stesse in materia d'apostasia, stimando di douere in questa maniera più presto esser liberate. Ne meno procurino essi Giudici, ò consentano, che il Custode delle carceri, ò qualsiuoglia altro persuada a dette donne carcerate quello, ch'hauranno, a confessare quando saranno esaminate, ò promettono loro impunità del delitto; conciosia che tali strade habbino molte fiate simili donne confessato ciò che mai si sognarono di douer fare.

Non parlino mai li Giudici con dette donne de i meriti della causa, se non quando hauranno giuridicamente ad esaminarle. E douendosi vna Strega esaminare, potrà nell'infrascritta forma interrogarsi.

Die Mensis Anni

Educta de carceribus &c.

Alcina &c. & *delato sibi &c.*

Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam suæ carcerationis*, & *præsentis examinis* Resp. &c.

Interrog. *An habeat aliquos inimicos*, & *nominet*

eos

eos cum causis inimicitiarum. Resp. &c.

Interrog. *Vt explicet cursum vitæ suæ vsque ad eam diem, qua fuit carcerata in Sancto Officio*. Resp.&c.

Interrog. *An confiteatur, & communicet, quoties in anno, & vbi, & quinam sit eius* Confessarius. Resp. &c.

Interrog. *An sit de aliqua Societate spirituali, & de qua*. Resp.&c.

Interrog. *Cum quibus personis solita sit conuersari familiariter*. Resp.&c.

Interrog. *An consueuerit recitare aliquas peculiares orationes, & potissimùm* Coronam precariam, *vel Rosarium Sãctissimæ Virginis Dominæ nostræ*. Resp.&c.

Interrog. *An audiat sacram Missam diebus festis de præcepto, & aliquibus alijs diebus ferialibus*. Resp.&c.

Interrog. *An sciat aliquod sortilegium, vel incantationem, & ad quem finem, seu etiam maleficium*. Resp. &c.

Se confesserà, gli si faccia spiegare la qualità del sortilegio, o maleficio, di cui dice hauer notitia, da cui l'ha imparato, e se l'hà esercitato &c. e s'interroghi così.

Interrog. *Vt explicet qualitatem sortilegij, vel maleficij, cuius notitiam asserint se habere*. Resp.&c.

Interrog. *A quo, vel à quibus edocta fuerit dictum sortilegium, vel maleficium*. Resp. &c.

Interrog. *An vnquam huiusmodi, aut aliud sortilegium, vel maleficium exercuerit, seu executioni mandauerit*. Resp. &c.

Se confesserà, gli si faccia medesimamente isporre ciò ch'ella haurà fatto, con narrare la sostanza del delitto, il luogo, il tempo, e l'altre circostanze di esso, e con palesar anche i complici, e tutti quelli, che in ciò gli hauranno dato aiuto, consiglio, e fauore, in-

interrogandosi come segue.

Interrog. *Vt narret seriatim, & per extensum quidquid ipsa Constitutam fatetur se comisisse in materia sortilegiorum, seu maleficiorum, cum circũstantijs locorum, & temporum, & aliarum rerum.* Resp. &c.

Interrog. *Quoties, quomodo, & cum quibus dictum sortilegium, vel maleficium*, ouero, *dicta sortilegia, vel maleficia perpetrauerit.* Resp. &c.

Interrog. *Quinam in perpetrandis dictis sortilegijs, aut maleficijs auxilium, consilium, vel fauorem ipsi Constitutæ præbuerint.* Resp. &c.

Interrog. *Quosnam effectus pepererint dicta sortilegia, vel maleficia.* Resp. &c. E gli si facciano euacuare tutti gl'indici, che vi saranno contro di lei.

Ma se negherà d'hauer cognitione d'alcun delitto tale, vadasi interrogando come segue.

Interrog. *An fuerint in loco N. cum quibus, quoties, de quo tempore, & qua occasione.* Resp. &c.

Se dirà di sì, e risponderà sodisfattoriamente all'interrogatorio, susseguentemente s'interroghi così.

Interrog. *An ibidem dixerit se scire*, ouero, *de facto commiserit aliquod sortilegium, vel maleficium, & quod.* Resp. &c.

E negando s'interroghi appresso.

Interrog. *An dixerit, se scire*, ouero, *an actu perpetrauerit tale, vel tale sortilegium, aut maleficium.* Resp. &c.

E così potrà a poco a poco interrogarsi in ispetie di tutto quello, che nel processo vien contra essa deposto, con l'opportune obiettioni, come altroue si è detto.

E se negherà ogni cosa, douranno (anco *ex officio* , quando ella fosse pouera) ripetersi i testimoni del processo offensiuo, e farsi le difese della Rea nella forma già detta: e proposta la causa nella Congregatione, s'ella haurà à tormentarsi, se gli oppongano di nuouo, auanti si venga al decreto di tortura, gl'indicij, che si hanno nel processo; e poscia nell'atto della tortura s'interroghi non del delitto *in specie*, ma solamente, che dice la verità di quelle cose sopra le quali già è stata interrogata: e se cominciarà à confessare, non se gli suggerisca cosa alcuna, ma riceuute, e scritte le parole precise della sua confessione, s'interroghi solamente *in genere*, che dica la verità dell'altre cose delle quali è indiciata. Ne siano facili i Giudici à ripetere la tortura, se la causa non sarà grauissima : nel qual caso douranno darne auuiso alla Sacra Congregatione.

Non si radono i peli, ouero capelli di tali donne, ne habbiano i Giudici consideratione, s'elleno siano dure al gittar lagrime, massime ne'tormenti, perche tal'indicio è leggierissimo, anzi di niun momento.

Non passi mai la tortura vn'hora, anzi non vi giunga , se la causa non è grauissima, e gl'indicii vrgentissimi.

Sopra il tutto hanno ad auuertire i Giudici , che quando simili donne cominciaranno à confessare l'apostasia al Demonio, e l'esser andate à i giuochi del Diauolo non potendosi per altra via prouare il corpo del delitto, che per la loro propria confessione non si faccia loro alcuna suggestione; ma si procuri, che raccontino da se stesse tutta la serie del fatto, & in che modo da prima vi furono indotte, del tempo, & altre circostanze: perche in questo modo si potrà vedere se la lor

con-

confeſſione ſia veriſimile, ò nò. E confeſſando eſſe qualche circoſtanza, ò particolarità, che poſſa verificarſi, non tralaſcino i Giudici di far diligenza per hauerne altronde la verità, accioche più veriſimile renda la loro confeſſione circa l'apoſtaſia, e giuochi diabolici; perche ſe tali circoſtanze non ſi verificaſſero, anzi ſi ſcopriſſero falſe, potrebe dubitarſi della verità di tal confeſſione ſeguirà forſe o per forza della tortura, che pur è rimedio fallace, o per ſuggeſtione d'alcuno, per tedio della carcere, o per credenza, chè ſi debba loro più facilmente perdonare il delitto, il che pur taluolta è auuenuto. Et in caſo, che confeſſando l'apoſtaſia, come ſopra, nominaſſero alcuni complici in detta apoſtaſia, e giuochi diabolici, non ſi tenga conto del lor detto, per le ragioni, che altroue ſi diranno.

E perche taluolta ancora accade, che le madri, ò nodrici pouere, tenendo nel proprio letto i lor piccioli bambini, miſeramente gli ſoffoghino, e poſcia, temendo di male, dicano, eſſere ſtati guaſti dalle Streghe, habbiano in cio grand'auuertenza i Giudici, ne ſi laſcino indurre à credere ciò che da eſſe vien loro, mentitamente rappreſentato.

O 2 OTTAVA

OTTAVA PARTE.

Del modo di terminare i processi nel Santo Officio.

ESsendo già stato e del cominciare, e del proseguire i processi della Santa Inquisitione, e del modo d'interrogare i Rei nella tortura assai copiosamente (per quello, che à così fatte materie in pratica si richiede) da noi trattato, il discender hormai all'ordine, e modo di terminare detti processi, & alle diuerse forme di sententiare, & ispedire i Rei, non si dourà per niuna maniera disdire. Primieramente adunque si compie il processo con l'assolutione del Reo. Secondo con la purgatione canonica. Terzo con la ritrattatione, ò riuocatione in giudicio. Quarto con l'abiuratione *de leui*. Quinto con l'abiuratione *de vehementi*. Sesto con l'abiuratione *de violenta*. Settimo con l'abiuratione *de formali*. Ottauo quando il Reo vien giudicato, & è rilasso, ma penitente. Nono quando non è rilasso, ma impenitente. Decimo quando è rilasso, & impenitente. Vndecimo quando è negatiuo impenitente. Duodecimo quando è fuggitiuo, e contumace. E noi col medesimo ordine camineremo nel porre le forme di dette sentenze, & ispeditioni.

Forma della sentenza assolutoria diffinitiuamente.

QValunque volta il Reo non è per propria confessione, ne per euidenza del fatto, ne per legitima produttione de' testimoni conuinto, ne in altra maniera si rende sospetto, ò si ritroua diffamato d'heresia, ò d'altro delitto al Santo Officio appartenente; anzi per legitime, e concludenti proue in contrario, e specialmente, se i testimoni hauranno riuocato il lor detto, rimane scolpato affatto, deue spedirsi con final sentenza fauoreuole del tenore che segue, ò simile.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

Essendo che tu N. figliuolo di N. &c. del luogo &c. dell'età tua d'anni &c. fosti indiciato in questo Santo Officio dell'Inquisitione di N. d'hauer detto, e fatto rispettiuamente molte cose contrarie alla Santa Fede Catolica, quali non si doueuano, ne si poteuano in modo alcuno da noi trascurare.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato nel detto Santo Officio, nel quale più volte diligentemente auanti di noi col tuo giuramento, esaminato, non solo costantissimamente negasti tutte le cose oppositeti, ma con grandissima perseueranza dicesti, & affermasti, d'essere stato sempre buon Catolico, e Christiano.

Per la qual cosa, volendo noi procedere in questa causa conforme al giusto, e diritto tenore delle leggi, ti assegnassimo il termine a far le tue difese, nel quale furono a tua istanza esaminati molti testimo-

ni degni di fede, e ſenza alcuna eccettione, i quali co' loro detti ottimamemte prouarono, che i teſtimoni contro di te eſaminati erano tuoi capitaliſſimi nemici, e che non per zelo della Fede Catolica, ma per loro mera maluagità, come coſpiratori, haueuano contro di te denuntiato, e teſtificato riſpettiuamente le ſudette coſe, quali poſcia eglino ſteſſi ancora riuocarono in giudicio, come falſe, e malignamente da eſſi inuentate per rouinarti. E perche d'altra parte ancora ſimilmente per legitime proue à noi coſta, che tu hai ſempre parlato bene, e catolicamente delle coſe della Religione, e co'ſani ragionamenti accompagnato le buone opere, e che ſei ſempre ſtato buō Catolico, fedele, di buona fama, e lontano da ogni ſoſpitione d'hereſia; per tanto hauendo noi viſti, e maturamente conſiderati i meriti di queſta tua cauſa, con le ſudette tue negationi, giuſtificationi, e proue à tuo fauore, e quanto di ragione ſi douea vedere, e conſiderare, col conſeglio, e parere de' noſtri Signori Conſultori Dottori Teologi, e Canoniſti, ſiamo venuti all'infraſcritta diffinitiua ſentenza.

Inuocato il ſantiſſimo nome di N. S. Gieſù Chriſto, della glorioſiſſima ſua Madre ſempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire noſtro Protettore. Hauendo auanti di Noi li ſacroſanti Euangeli, acciò dal volto di Dio proceda il noſtro giudicio, e gli occhi noſtri veggano l'equità. Nella cauſa, e cauſe vertenti trà il Sign. N. Fiſcale di queſto Santo Officio da vna parte, e te N. ſudetto, inquiſito, e proceſſato, come ſopra, dall'altra. Per queſta noſtra diffinitiua ſentenza, quale ſedendo pro Tribunali, proferimo

in

in questi scritti, in questo luogo, & hora da Noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo te N. sudetto, come innocente, douer esser assoluto, liberato dalla detta inquisitione, e processo, e da tutte le cose in esso contro di te contenute, come in effetto ti assoluiamo, e liberiamo; imponendo sopra ciò perpetuo silentio al detto Procuratore Fiscale del Santo Officio. Et oltre a ciò ordiniamo, che siano casse tutte le sicurtà, & obligationi da te in qualsiuoglia modo date, e fatte rispettiuamente per la sudetta causa.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, assoluiamo, liberiamo, & ordiniamo, in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F.N. Inquisitore di N. così hò pronuntiato.
N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

Et il Notaro l'autenticherà in questa, ò in altra simil guisa.

Die Mensis Anni

Lata, data, & in his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per supradictos Adm. RR.DD. Iudices pro Tribunali sedentes in Aula Sancti Officij N. lecta verò per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce, præsentibus pro testibus N. de N. & N. de N. vocatis &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma della Purgatione Canonica.

HAnno le leggi Pontificie saggiamente ritrouata, e gioueuolmente ordinata vna forma di

purgare le sospitioni, e presuntioni, la quale chiamano Purgatione Canonica. Questa nel Santo Officio si fà quando il Giudice astringe il Reo diffamato, e sospetto d'heresia a giurare alla presenza di certo numero di testimoni degni di fede, ch'egli è innocente. Et i sudetti testimoni, che per ciò si dicono compurgatori, similmente giuranno, che credono, e stimano il detto Reo sospetto, e diffamato hauer giurato il vero. Ne già possono i detti testimoni a più gagliardo giuramento esser indotti, perche altrimenti si renderebbono molto facili, e vicini allo spergiuro. Il numero poi de' testimoni compurgatori consiste affatto nell'arbitrio del Giudice, che può ò molti, ò pochi, ò Ecclesiastici, ò secolari prefiggere al Reo secondo la qualità delle persone, la quantità dell'infamia, e la grauità del delitto, e nel tempo, luogo, che a lui più piace. Fabricato adunque il processo informatiuo, & esaminato giuridicamente il Reo, e fatte le sue difese, si proporrà la causa nella Congregatione de' Consultori, e se in essa sia deliberato, che il Reo secondo il tenor delle leggi si purghi canonicamente dalla sospitione d'heresia ò leggiera, ò vehemente, ch'ella sia, ne dourà l'Inquisitore con l Ordinario formar sentenza del tenore, che segue.

Forma della sentenza di purgatione canonica de leui.

Nos Fr. N. Inquisitor &c. &
Nos N. Vicarius &c.

Christi

CHristi nomine inuocato. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam sententiam, quam de RR. PP. Sacræ Theologiæ, ac DD. Iuris vtriusque Doctorum consilio ferimus in his scriptis in causa, & causis, quæ coram nobis inter D.N. huius Sancti officij Procuratorem Fiscalem agentem ex vna, & te N. reum inquisitum, & processatum de, & super eo, quòd in publica concione dixeris &c. & quòd aliàs visus fueris malè sentire de libero arbitrio, quodque cum Hæreticis familiariter conuersatus fueris, rebusque alijs in actis causæ, & causarum huiusmodi latius deductis, & illorũ occasione vertuntur, partibus ex altera. Dicimus, decernimus, pronũciamus, sententiamus, & declaramus tibi N. supradicto, tamquam de hæresi suspecto reperto, indicendam fore, & esse, prout indicimus, purgationem canonicam quarta manu tui ordinis, vel maioris, seu cum quatuor Canonicis, ouero, *Monachis,* ò pure, *Fratribus eiusdem Congregationis,* ouero, *Ordinis, qui sint fide Catholici, & vita probati, quique conuersationem, & vitam tuam non tam moderno tempore nouerint, quàm præterito. Monentes te, quòd si in huiusmodi purgatione defeceris, habebimus te pro conuicto, prout mandant sacræ Constitutiones.*

Et ita dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, declaramus, indicimus, & monemus isto, & omni alio meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, & debemus.

Fr. N. Inquisitor &c.

N. Vicarius &c.

Et il Notaro l'autenticherà come di sopra.

For.

Forma della sentenza di purgatione canonica de vehementi.

NOs *&c. Considerantes, quòd tu Magister Fr. N. Ordinis N. de anno &c. in hoc Sancto Officio delatus fuisti, quòd dixeris, tenueris, & credideris infrascriptos errores, & hæreses. Videlicet.* E quì si porranno gli errori, & heresie, de' quali sarà stato indiciato.

Quæ cum talia sint, vt oculis clausis à nobis præteriri non possent, nec deberent, te N. supradictum in carcere includi curauimus, & sæpius super præfatis iuridicè interrogauimus, vt in processu super his confecto, & formato latius patet.

Visis igitur, & accuratè perspectis delationibus prædictis, seu testium dictis, eorumque repetitionibus, ac tuis ad interrogata responsionibus, excusationibus, negationibus, & alijs ad tui defensam deductis, processuque in nostra Congregatione maturè discusso, consideratisque considerandis, ad infrascriptam sententiam deuenimus.

Domini nostri Iesu Christi, eiusque gloriosissimæ Genitricis semper Virginis Mariæ, ac Diui Petri Martyris Protectoris nostri nominibus inuocatis. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum, ac iustitiam præ oculis habentes, per hãc nostram diffinitiuam sententiam, quã de RR. PP. Sacræ Theologiæ, & DD. Iuris vtriusque Doctorum consilio ferimus in his scriptis, in causa, & causis coram nobis vertentibus inter D. N. Procuratorẽ Fiscalem huius Sancti Officij ex vna, & te N. prædictum, reum, inquisitum, & processatum, vt supra,

par-

partibus ex altera. Dicimus, decernimus, pronunciauimus, sententiamus, & declaramus, tibi Magistro N. superadicto, tamquam de hæresi vehementer suscepto reperto, indicendam fore, & esse canonicam purgationem cum septima manu, seu septem viris eiusdem ordinis &c.

E si autenticherà similmente come di sopra.

Data la sopradetta sentenza per la sospitione de leui, ò de vehementi, si dirà successiuamente al Reo, ch'egli haurà à giurare d'esser innocente, e che i testimoni similmente col loro proprio giuramento douranno affermare di credere, esser vero ciò ch'egli haurà giurato. E perciò costituito esso Reo dauanti all'Inquisitore nominerà tanti huomini da bene per suoi testimoni ispurgatori, quanti nella sentenza si contengono. Et appresso l'Inquisitore farà richiedere ad vno ad vno in disparte dal Reo auanti di se nel luogo dell'esamine i detti testimoni, per pigliar della lor qualità, e conditione quella notitia, che il fatto richiede: e potrà in ciò che si è detto tener questo modo.

Die Mensis Anni

Coram præfato Adm. R. P. Inquisitore existente in aula &c. ibique sedente, comparuit personaliter N. & in suos compurgatores induxit A.B.C.D.E.F.G. paratos ad iurandum, & iuxta Sacrorum Canonum dispositionem ad iuramentum præstandum, super veritate iuramenti memorati N. volentis à se omnem hæresis infamiam, & suspicionem reijcere.

Qui præfatus M.R.P. Inquisitor volẽs de dictorum compurgatorum conditionibus melius informari, delato singulis ipsorum iuramento in forma de veritate di-

cenda

cenda vnumquemque eorum seorsum, ac separatim ab alijs compurgatoribus, & ab ipso purgando, qui extra dictam aulam interim exire, super interrogatorijs infrascriptis interrogauit.

I. *De nomine, cognomine, patre, patria, ætate, ac professione ipsius Testis, & an cognoscat N. & à quo tempore.*

II. *An habuerit conuersationem cum dicto N. & per quantum temporis, noueritque vitam ipsius, non solùm moderno, sed etiam transacto tempore.*

III. *An ipse Testis teneat, & sequatur eam fidem, quam Sanctam Catholicam, & Apostolicam Romana Ecclesia tenet, credit, profitetur, ac docet.*

IV. *An in aliquo Tribunali fuerit vnquam pro aliquo crimine damnatus, vel à testificando repulsus.*

V. *An dictus N. vel eius consanguinei, vel affines dederint, aut promiserint aliquid ipsi Testi, vt ante dicto N. faueat, vel ipsemet Testis aliquo indebito affectu permotus accesserit compurgaturus.*

VI. *An ipse Testis se obtulerit ad dictum N. purgandum.*

VII. *An paratus sit iurare super veritate iuramenti à dicto N. præstandi, & an sciat quid huiusmodi iuramentum importet.*

Itaque primum A. super dicti interrogatorijs interrogatus medio suo iuramento, quod præstitit, tactis &c. ad singula respondit, vt infra.

Ad primum interrog. resp. Io mi chiamo &c. e sono dieci anni, ch'io conosco N.

Ad secundum interrog. resp. Per tutto il detto tempo hò hauuto pratica, e conuersatione del detto N. essendo sempre stati insieme nel luogo di N.

Ad

Ad tertium interrog.resp. Io credo fermamente ciò che tiene, crede, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Et in questa fede son vissuto,& intendo di morire ancora.

Ad quartum interrog. resp. Per gratia di Dio non son mai stato condannato in alcun Tribunale &c.

Ad quintum interrog. resp. Signor nò. Dio me ne guardi.

Ad sextum interrog.resp.negatiuè.

Ad septimum.postquam edoctus fuit à præfato M.R. P. Inquisitore qualitatem iuramenti præstandi à dicto N.interrog.resp. Io sò di quanto importanza sia il giuramento, e sono apparecchiato à giurare.

Secundò B.super dictis interrogatorijs, &c.

E si osseruarà con ciascuno di essi il modo già notato, & il Notaro registrerà partialmente tutte le loro risposte.

Appresso questo farà l'Inquisitore dauanti à se venire tutti i detti testimoni insieme, & anco il Reo, al qual dimanderà,se conosce quegli huomini, è s'eglino siano quelli,ch'esso hà nominati per testimoni purgatori &c. E l'atto tanto di questo,quanto d'altri particolari susseguenti si noterà così.

Successiuè incontinenti.

Præfatus M.R.P.Inquisitor mandauit, introduci simul prænominatos testes purgatores omnes,ac etiam dictum N.

Quibus introductis, fuit dictus N.per D.

Interrog. *An homines illos cognoscat, & an illi sint, quos ipse in testes purgatores nominauit.*

Resp.Signor sì,ch'io gli conosco, e sono quei medesimi huomini, ch'io hò nominati.

Dein-

Deinde præfatus M.R.P.Inquisitor ad expurgatores conuersus dixit vulgare idiomate, vt infra.

Sappiate fratelli, che N. Reo vien accusato del tale, e tal delitto, e si rende per ciò sospetto d'heresia. Per lo che è obligato à purgarsi della detta sospitione, e voi siete nominati in testimoni dell' innocenza di lui.

Postea conuersus ad N. Reum dixit, vt infra.

Tu N. rispondi per Dio, e per li sacrosanti Euangeli, se tu hai commesso simili eccessi.

E subito deue il Reo giurare alla presenza del Giudice, e de' suoi testimoni nel modo, che si porrà quì sotto; & il Notaro scriuerà così.

Qui magister N.ibidem præsens,& personaliter existens, dixit,se promptum, ac paratum (vt præfatus M. R.P.Inquisitor mandauit) satisfacere, & genuflexus coram ipso, sacrosanta Dei Euangelia manibus corporaliter tangens, vulgari idiomate, ore proprio dixit,& professus est, vt infra.

Io N. constituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi &c. per scacciare dalla mente vostra, e di qualunque altra persona ogni sospitione d'heresia hauuta di me per le cose sopradette, & altre dedotte nel processo, dico con la bocca, e con il cuore, e così giuro, che non ostante tutte le sopradette cose oppostemi, e dedotte nella sentenza, e processa, io fui, e sono innocente d'ogni errore, & heresia, che contradica alla Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Così Iddio m'aiuti, e questi suoi sacrosanti Euangeli, che tocco con le proprie mani.

Riceuuto dall' Inquisitore il sudetto giuramento,

coman-

comanderà, che il Reo d'indi si parta, e domanderà i testimoni se hanno ben' inteso ciò che da esso P. Inquisitore, & N. è stato detto, & hauendo essi risposto di sì, tutti si trarranno da parte; e poscia l'Inquisitore, fattigli chiamare ciascun per se, gl'interrogherà, se credono, che N. habbia giurato il vero, ò il falso; e ciò che risponderanno essi, con tntto quello, che precede, dourà porsi negli atti dal Notaro in questa guisa.

Quo iuramento per dictum N. præstito, D. mandauit, ipsum N. abire, & illicò testes per antedictũ D. fuerunt.

Interrog. *An ea omnia, quæ dicta fuerunt tàm per D. Inquisitorem, quàm per præfatum N. probè intellexerint.*

Resp. Signor sì, ch'habbiamo inteso &c.

Mox præfatum Adm. R. P. Inquisitor iussit, testes omnes secedere, & successiuè mandauit, vocari A. primum compurgatorem.

Qui præfatus A. primus compurgator coram præfato M. R. P. Inquisitore existens, & de prædictis omnibus certioratus, vt supra, fuit per D.

Interrog. *An credat, N. iurasse verum, vel falsum.*

Resp. Credo, che N. habbia giurato il vero.

Interrog. *An sit paratus ipse Testis solemni iuramento affirmare id, quod modo dixit.*

Ref. Signor sì, che son pronto à stabilir col giuramento quello, ch'io hò detto.

Et statim de mandato &c. dictus A. iurauit, tactis sacris scripturis ad sacra Dei Euangelia, quòd ipse Testis credit, prædictum N. verum iuraße.

Deinde B. alius compurgator vocatus &c. existens &c, certioratus &c. interrog. &c. iurauit, tactis &c. ad san-

S. Dei Euangelia, quòd credit, prædictũ N. verũ iuraſſe.

Poſtea C. alius compurgator vocatus &c. iurauit, tactis &c. quod credit, prædictum N. verum iuraſſe.

Succeſſiuè D. alius compurgator &c. & iurauit &c.

Subſequenter E. alius compurgator &c. iurauit &c.

Subinde F. alius compurgator &c. iurauit &c.

Poſtremò G. vltimus compurgator &c. iurauit &c.

Et auuerta il Notaro di ſtender l'atto ſecondo che ciaſcuno de'teſtimoni haurà eſſeguito, come ſi è detto di A. primo teſtimonio, acciò non reſti luogo alcuno di dubitare: & poi ſi ſottoſcriuerà, ſoggiunendo.

Quibus adimpletis, & eiſdem die, loco, & teſtibus, quibus ſupra, præſentibus, idem N. rurſum introductus, & certioratus de iuramento à præfatis teſtibus compurgatoribus præſtito &c. petijt ab eodẽ M R. P. Inquiſitore abſolui, & mandari amplius moleſtari non debere, obligationeſque, & fideiuſſiones omnino ceſſari. Qui D. Inquiſit. viſis, & auditis &c. pronũciauit, vt inf.

Nos Fr. N. Inquiſitor &c. de conſenſu &c.

CHriſti nomine repetito. Pro Tribunali ſedentes in hoc loco à nobis pro iudicio electo, & ſolũ Deũ pre oculi habentes, in cauſa, & cauſis prædictis inter D. N. Procuratorem Fiſcalẽ &c. vertẽtibus. Viſa purgatione canonica per te prædictum N. corã nobis legitimè facta, viſiſque, & conſideratis compurgatorũ tuorum teſtimonijs in præſenti cauſa tua in hoc S. Officio agitata, pronuntiamus in his ſcriptis, ſentẽtiamus, et declaramus, te N. prædictum eſſe boni teſtimonij virum, & ex deductis amplius non eſſe moleſtãdum, fideiuſſioneſq; & obligationes quaſcunque apud Officiũ Sãcta Inquiſitionis tui gratia factas, & reſpectiuè præſtitas, caſſandas fore, & eſſe, prout caſſari, & nõ moleſtari mãdamus, atq; ab hæreſis infamia, & ſuſpicione iuxta ſacrorum Canonum diſpo-

dispositionem te absoluimus, & liberamus.

Quo tamen sis cautior in futurum, & ab ijs omnibus maximè abstineas, vnde hæresis suspicio possit oriri, tibi iniungimus.

Vt magis frequentes Ecclesiam, crebrius confitearis sacramentaliter peccata tua, & sacram Missam celebres, vel Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumas, orationi assiduè pro viribus incumbas, ac ieiunes, &c.

Et auuertasi d'imporgli cose contrarie a quelle, per le quali era diffamato, ò sospetto d'heresia, & alla presenza di quelle persone, & in quei luoghi, appo le quali, e dou'era sospetto. E si finisca la sentenza così.

Et ita dicimus, sententiamus, & pronuntiamus omni meliori modo, &c.

Fr. N. Inquisitor &c.

Il Not. poscia autenticarà la sentenza come di sopra.

Forma della riuocatione, ò ritrattione.

COstuma pur anco tal'hora il S. Officio, hauendo alla qualità della persona colpeuole riguardo & per altre ragioneuoli cause, d'imporre al Reo, che, hauendo proferito alcune propositioni heretiche, ò erronee, ò temerarie, d'altra simile qualità, debba (fattosene però in prima giuridico processo) giudicialmente ritrattarle, e riuocarle. Il che quando col conseglio, & parere de' Consultori haurà a farsi, potranno i Giudici seruirsi della seguente, ò d'altra simigliante forma.

Die Mensis Anni

M.R.P. Sac. Theologiæ Mag. F.N. Inquisitor &c. &
P *M.R.*

M.R.D.N. Iuris vtriusque Doctor Vicarius &c.

Viso processu formato in hoc S. Officio contra N. de N. &c. de, & super eo, quòd delatus fuerat, temere infrascriptas propositiones enuntiasse, asseruisse, ac defendisse. Videlicet.

Christum Dominum in vltima cœna sacrum corpus suum Iudæ proditori, sicut cæteris Apostolis, minimè tradidisse, sed tantum bucellam panis intinctam.

Lutheranum esse, qui negat, Imperatorem esse totius Mundi dominum.

Christum, vt hominem, ad legum Imperialium obseruationem teneri.

Leges Imperiales à Moyse nobis in monte Sinai allatas esse.

Res humanas diuinis esse contrarias.

E s'altre tali ve ne saranno, tutte douranno nella sudetta forma spiegarsi: e poi conuerrà seguitar così.

Visis testium dictis, ac ipsius N. constitutis, & responsis iuridicè per ipsum datis.

Visis testium ad ipsius instantiam examinatorum depositionibus.

Visa RR.PP. Theologorum censura super dictis propositionibus facta, & ab ipso N. acceptata.

Visis denique, & diligenter examinatis omnibus actis, & actitatis, & quæ in hac causa, & causis consideranda erant. Inhærentes vnanimi voto DD. S. Officij Consultorum, &c.

Christi nomine inuocato. Pro tribunali sedentes, &c. & solum Deum præ oculis habentes, &c.

Decreuerunt, & decernunt, prædictum N. cogendum esse ad reuocandum, & retractandum dictas propositiones

nes in Sancto Officio N.modo, & forma sibi in scriptis tradenda, prout hoc præsenti decreto illi iniungunt, & mandant omni meliori modo, & forma &c.

Deinde acriter illum obiurgarunt, ne tantum sibi in posterum, ac proprio ingenio fidat, vt de his temere tractare audeat, alioquin grauissimis pœnis punietur, prout qualitas delicti postulauerit.

Vltimò pro pœnitentijs salutaribus illi iniunxerūt.

Vt per annum proximè venturum ieiunet &c. con altre penitenze simili, che si distenderanno nel decreto.

Et prædicta omnia decreuerunt, & decernunt, declararunt, & declarant, mandauerunt, & mandant omni meliori modo &c.

Et il Notaro authenticerà l'atto in questa guisa.

Suprascriptum decretum promulgatum fuit per antedictos A RR.DD. Iudices pro tribunali sedentes in aula S.Officij N.lectum vero, & intimatum per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce eidem N.præsenti, audienti, intelligenti, & acceptanti, &c. die mense, & anno, quibus supra, præsentibus pro testibus N.de N. & N.de N.vocatis, &c.

N.de N.Sancti Officij Notarius.

Appresso la promulgatione del sopradetto decreto si farà ritrattare il Reo nel modo, che segue.

Ego N.de N.filius &c. ætatis meæ annorum &c. in iudicio personaliter constitutus, & genuflexus coram vobis Adm.RR.DD.P.F.N. Inquisitore N. &c. & D. N.Vicario &c. Cognoscens, ac confitens, me grauiter errasse, nam propositiones quasdam respectiuè falsas, temerarias, & hæreticas ex nimia ignorantia temere enuntiaui, asserui, & defendi. Videlicet.

Modo di ſpedire i proceſſi con l'abiuratione.

SOno le parole, & le attioni hereticali, & apoſtatiche di tal natura, e conditione, ch'elleno da chi che ſia proferite, e fatte riſpettiuamente inducono nel delinquente ſoſpitione apunto d'hereſia, & d'apoſtaſia. Et ancorche il Reo, confeſſato il fatto, neghi (etiandio nella tortura) l'intentione, ò mala credenza, che dir vogliamo, cotal ſua negatiua altro effetto non opera giamai, ſe non ch'egli non ſi ha per heretico, ne per apoſtata formale, ma non le toglie già la ſoſpitione, la qual ſempre ſeco tiene la natura del fatto iſteſſo congiunta. Laonde è neceſſario, ch'egli in ogni modo abiuri le dette hereſia, & apoſtaſia, come ſoſpetto di eſſe, ò leggiermente, ò vehementemente, ò violentemente, conforme alla qualità, ò grauità maggiore, ò minore delle coſe da lui confeſſate, ò delle quali reſta conuinto. Formeranſi perciò le ſentenze, come appreſſo ſegue; & dourà chi legge iſcuſarci, ſe più volte vedrà entro le forme delle ſentenze replicarſi gli ſteſſi articoli, & le medeſime clauſole: perche ciò ſi è giudicato neceſſario per caminar con chiarezza, & diſtintione, che altrimenti ſaria il tutto pieno di confuſione, & di poca gratia.

Forma della ſentenza, & abiuratione contra il Reo ſoſpetto leggiermente d'hereſia.

Noi F.N. Inquiſitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tù N. figlio di N. del luogo di N. &c. dell'età tua d'anni &c. fosti grauemente per detto di più testimoni indiciato in questo Santo Officio, che con occasione della predica, nella quale il Padre Predicatore di detto luogo haueua trattato dell'Inferno, & de' Demonij, hauessi negato l'essistenza dell'vno, e degli altri, & soggiunto, che il detto Padre Predicatore haueua predicato di simili materie per ispauentar i fanciulli, & che di ciò ripreso te ne fossi riso.

E s'altre cose vi saranno contro di lui, douranno ordinatamente spiegarsi nella forma predetta, e poi continuarsi così.

Fosti però d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato, confessasti esser vero, che con la sudetta occasione haueui inconsideratamente, & così per burla proferito le sopradette parole hereticali, negando d'hauerle mai col cuore credute in modo alcuno.

E parendo a noi, che tu non hauessi intieramente detta la verità, giudicassimo col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori Dottori, Teologi, & Canonisti, esser necessario venir contro di te al rigoroso esame, nel quale costituito, niente di nuouo aggiungesti a i tuoi primi detti.

Per tanto hauendo noi visti, & maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, & negationi rispettiuamente, & quanto di ragione si douea vedere, & considerare, similmente col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all'in-

ſraſcritta diffinitiua ſentenza.

Inuocato dunque il Santiſſimo nome di Noſtro Signor Gieſù Chriſto, della Glorioſiſſima ſua Madre ſempre Vergine Maria, & di S. Pietro Martire noſtro protettore. Hauendo auanti di noi li ſacroſanti Euangeli, acciò dal volto di Dio proceda il noſtro giudicio, e gli occhi noſtri veggano l'equità.

Nella cauſa, & cauſe vertenti trà il Fiſcale di queſto Santo Officio da vna parte, e te N. ſudetto, reo, indiciato, inquiſito, proceſſato, & confeſſo, come ſopra, dall'altra. Per queſta noſtra diffinitiua ſentenza, quale ſedendo pro tribunali proferiamo in queſti ſcritti, in queſto luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, ſententiamo, e dichiariamo, che tu N. ſudetto per le coſe da te confeſſate, come ſopra, ti ſei reſo a queſto Santo Officio leggermente ſoſpetto d'hereſia, cioè, d'hauer tenuto, e creduto, che non vi ſia Inferno, ne Demonij, & che però ſei obligato ad abiurare le ſudette hereſie, & generalmente ogni, & qualunque altra hereſia, & errore, che contradica alla Santa, Catolica, & Apoſtolica Romana Chieſa, come per queſta noſtra diffinitiua ſentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma che da noi ti ſarà data.

Et accioche queſto tuo errore non reſti del tutto impunito, & ſij più cauto nell'auuenire, ſi eſſempio a gli altri, che s'aſtengono da ſimili delitti.

Ti condanniamo a douer ſtare vna volta in giorno di feſta inginocchiato, a teſta ſcoperta, auanti, la porta principale della Chieſa di S. N. con vna candela acceſa in mano, & con l'inſcrittione della cau-

P 4 ſa,

sa, mentre si celebrarà la Messa maggiore, & vi sarà anco maggior concorso di popolo.

E per penitenze salutari t'imponiamo.

Che visiti quanto prima vna volta à piedi la Chiesa di S. N. & in detto sacro luogo, confessati prima sacramentalmente i tuoi peccati, riceui il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, riportandone a questo Santo Officio autentica testimonianza.

Che per tre anni prossimi a venire reciti vna volta la settimana la corona della Beatissima sempre Vergine Maria. E finalmente.

Che durante il detto tempo di trè anni confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati ad vn Sacerdote esposto dal suo Ordinario, e di sua licenza ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè della Natiuità, e Resurrettione di N.S. Giesù Christo, della sacra Pentecoste, e di tutti li Santi.

Riseruando à noi l'autorità di accrescere, ò sminuire, commutare, rimettere, ò condonare in tutto, ò in parte le sudette pena, e penitenze.

E così diciamo,, pronuntiamo, sentantiamo, dichiaramo, ordiniamo, condanniamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui &c.

E dourà dal Notaro autenticarsi come di sopra.

Abiuratione de leui da recitarsi dal Reo.

IO N. figliuolo di N. del luogo di N. &c. dell'età mia d'anni &c. costituito personalmente ingiu-

giuditio, & inginocchiato auanti di voi M. R. P. F. N. Inquisitore di N. &c. e voi M. R. Sig. N. Vicario &c.

Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangeli, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre hò creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò semper per l'auenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Ma perche da questo Santo Officio per le cause contenute nel processo contro di me formato, sono stato giudicato leggiermente sospetto d'heresia, cioè d'hauer tenuto, e creduto, che non vi sia Inferno, ne Demoni &c.

Per tanto, volendo io leuare della mente de' fedeli di Christo questa leggiera sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le sudette heresie, e generalmente ogni, e qualunque altra heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che per l'aunenire non farò, ne dirò mai più cosa, per la quale si possa di me hauer tal sospitione, ne meno haurò pratica, ò conuersatione d'heretici, ouero, che siano sospetti d'heresia, ma se conoscerò alcuno tale, lo denuntierò all' Inquisitore, ouer all'Ordinario del luogo doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto d'adempire, & osseruare intierameute tutte le pene, e penitenze, che mi sono state, ò mi saranno da questo Santo Officio imposte. E contrauenendo io ad alcuna di queste mie promesse, e giuramenti (che Iddio non voglia) mi sottopongo a tutte le pene, e castighi,

che

che sono da i sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Così Iddio mi aiuti, e questi suoi sacrosanti Euangeli, che tocco con le proprie mani.

Io N. sudetto hò abiurato, giurato, promesso, e mi sono obligato, come di sopra. In fede del vero hò sottoscritto di mia propria mano la presente cedola di mia abiuratione, e recitatala di parola in parola nella Sala della Santa Inquisitione di N. questo di &c.

Io N. di N. di mano propria.

Di cotale abiuratione dourà il Notaro rogarsi, come degli altri atti, facendo mentione de'testimoni, che saranno stati presenti, e sottoscriuendosi esso Notaro.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma della sentenza, & abiuratione contro vn Reo sospetto vehementemente di heresia per bestemmie, atti, e parole hereticali.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti grauemente indiciato, & anco per il detto di più testimoni contesti respettiuamente conuinto in questo Santo Officio.

Che haueffi nel giuoco più, e più volte con bocca em-

empia, e ſacrilega proferito beſtemmie attrociſſime,& horrendiſſime contra l'onnipotenza, ſantità, giuſtitia, purità, e ſemplicità di Dio benedetto, e contra l'integerrima pudicitia, & honeſtà dell'immacolatiſſima ſempre Vergine Maria Signora noſtra.

Che haueſſi ſimilmente in giuoco ſpeſſe volte, beſtemmiato, rinegato Dio, la Santiſſima ſua Madre, & i Santi del Paradiſo.

Che haueſſi parimente, giocando, più volte detto di non credere, ne voler mai credere in Dio, ma nel Diauolo; & altra volta, di non credere in altro, che ne' danari: aggiungendo molt'empie, & eſecrande imprecationi, e maldicenze contro Dio, contro Chriſto, e contro i Santi, & altre parole ignominioſe; diaboliche, e neſande, in grandiſſimo diſprezzo del ſommo Creatore, e di tutta la Corte celeſtiale, e particolarmente della poſſanza, e dignità di eſſa glorioſiſſima Vergine Regina noſtra, e de' Santi del Paradiſo.

Che non ſolamente non foſſi andato ad aſcoltare la ſanta Meſſa le feſte comandate dalla Santa Madre Chieſa, ne pure l'iſteſſo ſacro giorno della Paſqua di Reſurrettione; ma inuitato ad andarui, haueſſi negato eſpreſſamente di voler farlo, e detto, che ne anco voleui entrare in Chieſa; e che quando pur ti ritrouaui in Chieſa, e gli altri penſauano, che tu diceſſi del bene, beſtemmiaui quanti Santi ſono in Paradiſo.

Che altra volta inuitato ſimilmente ad aſcoltare la ſanta Meſſa, haueſſi detto, che non importaua vna Meſſa più, ò manco; e che oltre à ciò, in vece d'andarui, haueſſi detto, che, ſe l'inuitante voleua an-

andare alla tauerna, tu haureſſi pagata la collatione, e che non voleui andare a ſchiapparti la teſta in Chieſa, con altre parole, ed atti, per li quali dimoſtraui di ſentir poco catolicamente della Meſſa.

Che haueſſi ſprezzato l'vſo di confeſſarti ſacramentalmente ne'tempi ordinati dalla Santa Madre Chieſa, e detto, che ſe pur alcuna volta ti confeſſaui, ciò faceui per ſodisfare a tuo padre, che altrimenti non ti ſareſti confeſſato.

Che haueſſi detto, che in vn tal tempo, e luogo mentouati nel proceſſo, haueui mangiato cibi prohibiti il Venerdì, & il Sabbato, e ripreſo di ciò, haueſſi riſpoſto che non ſapeui quando foſſe il Venerdì, & il Sabbato; & altra volta haueſſi hereticalmente riſpoſto, Che differenza fate voi da giorno a giorno? Tutti i giorno ſono ad vn modo.

Che parimente in giorno di Vigilia, ò di Venerdì, ò di Sabbato haueſſi detto a i tuoi compagni, poſſa eſſer ammazzato quello, che non mangierà hoggi carne; e vedendo in eſſi vna catolica ripugnanza a ſimil'empietà, haue, con parole ſporche ſoggiunto, che baſta a mangiare, che niuno lo ſappia; & oltre a ciò ti foſſi anco vantato, d'hauer mangiato cibi prohibiti la ſera dell'iſteſſo Sabbato ſanto.

Che non ti foſſi punto curato di fare trà via alle ſacre Imagini quella riuerenza, che conuiene, ancorche vedeſſi gli altri tuoi compagni ciò prontamente fare.

Che non ſolo non haueſſi detta l'Aue Maria la ſera, quando gli altri al ſuono conſueto la recitano, ma ne anco trattoti il capello; & eſortato a douer

pur-

pur dirla, haueſſi loro voltato le ſpalle, e recitato qualche profana canzone, e proferito parole indegne contro vn sì pio, e catolico rito: e ripreſo, haueſſi beſſeggiato, e riſo, con dire, ſuonaranno dell'altre Aue Mario.

Che haueſſi empiamente parlato dall'altra vita, beſſandoti del Paradiſo, e dell'Inferno, e proferendo parole di molto ſprezzo, per le quali troppo efficacemente daui ad intendere, di non credere, che vi foſſe ne anima, ne Paradiſo, ne Inferno: e che haueſſi anco manifeſtamente detto, che doppo queſta vita non vi è aſſolutamente ne Paradiſo, ne Inferno, ne altro.

Che eſſendo ripreſo delle beſtemmie da te proferite, haueſſi detto, che in ogni modo voleui beſtemmiare, e che, quando non haueſſi potuto beſtemmiare con la bocca, haureſſi beſtemmiato col cuore; e minacciato, che ſareſti ſtato querelato al Santo Officio, haueſſi riſpoſto, che ſe mai foſſi ſtato aſtretto a diſdirti, haureſſi nondimeno detto di lungo col cuore, che poſſa abiſſar la Chieſa, Domenedio, & i Santi. E finalmente.

Che haueſſi per habito, ò conſuetudine il beſtemmiare anco per cauſe molto leggieri.

Foſti perciò d'ordine noſtro carcerato in queſto Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento eſaminato confeſſaſti.

Che haueui beſtemmiato aſſai, e molto più di quello, che poteui dire, e particolarmente contra l'onnipotenza di Dio benedetto.

Che haueui rinegato S. Pietro, e S.Petronio, & altri Santi, de' quali diceſti non ricordarti.

Che

Che le tue beſtemmie dipendeuano dal giuoco; e perche di lungo perdeui, andaui anco di lungo per colera beſtemmiarlo, & in vna tirata di giuoco, perdendo, haueui beſtemmiato ben dieci volte, e che poteui hauer proferito alcun'altre beſtemmie, delle quali in indiuiduo interrogato diceſti non ricordarti.

Che haueui detto di voler ſempre mai beſtemmiare e che, quando non haueſſi ciò potuto far con la bocca, l'haureſti fatto col cuore, é che guadagnando vna volta nel giuoco, haueui ciò attribuito all'antecedenti tue beſtemmie.

Che haueui detto di volere, che doppo la tua morte ti foſſe poſto vn mazzo di carte ſotto la teſta, per poter giocare doue foſſi andato.

Che haueui più volte chiamato il Diauolo, che ti portaſſe via: negando il rimanente delle coſe oppoſteti, e dicendo, d'eſſere ſempre ſtato col cuore buon Chriſtiano.

Eſſendoti da noi ſtato aſſegnato il termine a far le tue difeſe, furono a tua inſtanza eſaminati alcuni teſtimoni, da i detti de' quali non ſolo niuna coſa rileuante riſultò a tua diſcolpa, ma rimaneſti anco maggiormente grauato.

E parendo a noi, che tu non haueſſi detta intieramente la verità, giudicaſſimo col conſeglio, e parere de' noſtri Signori Conſultori Dottori, Theologi, e Canoniſti, eſſer neceſſario venir contro di te al rigoroſo eſamine, nel quale coſtituito (ſenza però alcun pregiuditio delle coſe da te confeſſate, e contro di te dedotte nel proceſſo, e delle quali anco rimaneſti conuinto riſpettiuamente) confeſſaſti, d'hauer

più

più volte bestemmiato, come di sopra, contro la purità, giustitia, santità, rettitudine, e semplicità di Dio benedetto, e contra la dignità, e possanza di essa gloriosissima Vergine Maria Auuocata, e Regina nostra, rinegato Sua Diuina Maestà, maledetto i Santi del Paradiso, detto di voler bestemmiare fin che viueui, e vomitato contro Dio, e contro tutta la Corte celestiale horrrende, e detestande imprecationi: e che oltre a ciò haueui bestemmiato anche contro l'honestà, e pudicitia di essa immacolatissima Vergine, e proferito, e fatto tutte l'altre bestemmie, & attioni hereticali, delle quali eri indiciato: negando, d'hauer mai creduto cosa alcuna contraria alla Santa Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Quali cose da te, come di sopra, confessate, ratificasti, e confermasti opportunamente in giudicio, dimandando misericordia, è perdono del tuo errore.

Per tanto hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sodette tue confessioni, e ratificatione, e quanto di ragione si douea vedere, e considerare, similmente col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo, e della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangeli, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di

que-

questo Santo Officio da vna parte, e te N. di N. sudetto, reo indiciato, inquisito, processato, confesso, e conuinto rispettiuamante, come di sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale, sedendo pro tribunali, proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dechiariamo, che tu N. sudetto per le cose contro di te dedotte, e da te confessate, e delle quali anco sei rimaso conuinto nel processo, come di sopra, ti sei reso a questo Santo Officio vehementemente sospetto d'heresia, cioè, d'hauer col cuore rinegato Dio, & i Santi, e tenuto, e creduto in particolare.

Che Iddio non sia giustò, onnipotente, purissimo, santissimo, ottimo, e semplicissimo.

Che la Beatissima Vergine, & i Santi del Cielo non siano degni d'ogni honore, e laude.

Che la sacra Messa non debba ascoltarsi conforme al precetto della Santa Madre Chiesa.

Che sia lecito mangiar carne, & altri cibi vietati ne' giorni prohibiti da essa Santa Madre Chiesa.

Che doppo questa vita presente non vi sia ne Inferno, ne Paradiso.

Che l'anima nostra sia mortale, e manchi insieme col corpo.

Che il sacro, e catolico rito di salutar la sera in particolare, la Beatissima Vergine, recitando l'Aue Maria, sia cattiuo, e perciò non debba osseruarsi.

Che essa Beatissima Madre non sia stata sempre Vergine purissima, castissima &c. e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e par-

e particolari contro ſimili delinquenti impoſte, e promulgate: e che però ſei obligato ad abiurare auanti di noi li ſopradetti errori, & hereſie, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, & hereſia, che contradita alla detta Santa, Catolica, & Apoſtolica Romana Chieſa, come per queſta noſtra diffinitiua ſentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti ſarà data.

Doppo la quale abiuratione ſaremo contenti aſſoluerti a cautela della ſcommunica, nella quale per le ſudette coſe poteſſi eſſer incorſo.

Et acciòche queſte tue sì enormi, horrende, atroci, e frequentate beſtemmie, e ſcandaloſe hereticali parole, & attioni non reſtino del tutto impunite, e ſij più cauto per l'auuenire, & eſempio a gli altri, che ſi aſtengano da così graui eccesſi.

Ti condanniamo a ſeruire per remigante alla galera per ſett'anni, e da hora contro di te rilaſciamo al detto effetto il mandato eſſecutiuo neceſſario, & opportuno.

E per penitenze ſalutari t'imponiamo.

Che per il detto tempo di ſett'anni reciti vna volta la ſettimana la Corona della Beatiſſima ſempre Vergine Maria, & ogni Domenica cinque volte il Pater noſter, l'Aue Maria, & il Credo.

Che durante il detto tempo di ſett'anni confeſſi ſacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati ad vn Sacerdote deputato, e di ſua licenza ti communichi nelle quattro principali ſolennità, cioè, della Natiuità, e Reſurrettione di Noſtro Signore Gieſù Chriſto, della ſacra Pentecoſte, e di tutti li Santi,

Riseruando a noi l'autorità di mitigare, commutare, rimettere, e condonare in tutto, ò in parte le dette pene, e penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

Fr. N Inquisitor &c. ita pronunciaui.
N. Vicarius &c. ita pronunciaui.
Die Mensis Anni

Lata, data, & in his scriptis &c. Si autentichatà nel modo detto di sopra.

Abiuratione de vehementi.

IO N. figliuolo di N. &c. Costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi M. R. P. M. F. N. Inquisitore &c. e voi Molto R. Sig. N. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangeli, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre hò creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, ma perche da questo Santo Officio per le atroci, & horrende bestemmie, parole, & attioni hereticali da me proferite, e fatte rispettiuamente come costa nel processo contro di me formato, sono stato giudicato vehementemente sospetto d'heresia, cioè, d'hauer col cuore rinegato Dio, & i Santi, e tenuto, e creduto in particolare.

Che Iddio non sia giusto, onnipotente, purissimo, san-

fantiffimo; ottimo, e fempliciffimo.

Che la Beatiffima Vergine, & i Santi del Cielo non fiano degni d'ogni honore, e laude.

Che la facra Meffa non debba afcoltarfi conforme al precetto della Santa Madre Chiefa.

Che fia lecito mangiar carne, & altri cibi vietati ne' giorni prohibiti da effa Santa Madre Chiefa.

Che doppo quefta vita prefente non vi fia ne Inferno, ne Paradifo.

Che l'anima noftra fia mortale, e manchi infieme col corpo.

Che il facro, e catolico rito di falutare, la fera in particolare, la Beatiffima Vergine, recitando l'Aue Maria, fia cattiuo, e perciò non debba offeruarfi.

Che effa Beatiffima Madre non fia ftata fempre Vergine puriffima, e caftiffima.

Per tanto volendo io leuar dalla mente de' fedeli di Chrifto quefta vehemente fofpitione contro di me con sì giufte ragioni concetta, abiuro, maledico, e detefto le dette herefie, & errori, e generalmente ogni, e qualunque altra herefia, & errore, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apoftolica Romana Chiefa. E giuro, che per l'auuenire non farò, ne dirò mai più cofa, per la quale fi poffa di me hauer tal fofpitione, ne meno haurò prattica, ò conuerfatione d'heretici, ouero, che fiano fofpetti d'herefia; ma fe conofcerò alcun tale, lo denuntierò all'Inquifitore, ò all'Ordinario del luogo, doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto di adempire, & offeruare intieramente tutte le pene, e penitenze, che mi fono ftate, ò mi faranno da quefto Santo Officio impofte. E contrauenendo io ad alcuna

di queste mie promesse, e giuramenti) che Iddio non voglia) mi sottopongo a tutte le pene, e castighi, che sono da' sacri Canoni, & altre Costitutioui generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Così Iddio m'aiuti, e questi suoi sacrosanti Euangeli, che tocco con le proprie mani.

Io N. di N. sudetto hò abiurato, giurato, promesso, e mi son'obligato, come di sopra. In fede del vero hò sottoscritto di mia propria mano la presente cedola di mia abiuratione, e recitatala di parola in parola nella Sala della Santa Inquisitione di N. questo dì &c.

Io N. di N. di mano propria.

Successiuè prædictus N. genuflexus vbi supra, coram eodem Adm. R. P. Inquisitore fuit à P. S. A. R. absolutus ad cautelam ab excommunicatione, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet forsan incurrerat, & communioni fidelium, participationique Ecclesiasticorum Sacramentorum, & Sanctæ Matris Ecclesiæ vnitati, ac gremio restitutus, præsentibus pro testibus, qui in sententia.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Forma d'altra simile sentenza, & abiuratione de vehementi, in materia di cose magiche, e negromantiche.

Noi F. N. Inquisitore &c. e
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti grauemente indiciato in questo Santo Officio.

Che

Che haueſſi fatto alcuni eſperimenti magici, e negromantici ad effetto di ottenere riſpoſta dalli ſpiriti aerei, con far circoli, e recitar ſcongiuri, & inuocar Demoni, e con molte ſuperſtitioni, e nomi incogniti, credendo, che i detti ſpiriti doueſſero comparire in forma humana, e ragionar teco.

Che haueſti detto d'hauer vn magico ſcongiuro, tolto da vn tal libro d'autore dannato, ad effetto d'acquiſtar l'amor delle donne, e l'haueſſi anco inſegnato ad vna perſona, dicendogli, che biſognaua in nome di tanti ſpiriti diabolici nominati nel proceſſo, pigliar da vna Chieſa vn volto di cera in figura di donna, e metterlo al fuoco, in filzato in vn ferro, con iſcongiurar molti Demoni, de' quali pur ſi fà mentione eſpreſſa nel proceſſo, replicando più volte il detto ſcongiuro con molte malefiche, & incognite parole, e con varie ſuperſtitioni, inuocando anco Angeli, e Santi del Paradiſo, con dar copia del detto ſcongiuro di tua propria mano alla detta perſona.

Che haueſſi eſercitato vn ſecreto magico per cagionar la morte ad vna perſona con vna candela funerale, e con abuſo delle parole della ſacra Scrittura, e molte ſuperſtitioni.

Che haueſſi fatto vn'eſperimento ſortilego *ad amorum* con la calamita da te medeſimo battezzata, e con abuſo della ſacra Meſſa, e molte ſuperſtitioſe oſſeruationi.

Che haueſſi preſſo di te l'empio, e pernicioſo libro chiamato falſamente la Clauicola di Salamone, & attendeſſi à far ſigilli magici à diuerſi effetti.

Foſti perciò d'ordine noſtro carcerato in queſto

Santo Officio, e fattati la perquisitione della causa, e della persona, ti furono ritrouati molti libri, e scritti prohibiti di Magia, e Negromantia, registrati nominatamente nel processo, e frà essi la detta Clauicola di Salamone.

E successiuamente si hebbero contro di te nuoui inditii.

Che hauessi in compagnia d'alcuni altri tuoi complici fatto vn'esperimento magico ad effetto d'acquistare l'amore delle persone, conformare vn'imagine, ò statua di donna d'argento con vn puttino in braccio, ambidua nudi, con circoli, e caratteri incogniti, e con digiuni, & altri atti di diuotione, & anco di confessione sacramentale, con vesti particolari, & osseruationi di luogo, e di tempo, & altre empie, e diaboliche superstitioni: e ripreso, hauessi detto, che erano cose naturali, e che si poteuano fare, che detre figure doueuano finalmente parlare.

Che ad effetto di concludere vn matrimonio hauessi più volte à certe, e determinate hore empiamente battezzata con acqua battesimale vn' imagine di cera in nome de' Diauoli descritti nel capo, e nel petto di essa, trafiggendola in più parti, & vsando molt'empie, e nefande, e diaboliche superstitioni, e particolarmente genuflessioni.

Che ad effetto di far comparire il Demonio, e saper da lui cose occulte, hauessi fatto in compagnia d'vn'altro tuo complice vn'esperimento magico, con far guardare entro vn'ampolla di vetro vn figlio vergine, e recitare tu stesso vn certo scongiuro, con particolar culto, e veneratione del Demonio, e varie super-

sti-

ſtitioni; e che tu haueſſi moſtrata detta ampolla ad vna perſona, con dire, che vi era coſtretto dentro vno ſpirito.

Che foſſi entrato, & haueſſi fatto entrare più volte in vn circolo magicamente fatto, vna donna ſpiritata, ponendo la ſudetta ampolla nel mezo del detto circolo con vn'anello, e ſcongiurando con ſuffumigi, e pentacoli; & abuſo di ſacre veſti, e d'oſſa de'morti, li ſpiriti di detta donna ſpiritata, acciò faceſſero comparire nella detta ampolla lo ſpirito coſtretto in eſſa, ouero vno di eſſi entraſſe nel detto anello, & anco nell'ampolla, in caſo, che non vi foſſe quello, che ſi pretendea eſſerui coſtretto; & in oltre haueſſi di più coſe richieſti i detti ſpiriti, & hauutane riſpoſta.

Che ad effetto d'andare inuiſibile, haueſſi fatto vn'eſperimento magico, con piantare certo ſuperſtitioſo numero di faue negli occhi, nella bocca, & in altre parti del corpo d'vn'animale mentouato nel proceſſo, e poi l'haueſſi ſepellito in terra per ſeruirti à ſuo tempo delle faue, che doueanno naſcere della teſta di detto animale, con molte altre ſuperſtioni.

Che haueſſi di tua propria mano compilato vn libro di eſperimenti magici, e diabolici, ad effetto d'acquiſtar l'amore delle perſone, guadagnar nel giuoco, & ad altri effetti, con nomi, e caratteri incogniti, numeri, croci, e circoli, e con parole dinotanti patti, e conuentioni diaboliche, e con empio, e ſacrilego abuſo del Santiſſimo, e diuiniſsimo Sacramento dell'Altare, e datane ancora copia ad altre perſone.

Sopra quali indicij più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato, riconoscesti in giudicio tutti i libri: e scritti magici, e negromantici ritrouati appresso di te, e confessasti, d'hauerli per lungo tempo ritenuti, e letti, e studiati, e formatone ancora diuersi scritti, quali poi haueui communicati a diuerse persone; e successiuamente confessasti, d'hauer fatto tutte le sudette cose oppostèti, con le già narrate, e molte altre empietà, abusi, e superstitioni, & insegnatele ad altri: negando, d'hauer mai creduto cosa alcuna contraria alla Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, e scusandoti con dire, che hai fatto le sudette cose per curiosità, e con poca consideratione.

E parendo a noi, che tu non hauessi detta intieramẽte la verità, quanto all'intentione, e credulità tua, assegnatoti il termine a far le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti a tua discolpa, giudicassimo col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, esser necessario venir contro di te alla rigorosa esamina, nella quale (senza però alcun pregiudicio nelle cosa da te confessate, e contro di te dedotte, eprouate nel processo) costituito, niente di nuouo aggiungesti a' tuoi primi detti.

Per tanto, heuendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le suddette tue confessioni, negationi, scuse, e quanto di ragione si douea vedere, e considerare, similmente col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo,

sto, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Petro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, & gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, & cause vertenti tra il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, Inquisito, processato, e confesso, come di sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, qual sedendo pro tribunali proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi Eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, & dichiariamo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, & contro di te dedotte nel processo, come di sopra, ti sei reso a questo Santo Officio vehementemente sospetto d'apostasia dalla santa Fede di Christo, e vero culto di Dio all'empio, e falso culto del Demonio, & di heresia, cioè d'hauer tenuto, e creduto, che altra creatura, che l'huomo, sia capace del santo Sacramento del Battesimo, e che detto Sacramento possa all'insensate creature conferirsi anco in nome d'immondi spiriti, e che sia lecito abusare il santissimo, & augustissimo sacrificio, e Sacramento del pretioso corpo, e sangue di Nostro Signor Giesù Christo, le parole della sacra Scrittura, & altre cose benedette, e sante, ad effetti magici, negromantici, e profani, inuocare i Demoni, aspettare, e riceuere da essi risposte, dar loro culto, honore, e riuerenza, etiandio con atti di Christiana pietà, e Religione, al vero, e solo Dio douuti, hauer con essi commercio, ò patto alcuno tacito, ò espresso, e seruirsi dell'opera loro a qualsiuoglia effetto: e conseguentemente sei incorso in

tutte

tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari, contro simili delinquenti imposte, e promulgate: e che però sei obligato ad abiuraré auanti di noi le sudette apostasia, & heresie, & generalmente ogni, e qualunque altra apostasia, heresia, & errore, che contradita alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra diffinitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Doppo la quale abiuratione saremo contenti assoluerti dalla scommunica maggiore, nella quale euidentemente per la ritentione, lettura, essemplatione, communicatione, & vso di detti prohibiti, e perniciosi libri, e scritti magici, & negromantici respettiuamente sei incorso, & a cautela dalla scommunica, nella quale per le sudette apostasia, & heresie, delle quali sei vehementemente sospetto, potessi esser caduto.

Et accioche questi tuoi sì graui, & enormi eccessi non restino del tutto impuniti, e sij più cauto nell'auuenire, & esempio a gli altri, che si astengano da simili delitti.

Ti condanniamo &c. e si andranno ordinatamente spiegando tutte le pene, e penitenze salutari, che gli s'imporranno, con aggiungersi l'altre clausole necessarie, come di sopra.

Fr. N. Inquisitor &c.

N Vicarius &c.

E si autentichará dal Notaro come di sopra.

Abiu-

Abiuratione.

IO N. di N. &c. costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi M. R. P. F. N. Inquisitore &c. e voi Molto R. Sig. N. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre hò creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auuenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa: ma perche da questo Santo Officio per le cause contenute nel processo contro di me formato, sono stato giudicato vehementemente sospetto d'apostasia dalla santa Fede di Christo, e vero culto di Dio all'empio, e falso culto del Demonio, & di heresia, cioè d'hauer tenuto, e creduto, che altra creatura, che l'huomo, sia capace del santo Sacramento del Battesimo, e che detto Sacramento possa conferirsi in nome d'immondi spiriti, e che sia lecito abusare il santissimo, & augustissimo sacrificio, e Sacramento del pretioso corpo, e sangue di N. S. Giesù Christo, le parole della sacra Scrittura, & altre cose benedette, e sante, ad effetti magici, negromantici, e profani, inuocare i Demoni, aspettare, e riceuere da essi risposte, dar loro culto, honore, e riuerenza, etiandio con atti di Christiana pietà, e Religione, al vero, e solo Dio douuti, hauer con essi commercio, ò patto tacito, ò espresso, e seruirsi dell'opera loro a qualsiuoglia effetto.

Per tanto, volendo io leuare dalla mente de' fedeli

municaſſe con eſſo loro, ſe da eſſi nel tempo della morte chiedeſſe d'eſſer conſolato, ſe per vn'anno intiero toleraſſe la ſcommunica incorſa per cauſa di Fede, ſe frequentemente diceſſe, e faceſſe parole, e coſe hereticali, e molti altri ſimili caſi, che da i megliori, e più celebrati Autori potranno ageuolmente raccorſi. Et ancorche hoggidi la ſentenza di condamnatione per la violenta ſoſpitione d'hereſia non venga vſata nel ſacro, e ſupremo Tribunale della Santa, & Vniuerſale Inquiſitione Romana, ma in eſſo abiurino tutti, ò come formali heretici, ò dome ſoſpetti vehementemente, ò leggiermente d'hereſia, & eſſa violenta ſoſpitione, quanto al modo di procedere, e ſecondo l'hodierna vſanza, non ſia differente dalla vehemente, con tutto ciò non mancheremo noi di porre anco la forma di tal ſentenza, & abiuratione. Et è la ſeguente.

Noi F. N. Inquiſitore &c. è

Noi N. Vicario &c.

ESſendo che tu N. figliuolo di N. &c. foſti indiciato, e per detto di più teſtimoni conteſti pienamente conuinto in queſto Santo Officio.

Che haueſſi non pur conuſato più volte con gli Heretici, ma hauutili in veneratione, accompagnatili, communicato con eſſo loro, e chieſta da eſſi la conſolatione &c.

E vi ſi potranno anco agginngere altri indicij, e per eſſempio ſeruiranno li ſeguenti.

Che haueſſi empiamente derogato all'onnipotenza di Chriſto Signor noſtro, dicendo ſpeſſiſſime volte

con

con bocca non men temeraria, che sacrilega, che Christo non può niente, che se hauesse potuto, haurebbe aiutato se stesso in Croce.

Che essortato più volte da persone pie a voler, come gli altri Cattolici, communicarti, hauessi con somma empietà biasimata sempre cotal santissima attione, mostrando con hereticali parole di non credere la reale essistenza del corpo, e del sangue di Christo Signor nostro nel santissimo, e diuinissimo Sacramento dell'Altare, e con scelerate labra aggiungendo, che quando pur ti fossi andato a communicare, voleui cauarti di bocca il communichino, portarlo alla galera, & attaccatolo ad vn remo farlo vogare.

Che hauessi con diaboliche maniere, e con parole di grandissimo disprezzo, in publico, e molto frequentemente, mal trattato le sacre Imagini di Christo, della Madonna, e de' Santi, con abbruciarle, calpestarle, sputar loro in faccia, batterle co' pugni, lacerarle, seruirtene ad vsi profani, e nefandi, & appenderle a guisa d'huomini giustitiati.

Che hauessi più volte con animo riposato detto, che volentieri saresti andato in Turchia, se non fosse stata tanto lontana, & iui hauresti rinegata la santa Fede Christiana, e fattoti Turco, per danneggiare aspramente li Christiani, vantandoti, che non hauessi voluto mangiar altro, che le loro interiora: e che tali parole fossero a te molto famigliari.

Che hauessi con disprezzo detto molto spesso, che Christo non patiua volentieri in Croce.

Che hauessi dissuaso molte persone dal fare certe

opere

opere buone, e ſante, con dir loro, che, ſe erano deſti-nate in buon luogo, non occorreua farle; e ſe in mal luogo, ad ogni modo erano ſuperflue.

Che haueſſi innumerabili volte, beſtemmiando, enormemente ingiuriata la perſona della Beatiſſima ſempre Vergine Maria, toccando con empie, & hereticali parole l'honore, e la pudicitia di eſſa.

Foſti perciò d'ordine noſtro carcerato in queſto Santo Officio, nel quale auanti di noi più volte col tuo giuramento eſaminato, doppo molte negationi, e fughe, confeſſaſti d'hauer dette, e fatte riſpettiuamente tutte le coſe oppoſteti, ne' tempi, lùoghi, & occaſioni eſpreſſe nel proceſſo; negando però oſtinatamente d'hauer mai perciò tenuto, ne creduto coſa alcuna contraria alla ſanta Fede, ſcuſandoti con dire, che il tutto haueui detto, & operato per tua mera beſtialità, e ſenza intentione di partirti dalla ſanta Fede noſtra Catolica, e Chriſtiana.

E parendo a noi, che tu non haueſſi intieramente detta la verità quanto all'intentione, e credulità tua, aſſegnatoti il termine a far le tue difeſe, nel quale niuna coſa adduceſti a tua diſcolpa, giudicaſſimo col conſeglio, e parere de' noſtri Signori Conſultori, Dottori Teologi, e Canoniſti, eſſer neceſſario venir contro di te alla rigoroſa eſamina, nella quale (ſenza però alcun pregiudicio nelle coſa da te confeſſate, e contro di te dedotte, e pienamente prouate nel proceſſo) coſtituito, niente di nuouo aggiungeſti a'tuoi primi detti.

Per tanto, heuendo noi viſti, e maturamente conſiderati i meriti di queſta tua cauſa, con le ſuddette tue confeſſioni, e negationi, e quanto di ragione ſi

douea vedere, e considerare, similmente col conseglio, e parere de'sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso, e conuinto, come di sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza &c.

Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dechiariamo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, e contro di te dedotte, e pienamente prouate nel processo, come di sopra, ti sei reso a questo Santo Officio violentemente sospetto d'hauer col cuore rinegata la santa Fede Christiana, e Catolica, & aderito all'empia setta di Luthero, ò di Caluino, e tenuto, e creduto in particolare,

Che Christo Nostro Signore non sia onnipotente.

Che nel Santissimo Sacramento dell'altare non vi sia realmente il corpo, & il sangue del Signore.

Che le sacre Imagini non debbano honorarsi, anzi con varie ingiurie, e contumelie mal trattarsi.

Che Christo Nostro Signore inuolontariamente habbia per noi patito in Croce.

Che l'opre buone siano affattto inutili, e souerchie.

Che la santissima, e castissima Madre di Dio non sia stata sempre Vergine purissima, & immacolatissima, e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate: e che però sei obliga-

to ad abiurare auanti di noi li ſudetti errori, hereſie, e ſette, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, hereſia, e ſetta, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apoſtolica Romana Chieſa, come per queſta noſtra diffinitiua ſentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti ſarà data.

Dopo la quale abiuratione ſaremo contenti aſſoluerti dalla ſcommunica, nella quale per le ſudette coſe ſei incorſo.

Et accioche queſte tue sì enormi, empie, frequentate, e ſcandaloſe, hereticali, & apoſtatiche parole, & operationi non ti ſei reſo violentemente ſoſpetto d'apoſtaſia, e d'hereſia, non reſtino del tutto impunite, e ſij più cauto per l'auenire, & eſempio a gli altri, che ſi aſtengano da così graui eceſſi.

Ti condanniamo &c. (e ſi porranno le pene al Reo douute, di carcere, ò perpetuo, ò temporale, di priuatione &c. conforme alla conditione, e qualità della perſona; con altre penitenze ſalutari ad arbitrio de' Giudici) e poi ſi proſeguirà così.

Riſeruando a noi l'autorità di mitigare, aggrauare, commutare, rimettere, e condonare in tutto, ò in parte le dette pene, e penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, ſententiamo, dichiariamo, ordiniamo, condanniamo, priuiamo, penitentiamo, e riſeruiamo in queſto, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F.N.Inquiſitor &c.ita pronunciaui.
N.Vicarius &c. ita pronunciaui.

E ſi autenticherà conforme al conſueto.

R E per-

E perche si è fatta mentione di colui, che per vn'anno intiero haurà tolerata la scommunica, in cui per causa di Fede sarà caduto; egli è da notare, che se il Reo, ancorche indiciato solamente in guisa, ch'ei non si renda più che leggiermente sospetto d'heresia, di già carcerato nel Santo Officio se ne fuggirà, ò chiamato a risponder *de Fide* si assenterà, e poscia legitimamente citato non vorrà comparire, o ritornare, e perciò sententialmente dechiarato dall'Inquisitore incorso nella scommunica, persisterà in essa per vn'anno intiero, rendesi per tal'atto violentemente sospetto d'heresia; e comparendo egli finalmente nel Santo Officio, ò in qualsiuoglia modo nelle forze di esso peruenendo, e le cose opposteli confessando, con negare però la mala credulità, deue, quanto alle pene, spedirsi come heretico; ma perche egli in realtà non è peruentura tale, hà solamente ad abiurare, come violentemente sospetto d'heresia: e la sentenza si formerà così.

Noi &c.

Essendo che tu N. &c. fosti indiciato in questo Santo Officio.

Che ad effetto d'indurre a disonastamente compiacerti vna donna, che in ciò si mostraua alle tue voglie renitente, hauessi detto, e più volte replicato, che la semplice fornicatione non era peccato; e che in simil forma hauessi anco risposto ad alcune persone, che ti riprendeuano della tua lasciua, & inhonesta vita &c.

Fosti perciò da noi chiamato a risponder nel Santo Officio, & ispurgarti delle cose oppostetì, ma tu, assen-

assentandoti, e nascondendoti, non ti curasti punto d'vbidire. Ouero. Fosti d'ordine nostro carcerato nel Santo Officiò, d'onde anco, da maligno spirito persuaso, ben tosto te ne fuggisti; e citato da noi legitimamente non volesti mai comparire, ò ritornare.

Perilche fummo sforzati, così ricercando la giustitia, à dechiararti per sentenza incorso nella scommunica maggiore, & appresso denuntiarti publicamente scommunicato. E tu nondimeno, posposto il timor di Dio, e la tua propria salute, per vn'anno intiero hai voluto persistere in detta scommunica. Ma finalmente da più sano conseglio mosso comparisti, ouero ritornasti, ouero da' publici Ministri preso, fosti ricondotto alle carceri del detto Santo Officio, nel quale auanti di noi col tuo giuramento esaminato confessasti, d'hauer per tua mera lasciuia detto, & affermato quanto ti veniua opposto; negando però, d'hauer mai creduto cosa alcuna contraria alla Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa; se ben'anco per tanto tempo eri stato contumace, e scommunicato.

E parendo a noi, che tu non hauessi intieramente detta la verità &c.

Per tanto hauendo noi visti &c.

Inuocato il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo &c.

Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dechiariamo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, e contro di te dedotte nel processo, e massimamente per hauer tu contumacemente sopportato per vn'anno intiero la grauissima censura della scom-

munica, ti sei reso à questo Santo Officio violentemente sospetto d'heresia, cioe, d'hauer malamente sentito de' santi Sacramenti della Chiesa, e della potestà di essa: & oltre a ciò, d'hauer tenuto, e creduto, che la fornicatione non sia peccato mortale &c. Si espongano l'altre heresie, delle quali sarà stato giudicato violentemente sospetto. E nel rimanente formisi la sentenza, come di sopra.

Abiuratione de violenta.

IO N. &c. Costituito personalmente in giudicio &c. Ma perche da questo Santo Officio per le cause contenute nel processo contro di me formato sono stato giudicato violentemente sospetto, d'hauer col cuore abbandonate la santa Fede Catolica, e Christiana, & aderito all'empia setta di Lutero, ò di Caluino &c. e tenuto, e creduto in particolare.

Che Christo Nostro Signore non sia onnipotente &c. come in ambedue le sopradette sentenze rispettiuamente.

Per tanto, volendo io togliere dalla mente de' fedeli di Christo questa vehemente sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le suddette apostasia, heresie, errori, e sette, e generalmente, ogni, e qualunque altra apostasia, heresia, errore, e setta, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che non farò, ne dirò mai più cosa, per la quale si possa di me hauere tal sospitione; ne meno haurò pratica, ò conuersatione d'Apostati, ò d'Heretici, ouero, che siano sospetti d'apostasia, o d'heresia &c.

E si

E si assoluerà il Reo dalla scommunica, come di sopra.

Forma della sentenza, & abiuratione contra vn'heretico formale non relasso, e penitente.

Noi F.N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. &c. fosti denuntiato in questo Santo Officio di N.

Che ti fossi dato a comporre alcuni libri sopra la sacra Scrittura, e specialmente sopra la diuina Apocalissi, quali pretendeua fossero molto empij, e cattiui; e ripreso, non hauessi voluto desistere da così diabolica operatione.

Che hauessi hereticalmente trattato della materia del digiuno Ecclesiastico; &, essendoti per difesa della santa Fede Catolica argomentato contra, hauessi allegata l'autorità degli heretici, che di ciò hanno scritto sinistramente, e per ischerno.

Che hauessi detto, la Chiesa da cinquecento anni in quà esser corrotta, mostrando di non credere l'autorità del Sommo Pontefice, e della Santa Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, con dire, che credeui in Christo, e nelle Scritture, e che niuno poteua astringerti à creder quello, che crede la sudetta Santa Chiesa Romana.

Che essendoti da persona pia, e zelante, con viui argomenti dimostrato, che la detta Santa Chiesa Catolica Romana è la vera Chiesa, ha-

uessi parlato in contrario, approuando l'empie, e sacrileghe sette di Giouanni Vs, di Martino Lutero, e di Caluino.

Che hauessi detto, d'hauer fatto venir di fuori vna gran quantità di libri per notabil somma di danari, dando col tuo modo di dire ad intendere, che fossero libri cattiui, & hereticali.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, e fattati la perquisitione de' libri, e scritture, furno appresso di te ritrouati molti, e molti libri heretici di Caluino, e Caluinisti, & anco Luterani, stampati, con vn libro scritto à mano apunto sopra la diuina Apocalissi, & altri fogli, e quinternetti contenenti atrocissime heresie, & horrendissime bestemmie contro la santa Fede Catolica.

E successiuamente furono contro di te pigliate altre informationi, per le quali rimanesti di più indiciato.

Che hauessi detto ad alcune persone, quali recitauano l'Officio della Beatissima Vergine, non sapendo esse latino, che non gioua loro il dirlo, mentre non intendeuano quello, che leggeuano; adducendo sopra ciò alcuni, benche inetti, esempi, e quella volgata autorità, *legere, & non intelligere, negligere est*.

Che hauessi dissuaso il frequentare la Confessione sacramentale, con dire che bastaua confessarsi vna volta sola, e non peccare mai più; à che il confessarsi spesso, e poi tornare à peccare, era vn burlare Dio.

Che hauessi detto, che il digiuno solito osseruarsi

dai

da i Catolici non è altrimenti comandato da Dio, ma che è cosa della Chiesa, e che Nostro Signor Iddio non guarda, se si mangia vn poco più, vn poco meno.

Che ragionādosi della diuotione de' Santi del Cielo, e dell'orationi, che si debbono loro fare, hauessi detto, che, quando facciamo oratione, dobbiamo pregare Dio, e non li Santi.

Che hauessi detto, che, se tu hauessi comprata vna certa villa, forse hauresti ordinato d'esser sepolto in detta villa, come faceuano gli antichi, aggiungendo altre parole, per lequali mostraui di creder sinistramente intorno alla sepoltura Ecclesiastica.

Che hauessi biasimato l'andar spesso ad ascoltar la Messa, con dire ad vna persona, la quale ciò piamente faceua, che vanno à Messa quelli, che hanno buon tempo, che detta persona doueua hauer buon tempo.

Che hauessi detto, che la Chiesa fà delle cose assai, e che li Frati, e Preti vanno sempre assottigliando, e fanno per guadagnare, e tirare à loro.

Che hauessi parimente biasimato l'andar co'piedi scalzi à visitar la Chiesa d'vn tal Santo del Paradiso, con dire che la misericordia di Dio è quella, che ci può saluare, non certe cose pizzochere; aggiungendo molte alrre parole, con le quali mostraui di creder sinistramente intorno alla veneratione, & inuocatione de' Santi.

Che hauessi, più volte senza alcun legitimo impedimento, e con pericolo di graue scandalo, tralasciato d'andar à sentire la santa Messa ne'giorni di festa, scusandoti, con dire, che non eri vestito, come voleui.

Sopra quali cose auanti di noi più volte col tuo giuramento esaminato, hauendo già riconosciuto in giudicio tutti i libri heretici, e perniciosi trouati appresso di te., col libro, e fogli scritti à mano, doppo molte scuse, negationi, e tergiuersationi, e confessasti, d'hauer creduto tutti gli errori, & heresie da te espresse in detto libro, e fogli scritto di tua mano, & altre heresie contenute ne' sudetti libri heretici di Caluino, Caluinisti, e Luterani. Et in particolari.

Che l'empia, e diabolica setta Caluinista sia la vera Chiesa di Christo, dallo Spirito santo figurata nella sacra Apocalissi per quella Donna, che apparue in Cielo vestita di Sole, e coronata di Stelle, e che in detta peruersa, e sacrilega setta si troui la vera dottrina Euangelica, e la salute eterna.

Che la sacrosanta, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa sia la sinagoga di Satanasso, e la meretrice Babilonica, madre di fornicationi, & abominationi, e Sodoma spiritualmente, quanto alla dottrina, che tiene, & insegna.

Che la sudetta Santa Chiesa Romana non sia dotata dell'autorità delle chiaui, non creda, che si troui Iddio non sappia, che cosa sia spirito d'intelligenza, non habbia inteso bene le parole di Christo circa l'autorità concessagli, ne ammetta dispute, ne ragioni; ma col ferro distrugga i suoi nemici à torto, e crudelmente, e perseguiti empiamente i martiri del Signore, intendendo per martiri gli empij, e scelerati heretici, giustamente da lei fatti morire per conto di Religione, & apunto, come meretrice, spogli altrui delle facoltà, e riduca li Prencipi, & il mondo in misera seruitù.

Che

Che il Sacrosanto Concilio di Trento rappresentante la detta Santa Chiesa Romana, per hauer egli prohibito i libri d'autori heretici; sia il Dragone descritto nella detta sacra Apocalissi, che con la coda tiraua à terra la terza parte delle Stelle; e che i Padri congregati in detto Concilio per lo spatio di ventidue anni non habbino fatto altro, che offendere la Diuina Maestà, e che il detto Santo Concilio à guisa del sudetto Dragone habbia proferito bestemmie contro Dio, e contro Christo, & ingannata la Chiesa, come il Dragone ingannò Eua nell'horto.

Che li sudetti empij, e scelerati heretici siano stati instrumenti della Fede, à Dio grati, e prosetati, e dallo Spirito santo honoreuolmente figurati in più luoghi della diuina Scrittura da te espressi distintamente nel processo.

Che Iddio habbia ripudiata la Santa Chiesa Romana, come meretrice, e datala in concubina à Satanasso, condannando l'vno, e l'altra al fuoco eterno.

Che tutti quelli, che seguitano la dottrina della Chiesa Romana siano veramente heretici.

Che niun Christiano possa esser astretto dalla Chiesa Romana à creder quello, che detta Chiesa Romana crede, & insegna.

Che la Chiesa sia corrotta, e che però l'oratione, la quale Christo disse hauer fatta per Pietro Apostolo, che non venisse meno la sua fede, sia adempita in Caluino, Lutero, & altri heretici, li quali pareua à te hauessero per mezo della loro dottrina superata, e gittata à terra la Chiesa Romana.

Che sia bestemmia horrenda il dire che la sacra Scrit-

Scrittura prenda autorità della Chiesa.

Che il Papa non sia Capo della Chiesa, ma Antichriste, rettor di tenebre, e capo del Diauolo, anzi il Diauolo istesso, e non li conuengano in modo alcuno i titoli di Santissimo, & Beatissimo.

Che il dire, che il Papa in materia di fede non possa errare, sia contro la diuina Scrittura.

Che i Romani Pontefici distruggano quello, che Iddio hà fatto, e voltino la gratia in seruitù, e la Christiana libertà in perditione, e leghino gli huomini non solo nel corpo, ma anco nell'anima, e sottopongono il Cielo alla terra, e facciano peggio, che il Diauolo.

Che, se fosse vera la dottrina del Romano Pontefice in materia di Religione, la passione, e morte di Christo sarebbe stata più dannosa del peccato d'Adamo: e che esso Romano Pontefice con la sua dottrina cagioni, che qualsiuoglia legge, ancorche stolta, e pazza, in paragone della legge Christiana paia sapienza.

Che i Catolici, e particolarmente i Papi, nel far morire gli heretici siano peggiori del Diauolo, successori di Cain, imitatori di Giuda traditore, e di Pietro negante, Giudaici venditori del sangue giusto, e persecutori della parola di Dio.

Che il Papa sia imitatore contrario di Christo nel negotio nella sacra Messa.

Che sia atto d'idolatria il riuerire il Papa, & i Cardinali.

Che i Catolici della Sacrosanta Chiesa Romana siano Antichristiani.

Che i Sacramenti della Chiesa di Christo siano solamen-

mente due, cioè, il Battesimo, e la Cena, e non contengano, ne conferiscano la gratia; ma siano solamente segni di essa.

Che nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia non si contenga altrimente il vero corpo, e sangue di Nostro Signore Giesù Christo, ma che detto Sacramento sia solamente vn segno del corpo, e sangue di Christo, & vna memoria della sua passione, e morte; e che in questa forma sia stato instituito da Christo: e che ciò haueui creduto per vn tempo, e doppo, mutato proposito, haueui tenuto.

Che in detto Santissimo Sacramento, fuori dell'atto del riceuerlo, non vi sia altrimente il corpo, & il sangue di Nostro Signore, e perciò sia atto d'idolatria l'adorarlo, e portarlo in processione.

Che proferite le parole della consacratione resti anco la sostanza del pane, e la sostanza del vino con la sostanza del corpo, e del sangue di Nostro Signore.

Che la Chiesa Romana habbia errato nell'articolo della transostantiatione.

Che nell'Hostia consacrata si troui solamente il corpo, senza il sangue, e nel calice consacrato solamente il sangue senza il corpo di Christo.

Che sia necessario alla salute nostra, che tutti riceuino il detto Sacramento sotto l'vna, e l'altra specie.

Che la sacra Messa non sia vero, proprio, e propitiatorio sacrificio instituito da Christo nella Chiesa, e che non gioui niente, anzi sia vn' incantesimo, & vno spirito d'abominatione, e non debba celebrarsi con vesti d'oro; e che i riti, e cerimonie, quali vsa la Chiesa nel celebrarla, siano souerchie, e che

non

Che tutte le cerimonie, e riti, che vsa la detta Santa Chiesa Romana nell'amministrare i Santi Sacramenti, & in tutte l'altre occorrenze Ecclesiastiche, siano scioccherie da fanciulli.

Che l'opre buone non siano meritorie della vita eterna.

Che la sola fede basti à giustificarci.

Che sia lecito à ciascuno il tenere, e leggere la sacra Scrittura in lingua volgare; e ciò non si possa prohibire senza carico di coscienza; e che tal prohibitione sia contra Dio, e contra la sua Deità.

Che l'Indulgenze nella Chiesa di Dio siano nulle; & in particolare, che i giubilei, le stationi, gli anni Santi, le medaglie, le corone, & i grani benedetti siano cose di giuoco, e vane.

Che i Vescoui creati dal Pontefice Romano non siano veri, e legitimi Vescoui, ma vna fittione humana.

Che lo stato congiugale sia megliore di quello de' continenti, e vedoui.

Che tutte le censure Ecclesiastiche siano vane.

Che il digiuno solito osseruarsi nella Chiesa Catolica non sia cosa comandata da Dio, ne vi sia obligo alcuno di osseruarlo ne' modi, e tempi ordinati dalla sudetta Santa Chiesa Romana.

Che l'huomo per il peccato d'Adamo habbia perso il libero arbitrio, e che tutta la nostra giustificatione venga da Dio senza alcuna nostra operatione; e qualunque opera buona, che noi facciamo, venga solamente da virtù diuina, senza alcun concorso del libero nostro arbitrio: e che l'huomo pecchi necessariamente.

Che sia lecito a' Religiosi, Sacerdoti, e Chierici co-

stituiti

ſtituiti negli ordini ſacri prender moglie à ſuo volere.

Che i matrimonij occulti ſiano validi, ancorche non vi ſiano i teſtimoni, ne il Paroco, come comanda il Sacro Concilio di Trento, e che in ciò baſti il giuramento delle parti.

Che ogni luogo ſia buono per ſepelirui i morti, e che non gioui niente; anzi ſia mala coſa, il ſepelirli, in Chieſa, & in altro luogo ſacro, e fare l'altre cerimonie ſolite farſi da i Catolici.

Che i peregrinaggi a i luoghi ſanti, il far i voti, & adempirgli, gli ornamenti delle Chieſe, e degli Altari, la veneratione delle Reliquie de' Santi, l'oſſeruanza delle feſte, fuorche delle Domeniche, Natale, Paſqua, Aſcenſione, e Pentecoſte, ſiano coſe erronee, e da non farne conto.

Che i miracoli fatti da i Sāti del Signore nella Chieſa Catolica, & Apoſtolica Romana ſiano inuentioni humane, & alle volte anco diaboliche.

Che i ſacri Dottori ſcolaſtici della ſudetta Chieſa Romana ſiano ſtati falſi Dottori, e più toſto humani, che Euangelici, & anzi filoſofi, che imitatori di Chriſto; e che in materia di Religione habbiano ſcritto per compiacere al loro capo, cioè, al Papa.

Che il recitare l'Officio della Sacratiſſima Vergine Maria Madre di Dio, e noſtra Signora, & altre orationi latinamente, ſe non s'intende quello ſi dice, non gioui.

Che alla cuſtodia di ciaſcun'huomo, e donna, inſino dalla natiuità, non ſia deputato da Dio vn'Angelo; ma che vn ſolo venga poſto alla cuſtodia d'vna Prouincia: & che il credere, che ogni vno habbia vn'An-

vn'Angelo custode, sia vn'imitar l'Idolatria degli antichi Pagani.

Oltre à ciò confessasti, che animo, e mente heretica-le haueui ne' sudetti tuoi scritti asserito la maggior parte delle sudette heresie, e sforzatoti, come in detti scritti chiaramente si vede, di confermarle, e corroborarle con autorità, e figure della sacra Scrittura, e specialmente della diuina Apocalissi, con mescolarui esecrande bestemmie, acerbissime ingiurie, asprissime, e perauuentura non mai più sentite calunnie contra la Santa Fede Catolica. E che molti anni sono ti furono lasciati i sudetti libri heretici rinchiusi dentro vna cassetta da vna persona oltramontana, con ditti, ch'erano scritture de' suoi conti; e che venutoti voglia di vedere cosa ciò fosse, haueui aperta la sudetta cassetta, e visto, ch'erano libri heretici, gli haueui letti con gusto, & aderito a i loro errori: e poscia datoti à scriuere contra la detta santa Fede Catolica; e che eri perseuerato nell'heresie sino à dieci giorni doppo la tua carceratione nel Santo Officio: negando d'hauer imparato da altri le sudette heresie, ne insegnatele *ex professo* ad alcuna persona, ne meno hauer in esse alcun complice nella Città, ouero luogo di N. ne altroue, e dicendo, d'esser pentito d'hauer tenuto, e creduto le sudette heresie, & errori; e di credere al presente tutto quello, che tiene, e crede la detta Santa Catolica, & Apostolica Romana Chiesa.

Et hauendo noi data piena informatione di questa tua causa, e de' meriti di essa alla Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, d'ordine espresso della Santità di N. S. per ha-

uer

uer da te l'intiera verità, doppo hauerti assegnato il termine à far le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti à tua discolpa, ti esponessimo, senza però alcun pregiuditio delle cose da te confessate, e contro di te dedotte nel processo, al rigoroso, & anco repetito esamine, dal quale non essendo risultata alcun'altra cosa di nuouo, similmente d'ordine espresso di Sua Beatitudine siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo, della glorisissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, & gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, & cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, processato, conuinto, e confesso, come di sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, qual sedendo pro tribunali proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, & dichiaramo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, & contro di te prouate, come di sopra, sei stato heretico, e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Ma perche hai detto, d'esser pentito de' sudetti tuoi errori, & heresie, e di credere al presente, e voler credere fin' alla morte tutto quello, che tiene, e crede la detta Santa Madre Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, e del tuo

graue

graue eccesso dimandato misericordia, e perdono, saremo contenti assoluerti dalla scommunica maggiore, nella qual per le sudette heresie, & errore sei incorso, e riceuerti nel grembo della detta Santa Madre Chiesa; purche prima con cuor sincero, e fede non finta, vestito dell'habito di penitenza, ornato del segno della Santa Croce, quale dourai portare per l'auenire sopra gli altri tuoi vestimenti, abiuri, maledichi, e detesti publicamente auanti di noi li sudetti errori, heresie, e sette, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta, che contradica alla detta Santa Madre Chiesa Catolica, come per questa nostra diffinitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Et accioche questi tuoi graui errori non restino senza il douuto castigo, e sij più cauto nell'auuenire, & esempio à gli altri, che si astengano da simili eccessi.

Ti condanniamo à tutte le pene de gli heretici contenute, & espresse ne' sudetti sacri Canoni, è Costitutioni Pontificie, & à douer perpetuamente, senza alcuna speranza di gratia, esser immurato nel Santo Officio, doue habbi à piangere la graue offesa da te fatta al sommo Creatore Iddio, & all'vnico Redentor nostro Giesù Christo, & alla diletta sua sposa la detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, madre, e maestra di tutte l'altre Chiese, fuori del cui grembo non può alcuno trouare la vera, e sempiterna salute, & al Santissimo Pontefice Romano sommo, e supremo Capo, e Sposo visibile di lei.

Ordinando, che, à maggior detestatione delle sudette tue empietà, & edificatione di tutti i Catolici, i libri,

e scritti heretici da te tenuti siano abbruciati in publico.

Et acciòche dal benignissimo, e clementissimo Dio Padre delle misericordie, ottenghi più facilmente la remissione, & il perdono de' sudetti tuoi errori, & heresie, per penitenze salutari t'imponiamo,

Che per tutto il rimanente della vita tua digiuni ogni primo Venerdì di ciascun mese semplicemente, e tutti li Venerdì di Marzo, & anco il Venerdì santo in pane, & acqua.

Che per il detto tempo reciti vna volta la settimana i Sette Salmi Penitentiali, con le Litanie, e Preci seguenti, & appresso la Corona della Beatissima sempre Vergine Maria, & ogni Domenica cinque volte il Pater Noster, e l'Aue Maria, & vna volta il Credo, inginocchiato auanti qualche sacra Imagine. E finalmente.

Che durante la vita tua, come di sopra, confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati al Sacerdote, che da noi ti sarà deputato, e di sua licenza ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè della Natiuità, e Resurrettione di N. S. Giesù Christo, della sacra Pentecoste, e di tutti i Santi.

Riseruando alla detta Sacra Congregatione del Santo Officio di Roma l'autorità di mitigare, rimettere, commutare, ò condonare in tutto, ò in parte le dette pene, e penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, condanniamo, ordiniamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

Fr. N.

Fr. N. Inquisitor &c. ita pronuntiaui.
N. Vicarius &c. ita pronuntiaui.
Die Mensis Anni

Lata, data, & in his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per supradictos Admodum RR.DD. Iudices pro tribunali sedentes in Ecclesia Sancti N. lecta verò per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce, astantibus, & audientibus RR.PP. ac Illustribus DD. Consultoribus Sancti Officij, necnon magna nobilium, & populi multitudine; præsentibus pro testibus N. de N. ad præmissa vocatis.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Abiuratione de formali.

IO N. &c. Costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi P. Inquisitore; e Monsig. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, conoscendo, che niun si può saluare fuori di quella fede, quali tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, contro la quale confesso, e mi doglio d'hauer grauemente errato, perche non solamente per molto tempo hò appresso di me tenuti, e letti molti libri heretici di Caluino, Caluinisti, e Luterani, & aderito alle loro heresie, ma anco hò scritto empiamente, & hereticalmente sopra la sacra Apocalissi, e creduto in particolare.

Che l'empia, e diabolica setta Caluinistica sia la vera Chiesa di Christo, dallo Spirito santo figurato &c.

E si porranno distintamente tutti gli articoli dal Reo tenuti, e creduti, col medesimo ordine apunto, con cui sono stati spiegati nella sentenza; e si proseguirà poi così.

Oltre à ciò con animo, e mente hereticale hò asserito ne' sudetti miei scritti la maggior parte delle sudette heresie, è sforzatomi, come in detti scritti chiaramente si vede, di confermarle, e corroborarle con autorità, e figure della sacra Scrittura, e specialmente della diuina Apocalissi, con mescolarui esecrande bestemmie, acerbissime ingiurie, & asprissime, e forse non mai più sentite calunnie, contra la santa Fede Catolica, e perseuerando in detti errori, & heresie per molti, e molti anni sino ad alcuni pochi giorni doppo la mi carceratione nel Santo Officio, come più ampiamente si contiene nel processo contro di me formato.

Per tanto, conoscendo hora il mio graue errore, sicuro della verità della sudetta santa Fede Catolica, e certo della falsità delle sudette heresie, con cuor sincero, e fede non finta, abiuro, maledico, e detesto le sudette heresie da me tenute, e credute, & anco espresse ne i commentarij da me fatti sopra l'Apocalissi, & in altri miei scritti, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta, che contradica alla sudetta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che adesso con tutto il cuore credo, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auuenire fermamente fino alla morte, tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la detta Santa Chiesa Catolica, e giuro, che non crederò, ne dirò, ne scriuerò mai più le sudette, ò altre

here-

heresie, bestemmie, e calunnie, ne meno haurò famigliarità, ò conuersatione con heretici, ouero, che siano sospetti d'heresia ; anzi se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all'Inquisitore, ò all'Ordinario del luogo, doue mi trouarò. Giuro anco, e prometto, di adempire, & osseruare intieramente tutte le pene, e penitenze, che mi sono state, ò mi saranno da questo Santo Officio imposte ; e contrauenendo io ad alcuna di queste mie promesse, e giuramenti (che Iddio non voglia) mi sottopongo à tutte le pene, castighi, che sono da i sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Così Iddio m'aiuti, e questi suoi sacrosanti Euangelij, che tocco con le proprie mani.

Io N. sudetto hò abiurato, giurato, promesso, e mi sono obligato, come di sopra. In fede del vero hò pregato il Notaro di questo Santo Officio, che à nome mio scriuesse la presente cedola di mia abiuratione, qual'hò sottoscritta di mia propria mano, e recitatala di parola in parola nella Chiesa di Santo N. di N. questo dì &c.

Io N. di mano propria.

Successiuè prædictus N. genuflexus &c. Et autenticherà il Notaro l'assolutione, come di sopra.

Forma della sentenza, & abiuratione contro ad vn Apostata formale dalla Santa Fede Christiana.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. di N. fosti indiciato in questo Santo Officio di N.

Che hauessi in Turchia apostatato dalla Santa Fede Christiana al Maomettismo con farti Turco, e viuere in tutto, e per tutto alla Turchesca, adorando Maometto, e facendo tutte l'altre cerimonie, che sogliono far i Turchi; e ritornato di Turchia in Christianità hauessi nella Città, ò Terra di N. tua patria detto, e fatto molte cose contrarie alla Religione Catolica, e Christiana. Et in particolare.

Che hauessi con gran temerità vituperato l'vso di recitare la Corona, e l'Officio della Beatissima Verg. portar l'habito di lei, cingersi il cordone di S.Francesco, e visitar le Chiese loro, e quelle d'altri Santi.

Che con somma ingiuria, e disprezzo hauessi dalla finestra della tua casa gittata via l'acqua benedetta, e lacerata empiamente la sacra imagine della Santa Croce.

Che ti fossi vantato d'hauer in Turchia pigliata vn' altra moglie,& hauutone figliuoli,& esser vissuto(com' ella viuea) turchescamente.

Che hauessi detto di voler tornare in Turchia, perche iui saresti stato meglio, mangiando i Turchi della carne anco il Venerdì.

Che hauessi in presenza di più persone fatto alcune attioni secondo il rito de' Turchi, dicendo, che così apunto si faceua in Turchia.

Che inuitato à far oratione, hauessi non solamente sprezzato di farla, ma anco detto, che non bisogna far oratione, perche quando vno nasce, già è giudicato doue egli debba andare, ò in Paradiso, ò nell' Inferno.

Che

Che,biasimando i riti de' Christiani, hauessi detto, che in Christianità s'adora il legno.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato, doppo molte negationi, contrarietà, impertinenze, variationi, e sotterfugij confessasti.

Che à persuasione de' Turchi, e per timore d'esser da loro mal trattato, haueui esternamente rinegata la santa Fede Christiana, e detto espressamente di voler esser Turco, alzando il dito, e proferendo in honore dell'empio Maometto, e della sua profana, e sacrilega setta quelle parole, che in cotal'atto si sogliono proferire, e lasciandoti liberamente circoncidere, con ritenere per all'hora nel cuore la detta santa Fede Christiana: ma che poi iui ad vn'anno, hauendo già imparata la lingua Turchesca, e le cose di quella setta, haueui rinegato anche col cuore la detta santa Fede, e creduto tutto quello, che credono i Turchi, & in specie.

Che la setta Maomettana fosse buona, & in essa potesse l'huomo saluarsi.

Che Christo nostro Signore non fosse Iddio, ma solamente vn' huomo santo.

Che fosse lecito hauer più mogli viue in vn medesimo tempo &c.

Et andrannosi in questa forma stendendo gli altri errori, che il Reo haurà confessato d'hauer in quella setta esplicitamente creduto. Oltre à questo confessasti.

Che nel tempo di detta tua apostasia dalla Christiana Fede eri entrato più volte nelle Moschee,

e che all'vſanza de'Turchi (laſciate le ſcarpe fuori) haueui adorato Maometto, con inginocchiarti, e por la teſta in terra, e recitare l'orationi, ch'eſſi recitauano, digiunato, e lauatoti ſecondo il loro coſtume, mangiato carne ogni giorno, e fatto tutto quello, ch'eſſi faceuano, e che in tale ſtato eri viſſuto per ſett'anni continui, ſin'à tanto, che da certi Chriſtiani ammonito del tuo errore, t'eri conuertito alla ſanta Fede Chriſtiana: ma che con tutto ciò ritornato in Chriſtianità, non haueui mai procurato d'eſſer riconciliato alla Santa Madre Chieſa, ne meno ti eri confeſſato di queſto tuo errore per vergogna, che n'haueui, & in così fatto peccato ti eri communicato più volte, ingannato dal Diauolo, negando pertinaciſſimamente tutte l'altre coſe oppoſteti.

E parendo à noi, che tu non haueſſi detta intieramente la verità, eſſendo già ſtati à tua iſtanza ripetiti teſtimoni, da i detti de' quali rimaneſti ancora più grauato, & aſſegnatoti il termine à far le tue difeſe, nel quale niuna coſa rileuante adduceſti à tua diſcolpa, giudicaſſimo col conſeglio, e parere de' noſtri Signori Conſultori, Dottori, Teologi, e Canoniſti, eſſer neceſſario venir contro di te alla rigoroſa eſamine. Ouero così.

Et hauendo noi prima data piena informatione di queſta tua cauſa alla Sacra Congregatione della Santa, & Vniuerſale Inquiſitione Romana; d'ordine eſpreſſo della Santità di N. S.ti eſponeſſimo alla rigoroſa eſamine, nel quale (ſenza però alcun pregiuditio delle coſe da te confeſſate) coſtituito, vltimamente confeſſaſti.

Che ritornato di Turchia alla Città, ò luogo di N. haue-

haueui detto, che Christo, e la Madonna sono persone come gli altri.

Che haueui detto, non douersi recitare la Corona, ne l'Officio di essa Beatissima Vergine, ne portar l'habito di lei, ne meno il cordone di S. Francesco, ne visitar le loro Chiese, ne quelle d'altri Santi.

Che haueui per dispregio gittata l'acqua benedettà fuori della finestra, e stracciata l'imagine della Croce, e di Christo, & anco della Madonna, e persuasa vna persona à non credere alla stessa Beatissima Madre.

Che ti eri vantato d'hauer pigliata, & in effetto haueui pigliata in Turchia vn'altra moglie, quale nominasti, & hauuto d'essa vn figliuolo.

Che con animo di farti veramente vn' altra volta Turco, haueui detto di voler tornare in Turchia.

Che haueui per disprezzo ricusato di far oratione, e detto non esser necessario il farla, perche ciascuno, quando nasce, e destinato al Paradiso, ò condannato all'Inferno.

Che haueui detto, che nella Christianità s'adora il legno, intendendo delle sacre Imagini.

Che ancor doppo il tuo ritorno di Turchia eri stato veramente Turco col cuore; e che fino al tempo, che fosti carcerato nel Santo Officio, eri perseuerato nel credere, come sopra; e che oltre à ciò haueui tenuto, e creduto esser vero tutto quello, che nella detta Città, ò luogo di N. haueui con parole, e fatti empiamente asserito, e protestato, cioè.

Che i Santi non debbano honorarsi, ne hauersi in diuotione.

Che Christo Signor nostro, e la Madonna Santissima

Santissima siano come gli altri.

Che le sacre Imagini non debbano venerarsi.

Che l'acqua benedetta non debba adoprarsi.

Che non sia necessario, ne si debba far oratione, vanamente scusandoti, che niuno sin'all'hora t'haueua insegnato le cose della Fede, e dicendo, che eri pronto à credere tutto quello, che crede vn buon Christiano.

Quali cose da te (come di sopra) nell'esamina rigoroso confessate, ratificasti anco opportunamente in giudicio, chiedendo perdono del tuo errore, e mostrandoti pronto ad abiurare la detta apostasia dalla Santa Fede Christiana all'empia setta Maomettana, e tutti gli errori, & heresie da te credute, e viuere, e morire nella santa Christiana, e Catolica Religione.

Per tanto hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, e ratificatione, quanto di ragione si douea vedere, e considerare, similmente con conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza. Ouero cosi.

Per tanto hauendo noi pure data piena informatione alla detta Sacra Congregatione di quanto dalla detta tua rigorosa esamina è risultato, similmente d'ordine espresso di Sua Beatitudine siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di Nostro Sig. Giesù Christo &c. hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. di

N. su.

N. sudetto, Reo, indiciato, inquisito, processato, e confesso come sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza &c.

Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le cose da te confessate, come sopra sei stato pessimo, e perniciosohere-tico, & apostata dalla Santa Fede di Christo, e vero culto di Dio all'empia, e profana setta di Maometto, e sacrilego culto di lui; e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Ma perche hai detto d'esser pentito delle sudette apostasia, heresie, & errori, e di credere al presente, e voler credere fin' alla morte tutto quello, che tiene, e crede la Santa Madre Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, e del tuo graue eccesso dimandato misericordia, e perdono, saremo contenti assoluerti dalla scommunica maggiore, nella quale per le sudette apostasia, heresie, & errori sei incorso, e riceuerti nel grembo della detta Santa Madre Chiesa; purche prima con cuor sincero, e fede non finta, vestito dell'habito &c. abiuri, maledichi, e detesti publicamente auanti di noi le sudette apostasia, heresie, errori, e setta Maomettana, insieme con l'empio, e sacrilego autor suo; e generalmente ogni, e qualunque altra apostasia, heresia, errore, e setta, che contradica &c.

Et accioche questi tuoi graui errori &c.

Ti condanniamo à tutte le pene degli heretici, & apostati, contenute, & espresse ne' sudetti sacri Canoni, e Pontificie Costitutioni, & alla carcere perpetua

petua in questo Santo Officio, doue habbi a piangere i detti tuoi errori, e farne la condegna penitenza.

Et accioche dal benignissimo Dio &c.

Abiuratione.

IO N. di N. &c. Costituito personalmente in giudicio &c. conoscendo, che niuno si può saluare fuori di quella fede, qual tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, contro alla quale confesso, e mi doglio d'hauer grauemente errato, perche, essendo io schiauo de' Turchi, hò apostatato dalla santa Fede di Christo, & aderito col cuore all'empia setta Maomettana, lasciandomi liberamente circoncidere, e mangiando carne ne' giorni prohibiti dalla sudetta Santa Madre Chiesa, con andare anco alle Moschee, e quiui adorare Maometto, e far tutto quello, ch'essi faceuano; tenendo, e credendo fermamente anco doppo il mio ritorno in Christianità ciò ch'essi tengono, e credono, & in particolare.

Che la setta Maomettana fosse buona &c.

Per tanto conoscendo io hora il mio graue errore, sicuro della verità della santa Christiana, e Catolica Fede, e certo della falsità della setta Maomettana, e delle sudette heresie, con cuor sincero, e fede non finta, abiuro, maledico, e detesto la sudetta empia apostasia, e sacrilega setta, con tutti gli errori, & autor suo, & anco tutte, e ciascuna delle sudette heresie, e generalmente ogni, e qualunque altra apostasia, errore, heresia, e setta, che contradica alla

detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che adesso con tutto il cuore credo, e con l'aiuto di Dio crederò sempre fermamente per l'auenire, tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la detta Santa Chiesa Catolica; e giuro, e prometto, che non crederò, ne dirò mai più le sudette, ò altre heresie; ne aderirò alla detta apostasia, e setta, ne meno haurò famigliarità, ò conuersatione con apostati, ò heretici, ouero, che siano sospetti d'apostasia, o d'heresia: ma se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all'Inquisitore, ò all'Ordinario del luogo, doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto d'adempire &c.

Io N. di N. sudetto hò abiurato &c.

Successiuè prædictus N. genuflexus &c.

N. de N. Sancti Officij Not.

Forma della sentenza contro il Reo rilasso, ma penitente.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti fin dell'anno &c. legitimamente indiciato, inquisito, processato, e per tua propria confessione colpeuole ritrouato nel Santo Officio di N. d'hauer tenuto, e creduto l'infrascritte heresie, cioè.

Che nell'Hostia consacrata non vi sia il vero corpo, e sangue di Nostro Signore Giesù Christo.

Che non si debba andare alla Messa, se non per ascoltare l'Epistola, e l'Euangelio, e veder il Sacra-

cramento solo in memoria della passione di Christo, non già perche contenga il suo vero corpo, e sangue.

Che la confessione sacramentale de' peccati non si debba fare ne a Preti, ne a Frati, ma solo a Dio.

Che i Santi in Cielo non si debbano inuocare.

Che non vi sia altro Purgatorio, che il sangue di Christo.

Che i voti, che si fanno a i Santi del Paradiso, non vagliano cosa alcuna.

Che i digiuni della Quadragesima, e delle Vigilie, non debbano osseruarsi per comandamento della Chiesa, ma solo per macerar la carne.

Che ne' giorni di festa si possa lecitamente lauorare, non ostante contrario il precetto di Dio, e della Santa Romana Chiesa.

Che la Fede sola senza l'opre giustifichi.

Che l'opre buone non siano altro, che frutto della Fede non possano meritarci accrescimento di gratia.

De' quali errori, & heresie, hauendo tu all'hora detto d'esser pentito, fosti benignamente raccolto dal Santo Officio, & abiuratele tutte secondo la forma consueta venisti riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

Ma poi dell'anno &c. fosti pure grauemente indiciato, che non solamente fosti più che mai infetto delle sopradette, & altre heresie, ma che, alzando empiamente le corna contro il Creatore, e contro la sua Santa Chiesa, hauessi corotto molti altri nel luogo di N. in grauissimo danno dell'anime loro. Laonde non potendo, ne douendo noi tolerare vna

tanta

tanta empietà, ti facessimo da i publici Ministri prendere, e condurre alle carceri di questo Santo Officio; e fattati d'ordine nostro nel medesimo tempo la perquisitione della casa, e persona tua, ti furono ritrouati libri pessimi,& hereticali di Caluino, e Caluinisti, contenenti bruttissime, & enormissime heresie, da non potersi senza graue offesa delle pie orecchie riferire.

Sopra le quali cose auanti di noi col tuo giuramento più volte esamininato, assai liberamente riconoscesti in giudicio i detti libri, e confessasti, d'hauerli per molto tempo ritenuti; e più volte intieramente letti; & oltre a ciò confessasti, che doppo la sudetta abiuratione, e riconciliatione fatta, come di sopra, nel Santo Officio, eri miseramente ricaduto non solamente nelle sopradette heresie, ma anco nelle infrascritte; cioè.

Che l'Indulgenze, e Giubilei non siano d'alcun valore.

Che il Sommo Pontefice, non sia Capo della Chiesa di Dio, ma Antichristo, ne habbia autorità alcuna nelle cose temporali, erroneamente allegando il detto di Christo auanti a Pilato, *Regnum meum non est de hoc mundo*.

Che non sia peccato, di seminare trà gli huomini opinioni contrarie alla determinatione della Santa Chiesa Catolica.

Che le determinationi, che vengano dalla Santa Sede Apostolica, siano pregiudiciali all'honor di Christo, quasi ch'egli ò non sapesse, ò non potesse ordinarle quando viueua in terra.

Che i suffragij,che si fanno per li morti,siano inutili.

Che

Che Iddio giustifichi il peccatore senza il concorso della volontà di esso leggendo interrogatiuamente (ma con falsità) quel detto di S. Agostino. *Qui fecit te sine te, non saluabit te sine te*. Anzi che l'huomo non habbia il libro arbitrio, e che l'opre buone, ch'egli fà, vengano solamente dalla gratia di Dio.

Che i Catolici siano quella Sodoma, e Gomorra, che si leggono nella sacra Scrittura.

Che la Penitenza, la Cresima, l'Estrema Vntione, l'Ordine Sacro, & il Matrimonio, non siano Sacramenti.

Quali errori, & heresie confessasti, d'hauer doppo la tua abiuratione ancora tenute, e credute per tanti anni (pongasi il numero de gli anni) e di crederle etiamdio nel punto stesso, che da noi fosti esaminato d'hauerle anco insegnate à molti altri da te nominati espressamente, quali per ciò ne restarono troppo notabilmente infetti.

Volendo adunque noi con debito fine terminare questa tua causa, assegnatoti prima il termine à far le tue difese, nel qual niuna cosa rileuante adducesti à tua discolpa, proponessimo nella Congregatione de' nostri Signori Consultori, Dottori, Theologi, e Canonisti l'vno, e l'altro processo contro di te formato; & hauendo visti, e maturamente considerati i meriti della sudetta tua causa, e quanto di ragione si douea vedere, e considerare, ti habbiamo legitimamente ritrouato per la tua propria confessione da noi giudicialmente riceuuta heretico impenitente, e ricaduto nelle già abiurate heresie, & in altre ancora.

E se dalla Sacra Congregatione sarà venuta la riso-

risolutione della causa, dourà dirsi così.

Et essendosi nella Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, à cui fù da noi data piena informatione de i meriti di questa tua causa, visto, e maturamente considerato l'vno, e l'atro processo contro di te formato, e particolarmente la detta tua abiuratione, e sentenza data nel detto Santo Officio di N. e stato dalla Santità di Nostro Signore risoluto, che di ragione tu meriti, e deui esser dechiararo, e giudicato heretico impenitente; e rilasso nelle medesime, & altre heresie, & errori.

Nondimeno, perche alle molte esortationi di più persone intendenti, catoliche, e pie, per la gratia di Dio, di nuouo hai detto, che sei pentito, e ritornato al grembo della Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, & all'vnità di quella, detestando ogni heresia, e credendo catolicamente, e protestando la Fede Catolica, siamo contenti ammetterti, come (essendo tu veramente pentito de' tuoi errori, & heresie) ti ammettiamo à poter riceuere nel foro della conscienza i santi Sacramenti della penitenza, & Eucharista; sicome à i rilassi ma penitenti, e che gli domandano con humiltà concedono le canoniche determinationi.

Ma perche la Chiesa di Dio non hà più che fare in te, ne circa di te, oltre à quello, che hà fatto, conciosia che si sia portata così misericordiosamente verso di te (si come habbiamo detto) e tu habbi nondimeno cos' mal'vsato vna tanta benignità per li sudetti tuoi errori. Per tanto, inuocato il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di San Pie-

tro Martire nostro Protettore.

Noi sopra nominati F. N. Inquisitore, & N. Vicario Episcopale, Giudici sudetti, sedendo pro tribunali, sicome è costume de' Giudici nell'essecutione del giudicio, e posti auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità, e giustitia, riguardando solo à Dio, & all'irrefragabile verità, & all'estirpatione dell'heretica prauità, te N. di N. sopranominato, in questo luogo, giorno, & hora da noi eletti per tal giudicio, & à te già assegnati ad vdire la diffinitiua sentenza, col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori; ouero, conforme alla sudetta determinatione di Nostro Signore, e della Sacra Congregatione, sententialmente dichiariamo, e giudichiamo esser veramente heretico impenitente, e rilasso nelle medesime; & altre heresie, & errori, quantunque adesso habbi detto, e mostrato d'esser pentito di così graui tuoi errori; e come heretico trouato già impenitente, e rilasso nelle medesime, & altre heresie, & errori (come di sopra) ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e rilasciamo, e consegnamo al braccio, e Corte secolare, quale però efficacemente preghiamo, che circa la persona tua voglia moderare la sua sentenza, di maniera, che sia senza effusione di sangue; e senza pericolo di morte.

Dichiariamo parimente per questa nostra diffinitiua sentenza, tutti li tuoi beni mobili, & immobili, per qual si voglia via, e modo, ragione, & attione à te spettanti, & attinenti, esser confiscati à questo Santo Officio dell'Inquisitione, dal giorno, che commettesti

testi il primo delitto d'heresia, secondo i sacri Canoni, & Apostoliche Costitutioni.

Così diciamo, pronunciamo, sententiamo, dechiariamo, giudichiamo, rilasciamo, e consegnamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

Fr. N. Inquisitor &c. qui supra ita pronuntiaui.

N. Vicarius &c. ita pronuntiaui.

Die Mensis Anni

Lata, data, & in his scripti sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per supradictos Admodum RR. DD. Iudices pro tribunali sedentes in Ecclesia Sancti N. lecta verò per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce, præsentibus pro testibus ad præmissa vocatis, & rogatis, N. de N. & N. de N. & maxima, ac numerosa populi multitudine vtrisque sexus, De quibus &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Potrà forse alcuno parer molto strano, che ammettendosi nella soprascritta forma di sentenza il rilasso à poter riceuere, come penitente, i santi Sacramenti della Penitenza, & Eucharistia, ad ogni modo sententialmente si dichiari, e giudichi heretico impenitente; ma è da notare, che la Chiesa (come anco si dirà altroue) considerando l'incostanza di esso Reo nel ricadere così infelicemente nelle già abiurate heresie, non può persuadersi, quanto al foro esteriore, che costui sia veramente pentito: è perciò, quanto al detto foro, lo dichiara, e giudica impenitente, è come tale, lo rilascia, e consegna al braccio secolare, acciò venga punito di pena temporale. Vero è, che, quanto al foro della coscienza, lo stima penitente; è perciò gli apre in

per mezo di Giesù Chriſto noſtro Redentore, poſſa giuſtificarſi.

Che l'huomo ſenza inſpiratione, & aiuto peruenien-te dello Spirito ſanto, poſſa credere, ſperare, amare, e pentirſi come biſogna, e conſeguir la gratia della giu-ſtificatione.

Che l'opere, che in qualſiuoglia modo ſi fanno auanti la giuſtificatione, ſiano veramente peccati; e per quelle s'incorra nell'odio di Dio: e che quanto più alcuno ſi sforza di diſporſi alla gratia, tanto maggior-mente pecchi.

Che il timor delle pene Infernali, per cui, dolendo-ci de'peccati, ricorriamo à Dio, ouero ci aſteniamo dal peccare, ſia peccato, ouero che i peccatori perciò di-uengano peggiori.

Che l'huomo battezzato, e giuſtificato, ſia tenuto a creder per fede, d'eſſer di certo nel numero de'prede-ſtinati.

Che ſolamente i predeſtinati alla vita eterna riceua-no la gratia della giuſtificatione, ma niun'altro, ancor-che chiamato, ottenga giamai la gratia, come apunto predeſtinato al male.

Che all'huomo, ancorche guſtificato, e coſtitui-to in gratia, impoſſibile ſia l'oſſeruanza de' precetti di Dio.

Che l'huomo, giuſtificato, quanto ſi voglia perfet-to, non ſia obligato all'oſſeruanza de'precetti di Dio, ma ſolamente al credere; quaſi che l'Euangelio ſia vna nuda, & aſſoluta promeſſa della vita eterna; ſenza alcu-na conditione, di douerſi adempire i comandamenti di Dio.

Che l'huomo giuſtificato poſſa ſenza l'aiuto ſpe-

ciale di Dio, ò con quello non possa perseuerare nella riceuuta gratia.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato confessasti, d'hauer proferito, affermato, e predicato li sudetti errori, & heresie, e d' hauerle tenute, e credute per tanti anni (si esprima il tempo) e di crederle, e tenerle tuttauia, mostrando in ciò gran pertinacia, & ostinatione. Ma noi seguendo le pedate del Signore che non vuole la morte del peccatore, ma ch'egli si conuerta, e viua, habbiamo fatto ogni opra per correggerti, e ridurti alla vera strada della salute, con esporti per noi stessi, e per mezo d'altri ancora, chiaramente la dottrina Euangelica, e la purità della santa Fede Christiana, quale intorno à i sopradetti articoli tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostoca Romana Chiesa. Et ancorche ti habbiamo troppo lontano dal vero camino ritrouato, & alieno affatto dalla santa Fede Catolica, e d'animo così indurato, che non hai voluto mai confessare d'esser in errore, ne detestare le sudette heresie, nondimeno da compassioneuole effetto mossi, e desiderosi oltre modo della tua salute, ti prefiggessimo certo termine già trascorso à deliberare di te stesso, e dello stato tuo à pentirti di buon cuore. Ma non hauendo tu, come figlio dell'iniquità, e delle tenebre, & inimico della vera luce, voluto giamai sentire la voce del tuo Pastore, ne far alcuna stima de'nostri paterni auuisi, ne meno de'buoni, e gagliardi argomenti, & autorità della sacra, e diuina Scrittura in contrario addotteti, anzi essendoli scoperto sempre più indurato, e

to, e pertinace ne i già detti errori. Per tanto hauendo noi visti e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con la sudetta tua danneuole, e veramente satanica ostinatione, e pertinacia, per cui le tue colpe si rendono assai più graui; e non volendo, che tu per l'impunità tua di cattiuo diuenga peggiore, ne col tuo pestifero morbo infetti altri, col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori, Teologi, e Canonisti, siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza. Ouero così.

Et hauendo noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, e della sudetta tua diabolica ostinatione, e pertinacia nelle sopradette heresie, & errori, alla Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore, e di essa Congregatione, siamo venuti &c.

Inuocato il santissimo nome &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Sign. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. de N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso, impenitente, e pertinace, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, giudichiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le sopradette cose, sei heretico pertinace, & impenitente, e come tale ti condanniamo, e condannato ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e da hora ti rilasciamo al braccio, e Corte secolare &c.

Così diciamo pronuntiamo, sententiamo, giudichiamo, dichiariamo, condanniamo, e rilasciamo &c.

Fr. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.
Vicarius &c. ita pronunciaui.
Si autentichi dal Notaro, come di sopra.
Lata, data &c. fol. 215.

Forma della sentenza contra il Reo rilasso, & impenitente.

QVando il Reo rilasso è affatto impenitente, & ostinato, ne per qualsiuoglia ammonitione, ò essortatione di persone dotte, e pie vuole, in modo alcuno conuertirsi, non si deue tralasciare di far di ciò espressa mentione nella sentenza, acciò sappia il Giudice secolare come gouernarsi nel punirlo. E noi perciò non resteremo di porre la forma di cotal sentenza contra vn simile rilasso, & impenitente; ancorche ad vn'accorto, e prudente Giudice possa bastare quanto di già si è detto. E la forma sarà questa.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. di N. fosti fin dell'anno &c. (spieghisi il contenuto della prima sentenza data contro del Reo, come nell'antecedente forma) Ma poi dell'anno &c. venisti indiciato in questo Santo Officio, che di nuouo fossi caduto nelle sopradette dannate heresie, per auanti da te publicamente abiurate, & anco in altre molto enormi, & atroci, cioè.

Che l'huomo vna volta giustificato non possa mai più peccare, ne perder la gratia; e che perciò colui,

che

che cade, e pecca, non sia mai stato veramente giustificato.

Che l'huomo giustificato possa in tutta la vita sua schifare tutti i peccati, etiamdio veniali, senza priuilegio speciale di Dio.

Che il giusto in ogni buon'opera pecchi, almeno, venialmente; ouero (che è cosa molto più intolerabile) mortalmente; e perciò meriti le pene eterne.

Che non vi sia alcun peccato mortale, fuorche il peccato dell'infedeltà; ouero, che per niun'altro peccato, ancorche graue, & enorme, fuorche per quello dell'infedeltà, si perda la già riceuuta gratia.

Che, persa per il peccato la gratia, si perda anco sempre insieme la fede; ouero, che quella fede, che resta, non sia vere fede, ancorche non sia viua; ò pure, che colui, il quale hà fede senza la carità, non sia Christiano.

Che colui, il quale doppò il Battesimo è caduto nel peccato, non possa per la gratia di Dio risorgere; ouero, con la sola fede, senza il Sacramento della Penitenza, possa la perduta gratia ricuperare.

Che Christo Nostro Signore, meatre auanti la passione oraua al Padre nell'horto, fù da così fiero, terribile, & horrido timore assalito, che deposta ogni speranza, rimase affatto disperato, e dubitò di douer essere dalla morte totalmente assorto.

Che Adamo nostro primo Padre cadè necessariamente nel peccato, così hauendo Iddio eternamente ordinato, e statuito, e decretato.

Che la prima, e principal cagione della perpetua morte, e dannatione de' reprobi, sia la volontà di Dio.

Posti

Festi perciò d'ordine nostro carcerato nel detto Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato confessasti, d'esser ne' già abiurati errori, & heresie ricaduto, & à quelle infelicemente ritornato, & al presente anco crederle; ed hauere oltre à ciò tenuto, e creduto, e tuttauia tenere, e credere le soprascritte, e ciascuna di esse, ostinatissimamente.

E desiderando noi all'hora con tutto il cuore, sicome anco adesso desideriamo, di ridurti all'vnità della S. Madre Chiesa, e dalle viscere tue gli errori, & heresie sudette sradicare, niuna cosa tralasciammo di fare, che à noi paresse atta à saluteuolmente conuertirti, varij, e conueneuoli modi in ciò adoprando: ma tu, dato già in reprobo senso, & affatto sedotto, & indurato ne' sudetti errori, & heresie, eleggesti più tosto d'essere, e quì dal temporale, e doppo morte dal sempiterno fuoco miseramente abbrucciato, che, à più sano consiglio attenendoti, ritornare al grembo, & alla misericordia della S. Madre Chiesa. Laonde non hauendo noi più che sperare della tua persona, dopo lungo aspettare, col consiglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, ouero, d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore, e della Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, à cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veg-

veggano l'equità, riguardando solo à Dio, & all' vnità della santa Fede &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Signor N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. di N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso, e conuinto, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, e giudichiamo, che tu N. sudetto sei veramente heretico rilasso, & impenitente, e come realmente heretico rilasso, & impenitente ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e ti rilasciamo al braccio, e Corte secolare &c. come di sopra.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

Lata data &c. fol. 215.

Forma della sentenza contro vn Reo, il quale conuinto d'heresia persiste nella negatiua, e professa tuttauia d'esser Catolico.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

ESsendo tu N. &c. stato denuntiato in questo Santo Officio di N. che fossi veramente heretico, & hauessi per molti anni fermamente tenuto, e creduto molte, e molte heresie, & in particolare.

Che sia cosa empia, e contraria all'Euangelio, punir col fuoco gli heretici ostinati.

Che l'Imperatore di ragion ciuile sia superiore al Papa.

Che

Che non si debbano accender lumi auanti il Presepio di Nostro Signore, e le sacre Imagini.

Che l'Officio della Beatissima Vergine non debba recitarsi per impetrare qualche gratia.

Che debba l'huomo astenersi, non dal magiar carne in giorni prohibiti, ma solamente dal commetter peccati.

Che il corpo del Signore nel sepolcro non sia stato congiunto alla diuinità.

Che la verità Catolica sia vna mera superstitione, e gli heretici siano veri, e perfetti Theologi &c.

E volendo noi certificarci, se quanto di te haueuamo inteso fosse vero, discendessimo à pigliar le debite, e necessarie informationi, esaminando giuridicamente i testimoni, e col loro proprio giuramento più volte sopra le denuntiate cose interrogandoli, e tutte l'altre cose facendo, che da noi secondo i sacri Canoni, e Pontificie Constitutioni far si doueuano; e per legitime, e concludenti proue ritrouassimo, che tu per tanti anni (si esprima il tempo) sei stato heretico, per hauer più, e più volte nel sudetto tempo, in varij luoghi, con diuerse occasioni, & alla presenza di più persone, proferito le sudette heresie, affermato di crederle, e douersi dagli altri credere, e sforzatoti anco di mordacemente difenderle.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato negasti pertinacissimamente tutte le cose oppostei, dicendo, e protestando, d'esser sempre stato buon Catolico, e Christiano. E desiderando noi all'hora, come pur anco al presen-

te

te desideriamo ardentissimamente, che tu, col confessare liberamente la verità delle cose, delle quali restaui pienamente conuinto, da così infelice, e calamitoso stato risorgessi, e lasciando affatto l'heresie, e riducendoti al grembo di S. Madre Chiesa, & all'vnità della santa Fede Catolica, schifasti la doppia morte dell'anima, e del corpo, vsassimo ogni possibile diligenza, tanto per noi stessi, quanto per mezo d'altri, acciò ne seguisse il desiderato effetto, benignamente per lungo spatio aspettandoti à penitenza. Ma tu dato già in reprobo senso, disprezzasti d'appigliarti al più sano conseglio, & ostinatamente persistesti, come tuttauia persisti, nella negatiua, con animo contumace, & indurato. Laonde hauendoti la Chiesa per tanto tempo aspettato, acciò la tua propria colpa riconoscendo, alla santa Fede Catolica ritornassi, ne hauendo tu mai voluto, ne meno hora volendo in modo alcuno farlo, ne à lei restando più veruna strada d'vsar teco gratia, e misericordia, noi repetiti prima, non solo à tua istanza, ma anco per debito dell'officio nostro, i testimoni contro di te esaminati, da i detti de' quali rimanesti anco più grauato, & assegnatoti poscia il termine à fare le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti à tua discolpa, col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori, Theologi, e Canonisti, ouero, d'ordine espresso della Santità di N. S. e della Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, à cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, acciòche vn tanto errore non resti impunito, e tu sij esempio à gli altri, che si astengano da sì graui eccessi,
siamo

ſiamo venuti contro di te all'infraſcritta diffinitiua ſentenza.

Inuocato dunque il ſantiſſimo nome di Noſtro Signore Gieſù Chriſto &c. Nella cauſa, e cauſe vertenti trà il Sig. N. Fiſcale di queſto Santo Officio da vna parte, e te N. de N. ſudetto, reo, indiciato, inquiſito, proceſſato, negatiuo, e pienamente conuinto d'heretica prauità, come di ſopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, ſententiamo, e dichiariamo, che tu N. ſudetto ſei heretico impenitente, e che deui, come tale, eſſer dato, ò rilaſciato al braccio ſecolare. E noi per queſta noſtra diffinitiua ſentenza ti diſcacciamo, come veramente heretico pertinace, & impenitente, dal foro noſtro Eccleſiaſtico, e ti diamo, ò rilaſciamo al braccio, e Corte ſecolare &c.

F. N. Inquiſitor &c. ita pronunciaui.
N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Lata, data, &c. fol. 215.

Modo di ſpedire vn Reo concumace non conuinto &c.

QVlunque volta il Reo citato in termine perfiſſo à riſpondere de Fide, & iſpurgarſi delle coſe oppoſteli, delle quali però non è conuinto, ma ſolamente indiciato, e perciò ſoſpetto leggiermente d'hereſia, diſubidiſce, ne in detto termine ſi cura di comparire, egli per tal contumacia ſi rende ſoſpetto vehementemente, e perciò deue in ogni modo per ſentenza ſcommunicarſi nella forma, che quì ſotto ſi porrà; ma perche ſi tratta di coſe molto graui, e pre-

pregiudiciali al Reo, haffi à procedere in ciò giustificatamente, e con ogni buon termine di ragione: e però è necessario, che prima, sicome altra volta è stato detto, cotal sua contumacia venga per Fisco accusata: ilche può farsi in questo, ò in altro simigliante modo.

Die Mensis Anni

Magnificus D. N. Fisci Procurator constitutus &c. Dicit, quòd postquam N. reus in hoc Sancto Officio citatus formiter cum monitionibus, comminationibus, & assignationibus terminorum ad comparẽdum congruis, & opportunis, non tantum comparere negligat, & minimè caret, verùmetiam citationes, præcepta, monitiones, & comminationes contumacialiter contemnat; ideo, ne iuribus Fisci ob longiorem moram aliquod præiudicium sequatur, instat, atque instanter petit, per Adm. R.P. Inquisitorem declarari, dictum N. contemptorem citationem, præceptorum, monitionum, & comminationum Sancti Officij, esse verè, realiter, effectualiter, atq; irrefragabiliter, contumacem, ac rebellem Sancti Officij, inque omnes, & singulas censuras, & pœnas in litteris monitorialibus aduersus ipsum decretis, & executis comminatas, & contentas, successiuè, & in consequẽtia incidisse, in omnibus, & per omnia, iuxta formam sacrorum Canonum, Constitutionum, Extrauagantiũ, atque consuetudinis Curiæ Sancti Officij, & ad cautẽlam protestatur, per ipsum minimè stare, quin prædicta fiant, omni meliori modo &c. Et ita &c.

Deposita in iure, & in præsentia præfati M.R.P. Inquisitoris per dictum D. N. Fisci Procuratorem dicentem, petentem, instantem, interpellantem, & protestantem in omnibus, prout in ea.

Qui

Qui præfatus M.R.P. Inquisitor, visa prædicta instantia facta per dictum D. N. Procuratorem Fiscalem, & omnibus, ac singulis in ea contentis, quibus relatio habeatur paratum se obtulit, in prædictis, & circa prædicta, opportunis temporibus, facere ea, quæ iuris sunt, sub protestatione, quòd nec per ipsum stetit, aut stabit vnquam, quin iustitia suum plenum, atque integrum sortiatur effectum.

N. Sancti Officij Notarius.

Doppo questo procederà l'Inquisitore opportunamente alla sentenza dichiaratoria nel modo che segue.

Forma della sentenza dichiaratoria contro al Reo contumace non conuinto.

Nos F. N. Inquisitor &c. &
Nos N. Vicarius &c.

CHristi nomine inuocato, Pro Tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram declaratoriam sententiam, quam de RR. PP. Theologorum, & DD. Iuris vtriusque Doctorum consilio ferimus in his scriptis in causa, coram nobis vertente inter Dominum N. Procuratorem Fiscalem Sancti Officij inquirentem, seu promouentem ex vna, & N. reum, nominatum, & citatum per affixionem ad comparendum personaliter in hoc Sancto Officio coram nobis, ac respondendum de Fide, ac se expurgandũ à nonnullis sanctam Fidem concernentibus, & contra ipsum citatũ ex actis dicti Sancti Officij resultantibus, sub pœnis, de quibus in monitorio, partibus ex altera. Pronũciamus, sententiamus, & declaramus, dictum N. ob-

ob non paritionem dictarum nostrarum litterarum monitorialium contra ipsum ad instantiam prædicti D. Procuratoris Fiscalis decretarum, & executarum, incidisse, & incurrisse in excommunicationis maioris latæ sententiæ, & alias in eisdem litteris monitorialibus contentas pœnas; litterasque declaratoria desuper necessarias, & opportunas decernendas, relaxandas, & publicandas, mandatumque executiuum de ipso, vbicumque locorum repertus fuerit, personaliter capiendo similiter decernendum, & relaxandum fore, & esse, prout hac præsenti nostra sententia decernimus, relaxamus, & publicari mandamus omni meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, & debemus. In quorum fidem &c Dat. &c.

Lata, data &c. fol. 215.

E si sottoscriueranno i Giudici, & il Notaro.

Forma della citatione del Reo contumace non conuinto ad vdire la sentenza diffinitiua.

PRomulgata la sopradetta sentenza, e publicato già per cedoloni scommunicato il Reo, come nella Quinta Parte si dice, s'egli non si curerà per tutto ciò di comparire, anzi con animo indurato starà per vn'anno intiero, e continuo, dal giorno della data sentenza, nella sua contumacia, e scommunica contro di lui fulminata, in tal caso operando la detta sua contumacia, ch'egli debba hauersi per confesso, rendersi (come di sopra è stato accennato) sospetto violentemente, anzi violentissimamente d'heresia; & ancorche

egli forse non sia vn heretico, deue però condannarsi come heretico impenitente: ma prima s'ha à citare canonicamente ad vdire la diffinitiua sentenza, e la forma della citatione sarà l'infrascritta.

Nos F. N. Inquisitor &c. &
Nos N. Vicarius &c.

CVm tu N. filius &c. delatus nobis fuisse de hæretica prauitate, et receptis de eandem per nos debitis contra te informationibus, esse nobis suspectus leniter, quòd fores infectus labe prædicta, citauimus te, quatenus coram nobis personaliter compareres de Fide Catholica responsurus. Cumque citatus renueris contumaciter comparere, excommunicauimus te ac excommunicatum fecimus publicari, in qua excommunicatione stetisti per annum &c. animo pertinaci latitans, & fugiens hinc, & inde, ita quòd nunc, quò te duxerit malignus spiritus, ignoramus: cum te expectauerimus misericorditer, & benignè, vt ad gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ, & sanctæ Fidei vnitatem reuerteris, tu in reprobum sensum datus comparere omnino contempsisti. Sanè cum velimus causam tuam huiusmodi fine debito terminare, vt ne videamur tam nefanda crimina conniuentibus oculis pertransire, te N. supradictum latitantem, profugum, & fugitiuum, per præsens nostrum edictum publicum requirimus pariter, & citamus peremptorie, vna pro trina monitione canonica, quatenus Die Mensis Anni in Ecclesia Sancti N. Ciuitatis, vel loci N. hora Vesperarum personaliter compareas coram nobis sententiam diffinitiuam auditurus, significantes, quòd siue comparueris, siue non, procedemus ad nostram sententiam diffinitiuam contra te, prout ius, & iustitia suadebunt.

Et

Et vt præsens nostra citatio ad tuam notitiam perueniat nec valeas te ignorantiæ velamine tueri, præsentes nostras requisitionis, & citationis litteras volumus, & mandamus affigi publicè in valuis Ecclesiarum Sancti N. & Sãcti N. &c. In quorum fidem, ac testimoniũ præsentes nostras litteras manu propria firmauimus, ac impressione nostrorum sigillorũ iussimus cõmuniri. Dat. in Aedibus Sãctissimæ Inquisitionis N.S. Die Mẽsis Anni

F. N. Inquisitor &c.

N. Vicarius &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Dourà successiuamente la detta citatione affiggersi ne i luoghi consueti, e pigliarsi dal Messo la solita relatione &c.

Venuto poscia il giorno da i Giudici legitimamente prefisso al Reo, di douer personalmente comparire auanti di loro ad vdire la diffinitiua sentenza, se egli ad ogni modo non sarà comparso, potranno, e douranno essi Giudici venire alla promulgatione della già detta sentenza, & in essa, non vero heretico impenitente dichiararlo, ma, come se tale ei fosse, condannarlo, & al braccio secolare rilasciarlo, insieme con la statua di lui, ad effetto, che sia abbruciata, che perciò dourà in publico prodursi la detta statua col nome, e cognome nel Reo contumace: e la sentenza sarà l'infrascritta, ò simile, però in lingua volgare, acciò la Nobiltà, & il Popolo, che concorreranno, possano intenderla.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

Essendo che tu N. &c. fosti per testimoni degni di fede denuntiato in questo Santo Officio dell'

Inquisitione di N. d'hauer in diuersi luoghi, tempi, & occasioni proferito varie, e diuerse heresie, & in particolare.

Che la verginità, la continenza, e le aureole siano frascherie, e menzogne del Diauolo.

Che nella sacra Messa non si offerisca altro, che orationi.

Che l'opere buone non facciano l'huomo buono, ne le cattiue cattiuo.

Che l'huomo per la fede sia libero da tutte le leggi, così diuine, come canoniche, & humane.

Che per l'orationi non solamente non si plachi Iddio, ma che il giusto, facendole, pecchi.

Che auanti il giorno del Giudicio l'anime de' dannari nell'Inferno non patiscano, ne l'anime de' Santi in Paradiso fruiscano la visione beata.

Che l'anime de' morti non possano apparire à quelli, che viuono.

Che per l'Ordine sacro non si dia lo Spirito santo.

Che i peccati siano eguali.

Che Christo per nostra causa habbia contratto il difetto dell'ignoranza.

Che il Sacramẽto del Battesimo nõ cãcelli i peccati.

Che, s'egli s'ha à digiunare, conuenga ciò fare in giorno di Domenica.

E volendo noi per debito dell'officio nostro certificarci, se le cose contro di te denuntiate fossero vere, discendessimo à vedere, & inquirere sopra di esse, Et hauendo contro di te ritrouato molti indicij, per li quali ti rendeui sospetto d'heretica prauità, per publico editto ti citassimo, nelle Chiese di Santo N. e di Santo N. à douere in tal termine da noi prefisso com-

comparire auanti di noi per rispondere *de Fide*: ma tù, da non sano consiglio indotto, sprezzasti contumacemente di comparire. Per il che ti scommunicassimo, e facessimo publicare, e denuntiare scommunicato, e tu nondimeno, dato già in reprobo senso, e cotal salutifera medicina rifiutando, hai per lo spatio d'vn'anno, e più, sopportata la detta scommunica, e tuttauia la sopporti con animo pertinace, & indurato, e fuggitiuo ti vai nascondendo di quà, e di là, in guisa, che non sappiamo oue il maligno spirito t'habbia al presente guidato. Laonde hauendoti per tanto tempo (pongasi quanto) la S. Madre Chiesa benignamente, e misericordiosamente aspettato, accioche vna volta, della tua salute ricordeuole, te ne volassi al grembo della misericordia di lei, con lasciare affatto gli errori, e professare la santa Fede Catolica, ne hauendo tu voluto consentir giamai, e volendo noi pure con debito fine terminar questa tua causa, ti citassimo à douer in questo giorno, hora, e luogo comparire personalmente ad vdir la diffinitiua sentenza, e perche ad ogni modo hai contumacemente ricusato di comparire, e mostri euidentemente di volere negli errori tuoi perpetuamente rimanere, non potendo, ne douendo noi vna tanta disubidienza, e contumacia toletare, col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori, Teologi, e Canonisti, ouero d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore, e della Sacra Congregatione, à cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euange-

lij &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, disubidiente, e contumace (come di sopra) dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale sedendo pro tribunali, proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti, e per auanti à te assegnati. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, diffiniamo, giudichiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le sudette cose legitimamente contro di te dedotte nel processo (come di sopra) deui esser tenuto, e riputato come heretico pertinace, e come tale esser rilasciato al braccio secolare; e noi per questa diffinitiua sentenza ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e rilasciamo alla Corte secolare, quale però efficacemente preghiamo, che, se mai t'haurà nelle sue forze, voglia circa la persona tua moderare la sua sentenza, in guisa, che sia senza effusione di sangue, e senza pericolo di morte.

Di più, stante l'assenza, e contumacia tua, per cui non può di presente questa nostra sentenza nella tua propria persona eseguirsi, rilasciamo alla detta Corte secolare la tua statua quì presente, acciò ne faccia quello, che per giustitia si conuiene.

E finalmente dichiariamo, douersi contro di te decretare, e rilasciare, come da hora decretiamo, e rilasciamo il mandato essecutiuo, che in qualunque luogo della nostra giurisdittione sarai ritrouato, di fatto per qualsiuoglia Ministro della giustitia sij preso, e carcerato, e detta carceratione debba à noi significarsi, acciò possiamo eseguire quanto sarà di giustitia, e di ragione.

E così

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, diffiniamo, giudichiamo, dichiariamo, discacciamo, rilasciamo, ordiniamo, e decretiamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragion potemo, e douemo.

F.N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

Et il Notaro l'autenticherà, come di sopra.

Lata, data &c. fol. 215.

Se il già detto Reo contumace, non conuinto, mà solamente, per gli indicij, che contro di lui si hanno, sospetto d'heresia, comparirà dinanzi all'Inquisitore prima, che si reputi, ò presuma confesso, cioè, non ancor passato l'anno della contumacia, & insordescenza sua nella scommunica, & esaminato negherà il delitto, hannosi à ripetere i testimoni contro di lui esaminati, perche il delitto non è prouato, ne per propria confessione, ò vera, ò presunta, ne per depositione de' testimoni, che riceuuti, non contestata la lite, non prouano; ma se comparirà passato l'anno di detta sua insordescenza, e pur ancor esaminato negherà, all'hora, presumendosi confesso, cotal sua presunta confessione opera, che non si ripetano i testimoni: perche, essendo il delitto prouato per questa sua confessione risultante dalla contumacia, & insordescenza predetta oltra l'anno, non v'ha bisogno di ripetitione, la qual si fà solamente quando il Reo è negatiuo.

Oltre à questo hassi à notare, che, se il Reo contumace, di cui fin'hora si è trattato, comparirà, ò sarà preso, passato l'anno, & esaminato risponderà, d'hauer malamente sentito delle cose della Fede, tan-

to circa gli articoli; de' quali principalmente era indiciato, quanto circa l'insordescenza nella scommunica, e ne chiederà perdono, deue riceuersi à misericordia; e farsi abiurare, come heretico formale; purche non sia rilasso; ma s'egli sarà pertinace nell'heresie, ch'haurà confessate, dourà al braccio secolare rilasciarsi. Se risponderà catolicamente, & appresso mostrerà efficacemente, ch'egli non ha potuto comparire, perche era grauemente infermo, e con pericolo della vita; ò carcerato altroue per la stessa, ò altra causa; ò si trouaua trà nemici, ouero, perche al luogo doue era citato, non poteua sicuramente appressarsi, si tratterà la causa, come s'egli fosse à suo tempo comparso; ma se non potrà scusarsi di non esser opportunamebte comparso, e perciò s'habbia per vero contumace, e dall'altro canto pure mostrerà l'innocenza sua per conto dell'heresie, delle quali è imputato, dourà per l'insordescenza nella scommunica abiurare, come sospetto vehementemente d'heresia, cioè, d'hauer malamente sentito della potestà della Chiesa nel fulminar le censure &c. e non prouando la sua innocenza, ne impedimento alcuno, onde non sia potuto comparire, dourà spedirsi, come violentemente sospetto, per l'vno, e l'altro capo, come di sopra è stato accennato: e finalmenle apportando egli efficaci documenti, di non esser potuto comparire, & insieme prouando l'innocenza sua, dourà liberamente lasciarsi andare, ouero, se, stante la contumacia, diminuirà solamente la forza degl'indicij, astringersi parimente ad abiurare.

Se il Reo fuggitiuo, e contumace sarà negli ordini sacri costituito, dourà, auanti la sentenza condannato

natoria, dal Vescouo pontificalmente adornato, essere, non realmente, non essendo egli presente, ma (come si dice) verbalmente; e per sentenza degradato; e deposto dall'officio suo; e tale sarà la sentenza del Vescouo.

Noi N. per gratia di Dio Vescouo di N. &c.

ESsendo che tu N. ne' sacri ordini costituito (spieghisi l'ordine, & anco l'officio; come, s'egli sarà Confessore, ò Predicatore &c.) deue per tuoi graui demeriti frà poco da Noi, e dal M.R.P. Inquisitore di N. esser giudicato heretico impenitente, e come tale per sentenza rilasciato al braccio secolare. Noi per tanto, conforme al tenore de' sacri Canoni, e così ricercando la giustitia, per questa nostra sentenza, quale contro di te proferiamo in questi scritti, ti degradiamo; e deponiamo da ogni officio Sacerdotale, e da i sacri ordini, & anco dalla predicatione, & audienza delle confessioni sacramentali &c.

Noi N. Vescouo di N. &c.

E si autenticherà dal Notaro nel modo detto di sopra.

Lata, data, &c. fol. 215.

Doppo la detta senteuza di degradatione, ò depositione, formeranno il Vescouo (se vorrà intrauenire) e l'Inquisitore, ò pure l'Inquisitore, & il Vicario Episcopale contra il Reo degradato la sentenza di condannatione, come di sopra.

Auuertasi, che, se il Reo contumace, e fuggitiuo, sarà *ipso iure* incorso nella scommunica, per hauer dato impedimento al Santo Officio &c. non dourà questi per sentenza scommunicarsi, ma citarsi *in forma*,

e non

e non comparendo, potrà, passato l'anno, douendosi anch'egli tener per confesso, à tutte le pene ad vn vero heretico imposte condannarsi. Et oltre à ciò deue considerarsi, che ne l'vno, ne l'altro dei sudetti Rei contumaci hà da giudicarsi vero heretico impenitente, ma deuono ambidue solamente condannarsi, come se eglino heretici impenitenti fossero; e di ciò nella sentenza deue farsi mentione espressa.

Modo di spedire vn Reo assente conuinto d'heresia &c.

SE il Reo assente sarà pienamẽte conuinto d'heresia, ò per euidenza del fatto, come se hauesse publicamente predicato l'heresie, ò per propria confessione in giudicio, ò per idonei, e legitimi testimoni, che non patiscano eccettione alcuna, hauendosi perciò diffinitiuamente à condannare, non si dourà à così fatta sentenza venire, se prima non si sarãno fatti ordinatamente tutti gli atti giudiciali, che vi si richiedono. Conciosia che doppo l'ordinarie citationi (come nella Quinta Parte) fà di mestiero (quando egli però non sia stato ancora esaminato, ouero non habbia giudicialmente confessato) primieramente ripetere i testimoni, quali (come gia più volte è stato detto) esaminati nel processo informatiuo, non citata la parte, anzi non contestata ancor la lite, cioè, non interrogato il Reo, non prouano, se non si ripetono, ad effetto di condannarlo, ma fanno solamente indicio ad inquirere contro di lui, tanto più non essendo il Reo, ne veramente, ne presuntiuamente confesso. Dipoi conuiene in ogni caso

fo

so legitimamente assegnargli le difese, e dargli anco le opportune dilationi. Al fine dee citarsi perentoriamente, *vna pro trina monitione canonica*, ad vdire la sua diffinitiua sentenza nel modo, che segue.

Nos F. N. Inquisitor &c. &
Nos N. Vicarius &c.

CVm tu N. manifestè incideris in damnatas hæreses, illas publicè in Ecclesia Sancti N. prædicando, ouero, *fueris per testes legitimos plenè conuictus de hæretica prauitate*, ouero, *deprehensus propria confessione in iudicio per nos recepta, & post fugeris, medicinam refutans salutarem: nos verò citauerimus te, vt de, & super his coram nobis manifestius responderes, tuque maligno ductus spiritu pariter, & seductus renueris comparere animo pertinaci, latitans, & fugiens hinc, & inde, ita quòd nunc, quò te præfatus duxerit malignus spiritus, ignoramus: & cum te expectauerimus misericorditer, & benignè, vt reuerteteris ad gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ, & ad Sanctæ Fidei vnitatem, tu in reprobum sensum datus comparere omnino contempsisti. Sanè, cum velimus (iustitia nos cogente) huiusmodi causam tuam fine debito terminare, ne videmur &c.*

E si finirà la sentenza, o citatione nel modo già detto.

Non comparendo poscia al giorno prefisso il Reo, verranno contro di esso i Giudici all'infrascritta sentenza.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo tu N. stato denuntiato in questo Santo Officio dell'Inquisitione di N. d'hauer in diuersi luo-

si luoghi, tempi, & occasioni proferite, e pertinacemento affermate molte heresie. Et in particolare.

Che i fanciulli, che nascono di parenti Christiani, non contrahono il peccato originale, e perciò non si dia loro il battesimo per cancellare esso peccato originale.

Che Iddio non voglia, che tutti gli huomini si saluino, ne anco di volontà antecedente.

Che la natura diuina in Christo habbia patito, e sia stata crocifissa, e morta.

Che i reprobati da Dio (facciano ciò che si vogliano) non possano mai più riceuer la gratia.

Che Christo non habbia liberato i Santi Padri del Limbo.

Che sicome i buoni alla vita eterna, così i cattiui, e reprobi alle pene eterne siano veramente predestinati, ò preordinati.

Che l'huomo per il peccato perda l'ordine sacro già riceuuto, e cotal'ordine non possa riceuersi da vn'huomo illiterato.

Che la pienezza della potestà spirituale si troui in tutti i Vescoui.

Che i Vescoui non siano soggetti al Papa, ne possano da lui spiritualmente esser legati.

Che la Chiesa non habbia giurisdittione alcuna, ne possa far leggi.

Che i sacramenti giouino solamente à i predestinati.

E volendo noi per debito dell'officio nostro certificarci, se le cose contro di te denuntiate erano vere, e se tu caminaui nelle tenebre, ò pur nella luce, discendessimo à vedere, & inquirere sopra di esse. Et hauen-

hauendo noi ritrouato, che molti, e molti idonei, e legitimi testimoni contesti deponeuano contro di te le sudette heresie, delle quali perciò restaui pienamente conuinto, ti facessimo carcerare in questo Santo Officio, nel quale auanti di noi col tuo giuramento esaminato, confessasti, d'hauer per tanto tempo (si esprima il tempo) tenuto, e creduto le sudette heresie, e d'esser pronto à pentirtene, & ad abiurarle, e far tutto quello, che da noi ti fosse stato imposto, e comandato: ma poi per suggestione del Diauolo, cangiando pensiero, e deliberatione, rompesti le carceri, e fuggisti, con nasconderti, quà, e là, in modo, che, doue hora t'habbia condotto il maligno spirito, non sappiamo. Ouero si dirà così. Ti facessimo citare auanti di noi per legitimamente interrogarti, e proseguir la causa, come conueniua di ragione, ma tu da maligno spirito persuaso, fuggisti, e ti assentasti, nascondendoti hor quà, hor là, di modo, che al presente non sappiamo oue ti ritroui. Laonde hauendoti la Santa Madre Chiesa, &c. come di sopra.

Inuocato il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo &c. Nella causa, e cause vertenti tra il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso, ouero, conuinto, inobediente, fuggitiuo, e contumace (come di sopra) dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, diffiniamo, giudichiamo, e dichiariamo, te N. per le cose contro di te dedotte nel processo, come di sopra, esser vero heretico pertinace, e come tale &c. Vi si porrà quanto nell'altra si contiene.

F. N.

Noi N. Vicario &c.

COstando à noi per legitime proue concludentemente, che N. di N. in tempo di sua vita è stato heretico, & anco nell'heretica prauità, per segni molto chiari, & euidenti, è morto, attesoche più volte, in varij luogi, con varie, e diuerse occasioni, & alla presenza di molte persone, scandolosamente hà proferito, predicato, & affermato di credere l'infrascritte heresie, cioè.

Che l'huomo in questa vita possa rendersi impeccabile.

Che il Beato senza il lume di gloria possa vedere la diuina essenza.

Che i Sacramenti della Chiesa siano solamente nudi segni esterni, e non necessarij alla salute eterna.

Che non si debba far oratione con la bocca, ma solamente col cuore.

Che all'osseruanza de' diuini precetti non si richieda particolar dono di Dio.

Che il Matrimonio di sua natura possa disciorsi.

Che i Sacramenti amministrati da i cattiui Sacerdoti non siano efficaci &c.

Per tanto volendo noi con debito fine questa causa terminare, chiamati, citati prima quelli, a'quali parea douesse, e potesse di ragione spetttare, o pur anco aggradire, di difendere il detto N. ouero la memoria di lui, & assegnato loro conueniente termine à fare dette difese, nel quale niuno comparue, ouero, niuna cosa rileuante fù da essi addotta à discolpa di lui, accioche vna tanta empietà non resti impunita, & il castigo di lui passi in essempio a gli altri, col conseglio, e parere de'nostri Signori Consultori, Dottori Teo-

Teologi, e Canonisti, ouero, d'ordine espresso della Santità di N.S. e della Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, a cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa causa, siamo venuti contro del detto N. all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome &c. Nella causa, e cause vertenti tra il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e detto N. reo, indiciato, inquisito, processato, e pienamente conuinto d'heretica prauità, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, che N. sudetto, per le cose contro di lui dedotte, e pienamente prouate nel processo, come di sopra, è stato in vita, & in morte heretico pertinace, & impenitente; e perciò conforme al tenore de' sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e particolari, condanniamo la memoria di esso, come di formale, e consummato heretico, pertinace, & impenitente; e lo dichiariamo infame, e scommunicato, & indegno d'Ecclesiastica sepoltura: e perciò ordiniamo, che l'ossa di lui, se pure dall'ossa de' fedeli si potranno discernere, siano dissotterrate, e portate fuori del Cimiterio, in detestatione del suo graue delitto publicamente abbrucciate.

Di più rilasciamo al braccio secolare la statua del detto N. quì presente, accioche essa parimente venga (come di ragione conuiene) abbruciata.

Oltra di ciò per questa nostra diffinitiua sentenza dichiariamo, i beni del detto N. fin dal tempo, che egli commise il sopradetto delitto d'heresia, esser confiscati a questo Santo Officio, secondo i sacri Cano-

ni,

ni, e Costitutioni Apostoliche &c.

Così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, condanniamo, ordiniamo, rilasciamo &c.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Lata, data, &c. fol. 215.

PEr vso assai più facile della predetta forma di sentenza contro la memoria dell'heretico già morto, è bene, che con grandissima diligenza si noti, che se il Reo inanzi che muoia resta conuinto d'heresia, ò per propria confessione, ò per euidenza del fatto, ò per legitime proue de' testimoni, ma non si può auanti la morte finire il processo, & egli pur se ne muore, ò negatiuo, & impenitente, ne vuole in modo alcuno alla Santa Chiesa riconciliarsi, deue costui doppo la morte esser condannato.

L'istesso ha da farsi circa vno rilasso, ancorche penitente, e conuertito: che sicome, viuendo, dourebbe darsi alla Corte secolare, così, auanti la sua speditione morendo, ha doppo morte à condannarsi.

Nell'istessa maniera dourà condannarsi la memoria di colui, che accusato, ò carcerato per il delitto d'heresia, haurà vcciso se stesso, percioche resta conuinto d'heresia, e molto più di colui, che auanti l'vccida haurà confessato il delitto, ancorche se ne sia mostrato pentito; e le loro statue deuono parimente darsi alla Corte secolare, perche siano abbruciate: come anco di colui, che, essendo contumace, starà per vn'anno nella scommunica, e poi se ne morirà così scommunicato.

Ha simigliantemente da condannarsi la memoria d'vno, che sia morto apostata, ouero, che viuendo,

habbia instituiti heredi gli heretici : anzi vn Vescouo istesso, contro à cui si proui, ch'egli sia morto heretico, soggiace a cosi fatta pena.

Può finalmente accadere, che qualcheduno, mentre viue, sia heretico, ma ò non costi della sua heresia, ò non ne venga egli accusato; e poscia doppo morte pienamente ne costi, ò per testimonio altrui, ò per fatti hereticali da lui commessi ò per libri, che egli habbia composto, ò per qualsiuoglia altra legitima maniera: e di costui parimente senza alcun dubbio ha da condannarsi la memoria.

Modo di spedire gli sponte comparenti nel Santo Officio.

DA ritornare e là, donde ci dipartimmo, e (douendo intorno a i morti bastar per hora quanto s'è detto) ripigliar de' viui la pratica, e l'ordine incominciato seguitare. Noi adunque porremo quì la forma della sentenza, & abiuratione contro gli heretici formali sponte comparenti nel Santo Tribunale, nella maniera, che segue.

Noi F.N. Inquisitore &c.&

Noi N. Vicario &c.

ESsendo, che tu A. figliuolo di B. &c. spontaneamente comparisti in questo Santo Officio, e contra te stesso giuridicamente deponesti, qualmente nato di padre, e madre heretici Luterani, ò Caluinisti, e da essi alleuato, & instrutto negli errori, & heresie dell'empia setta di Lutero, ò di Caluino, le haueui sin' all'anno prossimo passato tenute, e credute tutte, & in particolare.

Che

Che tre ſolamente ſiano i ſacramenti della Chieſa &c.

E ſi andranno ſpiegando gli articoli da lui creduti nella ſetta, ò di Lutero, ò di Caluino, conforme a quanto n'habbiamo ſcritto nel fine della Terza Parte. Poſcia dourà ſoggiungerſi.

Ma poi viſti nella Città di N. i riti, e le cerimonie de' Catolici nel culto della Religione, e ſpecialmente l'vnità, e concordia loro intorno a i dogmi della ſanta Fede, e venuto vltimamente in queſta Città di N. per le buone eſſortationi, e documenti di perſone Religioſe, riſolueſti di laſciare affatto l'hereſie da te credute, e farti Catolico; e preſentatoti perciò dinanzi à noi chiedeſti humilmente, d'eſſer riconciliato alla Santa Madre Chieſa, offerendoti pronto, & apparecchiato ad abiurare le ſudette hereſie, & errori, e viuere, e morire nella detta ſanta Fede Catolica.

Per tanto hauendo noi viſta, e maturamente conſiderata queſta tua ſpontanea comparitione, & quanto di ragione ſi douea vedere, e conſiderare, & eſſendo anco ſtati informati della tua ſufficiente inſtitutione nelle coſe della ſudetta ſanta Fede Catolica, col conſeſeglio, e parere de' noſtri Signori Conſultori Dottori Teologi, e Canoniſti, ſiamo venuti contro di te all'infraſcritta diffinitiua ſentenza.

Inuocato il ſantiſſimo nome di N. S. Gieſù Chriſto, della glorioſiſſima ſua Madre ſempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire noſtro Protettore. Hauendo auanti di noi li ſacroſanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il noſtro giudicio, e gli occhi noſtri veggano l'equità. Nella cauſa, e cauſe vertenti tra il Sig. N. Fiſcale di queſto Santo Officio da vna parte, e

te N. di N. ſudetto, reo, ſponte confeſſo (come di ſopra) dall'altra. Per queſta noſtra diffinitiua ſentenza, quale ſedendo pro tribunali proferiamo in queſti ſcritti, in queſto luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronunciamo, ſententiamo, e dichiariamo, che tu N. ſudetto, per le coſe da te confeſſate (come di ſopra) ſei ſtato heretico, e perciò ſei incorſo in tutte le cenſure, e pene, che ſono da i ſacri Canoni, & altre Conſtitutioni generali, e particolari contro ſimili delinquenti impoſte, e promulgate. Ma perche ſpontaneamente ſei comparſo in queſto Santo Officio, & hai liberamente confeſſato i detti tuoi errori, & hreeſie, dimandandone miſericordia, e perdono, ſaremo contenti aſſoluerti dalla ſcommunica, nella quale per le ſudette coſe ſei incorſo, purche prima con cuor ſincero, e fede non finta abiuri, maledichi, e deteſti i ſudetti errori, & hereſie, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, hereſia, e ſetta, che contradica alla detta Santa Catolica, & Apoſtolica Romana Chieſa, Capo della quale al preſente è N. S. Papa N. come per queſta noſtra diffinitiua ſentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti ſarà data.

Et accioche più facilmente ottenghi da N.S.Dio miſericordia, e perdono de' ſudetti tuoi errori, & hereſie, per penitenze ſalutari t'imponiamo.

Che viſiti quanto prima vna volta à piedi la Chieſa di Santo N. &c.

Che per tre anni proſſimi à venire digiuni il Venerdì Santo in pane, & acqua.

Che per l'iſteſſo tempo reciti vna volta la ſettimana (ſe ſaprà leggere) i ſette Salmi Penitentiali,

con

con le Litanie, e Preci anneſſe (ouero, ſe non saprà leggere) la Corona della Beatiſſima ſempre Vergine Maria. E finalmente.

Che per detto tempo di tre anni confeſſi ſacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati ad vn Sacerdote eſpoſto dal ſuo Ordinario, e di ſua licenza ti communichi nelle quattro principali ſolennità, cioè, della Natiuità, e Reſurrettione di N.S Gieſù Chriſto, della ſacra Penteconſte, e di tutti li Santi.

Riſeruando à noi l'autorità d'accreſcere, ò ſminuire, commutare, rimettere, ò condonare in tutto, ò in parte le ſudette penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, ſententiamo, dichiariamo, ordiniamo, penitentiamo, e riſeruiamo in queſto, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F.N. Inquiſitore &c. così hò pronuntiato.

N.Vicario &c. così hò pronuntiato.

E dourà il Notaro ſecondo l'vſato autenticarla.

Lata, data &c. fol.215.

Modo di attitare l'abiuratione.

Succeſſiuè, & incontinenti.

N.filius N.&c. audito tenore dictæ ſententiæ, illeque parere volens, genuflexus coram dictis DD Iudicibus, ſacroſancta Dei Euangelia coram ſe poſita manibus corporaliter tangens, abiurauit hæreſes, & errores Lutheranorum, ſeu Caluiniſtarum, quos tenuit, & credidit, & generaliter omnẽ hæreſim, & errorem contradicentẽ S.Catholicæ, & Apoſtolicæ Romanæ Eccleſiæ, & prout latiùs in infraſcripta ſchedula ſuæ abiurationis,

 quam

que altro errore, heresia, e setta: che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che non crederò ne dirò mai più le sudette, ò altre heresie, ne meno haurò famigliarità &c. Giuro anco, e prometto d'adempire, & osseruare intieramente tutte le penitenze, che mi sono state &c.

Io N. di N. sudetto hò abiurato &c. In fede del vero hò sottoscritta, ouero, segnata col segno della santa Croce di mia propria mano la presente cedola di mia abiuratione, & (se non saprà leggere) à lettura del Notaro di questo Santo Officio, ouero (se non saprà la lingua Italiana) ad interpretatione de R.P. N. di N. recitatala di parola in parola nella Sala della Santa Inquisitione di N. questo dì &c.

E si assoluerà dalla scommunica in forma &c. rogandosi del tutto il Notaro, come di sopra.

Et in caso, che, sicome altroue è stato detto, ne il Reo, ne l'Interprete haueßero notitia della lingua Italiana, si promulgherà la sentenza in lingua latina, nella forma, che segue.

Modo di attitare l'assolutione della scommunica.

Finta l'abiuratione si scriuerà così.

Successiuè, & incontinenti.

N. filius N supradictus genuflexus coram prædictis DD. Iudicibus vbi supra, & ad præsentiam supradictorum testium fuit ab antedicto P. Inquisitore absolutus ab excommunicatione maiori, quam causa, & occasione præmissorum quomodolibet incurrerat,

participationi fidelium, & sacrosanctæ Ecclesiæ gremio restitutus, adhibitis solitis precationibus, & cærimonijs &c.

Forma d'assoluere dalla scommunica si troua più à basso à fogli 345.

Nos F. N Inquisitor &c. &

Nos N. Vicarius &c.

CVm tu N. filius N. &c. spontè in hoc Sancto Officio comparuisses, & aduersus temetipsum iuridicè deposuisses, quòd ex parentibus hæreticis Lutheranis, seu Caluinistis natus, & ab ipsis in erroribus, & hæresibus impiæ Lutheranæ, vel Caluinisticæ sectæ instructus, & educatus, tenuistis, & credidisti ferè vsque ad præsentem diem quidquid hæretici Lutherani, vel Caluini*stæ tenent, & credunt in patria tua, & in particulari.*

Romanum Pontificem non esse Chri*sti Domini Vicarium..*

Purgatorium post hanc vitam non existere &c.

Stendansi gli altri articoli, come si è detto.

Postea, cum ad Ciuitatem *N. venisses, partim hominum Religiosorum monitionibus, partim librorum catholicorum lecturam ad sanctam Fidem* Catholicam *conuersus te in hoc S. Officio corã nobis præsentasti, petens humiliter. Sanctæ Matri Ecclesiæ* Catholicæ, *& Apostolicæ Romanæ recõciliari, & in* Catholicorum *numerum adscribi; teque promptum, ac paratum offerens, supradictos errores, & hæreses abiurare, & in Sancta Fide* Catholica, *viuere, & mori.*

Nos propterea, attenta hac tua spontanea comparitione visis videndis, & consideratis considerandis, necnon de tua sufficienti in rebus Fidei Catholicæ *instructione*

cer-

certiores facti, ad infrascriptam diffinitiuam sententiam deuenimus.

Domini nostri Iesu Christi, eiusque gloriosissimæ Genitricis semper Virginis Mariæ, ac B. Petri Martyris Protectoris nostri nominibus inuocatis. Pro tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam sententiam, quam RR. PP. Theologorum, & DD. I. V. Doctorum consilio ferimus in his scriptis. In causa, & causis coram nobis vertentibus inter D. N. Procuratorem Fiscalem huius Sancti Officij ex vna, & te N. de N. prædictum, reum, sponte confessum, vt supra, partibus ex altera. Dicimus, decernimus, pronũciamus, sententiamus, & declaramus, te N prædictum ex tua confessione fuisse hæreticum, & propterea in omnes censuras, & pœnas à sacris Canonibus, alijsque Constitutionibus generalibus, & specialibus contra huiusmodi delinquentes inflictas, & promulgatas incurrisse. Verùm, quia coram nobis sponte comparuisti, & prædictas tuas hæreses, & errores liberè fassus es, & de illis veniam, & misericordiam petijsti, & ab excommunicationi sententiam, quam præmissorum causa, et occasione quomodolibet incurristi, absoluere, et in gremium S. Matris Ecclesiæ recipere, et reconciliare decreuimus; dummodo prius corde sincero, et fide non ficta abiures, maledicas, detesteris omnes errores, et hæreses, quos, et quas tenuisti, et credidisti, ac etiam omnes, et quascumque hæreses, et errores contra Sanctam, Catholicam, et Apostolicam Romanam Ecclesiam cuius Caput ad præsens est D. N. Papa N. sese quomodolibet extollentes prout tibi hac nostra diffinitiua sententia faciendum præcipimus modo, et forma à nobis tibi tradenda.

Et

Et ut facilius errorum tuorum veniam, & misericordiam à Domino consequaris, pro pœnitentijs salutaribus tibi iniungimus.

Vt semel quamprimùm visites pedester Ecclesiam Sancti N. in Ciuitate, vel extra Ciuitatem N.

Vt per triennium proximè futurum ieiunes in die Parasceues in pane, & aqua.

Vt per idem tempus semel in hebdomada recites septem Psalmos Pœnitentiales, cum Litanijs, & Precibus annexis, vel Coram Beatissimæ semper Virginis Mariæ. Et tandem.

Vt, dicto triennio durante, quater in anno sacramentaliter confitearis peccata tua Sacerdoti ab Ordinario exposito, & de eius licentia Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumas in Natiuitatis, ac Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, Pentecostes, & omnium Sanctorum festiuitatibus.

Reseruantes nobis auctoritatem augendi, minuendi, commutandi, aut remittendi in toto, vel in parte supradictas pœnitentias.

Et ita dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, declaramus, ordinamus, pœnitentiamus, ac reseruamus, isto, & omni alio meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, ac debemus.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Abiuratione.

EGo N. filius &c. constitutus personaliter in iudicio, & genuflexus coram vobis Adm. RR. P. Inquisitore, & D. Vicarius &c. Sacrosancta Dei Euãgelia

coram

coram me posita, manibus corporaliter tangens, sciens, neminem saluum fieri posse extra illam fidem, quam tenet, credit, prædicat, profitetur, & docet Sancta, Catholica, & Apostolica, Romana Ecclesia, cuius Caput ad præsens est D.N. Papa N. contra quam fateor, & doleo, me grauiter errasse, quia ex parentibus hæreticis Lutheranis, vel Caluinistis natus, & ab ipsis in erroribus impiæ Lutheranæ, seu Caluinisticæ sectæ instructus, & educatus, tenui, & credidi ferè vsque ad præsentem diem quidquid hæretici Lutherani, vel Caluinistæ tenent, & credunt in patria mea. Et in particulari.

Romanum Pontificem non esse Christi Domini Vicarium.

Purgatorium post hanc vitam non existere &c.

Sed cum ad Vrbem N. venissem, partim Religiosorum hominum monitionibus, partim Catholicorum librorum lectura, ad sanctam Fidem Catholicam conuersus, relictis hæreticorum erroribus, idem sanctæ Fidei Catholicæ conuersus, relictis hæreticorum erroribus, idem sanctæ Fidei Catholicæ manus dare decreui.

Ideò nunc de veritate Catholicæ Fidei, & de Lutheranæ, aut Caluinisticæ sectæ falsitate certus abiuro, maledico, & detestor omnes supradictas hæreses, & errores, vnà cum quibuscumque alijs hæresibus, & erroribus contra dictam Sanctam Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam sese quomodolibet extollentibus. Et iuro, me nunc toto corde credere, & in futurum (Deo adiuuante) firmiter crediturum quidquid tenet, credit, prædicat, profitentur, & docet prædicta Sancta Mater Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana. Ft iuro, ac promitto, me nunquam hæreses prædictas,

ctas, neque alias crediturum, nec minus familiaritatem, aut conuersationem cum hæreticis, vel de hæresi suspectis (quoad potero) habiturum; immò, si aliquem talem in partibus Catholicorum cognouere, illum denunciabo Inquisitori, vel Ordinario loci, vbi fuero. Iuro etiam, ac promitto, me integrè adimpleturum omnes, & singulas pœnitentias mihi ab hoc Sancto Officio iniunctas, seu iniungas. Et si vnquã in posterum aliquibus ex prædictis meis promissionibus, & iuramentis (quod Deus auertat) contrauenero, me subijcio omnibus pœnis à sacris Canonibus, & alijs Constitutionibus generalibus, & particularibus contra huiusmodi delinquentes inflictis, & promulgati. Sic me Deus adiuuet, & hæc sacrosancta illius Euangelia, quæ proprijs manibus tango.

Ego N. filius N. supradictus, abiuraui, iuraui, promisi, & me obligaui, vt supra. Et in fidem veritatis præsentem schedulam meæ abiurationis manu propria subscripsi, vel signo Sanctæ Crucis subsignaui, & ad interpretationem R. P. N. eam de verbo ad verbum recitaui in Aula Sancti Officij N die &c.

N. de N. manu propria.

Ego N. Sacerdos &c. fideliter interpretatus sum.

Si assoluerà poscia il Reo dalla scommunica, & il Notaro si roghera secondo l'vsato.

Lata, data &c. fol. 215.

Dalle sudette forme di sentenze potranno senza troppa difficoltà cauarsi la minute di quelle, che hauranno da farsi contro i Rei sponte comparenti sospetti vehementemente, ò leggiermente di heresia, ò d'apostasia, e noi perciò niun'altra in tal soggetto ven'-

ag-

aggiungiamo, volendo tutttauia dentro à i confini nella proposta mediocrità contenerci.

Forma dell'abiuratione da imporsi ad vn Hebreo nel Santo Officio.

PErche anco al Giudeo colpeuole ritrouato d'alcun delitto spettante al Santo Officio, come, d'hauer (per esempio) inuocato il Demonio,& honoratolo come Dio, non è sconueneuole, che s'imponga l'abiuratione, habbiamo stimato opportuno il porre similmente la forma di tale abiuratione, & è la seguente.

Io N.&c. hauendo auanti gli occhi miei la sacrocrosanta legge di Dio, qual tocco con le proprie mani, giuro, ch'io credo col cuore, e professo con la bocca quella verità, e fede, che la detta sacrosanta legge di Dio tiene, predica, & insegna e specialmente, che Iddio solo debba esser inuocato, & adorato; e conseguentemente detesto quell'errore, che dice, douersi inuocare, & adorare i Demonij, come Iddio stesso &c.

E porrannuisi altri simili articoli, secondo la qualità degli errori che contro la Fede haurà tenuto, e l'abiuratione si farà sottoscriuere dal Reo, & autenticare dal Notaro.

NONA

NONA PARTE.

Modo di formar le Patenti per gli Vfficiali, dar loro il giuramento di fedeltà, propor le cause nella Congregatione, & assol- uere i Rei dalla scommunica nel Santo Officio.

IO mi dò à credere, anzi tengo per fermo, che à gl'Inquisitori non possano per niuna maniera mancar forme bellissime, per farne à i loro Vfficiali gratiosissime Patenti, per astringerli à seruar fedeltà, per raunar con dignitade i Consultori, e per assoluer conuenenolmente i Rei della scommunica; ma con tutto ciò mi è parso di recarne in simiglianti propositi alcune, più per desiderio d'honorar me col titolo di pronta seruitù, che per vaghezza di render con esse l'opera maggiore. E sono le seguenti.

Forma di lettere Patenti per l'vfficio di Procurator Fiscale della Santa Inquisitione.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm demandatum nobis à Sancta Sede Apostolica Inquisitionis Officium id omnino efflagitet, vt Reorum causæ à nobis quantocitiùs expediantur, & ad id

id muneris obeundum valde indigeamus aliquorum piorum hominum opera, qui zelo fidei repleti illas diligenter promoueant, ac fine debito terminari procurent: idcirco te N. de cuius doctrina, & feruido rerum diuinarum zelo, necnon vitæ, ac morum integritate, ac denique in gerendis negocijs spectata prudentia multum in Domino confidimus, tenore præsentium, nostrâ auctoritate Officij instituimus, facimus, & creamus, ac institutum, , factum, & creatum declaramus Promotorem Fiscalem Sancti Officij in Ciuitate N. &c. Dantes tibi auctoritatem promouendi ad Fisci fauorem omnes, & quascumque causas ad dictum Sanctum Officium quomodolibet pertinens, cum omnibus gratijs, & priuilegij, quæ huiusmodi Procuratoribus Fiscalibus Sancti Officij sic (vt supra) institutis, factis, & creatis impartiri consueuerũt. Non obstantibus in contrarium quibuscumque &c. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis, manum propriam apposumus. Dat. in Aedibus Sancti Officij N.

Die Mensis Anni

Fr. N. Inquisitor &c.

M. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per li Consultori del Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm Sanctæ Inquisitionis Officium nobis à Sancta Sede Apostolica commissum multis indigeat, præsertim Assistentibus, & Consultoribus, qui non solùm in causis expediendis, verùm etiam in consilijs præbendis; & Nos, & Vicarios nostros vbique adiuuent. Idcirco

circo te N. de cuius probitate, scientia, eruditione, integritate, ac zelo abũdè certiores facti sum us, tenore præsentium constituimus, creamus, eligimus, & deputamus in Assistentem, & Consultorem Sancti Officij in Ciuitate N. &c. cum omnibus gratijs, fauoribus, prærogatiuis, indultis, & priuilegijs à Summis Pontificibus Sancti Officij Ministris vbique gentium concessis. Hortantes te obnixè in Domino, quatenus tam sanctum, tamquam præclarum munus, ea, qua decet, integritate, ac diligentia obire coneris. In quorum fidem &c. Dat. in Aedibus Sancti Officij N. Die &c.

Fr. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per li Notarij del Sancto Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm Sanctæ Inquisitionis Officium in causis peragendis, negocijsque tractandis maximè indigeat periti, ac idonei Cancellarij opera, qui acta omnia ad dictas causas, & negocia quomodolibet pertinentia integrè, fideliter, ac sincerè accipiat, notet, atque conscriba, quatenus causæ ipsæ, ac negocia tutius, & celerius promoueantur, tractentur, & ad optatum finem perducantur. Ideo tenore præsentium, nostri auctoritate Officij te N. de cuius peritia, integritate, ac morum honestate abundè certiores facti summus, instituimus, facimus, & creamus, institutumque factum, & creatum decernimus, & declaramus nostrum, & dicti Sancti Officij Notarium, cum omni auctoritate, ac facultate, quæ huiusmodi Notarijs ritè, ac rectè institutis, factis, & creatis, ex vi sacrourm

Cano-

Canonum, & Sanctæ Sedis Apostolicæ præscripto impartiri, ac tribui consueuit. Hortantes te in Domini nostri Iesu Christi visceribus, vt ea, qua decet, diligentia, charitate, & integritate in tanto munere obeundo semper vtaris, dignam laborum tuorum mercedem in Cœlis à Domino bonorum omnium largitore consecuturus. In quorum fidem his sigillo Sancti Officij munitis, manus propria subscripsimus. Dat. &c.

Die Mensis Anni

F.N.Inquisitor &c.

N.de N.Sancti Officij N.Notarius.

Forma di lettere Patenti per il Vicario Generale del Santo Officio.

Nos F.N.Inquisitor &c.

INiunctum nobis Apostolica Sede exposcit Officium, vt perniciosissimam hæresis pestem (quæ his præsertim infelicissimis temporibus ob nostra peccata latius serpere dignoscitur) & pestilentissimos viros ipsam disseminantes pro posse nostro insectari, extirpare, eradicare, & è medio tollere studeamus, ac satagamus. Cumq; in huiusmodi sancto ministerio indigeamus vigilanti, ac discreto Vicario, & Commissario Generali, qui vna nobiscum sedulo laboret. Ea propter te R.N. de cuius sufficientia, integritate, prudentia, & Fidei Catholicæ zelo plurimũ in Domino confidimus, auctoritate Officij nostri, tenore præsẽtium instituimus, & facimus Vicarium, & commissarium nostrum Generalem in omnibus Ciuitatibus, & locis nostræ Iurisdictioni subiectis, sicque institutum, & factum decernimus, & declaramus, cum auctoritate inquirendi, informationes pro S.Officio accipiendi, citandi, monendi, præcipiendi,

excommunicandi, processus formandi, carcercandi, & omnia alia faciendi, exequendi diffiniendi, ac terminandi, quæ nos ipsi facere, exequi, diffinire, ac terminare possemus, si præsentes essemus; iuxta tamen formam sacrorum Canonum, & prout grauissima fidei negocia postulabunt: excepta tantùm sententia relapsorum, & impœnitentium, quam nobis omnino reseruamus. Dantes tibi pariter auctoritatem acceptandi, & describendi in Societatem Sanctissimæ Crucis vtriusque sexus fideles cum gratijs, & priuilegijs Crucesignatis à Summi Pontificibus concessis. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis, propria manu subscripsimus Dat. &c. Die Mensis Anni Pontificatus Sanctissimi Domini nostri Domini N. Diuina prouidentia Papa &c. Anno &c.

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per li Vicarij foranei della santa Inquisitione.

Nos F. N. Inquisitor &c.

INiunctum nobis ab Apostolica Sede exposcit Officiũ, vt perniciosissimam hæresis pestem (quæ his præsertim infelicissimis temporibus ob nostra peccata latius serpere dignoscitur) expurgare, & pestilentissimos viros ipsam disseminantes pro viribus insectari, & è medio tollere studeamus, ac satagamus: Cumque in omnibus Ciuitatibus, & locis nostræ Iurisdictioni subiectis per nosmetipsos id præstare non valeamus, sed pluribus indi-

indigeamus Vicarijs, qui vnà nobiscum in huiusmodi sancto ministerio sedulo laborẽt. Eapropter te R. N. &c. de cuius sufficientia, integritate, prudentia, & fidei Catholicæ zelo plurimùm in Domino confidimus, auctoritate Officij nostri, tenore præsentium instituimus, & facimus Vicarium nostrũ in Ciuitate, *vel loco N. &c. sicq; institutum, & factum decernimus, & declaramus cum auctoritate inquirendi, informatione pro Sancto Officio accipiendi, citandi, monẽdi, præcipiendi, excõmunicãdo, processus formandi, carcerandi (præsertim in casu, quo de fuga dubitaretur) ac insuper quæstionibus exponendi (nobis tamen toties quoties prius monitis) & hæc omnia faciendi, & exequendi iuxta formã sacrorum* Canonũ, *& prout grauissima fidei negocia postulabunt, vsque ad sentẽtiã diffinitiuam exclusiuè, quam nobis omnino reseruamus. Dantes tibi pariter auctoritatem acceptandi, ac describendi in Societatem Sanctissimæ Crucis vtriusque sexus fideles cũ gratijs, & priuilegijs Crucesignatis à Summis Põtificibus concessis. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. In quorum fidem his S. Officij sigillo munitis, propria manu subscripsimus. Dat. &c.*

Die Mensis Anni

F. N. Inquisitor qui supra

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Forma di lettere Patenti per gli Auuocati de' Rei del Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm in tractandi Reorum S. Officij causis maximè cauendum sit, ne illis ad se defendendum vllo

modo intercludatur via, quinimmò iuxta canonicas sanctiones summopere curandum sit, vt pro causarum qualitate iustis defensionum modulis gaudere valeant; idque potissimum alicuius periti, atque excellentis viri opera, & studio accommodatissimè præstari posse videamus. Idcirco te M. Mag. & Eccell. I.V.D. Dominum N. de cuius probitate, scientia, eruditione, integritate, & charitatis zelo abundè certiores facti sumus, ac plurimùm in Domino confidimus, tenore præsentium instituimus, creamus, eligimus, ac deputamus in Aduocatum Reorum Sancti Officij, cum omnibus gratijs, fauoribus, prærogatiuis, indultis, ac priuilegijs à Summis Pontificibus Sancti Officij Ministris vbique gentium concessis. Hortanter te obnixè in Domino, vt tam pium, tamq; egregium munus ea, qua decet integritate, ac diligentia obire coneris. In quorum fidem præsentes fieri fecimus, & sigillo Sancti Officij munitis, manum propriam apposuimus. Dat. in Aedibus Sanctæ Inquisitionis N. Die &c.

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Forma di lettere Patenti per gli Vfficiali, ch'hanno lodeuolmente seruito al Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm virtuti nullum æquè, ac laus, ipsa, honosque, præmium debeatur, neque fas vllo modo esse videatur, vt qui Sanctæ Inquisitioni, qua fidei puritas, & sacrorum dogmatum maiestas illæsa conseruatur, egregiam operam nauarunt, commeritis fraudentur encomijs: propterea hisce nostris Patentibus litteris omni-

omnibus testatum facimus, Reuerendum Patrem, vel Mag. Dominum N. per annos &c. quibus Sanctæ Inquisitionis N. Consultoris, vel Fiscali aut Cancellarij *munus exercuit, eam omnino diligentiam, fidelitatem, ac in seruandis secretis constantiam, & integritatem exibuisse, quanta maxima à viro probo, vereque Christiano desiderari vnquam potuerit. Qurmobrem de sancto hoc Tribunali optimè meritum esse illum in Domino attestamur, ac notum esse volumus, quatenus etiam alij ad fouendam, prouehendamque tantæ Curiæ dignitatem acrius, vehementiusque inflammentur. Interim Deum Optimum Maximum deprecamur, vt ipsi Reuerendo Patri, vel Magnifico Domino N. ac cæteris omnibus, quibus diuinarum rerum decus, atque adeò ipsius Catholicæ Fidei splendor, & augmentum maximopere est cordi, gratiæ suæ cumuculum impartiri dignetur. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis, manum propriam apposuimus. Dat. in Aedibus Sanctæ Inquisitionis N. Die Mensis Anni*

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Forma di lettere Patenti per li sfontecomparenti nel Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

VNiuersis, & singulis præsentes litteras visuris, lecturis pariter, & audituris pateat euidenter, & sit notum, qualiter Die Mensis Anni N. filius N. de &c. comparuit personaliter sponte in Sancto Officio N. & iuridicè facta suorum errorum, & hæresum confessionem, prout latius in actis, absolutionem à censuris, & pœnis Ecclesiasticis sibi impar-

Altra forma di lettere Patenti per gli stessi sponte comparenti.

CVnctis pateat, & sit notum, qualiter Die Mensis Anni N. filius N. comparuit personaliter sponte in Officio Sanctæ Inquisitionis N. coramque Adm. R.P. Mag. F. N. Inquisitore &c. iuridicè exposuit, se olim sanctam Fidem Christianam abnegasse, & corde adhæsisse impiæ sectæ Mahumetanæ, ac petijt absolui, & in gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ recipi, & admitti. Quocirca die &c. abiuratis prius per eum iuridicè apostasia à dicta sancta Fide Christiana, & erroribus prædictæ Mahumetanæ, ac alijs quibuscumque erroribus, hæresibus, & sectis Sanctæ, Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ contrarijs, fuit à præfato M R.P. Inquisitore absolutus in forma Ecclesiæ consueta à sententia excommunicationis propterea incursa, & Sanctæ Matri Ecclesiæ reconciliatus, iniunctis ei pœnitentijs salutaribus, prout in sententia contra eum lata &c. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis, manu propria subscripsimus. Dat. in Sancto Officio N. Die Mensis Anni

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

LE già due scritte forme di lettere Patenti per li Rei, spontaneamente nel Santo Officio compariscono, saranno perauentura stimate souerchie, stando il Decreto della Sacra Congregatione, che à simili Rei, per molti graui inconuenienti, che seguono, per niuna conditione così fatte Patenti si concedano; ma pure habbiam voluto in questo luogo registrarle: potendo

egli con tutto ciò auuenire, che à persona tale si concedano, onde non habbia di qnalsiuoglia abuso, od inconueniente à temersi.

Forma del giuramento da darsi à i Vicarij, Consultori, & altri Officiali della Santa Inquisitione.

QVando l'Inquisitore dourà introdurre alcun' Officiale ad essercitare il carico destinatole per il Santo Officio, dourà anche nella publica Congregatione de' suoi Consultori darle il giuramento di fedeltà, con farlo anche inginocchiare, e con le mani toccare i santi Euangelij, e sotto rogito di Notaro, à chiara intelligenza di tutti, recitare le parole, che seguono.

Ego N. de N. &c. constitutns coram vobis Adm. R. P. Sacræ Theologiæ Magistro F. N. de N. Inquisitore N. tactis per me sacrosanctis Dei Euangelijs coram propositis, iuro, ac promitto fideliter exercere munus, & Officium Vicarij, vel consultoris Sanctæ Inquisitionis huius Ciuitatis *N. & non reuelare, nec loqui, aut tractare verbo, vel scriptis, aut aliàs quouis modo de ijs, quæ concernent causas Sancti Officij, nisi cum Dominis Consultoribus, alijsque Officialibus dicti Sancti Officij, sub pœna periurij, & excommunicationis latæ sententiæ, à qua non nisi ab Eminentissimis, & Reuerendissimis Dominis Cardinalibus Inquisitoribus generalibus absolui possim. Sic me Deus adiuuet, & hæc sancta illius Euangelia.*

Modo

Modo di far la Congregatione nelle cause del Santo Officio.

QVando si haurà à terminare qualche causa al Santo Officio appartenente, conuerrà, che prima si formi il caso, in cui breuemente si ristringano i meriti della causa, e tutti i punti sostantiali del processo, con quella purità, e candidezza, sincerità, che ad vn così santo Tribunale, & in cosa di tanto momento si richiede. Et auuertirà l'Inquisitore, che il caso venga formato in modo, che in esso non apparisca vn minimo segno, ch'ei voglia (sicome non dee volere) ò fauorire, ò disfauorire il Reo. Poscia mandatolo à ciascuno de' Signori Consultori, entrerà con esso loro opportunamente nella Congregatione, oue stando tutti inginocchiati, potrà recitare l'infrascritta Oratione, composta già (come afferma vn graue Autore) dal glorioso S. Isidoro Vescouo di Siuiglia, e molto efficace per impetrar la gratia dello Spirito santo.

ORATIONE.

ADsumus, Domine Sancte Spiritus, adsumus peccati quidem immanitate detenti, sed in nomine tuo specialiter congregati. Veni ad nos, & esto nobiscum, & dignare illabi cordibus nostris. Doce nos quid agamus, quò gradiamur, & ostende quid efficere debeamus ut, te auxiliante, tibi in omnibus placere valeamus. Esto salus, & suggestor, & effector iudiciorum, qui solus cū Deo Patre, & eius Filio nomen possides gloriosum.

Non

Non nos patiaris perturbatores esse iustitiæ, qui summam diligis æquitatem. Non in sinistrum nos ignorantia trahabat, non fauor inflectat, non acceptio muneris, vel personarum corrumpat; sed iunge nos tibi efficaciter solius tuæ gratiæ dono, vt simus in te vnum, & in nullo deuiemus à vero: quatenus in nomine tuo collecti sic in cunctis teneamus cum moderamine pietatis iustitiam, vt hic à te nullo dissentiat sententia nostra, & in futurum pro bene gestis consequamur præmia sempiterna. Amen.

FAtto questo, se l'Inquisitore per maggior chiarezza della causa, e per meglio ageuolar la strada à i Signori Consultori di conuenientemente i lor voti spiegare vorrà cosa alcuna proporre, lo potrà fare nel modo che à lui parerà più conueneuole, e fatti poscia dal Notaro compiutamente registrare i voti d'essi Signori Consultori, gli accommiaterà con render gratie à Dio, e recitar pure quest'altra Oratione, che segue.

ORATIONE.

AGimus tibi gratias omnipotens Deus pro vniuersis beneficiis tuis: qui viuis, & regnas per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Modo di essoluere i Rei dalla scommunica.

PErche fà pur mestiero il più delle volte assoluere i Rei dalla scommunica, è da notare, che ciò deue farsi assolutamente con gli Apostati, & Heretici formali, e con i loro fautori, difensori, e ricettatori, e con

e con quelli altresì, che hanno tenuto, e letto libri hereticali, magici, e negromantici, che perciò sono *ipse iure* in detta scommunica euidentemente incorsi; ma à cautela solamente deuono dalla scommunica assoluersi quelli, che abiurano, come vehementemente sospetti d'heresia, ò d'apostasia &c. E tale sarà la forma.

Si reciterà prima vicendeuolmente dall'Inquisitore, e da gli astanti il Salmo *Deus misereatur nostri &c.* ò il Salmo *De profundis &c.* ò pure il Salmo *Miserere &c.* come più all'Inquisitore piacerà, & ad ogni versetto del Salmo esso Inquisitore, sedendo, batterà con alcuna verga le spalle del Reo. Compito il Salmo, col *Gloria Patri*, l'Inquisitore in piè leuatosi dirà. *Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pater noster.* ℣. *Et ne nos.* ℞. *Sed libera.* ℣. *Saluum fac seruum tuum.* ℞. *Deus meus sperantem in te.* ℣. *Domine exaudi orationem meam* ℞. *Et clamor meus ad te veniat.* ℣. *Dominus vobiscum.* ℞. *Et cum spiritu tuo. Oremus.*

ORATIONE.

Prætende Domine huic famulo tuo dexteram cælestis auxilijs; vt te toto corde perquirat, & quæ dignè postulat assequatur. Per Christum Dominum nostrum ℞. *Amen.* Ouero.

ORATIONE.

Deus, cui proprium est, misereri semper, & parcere, suscipe deprecationem nostram: vt hunc famulum tuum, quem excommunicationis catena constringit, miseratio tuæ pietatis clementer absoluat. Per Christum Dominum nostrum. ℞. *Amen.*

E se

E se sarà stato Heretico formale, ouero Apostata, vi giungerà quest'altra, che segue.

ORATIONE.

DA quæsumus Domine huic famulo tuo dignum pænitentiæ fructum: ut Ecclesiæ tuæ sanctæ, à cuius fidei integritate deuiauerat delinquendo, dono tuæ gratiæ reformetur. Per Christum Dominum nostrum. ℞. *Amen.*

E successiuamente l'Inquisitore, pur sedendo, e con la verga tuttauia battendo nel modo predetto il Reo, dirà queste parole.

Auctoritate Apostolica, qua fungor in hac parte, ego absoluo te à vinculo excommunicationis, quam incurristi (sarà stato heretico) *propter hæreses Lutheranorum, vel Caluinistarum, seu quorumcumque aliorum hæreticorum, hactenus abs te creditas, & modo abiuratas* (se apostata) *propter apostasiam à sancta Fide Christiana ad sectam Turcarum, vel Saracenorum, seu Hebræorrum, aut ad Dæmonem ipsum* (se fautore difensore &c.) *pro eo, quòd hæreticis fauisti eosque defendisti &c.* (e se per hauer tenuto, e letto libri hereticali &c.) *eo, quia libros hæreticales &c. retinuisti, ac legisti &c. Et retinuo de te sacrcsanctis Sacramentis Ecclesiæ communioui, & vnitati fidelium. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen.*

Se saranno sospetti solamente d'heresia &c. dirà l'Inquisitore così.

Auctoritate Apostolica &c. ego absoluo te à vinculo excommunicationis, si quam iucurresti propter vehemensem hæresis vel apostasiæ suspitionem de te ob causas & iustè conceptam: & restituo te &c.

DECIMA

DECIMA PARTE.

Auuertimenti vtili, e neceſſarij à i Giudici della Santa Inquiſitione.

OLtre ad vn ben ricco, e copioſo Arſenale, onde l'opportune, e neceſſarie prouiſioni per l'antiuedute, e manifeſte guerre à i ſuoi tempi ſi traggono, ſono anco vſati i Principi di tener in luoghi aſſai remoti altri apparecchi di finiſſime armi, di cui poſſano in qualche ſubito accidente, ò di cittadine ſeditioni, ò di nemico aſſalto, opportunamente valerſi. E noi pore(quanti, e quali ci ſiamo) à lor ſembianza, ſicome nell'altre Parti di queſta noſtra Pratica diſpoſte habbbiamo l'armi (per così dire) valeuoli à manifeſta battaglia contro à i nemici, così in queſta Decima, & vltima Parte andremo (ſe ben confuſamente) alcuni auuertimenti collocando, che à gl' Inquiſitori porger douranno aiuto, e vigore, ò per fuggir l' occulte inſidie degli heretici, ò per rintuzzar ne i repentini aſſalti le loro diaboliche forze. Ampliſſimo campo nel vero è queſto, per lo quale noi potremmo largamente ſpatiando andare, poiche non ci è alcun famoſo autore, il quale non che vn'aringo, ma dieci non ci poteſſe aſſai leggiermente ſomminiſtrare, ſi copioſi di documenti ſi moſtrano tutti in queſta nobiliſſima materia,

oltre

oltra a i viui, e ſpiranti oracoli, che dal ſacro, e ſupremo Senato della Santa, & Vniuerſale Inquiſitione Romana andiamo di giorno in giorno riceuendo: ma noi verremo di quegli auuertimenti, che infiniti ſono à porne ſolamente alquanti nella maniera che ſegue.

I.

IL teſtimonio, che in tortura depone del delitto commeſſo da vn'altro, fa indicio a cattura, non già à i tormenti, e condannatione, contro di lui ſenz'altra ratificatione fuor di tortura: perche, ſe bene la detta depoſitione moſtra hauere dell'inuolontaria, tuttauia, non trattando del proprio intereſſe d'eſſo teſtimonio, non ſi crede, ch'egli habbia voluto per forza de'tormenti dir la bugia; che perciò non può ne anco *ex interuallo* riuocare il ſuo detto, e conſeguentemente di neceſſità non v'hà luogo alla ratificatione.

II.

COlei, che, teſtificando depone alcuna coſa verà in ſe ſteſſa, ma da lui non ſaputa, ancorche non deponga il falſo, depone però falſamente, e deue punirſi di pena ſtraordiaria ad arbitrio de'Giudici.

III.

NEl delitto d'hereſia, come d'ogni altro incomparabilmente più graue, & alla cui eſtirpatione deuono con ſomma diligenza attendere i Giudici della Santa Inquiſitione, s'ammettono i complici, ſe ben perciò infamia teſtimoniare contro del Reo, anche ſenza tortura, imperoche altrimenti per lo terrore, e ſpauento d'eſſi tormenti ſi ritrarrebbono dal deporre: e co-

e così il delitto restarebbe impunito, che saria cosa molto dannosa, e sconueneuole. Egli è con tutto ciò in arbitrio del Giudice l'ammettergli, e cō la tortura, e sēza essa: & alle volte pur anco nel supremo Tribunale della Santa Inquisitione Romana dannosi a i compagni del delitto i tormenti *in caput aliorum, et tollendam infamiam*, secondo che si stima necessario, & opportuno.

IV.

SE vn testimonio esaminato a difesa del Reo negherà d'esser parente d'esso Reo, e pur lo sia, deue riputarsi testimonio falso, e merita castigo, non ammettendosi a tal'esamine à prouar eccettioni contra i testimoni del Fisco, i parenti sino al quarto grado inclusiuamente.

V.

SE il delitto sarà di sì fatta qualità, che non ammetta, se non per qualche strano accidente, contestura de' testimoni, e però difficilissimo si renda a prouarsi, e con tutto ciò vi saranno molti legitimi testimoni singolari, il Reo, ancorche neghi nella tortura istessa, potrà punirsi con pena straordinaria. *Tale est delictam Sacerdotum solicitantium mulieres pænitens ad res inhonestas in actu Confessionis sacramentalis.*

VI.

SE vn Reo nel Santo Officio allegherà per sua difesa qualche cosa da prouarsi, anco in parti assai lontane, e non potrà egli per la sua pouertà farla prouare, è obligato il Giudice in ogni meglior modo a ricercarla, & inuestigarla, acciò senza difesa non si rimanga alcuno in così santo Tribunale, & in cosa di tanta importanza.

VII.

VII.

SE parte de' complici sarà carcerata, e parte contumace, deue il Giudice proceder prima contra i contumaci, e poi proseguir la causa de' carcerati: perche altrimenti si darebbe a i contumaci maggior campo di fuggir la giustitia.

VIII.

LE copie di tutte le sentenze, & abiurationi, che si danno in causa di Fede nel Santo Officio, ò nella Corte Episcopale, deuono mandarsi sempre al sommo, e supremo Tribunale della Santa, & vniuersale Inquisitione Romana.

IX.

QValunque non haurà, spontaneamente comparendo, accusato se stesso, ma sarà stato denuntiato, ò per altro modo giudiciale, secondo l'ordine di ragione, indiciate, inquisito, processato, e colpeuole ritrouato d'heresia formale, dourà, pentendosi, abiurare publicamente con l'habitello.

X.

QVelli, che abiurano solo come vehementemente sospetti d'heresia, ò d'apostasia, ancorche ciò segua alle volte in publico, non deuono però portar l'habitello.

XI.

IN tutte le sentenze, che contro a gli heretici non rilassi, e penitenti si promulgano, hauuisi a porre la clausula, che sono stati heretici, e conseguentemente sono incorsi in tutte le pene, che dalle leggi, e sacri Canoni sono à gli heretici imposte.

XII.

GLi Heretici rilaſſi (ò penitenti, ò impenitenti che ſiano) douendoſi dare al braccio ſecolare, non hanno ad abiurare.

XIII.

I Confeſſori non deuono eſaminarſi mai, ne a fauori, ne a disfauore de' Rei loro penitenti intorno a i delitti ſentiti in confeſſione, ancorche ſpettino al Santo Officio; e ſe perauentura veniſſero da i Giudici interrogati, poſſono ſaluamente riſpondere, di non ſaperne niente. Et è da notare, che ſe il Confeſſore, ò per imprudenza, ò per malitia, ò per qualſiuoglia altra cagione in giudicio riuelaſſe la confeſſione, cotal riuelatione niun'indicio ſarebbe contro al Reo, perche tal confeſſione fù fatta al Confeſſore, non come ad huomo, ma come à Dio ſolo.

XIV.

GL'Inquiſitori non hanno ad intrametterſi nelle coſe appartenenti al foro della coſcienza, con aſcoltare i colpeuoli in confeſſione ſacramentale: ma deuono fare gli atti giuridici conforme al carico dalla Santa Sede Apoſtolica loro impoſto.

XV.

COlui, che per timor della morte, ò per troppo mali trattamenti, rimoſſa la credulità, paſſa a i riti de' Maomettani, ò Saracini, non ſi dee hauer per apoſtata formale, ma ſolamente per ſoſpetto d'apoſtaſia.

XVI.

I Medici, Maeſtri di ſcuola, e Confeſſori, che hauranno abiurato come vehementemente ſoſpetti, non ſoglion reſtituirſi, ò habilitarſi a' loro primieri

vffici, fe non d'efpreffo ordine, e gratia del Sommo Pontefice.

XVII.

SE vi farà nel Santo Officio qualche abiuratione non autenticamente, ne canonicamente fatta, fi potrà far recitare, & autenticare iu quefto modo. Si citerà il Reo, della cui abiuratione non cofta giuridicamente, e fe gli dirà, che contro di lui vi fono indicij, che habbia tenuto le tali, e le tali herefie, ne' tali, e tali tempi &c. E s'egli fi fcuferà, dicendo, che già ne fù inquifito, e le abiurò, e fodisfece all'Inquifitore &c. gli fi opponga, che ciò legitimamente non cofta al Santo Officio, e s'induca ad abiurare canonicamente dinanzi all'Inquifitore, & all'Ordinario; Notaro, e teftimoni, e fe ne formi fcrittura autentica.

XVIII.

SE auuerà che vn Reo doppo hauer confeffato gli errori, & herefie da lui tenute, & offertofi pronto ad abiurare, fe ne muoia catolicamente auanti l'abiuratione; dourà leggerfi publicamente la fua confeffione, & affoluerfi dalla fcommunica promulgandofi contro di lui la fentenza, in cui gli s'impongono folamente pene priuatiue, non pofitiue, e fi dichiari priuato d'honori, officij, e dignità, conforme al tenor delle leggi, & incorfo in tutte le pene dalle leggi ciuili, e canoniche à gli Heretici taffate; & alla fine fi ammetta alla fepoltura Ecclefiaftica.

XIX.

SE alcuno farà ftato affoluto diffinitiuamente, ouero, *ab inftantia iudicij*, e fopraueranno contro di lui proue più piene, potrà, e dourà condannarfi.

Colui,

XX.

COlui, che non essendosi pienamente prouato il delitto d heresia &c. vien punito di pena straordinaria, soprauenendo legitima proua d'esso delitto, potrà punirsi di pena ordinaria, perche la sentenza, in fauor della Fede, non possa *in rem iudicatam*.

XXI.

DEuono gli heretici, ancorche emendati, se non vi è somma certezza della loro emendatione, denuntiarsi al S.Officio; e può l'Inquisitore contro ad essi procedere: perche fingono alle volte, e bene spesso, d'esser conuertiti, per ingannar i Catolici.

XXII.

LE attioni publiche della Fede deuono celebrarsi in giorni di festa nella Chiesa, accioche gli huomini, vedendo le pene, & i castighi de' Rei, prendano argomento di temere, e s'astengano dal male.

XXIII.

AVanti si promulghino le sentenze, hannosi à citare, & a chiamare i Rei ad vdite personalmente la loro sentenza, qual deue, non di notte, ma di giorno pronuntiarsi dal Giudice sedente, altrimenti nō sarebbe valida, e deue il Notaro autenticandola portui, ch'ella è stata promulgata dal Giudice *pro tribunali sedente*: e non aggiungendouisi dette parole, e nulla, perche in sedendo egli serba la Giudiciaria Maestà, che a Dio stesso, non a gli huomini si attribuisce. Et oltre a ciò conuiene, in essa esprimere articolatamente la causa della condannatione del Reo.

XXIV.

SE alcuna persona non solamente dotta, e scientiata, ma anco idiota, e vile, confesserà d'hauer erra-

to in Fede intorno à qualche propositione notissima, e canonizata nella Chiesa di Dio, come che Cristo nostro Signore non sia vero figliuolo di Dio, ò ch'egli non sia risuscitato da morte à vita, ancorche dica, di non hauer saputo, che la Chiesa tenesse il contrario, non si resta per tutto ciò di pronuntiare sicuramente contro di lui, come contro d'heretico, non essendo per niuna maniera in alcun Christiano, e molto meno in soggetto letterato, probabile così fatta ignoranza.

XXV.

COlui, ch'essendo preso, e carcerato per causa d'heresia, fugge dalle carceri, anco con rompimento d'esse, non perciò dee hauersi per conuinto, ò per confesso: ma ben punirsi secondo la qualità del soggetto, e della fuga. E non potendosi ripigliare, hassi à procedere contro di lui, come contro d'vn contumace, & impenitente.

XXVI.

L'Heretico negatiuo non dee à cautela riconciliarsi, ma assolutamente rilasciarsi al braccio secolare.

XXVII.

TAnta è l'iniquità dell'arte magica, che, à parere del glorioso P. S. Agostino, chi l'adopra, ò ne richiede à coloro, che la fanno, dargli aiuto, ò fauore, ò chi in sua casa gli riceue, ò và alla loro, ò consente a quel che fanno, ò dicono, si è, come s'egli hauesse rinegato la Fede Christiana, ò il Battesimo, ed è peggio, che pagano. Onde ella dee esser di lungi da ogni fedel Christiano.

Chi

XXVIII.

CHi farà ſtato riconciliato dall'Inquiſitore, mediante l'aſſolutione dalle cenſure per cauſa di Fede, dourà nondimeno ſacramentalmente confeſſare gli ſteſſi errori al Sacerdote.

XXIX.

GLi Heretici penitenti, che in caſo, ò pericolo di morte poſſono eſſer aſſoluti da ogni ſemplice Sacerdote, etiamdio irregolare, degradato, ſcommunicato, & heretico, mentre non vi ſiano preſenti ò gli Ordinarij, ò gl'Inquiſitori, ò il proprio Sacerdote, ò altro Sacerdote eſposto, non irregolare, non degradato, non ſcommunicato, non heretico &c.

XXX.

NOn poſſono gli Ordinarij, ne gli Inquiſitori, eſſendo il delitto d'hereſia più di ogn'altro graue, & enorme, mutare, ò diminuire le pene taſſate dalle leggi contro à gli Heretici, ne meno cangiar la ſentenza da eſſi contro i ſudetti Heretici promulgata: ancorche in altri caſi poſſano riſeruarſi l'autorità di commutar le pene arbitrarie da loro imposte à i Rei nelle ſentenze.

XXXI.

I Maſchi da quatordici, le Femine da dodici anni in sù poſſono farſi abiurare.

XXXII.

LA pertinacia, per cui l'huomo ſi coſtituiſce heretico conſumato, non è la ſola oſtinatione, con che alcuno, etiamdio ammonito, perſiſte in quell'errore, che deue laſciare, ma ciaſcun deliberato conſentimento contrario alla verità Catolica da lui conoſciuta.

XXXIII.

QVando si tratta di conuincere nel Santo Officio vn'heretico negatiuo, ad effetto di rilasciarlo poco poi appresso alla Corte secolare, perch il negotio porta seco grandissimo pregiuditio, ancorche il Reo dechiari, d'hauer testimoni per legitimamente esaminati, e ripetiti, deue nondimeno l'Inquisitore con somma, & esquisita diligenza ripetergli *ex officio*.

XXXIV.

AGli Heretici specialmente rilassi, e legitimamente conuinti, ò confessi, e perciò giustissimamente condannati, sono vietate l'appellationi, & essi, appellandosi, non deuono esser ascoltati, e ragioneuolmente; conciosia che tal rimedio sia stato instituito in aiuto dell'innocenza, non à difesa dell'iniquità.

XXXV.

NOn deuono, ne possono gl'Inquisitori per niuna occasion somministrare ad altro Tribunale giamai ne indicij, ne persone di qualsiuoglia conditione, ò qualità.

XXXVI.

SE vn Christiano, doppo il Battesimo nell'età infantile (per esempio, di due, ò tre anni) instrutto nella setta Maomettana, ò in altra contraria alla Religione Christiana, e Catolica, l'haurà abbracciata, e poi fatto grande, & hauuta notitia d'essere stato battezzato, e saputo quello, che importi la Fede Christiana, non haurà ratificato l'apostasia, ma perseuerato sempre nella sua ignoranza, deue questo tale, venendo à penitenza, riceuersi come apostata quanto all'abiuratione, ma però senza alcun castigo,

e sen-

e ſenza minacciargli la pena del rilaſſo, ò fargli fare obligatione alla detta pena di rilaſſo: ma ſe haurà ſcientemente ratificato il delitto dell'apoſtaſia, dourà obligarſi alla già detta pena di rilaſſo.

XXXVII.

NOn può dall'Ordinario eſſere aſſoluto colui, che dall'Inquiſitore è ſtato ſcommunicato.

XXXVIII.

SE vn Reo complice eſaminato pianamente ſenza tortura, come principale quanto à ſe ſteſſo, haurà confeſſato il delitto oppoſtogli, la confeſſione ſua baſta al condannarlo ſenz'altra ratificatione: ma ſe egli haurà confeſſato ſolamente in tortura, e non prima, deue ratificare la detta ſua confeſſione fuor de' tormenti.

XXXIX.

NOn deue il Giudice hauer col Reo famigliarità, ne domeſtichezza: perche indi ne ſuol naſcere non poco diſprezzo dell'autorità, e perſona di lui, e generarſi anco pregiudicio alla cauſa.

XL.

IL Giudice mentre eſamina i Rei dee moſtrarſi nel volto anzi rigido, e terribile, che nò, ma non mai precipitar nell'ira contro ad eſſi, ancorche gli ſtimi huomini cattiui, e ſcelerati: ne per qualſiuoglia cagione prometter loro giamai l'impunità.

XLI.

IL Denuntiatore in cauſa di Fide ſi conta frà gli altri teſtimoni, percioche, non come priuato, ma come vno del Popolo Chriſtiano, & in cauſa publica, denuntia l'heretico, nel qual caſo deue, come legitima, riceuerſi la teſtimonianza di lui.

XLII.

NEl carcerare i Rei bisogna vsare grandissima prudenza, perche la sola carceratione per lo delitto d'heresia apporta notabile infamia al carcerato. Onde haurà molto bene à considerarsi, e la natura degl'indicij, e la qualità de'testimoni, e conditione del Reo, per caminare cautamente, e sicuramente.

XLIII.

PEr quanto si voglia lungo corso d'anni, che il marito dalla moglie, ò la moglie dal marito viua assente, non può ne l'vno ne l'altra contraher nuoue nozze, se prima non hauranno certo auuiso della morte, quello di questa, ò questa di quello, altrimenti incorrono sospitione d'heresia per l'abuso del santo Sacramento del Matrimonio, e senza cotale auuiso non vengono alla lunga assenza scusati in alcun modo. Il medesimo si dice di quelli, che, pretendendo nullo il primo matrimonio, passano à contrahere il secondo, non vi essendo alcuna euidenza, ò dichiaratione della Chiesa circa la nullità del primo.

XLIV.

NEl darsi i tormenti à i Rei deue il Giudice proceder con essi moderatamente secōdo la loro qualità, e conditione, & hauer sempre l'horologgio da poluere per saper quanto tempo vi scorre, ne discendere à tormentare alcuno, se non noue, ò dieci hore almeno doppo che il Reo haurà pigliato il cibo.

XLV.

NElle sentenze, massimamente publiche, non deuono con parole proprie tutti i delitti, e circonstanze d'essi spiegarsi al Popolo, sì per seruare il deco-

decoro, sì per non offendere le pie orecchie degli ascoltanti, e sì per hauere al luogo sacro quella riuerenza, che gli si deue.

XLVI.

COlui, che scientemente contraherà matrimonio con la moglie altrui; & all'incontro colei, che si sposeranno col marito d'altra donna, soggiaceranno alle pene di coloro, che hauendo vna moglie viua, ne prendono vn'altra.

XLVII.

NEl delitto d'heresia deue starsi più tosto al secondo che al primo detto del testimonio, quando però nel primo habbia negato, e nel secondo confessato; e questo in fauor della Fede: purche al detto testimonio altro non osti, ne altro difetto egli habbia, che quello dello spergiuro. È il vero, che alla depositione di cotal testimonio, per lo spergiuro, e variatione, si toglie vn non sò che di credenza ad arbitrio del Giudice: e non si deue ammettere la già detta sua depositione senza tortura, per vedere, in qual detto ei voglia persistere.

XLVIII.

A Niun'altra cosa dee l'Inquisitore tanto studio porre quanto in guardarsi di pattouire co' Rei denuntiati in qualsiuoglia conditione.

XLIX.

DEue l'abiuratione degli heretici esser pura, chiara, e semplice, non conditionale, non simulata, non dubbia; & in essa deuono spiegarsi in specie tutte l'heresie, bestemmie, & attioni heneticali, tenute, proferite, e commesse respettiuamente dal Reo: & ha à farsi sempre doppo la sentenza condannatoria, non

non mai dauanti ad essa; regolarmente in lingua volgare: con la sottoscrittione almeno d'esso Reo, se tutta non potrà egli scriuerla di propria mano.

L.

COloro, che celebrano la Messa, & ascoltano le confessioni de' penitenti non essendo Sacerdoti, che negano la Santissima Trinità, la diuinità del Nostro Signore Giesù Christo, la purissima sua concettione per opra dello Spirito santo, la morte, ch'egli patì per redimerci, e la verginità dell'immacolatissima Madre di Dio, non deuono (ancorche pentiti) riceuersi à misericordia, ma rilasciarsi al braccio secolare; se però al supremo Principe non piacesse (vsando della singolar sua benignità) altrimenti verso loro adoprare.

LI.

COlui, che dice, d'hauer creduto il falso, stimando, che così tenesse la Chiesa, deue esporsi à i tormenti sopra la sudetta sua pretesa intentione: percioche non si hà da stare al suo detto, che così habbia tenuto, ò stimato.

LII.

CHi nel giuoco, ò per la facetia, e burla proferisce parole hereticali, si rende sospetto d'heresia, e deue, come tale abiurare, & esser punito.

LIII.

QVando si teme, che il Reo, citandosi, commetta fuga, ò pur è indiciato di delitto graue, deue personalmente esser catturato, senz'altra precedente citatione.

Quelli,

LIV.

QVelli, che ſono dubbioſi nella Fede, cioſi pertinacemente aderiſcono al dubbio, che hanno, con deliberatione d'animo, e compiacimento nel dubitare, e non ſono pronti à riceuer la correttione ſecondo l'ordine del Superiore, ſono heretici: ma ſe laſciato alla fine il dubbio, abbracciano fermamente la parte Catolica, deuono riconciliarſi, abiurando prima l'errore, come heretici formali.

LV.

NEll'eſaminare i Rei, maſſimamente heretici, conuiene, che l'Inquiſitore proceda molto cautamente, e con grand'intrepidezza d'animo, imperoche vſano eſſi tutte l'arti poſſibili per non confeſſare il vero. Hora parlano equiuocamente, e conditionatamente. Hora ſi sforzano di torcere altroue l'interrogationi, che loro vengono fatte. Hora fingono di ſtranamente marauigliarſi, e rimanere attoniti. Hora in altre forme riuolgono la verità del fatto di quello, ch'è ſeguito. Tal'hora con certe loro aſſai ben lunghe digreſſioni fannoſi dal propoſito lontaniſſimi. Alle volte con ſuperbe dicerie vogliono giuſtificar ſe ſteſſi, e con fermo viſo, e con ſalda voce parlano in sì fatta guiſa, che ſembrano eſſere affatto innocenti. Non mancano ſimilmente (quando ſtimano, che ciò lo ſia per tornar bene) di ſimulare certi loro sfinimenti, e languidezze di corpo, ch'ei ſi pare apunto, ch'habbiano di preſente à ſpirar l'anima. Moſtrano anco bene ſpeſſo, d'eſſer diuenuti pazzi, e ſotto ſpecie di ſimulata ſantità procurano d'ingannare il Giudice. In ſomma egli ſono le volpi aſtutiſſime di Sanſone. E perciò vegga l'Inquiſitore di non

laſciar-

lasciarsi in modo alcuno da i loro artificij vincere, ò piegare.

LVI.

SE alcuno sarà volontariamente passato à gli empi, e profani riti de' Giudei, Maomettani, & Heretici, e gli haurà in effetto liberamente esercitati; ò pure haurà asserito, e mordacemente difeso propositioni manifestamente empie, & heretiche, ò in altre simili cose delinquito, ancorche dica, e con giuramento affermi, ciò hauer fatto con buona intentione, non si vuole, ne si suole ascoltare, ma di fatto, come heretico, & apostata si punisce.

LVII.

COlui, che doppo la penitenza publica da lui fatta ardisce di riuocare la sua confessione, ouero dice d'essere stato iugiustamente condannato, deue, se non come impenitente, almeno come temerario esser punito.

LVIII.

ANcorche negli altri delitti non possano consanguinei del Reo essere sforzati à testimoniare cõtro di lui, ciò nondimeno non hà luogo nel delitto d'heresia, e può l'Inquisitore sforzarli a render cotal testimonianza; douendosi alla parentela, ò consanguinità preferir sempre in ogni maniera la Religione: deue però farsi con quella circospettione, che si conuiene.

LIX.

COme che nell'altre cause, publicato il processo, non si riceuano più testimoni sopra i medesimi articoli, ò altri a quelli contrarij, suole però altrimenti

menti farsi nelle cause di Fede, attesoche la publicatione sudetta si fa in secreto: onde cessa ogni sospetto di subornatione. Oltra che, procedendosi per via d'Inquisitione, debbono in tal caso i testimoni riceuersi anche doppo la publicatione.

LX.

HAnno veramente i testimoni ad esser ne' loro detti, quanto alle cose sostantiali, concordi, che altrimenti non si dà loro alcuna credenza: ma nondimeno s'eglino con le medesime parole affatto testimoniaranno, si rendono di falsità molto sospetti: potendo parere, che innanzi habbiano cospirato contro al Reo.

LXI.

SE il Reo hauesse incidentemente ne' suoi costituti confessato qualche homicidio, ò altro delitto spettante al foro secolare, non deue nella sentenza, & abiuratione publica farsene alcuna mentione, per schifare quegli inconuenienti, che di leggieri potrebbono nascere in odio, e dispregio grandissimo nel Tribunale.

LXII.

A Colui, che ricetta vn' Heretico notorio, e manifesto, ouero amico, e parente del ricettante, auuenga che si scusi, con dire, che non lo conosceua per heretico, non deue però darsi fede, & à lui tocca il prouare cotal sua pretesa ignoranza: e non la prouando, si rende meriteuole di castigo.

LXIII.

GLi Scismatici, ancorche non tengano alcuna particolar heresia, nientedimeno, stando essi

dal sommo, e supremo Capo disuniti, mostrano di credere, che l'vnità della Chiesa Catolica possa diuidersi, è che al Sommo Pontefice non debba vbidirsi, e simili altre cose empie, & heretiche. Onde soggiacciono al Tribunale del Santo Officio; e nella lor pertinacia persistendo, incorrono nella scommunica, & altre pene degli Heretici: ma volendo essi con puro cuore all'vnità della Chiesa ritornare, hanno a riceuersi benignamente, con far loro abiurare lo scisma.

LXIV.

NEll'ammonire i Rei a douer pianamente dir la verità, se hanno tenuto, detto, ò fatto alcuna empietà contra la Fede Catolica, e legge Euangelica, & à guardarsi, di dire alcuna cosa falsa, ò contro à se stessi, ò contro ad altri &c. vsino gl'Inquisitori maniere piaceuoli, e caritatiue, non aspre, ò spauenteuoli, accioche i Rei per timor de' Giudici non dicano qualche bugia.

LXV.

ESsendo la facoltà che si dà al Reo, di difendersi in causa d'heresia, in vn certo modo mancheuole, posciache non gli si fanno sapere i nomi de' testimoni, è necessario, che le proue per conuincerlo siano chiarissime, e certissime.

LXVI.

COlui si presume rilasso, il quale, poscia d'hauer abiurata l'heresia, ricetta, guida, visita, & accompagna gli heretici, e conuersa con loro.

LXVII.

L'Heretico, il quale *in articulo mortis* viene assoluto, deue, se haurà con la sua falsa dottrina ingannato

gannato alcuni, promettere di sodisfare, cioè, scoprir loro la frode: la qual cosa non s'intende hauer luogo qualunque volta egli habbia di già sodisfato, ò non possa in verun modo sodisfare, ò perche gl'ingannati siano assenti, ò perche egli poco stante debba esser condotto alla morte: e cessa altresì la necessità di tal cautela, quando per altra via sia stato a gl'ingannati scoperto l'inganno.

LXVIII.

SE alcuno per ignoranza caderà in heresia, auuengache non si punisca, come heretico, deue però riuocare gli errori suoi semplicemente, e senza conditione.

LXIX.

CHi fuori di giuditio haurà confessato di credere le tali, e tali heresie, e di cotal sua confessione estragiudiciale sarà conuinto, dourà (etiamdio in tortura) interrogarsi, s'egli hà tenuto le sopradette heresie.

LXX.

ANcorche vn Reo non sia infamato d'heresia, nientedimeno, se gl'indicij saranno contro di lui gagliardi, ei dourà sporsi a rigorosa esamina, non si richiedendo, affetto d'esser torturato, infamia nel delitto d'heresia, il quale più che ogn'altro, si commette di nascosto.

LXXI.

SE il Reo sarà stato leggiermente torturato, siche la tortura non agguagli altrimenti l'indicij, ancorche niun'altra cosa sia risultata, che più lo graui, potranno ad ogni modo i Giudici imporgli qualche pena a loro arbitrio, sicome potrebbono in tal caso ripetere con-

contro di lui la tortura; ma s'egli basteuolmente sarà stato tormentato, dourà senz'altra pena rilasciarsi: il che si dice anco di colui, che si sarà, conforme a i sacri Canoni, purgato.

LXXII.

EGli non basta, che il Reo, per gagliarde sospitioni, che di lui si hanno, nascenti delle cose da lui confessate, ò contro di lui prouate, abiuri nel Santo Officio, ma deue oltre a ciò giustamente esser punito, ò di pena pecuniaria, ò di rilegatione, ò di carcere, ò di galera, secondo la qualità del delitto, essendo l'abiuratione non tanto pena, quanto cautela del Santo Tribunale per l'auenire.

LXXIII.

NOn deue ad alcuno parer marauiglia, se i Rei, che doppo la tortura si rilasciano, ò pure canonicamente si purgano, ad ogni modo vengono condannati nelle spese, perche ciò a lor colpa auuiene, hauendo il Fisco hauuta giustissima causa di procedere contro di essi. E se gl'indicij hanno potuto fare; che contro di loro si venisse a i tormenti, & alla purgatione, perche non basteranno a fare, che si condannino in quelle spese, che a publica vtilità si sono con grandissima ragione fatte?

LXXIV.

LA confiscatione de' beni seguita contro ad vn'heretico penitente, non si stende à quei beni, ch'egli haurà doppo la sua condanatione acquistati.

LXXV.

SE con i beni dell'heretico vi saranno beni spettanti ad altre persone, questi non si hanno ad occupare in vigore della confiscatione de' beni di esso

heretico; ma deueno restituirsi à i loro padroni: anzi se vi saranno creditori dell'heretico inanzi, ch'ei cadesse negli errori, è obligato il Fisco a sodisfarli.

LXXVI.

QVantunque di ragione ciuile la carcere non serua fuorche alla ritentione, e custodia de Rei non alla pena giamai, segue però altrimenti nel foro Ecclesiastico; perche à gli Heretici pentiti, oltre alla publica abiuratione, s'impone anco la pena della carcere perpetua: perche altrimenti, non potendo i sacri Canoni con pena di morte castigare alcuno, non vi sarebbe pena alla grauità del delitto confaceuole,

LXXVII.

SE vn' Heretico indiciato, e carcerato, confesserà liberamente gli errori suoi prima, che gli si facciano sapere i detti de' testimoni, non potendosi ancora chiamare formalmente conuinto, rendesi degno, che gli si perdoni la carcere perpetua, stando però l'altre pene solite imporsi a gli Heretici,

LXXVIII.

AVuenga che vn'Heretico mille volte auanti la sentenza protesti di voler perseuerare nell'error suo, nondimeno, se nel punto stesso, che si hà à proferir la sentenza, si mostrerà veramente pentito, e pronto à voler rimettersi à quanto giudicherà il Superiore, dourà riceuersi a misericordia, e riconciliarsi alla Santa Madre Chiesa, con imporli tuttauia le sudette pene di carcere perpetua &c. Se poi data già la sentenza, e rilasciato al braccio secolare, pentendosi, debba riceuersi a misericordia, ciò si rimette all'arbitrio de' Giudici, che douranno

con gran cautela in ciò procedere, essendo il caso molto pericoloso, potendosi dubitare di simulata conuersione.

LXXIX.

I Dogmatisti, e Seduttori, che insegnano altrui l'heresie, se non compaiono spontaneamente, ò inquisiti, citati, e chiamati da' Vescoui, & Inquisitori, non si mostrano di subito pronti a conuertirsi, & ad abiurare con puro cuore, e senza alcuna fittione, ò hanno di fatto nociuto ad alcuno, ò peruertito, ò tentato di peruertire i Regi, e Principi stessi, con le loro mogli, e figliuoli, non debbono riceuersi à misericordia: ma formato contro ad essi legitimo processo, darsi per publica sentenza al braccio secolare.

LXXX.

NOn dee veramente, come rilasso, ancorche in effetto egli sia tale, dagl'Inquisitori esser punito colui, che prontamente, non ancor denuntiato, ne accusato, ne meno per timore di douer esser accusato, ò denuntiato, confessa d'esser ne' medesimi errori ricaduto; ma però hanno prima essi Inquisitori à darne parte al Sacrosanto Tribunale dell'Inquisitione Romana.

LXXXI.

POtrebbe ad alcuno parere, che i figlioli degli heretici rilassi, ogni volta, che i loro padri prima d'esser dati al braccio secolare si pentono, e riceuono i santi Sacramenti della Penitenza, & Eucharistia, non douessero soggiacere alla priuatione de' paterni beni: ma egli non è così: perche, se bene a cotali rilassi penitenti si concedono dalla Chiesa i sopra-

pradetti ſanti Sacramenti, acciò nel foro della conſcienza non ſi chiuda a chiunque ſi conuerte il pietoſo grembo di lei, che perciò da ſantiſſimi, e grauiſſimi autori ſi dice, ch'eſſi vengono riceuuti nel giudicio di Dio ſteſſo; non s'hanno però nel foro eſteriore (mercè alla loro grand'incoſtanza) ſe non per heretici rilaſſi, & impenitenti (che perciò ne anco vengono con ſolenne, e giuridica aſſolutione rincorporati alla Santa Madre Chieſa (e come tali propriamente deuono darſi alla corte ſecolare, acciò ſiano caſtigati, e doppo morte abbrucciati. Laonde meglio ſi dice, che nel foro del Santo Officio ſiano riceuuti à penitenza, che à miſericordia. L'iſteſſo ha à dirſi de' figliuoli degli Hereſiarchi, imperoche eglino, ſe ben conuertiti, ſi danno al braccio ſecolare, ſenz'alcuna ſolenne rincorporatione alla Chieſa.

LXXXII.

DEue colui, che in vna ſola hereſia ſarà caduto, abiurarle nondimeno tutte: perciò, s'egli poſcia caderà in vn'altra hereſia, dourà giudicarſi rilaſſo.

LXXXIII.

COlui, che non vuole abiurare, particolarmente *de formali*, ouero *de vehementi*, hauendone l'obligo per ſentenza data contro di lui, haſſi à condannare, come impenitente.

LXXXIV.

ANcorche il Reo contumace in aſſenza ſia ſtato, condannato, come heretico, & abbruciataſi la ſtatua di lui, s'egli nondimeno ſarà preſo, ò comparirà ſpontaneamente nel Santo Officio, dourà quanto alla perſona ſua, e quanto à i beni aſcoltarſi,

etiamdio che sia passato l'anno; e se humilmente chiederà perdono, ammettersi (purche non sia rilasso) al grembo della Santa Madre Chiesa, ma con acerbissime pene per la sua contumacia: men graui però, quando gli sarà spontaneamente comparso à riconoscer il suo errore.

LXXXV.

SE alcuno haurà confessato il delitto solamente per timore de' soprastanti tormenti dall'Inquisitore minacciatigli, ilche si hà ad intendere, quando il Reo di già si troua legato, ò spogliato, ò pure nel luogo de' tormenti costituito, deue nientedimeno ratificare opportunamente in giudicio la sua confessione. E ciò si dice anco di colui, ch'haurà confessato nella tortura datagli doppo indicij grauissimi prouati, e doppo d'esser conuinto, d'hauer egli più d'vna volta ancora estragiudicialmente confessato d'hauer commesso il delitto, altrimenti detta confessione non varrebbe.

LXXXVI.

LA legge diuina sotto pena di morte interdice, e vieta tutto ciò che si dice, e fà per arte magica, e secondo le leggi humane, ciuili, ed Ecclesiastiche gl'Indouini, Maghi, & Incantatori sono infami, e non debbono esser riceuuti à testimonianza, ne à communione; anzi debbono esser scommunicati; imperoche si fanno compagni de' Demoni, co'quali, come sono compagni nella colpa, saranno compagni nell'eterna pena dell'Inferno.

LXXXVII.

NOn resta il delitto d'heresia pienamente prouato per testimoni singolari, ancorche siano molti:

molti : come ne anco si ha a dire, che per tre testimoni contesti meno idonei il Reo ne rimanga conuinto.

LXXXVIII.

PEr qualsiuoglia, benche ampia, e generale facoltà concessa à i Confessori, di poter assoluere da tutti i peccati, censure, e casi riseruati, etiamdio nella Bolla *in Cœna Domini*, non s'intende però esser loro conferita l'autorità d'assoluere dal peccato dell'heresia, se con parole espresse non se ne fà special mentione.

LXXXIX.

COlui, che asserisce, particolarmente ne' suoi scritti, alcuna cosa, ch'egli sà di certo, esser contro la Fede della Santa Chiesa Catolica, ancorche faccia vna cotal sua protesta generale in contrario, non può niun giouamento riportarne, ma come heretico pertinace deue esser punito.

XC.

SE alcuno similmente ammonito in giudicio, che la tale, e tale propositione è heretica, persisterà nel dire, ch'egli tuttauia tiene, e crede la detta propositione, ancorche protesti, che non intende di dire, se non conforme alla Fede, e determinatione della Chiesa, non può così fatta protesta in modo alcuno giouarle.

XCI.

COme non può alcuno intercedere per qualsiuoglia Reo d'offesa maestà humana, vietandolo apertamente le leggi ; così non può, ne deue chi che sia per vn manifesto heretico porger prieghi, ò fare altro vfficio à fauor di lui : essendo cosa molto

più graue la diuina, ed eterna, che l'humana, e temporal maestà offendere.

XCII.

DEue il Reo accusato, e legitimamente conuinto di molti errori, & heresie formali, confessarle interamente tutte in giudicio: e negandone proteruamente alcuna, ancorche confessi l'altre, hassi à condannare, come heretico negatiuo, diminuto, & impenitente.

XCIII.

IL rilasso legitimamente conuinto deue, ò confessando, ò nò rilasciarsi al braccio secolare.

XCIV.

COlui, ch'haurà confessato, ò resterà conuinto, d'hauer proferito propositione temerarie, ingiuriose, scandalose, ò simili, dourà spedirsi con pena straordinaria, & anche con abiuratione *de leui*, ouero *de vehementi*, secondo la grauità d'esse propositioni, e qualità, ò conditione della persona.

XCV.

L'Heretico pertinace, cui non haurà vfficio alcuno di Christiana pietà potuto indurre à conuertirsi, dourà non solamente al braccio secolare rilasciarsi, ma anche viuo viuo abbruciarsi.

XCVI.

SE alcuno, doppo hauer proferita, qualche heresia, di presente correggerà se stesso, riuocandola, e mal contento dimostrandosene, non deue à qualsiuoglia pena condannarsi.

XCVII.

LE parole dubbiose, che possono così in buono, come in reo senso pigliarsi, hanno più tosto

in

in senso catolico, che heretico ad esporsi; quando però non siano state proferite con inganno; ò da persona sospetta, e l'interpretatione sia credibile, e verisimile.

XCVIII.

COlui, che da legitimi indicij peruenutò haurà in giudicio confessato alcuni errori, & heresie, e poscia ardirà temerariamente di riuocarle, niuna causa, ò ragione allegar potendo, che detta sua confessione debba esser tenuta per erronea, se in detta sua riuocatione anderà persistendo, dourà, come heretico negatiuo, & impenitente, al braccio secolare rilasciarsi.

XCIX.

OCcorrendo il caso, che alcun' Hebreo per delitto spettante al Santo Officio debba esser punito, ciò non deue farsi dall'Inquisitore senza l'Ordinario: ma conuiene, che ambedue procedano vnitamente al castigo di esso.

C.

HEretico negatiuo deue chiamarsi, e come tale esser punito colui, che per detto di più testimoni contesti senz'alcuna eccettione resta pienamente conuinto, d'hauer non solamente proferito, e commesso parole, & attioni espressamente hereticali, ma asserito di credere l'vne, e l'altre respettiuamente, & esso tuttauia con pertinacia, & ostinatione le nega, dicendo, e protestando, d'essere stato sempre Catolico &c. Nel che però hassi à procedere molto pesatamente, e caminare con la regola somministrataci dal supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, la quale non

così facilmente suol condannare alcuno per Reo negatiuo; ma vsa in ciò vna somma circospettione con altretanta pietà congiunta.

CI.

Contro à gli heretici morti, ad effetto di dannare, non loro stessi, che non possono citarsi, mà la lor memoria, confiscargli i beni; non si procede, se non per manifeste, e concludenti proue, per le quali essi restino pienamente conuinti, d'esser veramente stati heretici, & hassi anche in ciò qualche riguardo a i luoghi, doue così fatte cause potessero generare scandalo, e pericolo: e che non vi sia sospetto, che simili diligenze si facciano più tosto per auaritia, che per zelo della Fede.

CII.

Quelli, che tengono libri prohibiti, quali però non contengono heresie, ò falsi dogmi, incorrono nella scommunica, ma non già nella sospitione d'heresia; e possono dall'Inquisitore esser assoluti.

CIII.

Non vsa il Santo Officio di far pagar la sicurtà à quelli, che doppo il termine sono liberamente comparsi, perche con detta comparitione spontanea s'intendono purgare ogni tardanza.

CIV.

Se alcuno, doppo d'esser caduto in heresia, sarà stato prouisto di qualche Chiesa Parocchiale, riconciliandosi egli poscia, è necessario, inanzi che torni all'essercitio della cura, si faccia rinualidare il titolo per nuoua prouisione della Santa Sede Apostolica.

A Prò-

CV.

A Promulgar la ſentenza aſſolutoria, non meno che la condannatoria, hanno ad interuenire l'Ordinario, e l'Inquiſitore.

CVI.

NElle ſentenze tanto publiche, quanto priuate ſi deuono tacere i nomi, e circoſtanze non ſolamente de' teſtimoni, ma anco d'altre perſone nominate nel proceſſo per qualſiuoglia cagione. Saluo però, ſe la ſentenza non foſſe in materia di poligamia, che all'hora non iſconuerrà nominar le donne con le quali il Reo haurà contratto il matrimonio.

CVII.

SE la denuntia ſarà graue il denuntiatore ſenza eccettione, il Reo di non intera fama, & in eſſa ſi tratti di libri, e ſcritti heretici, e vengano nominati i famigliari, e conſanguinei del Reo, potrà l'Inquiſitore, ſenza vſar per all'hora altre diligenze, far catturare eſſo Reo; e nel medeſimo tempo viſitare i libri, e ſcritture di lui, e poſcia prender l'altre informationi. E ciò per fuggir il pericolo, che il Reo ò ſe ne fugga, ò altroue traſporti, ò tramandi i libri, e ſcritti &c.

CVIII.

NOn oſtante il Decreto del Sacro Concilio di Trento &c. non poſſono, per nuoua dichiaratione della Santa Sede Apoſtolica, e del ſupremo Tribunale della Santa Inquiſitione Romana, ne i Veſcoui, ne tampoco gl'Inquiſitori aſſoluere gli Heretici ſolamente *in foro conſcientiæ*.

Gli

CIX.

GLi Heretici, etiamdio occulti (perche l'heresia à qualch'atto esteriore, se bene occulto, sia peruenuta) incorrono nell'irregolarità, ne possono, senza dispensa del Sommo Pontefice, ò riceuere alcun' ordine, ò ne' già riceuuti ministrare, ò ascendere a i maggiori; e ciò s'intende ancora maggiormente, degli Apostati dalla santa Fede: e si stende di più à quelli, che solamente con gli atti esterni, ò spontaneamente, ò per timore, rimossa però la forza, ò violenza precisa, hanno apostatato, & à quelli che adorano, & inuocano i Demoni, come anco a i fautori, difensori, e ricettatori de gli Heretici; ne possono gl'Inquisitori sopra tale irregolarità dispensare.

CX.

POssono i testimoni, non ostante qualsiuoglia lor priuilegio, essere sforzati dall'Inquisitore à deporre in causa d'heresia, e ricusando essi di testimoniare, deuono riputarsi sospetti d'heresia, e come fautori d'heretici punirsi: se però non ricusassero per affinità, ò consanguinità, ò amicitia speciale col Reo.

CXI.

IL testimonio falso può esser punito dal Giudice, alla cui presenza haurà falsamente testificato; e così anche colui, ch' haurà subornato i testimoni a deporre il falso: ma ciò dee farsi dal Vescouo, e dall'Inquisitore vnitamente.

CXII.

E Di tanto momento l'inimicitia capitale d'vn testimonio col Reo, che non gli si crede, ancorche deponga contro al Reo nella tortura, e nell'istesso articolo di morte.

A Gl'-

CXIII.

AGl'inimici riconciliati di fresco non si crede contro al Reo.

CXIV.

NElle cause di Fede si ammette al testifiare contra vn fedele anco l'heretico, & il detto di lui, ancorche non faccia indicio à tortura, non concorrendoui altre verisimili conietture, & amminicoli, e non gli si debba perciò credere, come ad vn testimonio d'intera fede, senz' alcuna eccettione si farebbe, ne sia basteuole à catturare il Reo, nondimeno fà indicio a poter inquirere, & a pigliar secrete informationi sopra quello, ch'haurà deposto l'heretico, e, se altre cose soprauerranno, a procedere anco più auanti.

CXV.

POssono i Giudei render testimonianza l'vno contra l'altro, e contra vn Christiano, che passi, ò ritorni alla loro setta: anzi sono riputati idonei à testificare anche contra vn Christiano in causa di fede assolutamente.

CXVI.

GLi Heretici si ammettono bene à testificare in causa di Fede à fauore d'vn Catolico, ma non possono però testificare à fauore d'vn'altro Heretico.

CXVII.

NElla sentenza contro al Reo rilasso deue esprimersi tutto il successo del detto Reo, e porsi l'heresie, & errori nuoui, e vecchi, e poi, come tale, rilasciarsi alla Corte secolare da punirsi delle douute pene, con confiscarle tutti i suoi beni dal giorno, che commi-

commiſe il primo delitto d'hereſia, ſecondo i Sacri Canoni, e con la debita proteſta.

CXVIII.

NElla ſentenza aſſolutoria diffinitiuamente non ſi hanno à recitare gli errori, & hereſie oppoſte à colui, che deue aſſoluerſi, non eſſendo ſtate contro di eſſo prouate.

CXIX.

COlui, che ſarà canonicamente purgato, deue ſtare molto auuertito, e con grandiſſima cautela caminare, percioche, s'egli cadeſſe nell'hereſie di già purgate, s'haurebbe per rilaſſo.

CXX.

NOn ſolo gli heretici formali, ma anco quelli, che ſi rendono ſoſpetti, etiamdio leggiermente, d'hereſia, deuono abiurare generalmente tutte l'hereſie.

CXXI.

NOn ſecondo la ſua propria ſcienza, ò coſcienza, come priuata perſona, ma conforme a i meriti della cauſa, *& ſecundum probata, & allegata*, deue il Giudice determinare, e ſententiare.

CXXII.

AL Reo per l'atto della tortura non ſi ha a dare il giuramento in modo alcuno, ancorche egli foſſe minore di venticinque anni.

CXXIII.

SE il Reo interrogato in cauſa di Fede chiederà dilatione à riſpondere (douendoſi in ogni modo preſumere, che ciò faccia frodolentemente (non gli ſi deue concedere, ma inſtare, che di preſente riſponda, e ſodisfaccia all'interrogationi per verità.

Il

CXXIV.

IL compagno nel delitto ha da deporre contro i complici, mediante il suo giuramento, e ricusando di riuelargli in casi, ne' quali può sopra essi giuridicamente interrogarsi, può il Giudice indurloui per mezo della tortura.

CXXV.

I Testimoni del Fisco, ò maschi, ò femine, non hanno ad esser di minor età, che d'anni quattordici.

CXXVI.

LA tortura deue incominciarsi da i più sospetti, e se tutti saranno egualmente sospetti, e vi siano maschio, e femina, hassi à cominciare dalla femina, come più timida, & incostante: e se tutti saranno maschi, dal minore, e più debole.

CXXVII.

SE costerà, che colui, appresso il quale saranno stati ritrouati libri heretici, ò stampati, ò scritti a mano sia stato egli medesimo d'essi l'autore, ò compositore, deue stimarsi veramente heretico: percioche con molto maggior deliberatione si scriuono libri erronei, che non si proferiscono parole hereticali.

CXXVIII.

ALli Rei carcerati in causa di fede, etiamdio mentre son sani, & ancor pende la causa, può l'Inquisitore concedere benignamente il Confessore, qualunque volta essi Rei lo chiederanno. Ma prima deue il Confessore giurare di douer seruare il secreto; e se il Reo in confessione gli dirà qualche cosa da riuelarsi fuori delle carceri, di ciò nol cnmpiaccia in modo alcuno: e se fuor di confessione gli darà similmente qualche ordine lo riueli all'Inquisitore; & essor-

& esforti il Reo a dire interamente la verità, tanto di se, quanto degli altri, come di ragione è obligato: e sopra tutto auuerta di non assoluere sacramentalmente il Reo, se prima non sarà stato assoluto giudicialmente dalla Scommunica, e riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

CXXIX.

SE vn Reo, negandoglisi la publicatione de' nomi de' testimoni contro di lui esaminati, si appellerà da cotal negatione, non deue in modo alcuno accettarsi la sua appellatione, ma come friuola, e vana ributtarsi.

CXXX.

IMpenitente, e pertinace heretico deue chiamarsi colui, che ostinatamente asserisce qualche heresia, la cui contraria verità catolica egli hauea per auanti insegnata, ancorche erri in quelle cose, che esplicitamente non è tenuto a credere.

CXXXI.

SE vn Reo carcerato nel Santo Offieio confesserà spontaneamente d'esser ricaduto in vna, ò più heresie, delle quali niente affatto costaua nel processo, ne esso dubitaua d'esserne stato denuntiato, ò di douernelo essere, ha da riceuersi a misericordia : ma per maggior sicurezza dourà darsene parte al supremo Tribunale.

CXXXII.

L'Heretico non rilasso si riceue a misericordia, quando egli si pente, non solo doppo la tortura, nella quale haurà confessato gli errori suoi, e doppo la ratificatione, ma qualunque volta chiederà perdono auanti la sentenza, & anco doppo la senten-

za, s'egli subito si mostrerà pentito, e con lagrime, & altri segni d'interno dolore chiederà humilmente perdono.

CXXXIII.

NEl supremo Tribunale del Santo Officio di Roma non si suol procedere contro a quelli, che persistono nella scommunica per vn'anno, ò più, se non sono scommunicati per causa di Fede.

CXXXIV.

NElle cause di Fede non si confiscano mai li beni in pena della contumacia, come nell'altre, ma solamente in pena dell'heresia formale: anzi tanta è la benignità del Santo Tribunale, che a qualunque liberamente ritorna al grembo di Santa Chiesa, e riconosce il suo errore, s'egli non è rilasso, condona i confiscati beni.

CXXXV.

QVando si dà la tortura al testimonio conuinto, d'essere stato presente al delitto, e lo nega, ò se pure confessa d'esserui stato, nega però d'hauer visto &c. e perche è tortura leggiera, onde a pena può chiamarsi tortura (sicome vna leggiera febriciuola non si chiama febre) e perche non gli si dà *in caput proprium*, cioè ad effetto di punire esso testimonio, ma *in caput alienum*, cioè per castigare il Reo, non gli si deuono assegnare altrimenti le difese, ma senz'altro hà da supporsi alla tortura: tanto più, che i testimoni, che lo conuincono, niente contro di lui depongono, ma contro il Reo. L'istesso deue dirsi del testimonio complice, quando gli si dà la tortura sopra gli altri complici nel delitto da lui già confessato contro à se stesso: sì per le sudette ragioni, come

anco

anco perche s'interroga in vn caso del quale può legitimamente interrogarsi.

CXXXVI.

SE vn tal complice ha da tormentarsi ad effetto d'aggrauare il delitto da lui confessato, ò di saper la qualità, per cui detto delitto passi à diuersa specie, perche in questo caso si tratta del pregiudicio d'esso testimonio, come di principale, deuono assegnarglisi in ogni modo le difese.

CXXXVII.

ANco gli occulti heretici hanno à denuntiarsi sotto pena di scommunica, conciosia che non si publichi giamai il nome del denuntiatore, ne egli sia obligato à prouar la denuntia.

CXXXVIII.

SE niuno comparirà à difender la memoria del Reo conuinto d'esser morto heretico, deue l'Inquisitore istesso eleggere persona idonea, che lo difenda.

CXXXIX.

LA depositione del complice fatta in tortura contro all'altro complice, s'ella ha a far indicio, non dico à tortura, ma ad inquirere specialmente contro al nominato, deue esser ratificata al banco, della ragione nel luogo dell'esamine fuori di tortura.

CXL.

COmpagno nel delitto, ouero complice s'intende esser non solamente colui, ch'è compagno nell'istesso delitto indiuiduale, ma anco colui, ch'è compagno nelle cose annesse, e connesse, come se hauesse data qualche causa al delitto.

Se

CXLI.

SE vna Strega, ò maledica deporrà contro ad vn'altra di delitto commesso in tempo, ch'essa deponente era in quella diabolica tragedia, e dirà, d'hauer ciò veduto, all'hora non fà indicio veruno, non solamente alla tortura, posciache ne anco due potrebbono ciò con loro depositioni adoperare, ma ne pure à qualsiuoglia speciale Inquisitione contro alla nominata: perche le Streghe, mentre si trouano in quelle sacrileghe danze, dalle illusioni dal Diauolo ingannate, vengono per arte diabolica, ò pure stimano di vedere molte cose finte, e false. Onde non si deue in modo alcuno di così fatta lor depositione tenere vn minimo conto: anzi male, & ingiustamente farebbono i Giudici a procedere in tal caso contro alle nominate. Ma se detta Strega deporrà di cose cammesse in altro tempo, la depositione di lei potrà pure far qualche fede in giudicio.

CXLII.

LA Chiromantia, sicome è sempre superstitiosa, e souente sospetta di commercio col Diauolo, & alle volte molto dannosa, così ragioneuolmente è stata dalla Santa Madre Chiesa prohibita; ma ella si rende affatto intolerabile, quando i vani professori di essa vogliono temerariamente giudicare anco delle cose alla santa Christiana Religione appartenenti: come se eglino (per esempio) dicessero, che chi haurà tal dispositione di linee nella mano viuerà lungamente in gratia di Dio, e doppo morte se n'anderà felice al Paradiso, e simili altre impietà.

CXLIII.

QVantunque nel processo per chiarissime proue costi, che il Reo, ò presente, o assente, sia heretico, ouero, mediante la contumacia, & insordescenza per vn'anno continuo nella scommunica s'habbia per tale, onde si possa dire, che l'vno, e l'altro dagli atti appaia notoriamente heretico, quello veramente, questo presuntiuamente, deuono con tutto ciò ambidue, non ostante cotal notorietà, per sentenza dichiararsi heretici nel modo sudetto rispettiuamente.

CXLIV.

E Obligato di vero il Giudice laico à star sempre al processo dell'Inquisitore, & ad esseguire la sentenza di lui; ma nondimeno, se l'Inquisitore comandasse, che alla Corte secolare si rilasciasse vn Reo inquisito d'heresia, non hauendolo prima sententialmente dichiarato heretico, non sarebbe tenuto esso Giudice laico ad obedire, e giustamente potria far resistenza. Similmente la confiscatione de' beni dell'heretico, ancorche sia imposta *ipso iure*, non sortisce però il suo effetto, se non doppo la promulgatione della sentenza dichiaratoria del Giudice.

CXLV.

NOn sogliono regolarmente nel Santo Officio, in caso, che i Rei co'tormenti purghino gli indicij, farsi loro sentenze assolutorie *ab instantia iudicij*, ma semplicemente si lasciano andare: e quando pure la necessità porti, che per graue loro interesse habbia da sapersi, che la causa contro d'essi agitata non vi hà luogo a veruna condanna-

tio-

tione, all'hora d'vn ſemplice decreto ſopra ciò vengono compiaciuti. E non perciò nell'Ottaua Parte non habbiamo fatta alcuna mentione del modo di ſpedire i proceſſi mediante la tortura, ne poſta la forma di cotal ſentenza.

CXLVI.

SE vn Hebreo profeſſerà la Fede Chriſtiana, penſandoſi, e tenendo fermamente, d'eſſere ſtato battezzato, ancorche ſtato non ſia, e poi cada in qualche hereſia, vien riputato heretico, e contro di lei ſi procede nel Santo Officio.

CXLVII.

COlui, che predica l'hereſie, e le profeſſa, ancorche dica, di non crederle, ne d'hauerle credute, ma d'hauer fatto per qualche commodità temporale, ò per vanagloria, non hà perciò a tenerſi per iſcuſato; perche altrimenti tutti gli heretici in queſta guiſa, ſcuſandoſi, fuggirebbono le da eſſi troppo ben meritate pene.

CXLVIII.

NOn può alcuno tener libri heretici ſenza licenza, anche habbia intentione di ſeruirſene per confutare gli errori degli iſteſſi heretici, ne meno per curioſità, ò per ornamento della ſua libraria.

CXLIX.

MAle, e contro il tenore delle ſante leggi fà il Giudice, che carcera alcuno ſenza le debite, e legitime informationi: ma nondimeno, ſe contro al già carcerato Reo ſoprauueniſſero indicij, per li quali pur doueſſe eſſer carcerato, egli ſi hà da ritenere, conforme a quella tanto vulgata regola. *Male captus, bene retentus.*

CL.

QVando il Reo per propria confessione, ò per legitime proue è conuinto d'heresia, non può, ne deue l'Inquisitore sotto sicurtà rilasciarlo.

CLI.

QVando l'heresie venissero in tal guisa disseminate, che ridondassero in grandissimo danno della Republica, ancorche l'autore fosse occulto affatto, potrebbe l'Inquisitore inquirere ad effetto di rimediare ad vn tanto male.

CLII.

VN testimonio solo, purche legitimo, e senza alcuna eccettione, se depone della verità del fatto, fà indicio a tortura, ma non già se depone circa l'indicio, essendo necessario, che l'indicio sia prouato per due testimoni. E poiche tante volte in quest' opra si è fatta mentione di testimoni legitimi, e senza alcuna eccettione, deue auuertirsi, che, sicome altroue in più d'vn luogo così all'asciutta è stato accennato, testimoni senza alcuna eccettione s'intendono esser quelli, che da tutti sono riputati huomini da bene, & à i detti de' quali per niuna legitima causa può opporsi in guisa, che non si dia loro credenza: conciosia che vi siano pure di quei testimoni, a i quali, ò per la minorità degli anni, ò per la maluagità de' costumi, ò per lo difetto del sesso, ò per l'inimicitia capitale, ò per la fautoria palese, legitimamente s'hanno per sospetti, e perciò non possono in giudicio prouare contro al Reo.

CLIII.

L'Heretico assoluto nel foro della coscienza, etiamdio dall'istesso Sommo Pontefice, se poi vien'-

vien'accuſato nel foro eſterno, non perciò ſchifa le pene a gl'heretici douute; percioche per la pena impoſta nel foro interno ſodisfa a Dio, & a lui ſi ricõcilia: ma la pena del foro eſterno ſpetta alla publica vendetta, & alla ſodisfattione della Republica. Ceſſa però sì fatto pericolo, quando l'heretico viene dal Sommo Pontefice aſſoluto per via di gratia, ò diſpenſa.

CLIV.

ESſendo gl'incanti, ò maleficij di natura loro catiui, percioche intrinſecamente v'interuiene l'inuocatione del Demonio, peccano mortalmente i Giudici, che, ò per curioſità, ò per verificare il delitto, ò per qualſiuoglia altro, ancorche buon fine, comandano, o permettono, che alla loro preſenza gl'Incantatori, ò Malefici eſſercitino qualche opra d'incanti, o maleficij.

CLV.

NOn può alcuno richiedere, ne comandare, ne vſar forza al Malefico, che in effetto ſciolga il maleficio con altro maleficio, ſia pur eſſo Malefico à far ciò quanto ſi voglia apparecchiato; eſſendo ciò intrinſecamente coſa cattiua: e perciò male oprano i Giudici, che sforzano il Malefico à togliere il maleficio, etiamdio con qualche ſegno di beneditione, non eſſendo quella benedittione del Malefico altro, che vna certa formula, e cerimonia, di cui ſi ſerue egli per patto già col Demonio fatto &c.

CLVI.

IL Giudice della Santa Inquiſitione, auuenga che ſappia, che colui, ch'ha à giurare in giudicio, non dirà il vero, deue nondimeno farlo giurare, perche eſſo adopra in ciò la ſua autorità, e per l'officio che

tiene, hà legitima causa di farlo, douendosi egli seruire di tal giuramento per formare legitimamente il processo.

CLVII.

L'Assolutione data ad vn'heretico, ò dall'Inquisitore, ò dal Vescouo, o dall'istesso Sommo Pontefice non è valida, quando esso heretico fintamente si conuerte, & ancorche egli poscia di cuore si riconosca, non perciò resta assoluto essendosi il Giudice da falsa causa mosso ad assoluerlo; ilche in niun modo haurebbe fatto, s'egli hauesse conosciuto, costui perseuerare nella sua pertinacia: e perciò se bene dicesi pentito internamente, e da Dio riceue il perdono della colpa, resta però il caso riseruato per la sudetta censura, & à mestiero, ch'egli si ricorra al Santo Tribunale.

CLVIII.

SE l'heretico veramente pentito; ad ogni modo malitiosamente tace qualche heresia, non ostante, che per sentenza venga assoluto dalla scommunica, non s'intende però assoluto della censura, se non per quell'heresie, che ha confessato, e circa l'altre resta il caso riseruato. Ma se ciò per dimenticanza è auuenuto, egli riceue l'assolutione della scommunica per tutte; e dato, che non restasse assoluto, può da ogni Confessore ottenerne l'assolutione.

CLIX.

SE l'heretico haurà confessato tutte l'heresie, ma à bello studio taciuto alcuni atti esterni di momento da lui fatti intorno ad alcuna di esse, come

(per

(per esempio) hauer pigliata la Cena alla Caluinistica, calpestati i santi Sacramenti, & ingiuriate le sacre Imagini, non resta assoluto dalla scommunica per detti atti, etiamdio occulti : percioche non mostra d'esserne veramente pentito. E per tanto è necessario, che simili Rei finti, vogliono ottener veramente nuoua assolutione, ricorrino humilmente à gl'Inquisitori, e spieghino la lor fittione, e l'heresie occulte, ouero gli atti occulti di dette heresie.

CLX.

ALl'huomo battezzato, ma nutrito appresso gl'Infedeli, ò Heretici deuonsi proporre le cose della Fede Christiana, e Catolica sofficientemente, per indurlo à credere. Il che fatto, se gli rifiuterà di credere catolicamente, e christianamente, s'haurà, e riputerà per Heretico, ouero Apostata.

CLXI.

I Catecumeni, quali hanno già col cuore abbracciata la santa Fede Christiana, se auanti il Battesimo si partono ò in tutto, ò in parte da quella, non però sono Heretici, ò Apostati, ma Infedeli, attesoche non sono ancora per il Battesimo incorporati alla Chiesa, ne hanno solennemente professata la Fede: e se pur ha a dirsi, che siano heretici, non sono però soggetti alle pene de gli heretici, conciosia che non siano capaci di scommunica, ne soggetti alla giurisdittione della Chiesa, di cui non sono per anco fatti membri.

CLXII.

QVando vn Mago, doppo hauer fatto egli stesso lo scritto del patto col Demonio, e lasciatoglielo nelle mani, torna à penitenza, non è necessa-

rio, ad effetto di ſciorre il detto patto, che ſi rompa lo ſcritto, atteſo che ciò ſi fà ottimamente con la vera, e ſoda penitenza del commeſſo peccato.

CLXIII.

SE vno fintamente ſi ſarà batezzato, non hauendo intentione di riceuere quel ſanto Sacramento, e poi ſi partirà dalla Fede non ſarà propriamente heretico, ancorche la Chieſa, à cui non è nota fittione, lo puniſca come heretico, atteſo che, eſſendo il Batteſimo inualido, egli non ſi rende capace d'hereſia, ne di cenſure, ne di ſoggettione alla Chieſa.

CLXIV.

COlui che veramente haurà voluto battezzarſi, e ſarà ſtato battezzato, ma il Batteſimo fù nullo per difetto di legitima materia, ò d'intentione del Miniſtro; e nientedimeno terrà egli, d'eſſere ſtato veramente battezzato, e come battezzato ſi diporterà nell' eſterno, coſtui, partendoſi dalla Fede ſarà vero heretico, e dourà, come tale, eſſer punito: & oltre à ciò dalla Chieſa potrà eſſere sforzato à riceuere il vero Batteſimo.

CLXV.

VN'Heretico attuale ritenendo, e leggendo libri da lui medeſimo compoſti, ne' quali ſi contengano hereſie, incorre anco per queſto capo nella ſcommunica.

CLXVI.

QVando vn morto reſta pienamente conuinto d'hereſia, a gli heredi difenſori di lui non è lecito in modo alcuno appellarſi, ne la loro appellatione deue accettarſi, percioche ne anco l'iſteſſo heretico

con-

conuinto, se viuesse, dourebbe, appellandosi, esser sentito.

CLXVII.

IL Reo contumace, che poscia venuto nelle forze del Tribunale, e dal Giudice interrogato non risponde, ma ostinatamente si tace, può condannarsi, come pertinace, e conuinto.

CLXVIII.

SE il Reo contumace sarà morto, non ancor passato l'anno dalla data sentenza di scommunica contro di lui, non dourà condannarsi come heretico.

CLXIX.

QVel Reo, che, hauendo da fanciullo creduto l'heresie, non si sarà nell'età più matura da quelle voluto mai dipartire, non ha perciò più benignamente a punirsi: anzi quanto più grauemente pecca colui, che più lungamente dimora nella colpa, tanto anco più seueramente deue esser castigato.

CLXX.

LA contumacia cagiona, che il Reo assente si hà per presente; onde anco può lecitamente condannarsi: tanto più, che spesse volte ammonito non si cura d'ispurgarsi, mostra di confessare la colpa, di cui vien' imputato.

CLXXI.

TVtto ciò che dall'Auuocato s'allega presente il Reo, tanto è, come se dal Reo stesso venisse proferito: eccetto se perauentura l'Auuocato errasse il fatto, & il Reo perciò contradicesse.

CLXXII.

SE alcuno ricetterà, ò in altra maniera fauorirà gli heretici formalmente, cioè, in quanto heretici

tici, ancorche non denuntiati, ma però da lui per heretici conosciuti, incorre nella scommunica; ne a tal' effetto è necessario, ch' egli sia heretico: perche restando catolico, ben può voler fauorire l'heresie formalmente. Ma se egli fosse heretico, rimarrebbe di doppia scommunica legato, come heretico, e come fautore.

CLXXIII.

I Fautori, difensori, e ricettatori degli heretici non deuono honorarsi con la sepoltura Ecclesiastica: e chiunque ardisce di sepelirgli, soggiace alle pene di quelli, che sepeliscono gli hereitci stessi.

CLXXIV.

COlui, che occulta vn'heretico, acciò non venga alle mani della Corte, se non segue l'effetto, & ad ogni modo il Reo, vien pigliato, e carcerato, non incorre nella scommunica della Bolla *in Cœna Domini*, qual s'intende esser fulminata principalmente contro gli heretici, & accessoriamente contro i fautori, i quali perciò, non seguendo l'effetto del fauore dato, non incorrono nella pena tassata principalmente ad essi heretici.

CLXXV.

L'Apostasia, in quanto formalmente è vn dipartirsi da tutta la Religione, ò Fede già riceuuta, non è differente dall'heresia, che si parte da qualche articolo, se non per lo più, e per lo meno: ma perche cotal circostanza notabilissimamente aggraua il delitto di heresia, doue necessariamente nell'vno, e nell'altro foro confessarsi.

Apo-

CLXXVI.

APostata dalla Fede si dice esser ancor colui, che sacrifica, ò comanda altrui, che sacrifichino à gl'Idoli, ouero al Demonio: e può come apostata punirsi parimente colui, che pàssa i riti degli Hebrei, e de' Saracini, ò sacrilegamente reitera il santo Battesimo.

CLXXVII.

IL conoscer le cause di bestemmie heréticali conuiene in tal guisa a gl'Inquisitori, & à gli Ordinarij, che non può Giudice alcuno secolare intenderui: ne si ha à dire, che in ciò vi sia luogo alla peruentione.

CLXXVIII.

NOn potendosi le cose magiche, negromantiche, e superstitiose essercitare senza patto, ò tacito, ò espresso col Demonio, è da notare, che la malitia del sudetto patto, ò inuocatione del Demonio consiste in ciò che hauendo Iddio infino al cominciamento del mondo dichiarato nemico sfidato, e capitale di Sua Diuina Maestà, e dell'huomo altresì esso Demonio, e professando l'huomo espressamente nel Battesimo cotal'inimicitia, viene poscia in virtù del detto patto, & inuocatione a far lega col nemico giurato del suo Signore, e commette vn'atto di tradigione, e d'apostasia. Tanto più, che il Demonio per l'ostinata sua volontà al male pecca, & ostilmente opera in ogni suo atto volontario. Laonde non si ha da trattare il Demonio se non con fierissimo, e crudelissimo nemico di Dio, e dell'huomo.

CLXXIX.

QVando il Demonio in qualche persona indemoniata dice, d'esser l'anima d'vn defonto, dice

dice sempre la bugia, perche l'anima del morto non entra in altro corpo giamai; ne deue farsi quello, ch' esso Demonio propone, etiamdio che fosse cosa buona: attesoche anche le buone da vn tanto nemico prescritte, tendono alla rouina nostra. E quindi anco si deduce, che non deuono così facilmente imitarsi coloro, che alle volte hanno per vicenda pattouito, che il primo di loro à morire douesse apparire all'altro, per certificarlo del suo stato, sì per il pericolo d'illusione diabolica, come anco per la vana curiosità, che in cotal patto interuiene.

CLXXX.

NOn è lecito ne da i Maghi, ne dagli Astrologi ricercare oue siano tesori, perche non possono in ciò sapere i Maghi, se non ne spiano dal Demonio; e gli Astrologhi à tal'effetto si seruono pure dell'opra di lui.

CLXXXI.

QVando nel Santo Officio si tratta del modo di procedere, e di punire i Rei, e se siano legitimamente conuinti, ò se rilassi, e simili cose, deuono gl'Inquisitori appoggiarsi al parere de' Signori Canonisti: ma quando si tratta di propositioni, e d'atti, se siano hereticali, ò nò, al giudicio de' Padri Teologi conuiene assolutamente riferirsi, e secondo la loro dichiaratiobe regolarsi.

CLXXXII.

ANcorche i pupilli, & i minori non possano senza l'autorità de' loro Curatori, e Tutori accusare alcuno; essendo nondimeno hoggidì successa in luogo dell'accusa la denuntia, ciascuno indistintamente s'ammette al denuntiare: e perciò anco i pupili, & i mi-

& i minori, sì veramente che passino il quartodecimo anno della loro età, per testimoni legitimi s'hanno à giudicare.

CLXXXIII.

QVando si cita il Reo per condannarlo, deue la citatione farsi in specie *ad audiendam sententiam*, e non generalmente *ad audiendam voluntatem Iudicis*.

CLXXXIV.

LA sentenza condannatoria contro all'heretico ha da porsi in scritto, e poscia publicarsi: ne sarebbe valida, se il Giudice prima la pronuntiasse in voce, e poi la facesse ridurre in scritto.

CLXXXV.

SE contro al morto accusato, ma poscia per mancamento di proue assoluto, sopraueranno altre proue, hannosi à congiungere insieme le nuoue, e le vecchie ad effetto di formarne vna piena, e concludente per punirlo.

CLXXXVI.

COlui, che poscia d'essersi cominciato à formar inquisitione contro di lui, quasi dissimulando d'essersi rauuisto, ricorre etiamdio con lagrime, al Vescouo, od all'Inquisitore, e chiede d'esser assoluto nel foro interiore, non deue ascoltarsi; perche non essendo più il delitto occulto, non deue occulto rimedio applicaruisi: ma conuiene contro di lui procedere giuridicamente nel foro esteriore.

CLXXXVII.

NOn hanno i Sacerdoti, ne anco *in foro pœnitentiæ*, autorità d'assoluere gli heretici penitenti dal-

la

la ſcommunica incorſa per il delitto d'hereſia, eſſendo eſſa riſeruata al ſommo Pontefice, e dalla Santità Sua conceſſa tal autorità d'aſſoluere ſolamente a i Veſcoui, & Inquiſitori nel foro eſteriore.

CLXXXVIII.

SE il confeſſore iſteſſo nel foro eſteriore affermerà che vn penitente, e confeſſo, ò morto, ò viuo, habbia humilmente riceuuta la penitenza, e di cuore adempitala, non gli s'ha incontinente à credere; perche facil coſa è, che vn tale, in confeſſandoſi, finga humiltà, e contritione: e perciò il confeſſore della vera penitenza, e contritione di lui, che à Dio ſolo è notta, non può render alcuna chiara teſtimonianza. Non però ſi nega, che cotal atteſtatione del Sacerdote non debba à fauor del penitente operare in modo, che aſſai più piaceuolmente con eſſo lui ſi camini, ſpecialmente ſe la bontà, e dottrina del Sacerdote lo detteranno.

CLXXXIX.

NEl ſanto Tribunale dell'Inquiſitione è tenuto il Giudice *ex officio*, oue ſtimi, l'innocenza del Reo poterſi in alcun modo, etiamdio dopo la ſentenza iſteſſa, diſcoprire, ad vſare ogni diligenza, e vigilanza per ritrouarla, ancorche il Reo non ne faceſſe iſtanza.

CXC.

NOn hanno a darſi le difeſe all'inquiſito, quando ei voglia prouare, che alcuna ſpecie d'hereſia, che veramente è hereſia, non ſia tale; anzi l'Auuocato, che ciò voleſſe torre à difendere, ſi moſtrerebbe heretico, non volendo, che vn'heretico

ma-

manifesto in materia di Sacramenti, ò d'altro dogma, venga castigato.

CXCI.

NOn potendo chi viue hauer herede, non può, nè deue tampoco il fisco chiamarsi propriamente herede dell'heretico condannato à cui vengono in vita confiscati i beni: ma egli con tutto ciò propriamente si dice, & è successore vniuersale ne' beni del sopradetto heretico.

CXCII.

QVando i Rei dalle sentenze interlocutorie si appellano (il che ben possono fare) come indebitamente, grauati, bisogna, ad effetto, che s' ammetta da loro appellatione, che specialmente allèghino non solo il grauame, ma anco le cause di esso, quali però siano reali, e sussistenti.

CXCIII.

DAl decreto di tortura in causa d'heresia può il Reo appellarsi per ragione di quel grauame, che poi non gli si potrebbe togliere per l'appellatione dalla diffinitiua: ma se la detta appellatione è calunniosa, & il Giudice d'altra parte vede, che dal processo risultino legitimi indicij alla tortura, non dee ammetterglie la.

CXCIV.

COme che di rado, venga il caso, che il Reo alleghi sospetto l'Inquisitore, e come tale lo ricusi, non però gli si prohibisce il poter farlo auanti la sentenza. Ben'è vero, che fà mestiero vi sia qualche grande, & importante cagione, come capitale, ò almen graue inimicitia, ò di cospiratione, ò di grauame del Giudice recato al Reo nel far la causa;

e tutto

e tutto deue allegarsi nella ricusatione: & all'hora il Giudice ricusato dourà non già proseguir la causa, non notificare il fatto al Sacrosanto Tribunale dell'Inquisitione Romana.

CXCV.

I Vescoui nel fare, e conoscer le cause di Fede, deuono tener lo stile, che in simili attioni adoprano gl' Inquisitori, il quale vien'espresso parte nel corpo delle leggi, e parte della commissione data a gl'Inquisitori stessi.

CXCVI.

A Vuenga che il Giudice secolare non possa inframetter si di conoscere alcuna causa di Fede, essendo il delitto d'heresia puramente Ecclesiastico, non gli vien però vietato il carcerare gli heretici ad effetto di rimetterli, il più tosto che può, senza punto indugiare, al Giudice Ecclesiastico.

CXCVII.

SE il Giudice secolare richiesto in cause di Fede da i Vescoui, ò Inquisitori, non vorrà immantinente dar il braccio opportuno, incorre *ipso iure* nella scommunica, e se in essa anderà per vn'anno continuando, potrà condannarsi, come heretico.

CXCVIII.

COnciosiacosa, che il rilasso, ò conuinto, ò confesso, debba darsi al braccio secolare senza ascoltarlo, eccetto quando negasse d'esser rilasso, e facesse istanza d'esser sentito, non fà bisogno, che si citi alla sentenza.

CXCIX.

A Prouare il delitto d'heresia nel Santo Officio si ammettono il figlio contra il Padre, & il

padre

dre contro il figlio, la moglie contro il marito, il marito contro la moglie, il seruo contra il padrone, il padrone contra il seruo.

CC.

COme che i testimoni singolari non prouino l'heresia ad effetto di condannare il Reo in pena ordinaria, non sono però basteuoli à cagionare, che gli s'imponga qualche straordinaria pena, ò penitenza, & anco la purgatione Canonica.

CCI.

NOn deue abiurare in publico colui, il quale, non più che leggiermente si rende sospetto d'heresia.

CCII.

LA scommunica, nella quale incorrono gli heretici *ipso iure*, non richiede alcuna precedente ammonitione, ma l'istessa legge, per cui s'impone, serue per ammonitione.

CCIII.

NIuna scommunica, ne ancora quella che s'impone à gli heretici, è *de iure diuino*, ma solamente *de iure Ecclesiastico*. Ben'è vero, che in certi casi è *de iure diuino* che l'heretico da tutti venga schifato.

CCIV.

NOn incorrono i figliuoli d'heretici le pene loro statuite qualunque volta riuelano giudicialmente al Santo Tribunale l'heresia de' loro padri, e fannogli carcerare, ancorche eglino fossero nati doppo il paterno delitto.

CCV.

FIgliuoli d'heretici propriamente, e formalmente s'intendono esser quelli, i quali nascono

apunto nel tempo, che i loro padri sono attualmente heretici, non prima che cadono nell'heresia: onde i figliuoli nati auanti l'heresia de' loro padri, non sono figliuoli d'heretici, se non materialmente. Contro à quelli, non contro à questi militano le leggi penali à i figliuoli d'heretici imposte.

CCVI.

MEritano gli heretici più che gli adulteri, & assassini di strada esser puniti: conciosia che molto peggiore, senza alcun paragone sia l'adulterio, e molto più infelice la morte dell'anima, che l'adulterio: e la morte del corpo. Et in tal materia bellissima è la sentenza del gran Padre S. Agostino. *Cur adulteria legibus puniantur, & sacrilegia permittantur? An fidem non seruare leuius est animam Deo, quàm fœminam viro?* E quella del glorioso S. Girolamo. *Hæreticus homicida est, qui animas hominum noxijs, & lethalibus sensibus interficit.*

CCVII.

NOn può chiamarsi heretico rilasso ad effetto d'esser, come tale, punito colui, che non ha mai abiurato alcun' heresia, tutto che non vna, ma più, e più volte sia ricaduto nella detta heresia, ne deue rilasciarsi al braccio secolare, purche egli voglia pentirsi; come ne anco può dirsi tale colui, che occultamente ricade nell' heresia doppo l'abiuratione; ma è necessario, che ciò costi legitimamente, ò per propria confessione in giudicio, per concludenti proue de' testimoni, ò per euidenza del fatto.

Colui,

CCVIII.

COlui, che doppo hauer abiurata l'herefia fi rende fofpetto d'effer in quella ricaduto, non dee hauerfi altrimenti per rilaffo formalmente, ne come tale punirfi: e ciò regolarmente fi pratica da gl'Inquifitori d'Italia; ne vi è legge alcuna in contrario. Il fimigliante fi dice di colui, che, hauendo abiurato *de vehementi*, e percioche di nuouo fi rende fofpetto d'herefia, di nuouo abiura pur anco *de vehementi*: effendo neceffario, che chi ha come rilaffo ad effer caftigato, fia ricaduto nell' herefia da lui primieramente abiurato, ò come heretico formale, ò come vehementemente fofpetto.

CCIX.

NOn ha da ftimarfi heretico rilaffo, chi ha abiurata l'herefia come fautore di heretici, e poi di nuouo gli fauorifce, non coftando, che egli per ciò fia mai caduto in herefia formale; ne meno deue effer riputato tale chi doppo la purgatione canonica impoftale per lieue fofpitione d'herefia farà caduto in herefia, ma folamente colui, che fi farà purgato come vehementemente fofpetto, ilche s'inuatde quando egli fia ricaduto nell'ifteffa herefia, di cui già fi è purgato, e non in altra.

CCX.

QVello, che già fi è detto, che qualunque abiura *de vehementi* tutte l'herefie, fe pofcia cade in altra herefia, che in quelle, nelle quali eri prima caduto, fi dice tuttauia rilaffo, già non auuiene di colui, che fi purga come vehementemente fofpetto; perche egli non fi purga generalmente da tutte l'he-

resie, ma solamente da quelle, delle quali è stato diffamato.

CCXI.

CHi senza l'ordine del Sacerdotio vdirà la confessione sacramentale, ma non però assoluerà il penitente, non incorre la Bolla di Clemente VIII. mancandoui l'intiera, e formal ragione del Sacramento della Penitenza, che consiste non ne' soli atti del penitente, ma anco nell' assolutione sacramentale.

CCXII.

NOn si dà fede alcuna del detto de' testimoni esaminati senza il giuramento, il quale si ricerca à fare scienza publica nella causa, che si tratta.

CCXIII.

PVò l'heretico esser preso anco di propria, e priuata autorità, quando egli è manifesto, e si teme di fuga: ma egli è però più sicura cosa il denuntiarlo al Superiore ad effetto, con publica autorità sia preso, e condegnamente castigato.

CCXIV.

LA sentenza condannatoria degli heretici non deue contenere la condannatione degli articoli hereticali, sopra de' quali eglino sono stati processati, ma supporla; e così ha da proferirsi, non sopra la qualità degli articoli, ma sopra il fatto istesso.

CCXV.

COme al costituire vn'huomo fedele, e catolico si ricerca, che, hauuta egli notitia, che il tale, e tale articolo vien proposto dalla Chiesa à douersi credere, la volontà pieghi l'intelletto à consentire; così per lo contrario à formare vn' heretico si richiede, che,

che, hauutasi l'istessa notitia, la volontà inchini l'intelletto à non consentire.

CCXVI.

NOn è necessario à costituire vn'heretico, ch'ei voglia dirittamente, e semplicemente opporsi all' autorità della Chiesa, ma basta opporglisi con qualsiuoglia intentione, cioè, ò per cupidiga di guadagno, ò per desiderio di gloria, ò per brama di qualunque altra cosa temporale: perche in ogni modo egli nega il fondamento sufficiente à credere, ch'è l'autorità irrefragabile della Chiesa.

CCXVII.

NOn resta d'esser pertinace heretico colui, il quale, credendo il contrario di quello, ch'egli sà tenere la Chiesa, dice d'esser apparecchiato all'emendarsi, purche rimanga conuinto dalla forza degli argomenti, e gagliardia delle ragioni per la Fede; perche in questa guisa mostra di non acquetarsi, ma di voler resistere all'autorità, e testimonio della Chiesa. Il simile deue dirsi di colui, ch'è pronto à credere, non alla Chiesa, ma a qualche huomo dotto, per la medesima ragione.

CCXVIII.

NOn meno pertinace heretico è colui, che nelle cose non ancora diffinite dalla Chiesa s'ppiglià con l'animo tenacemente ad vna parte, ed è sì fattamente disposto à difenderla, che niun conto, ò stima vuol fare della Chiesa in caso, ch'ella diffinisce il contrario: e tale anche è colui che tanto fermamente si accosta ad vn'opinione, la quale stima esser di fede, che non è pronto à credere il contrario, ancorche la Chiesa lo determinasse.

CCXIX.

DAnnasi la memoria dell'heretico morto, auuenga che, viuendo, non sia stato diffamato d'heresia.

CCXX.

QVando contro ad vn morto si agita la causa d'heresia, tuttoche, viuendo, non sia mai stato indiciato di così fatto delitto, i figliuoli di lui nientedimeno incorrono nella pena della priuatione de' beni, che perciò, trattandosi di così graue lor danno, si citano nel giudicio p'essa causa.

CCXXI.

DEue il vero Catolico denuntiare gli heretici, ancorche haueste loro promesso, data la fede, & anche giurato di non riuelargli, non essendo cotal promessa, ò giuramento di niuna forza, ouero obligatione.

CCXXII.

GLi Heretici, se ben poi si pentono, percioche rimangono *ipso iure* priuati d'ogni beneficio Ecclesiastico, e di tutti i lor beni, non gli ricuperano altrimenti per la penitenza.

CCXXIII.

LA confessione del Reo dubbiosa, incerta, e generale non basta per condannarlo.

CCXXIV.

DVe semipiene proue, com'è à dire, le depositioni di due testimoni singolari senz'alcuna eccettione, non possono, ad effetto di condannare il Reo, congiungersi in guisa, che facciano vna piena, e concludente proua.

L'He-

CCXXV.

L'Heretico, il quale si mostra penitente, se ad ogni modo, quando vien riconciliato alla Chiesa, in realtà del fatto non è tale, non rimane veramente assoluto. E perciò, quando si assolue vi si pone la clausula, *dummodo ex corde redierit, & iniunctam pœnitentiam seruauerit.*

CCXXVI.

L'Heretico penitente non può, ne deue più da alcuno, se non ingiuriosamente, esser chiamato heretico: hauendo la penitenza lauata, e del tutto leuata del cuor di cui la macchia bruttissima di cotal delitto.

CCXXVII.

NOn possono i Giudici secolari, douendo eglino eseguir la sentenza dell'Inquisitore contro ad alcuno heretico, mutar le pene imposte in detta sentenza.

CCXXVIII.

NOn può l'Inquisitore dar la tortura al Reo per il delitto d'heresia senza il Vescouo, ne il Vescouo senza l'Inquisitore, e se altrimenti auuiene, la confessione di cotal tortura seguita è nulla *ipso iure*, etiamdio, ch'ella fosse stata dal Reo più volte ratificata: essendogli stata data senza giuridittione alcuna, e perciò indebitamente.

CCXXIX.

LA purgatione canonica hoggidì s'impone solamente à i Vescoui, Sacerdoti, & altri simili, la buona fama de' quali è molto necessaria al Popolo Christiano; ma non già a persone vili, e plebee: e molto meno à quelli, che discendono da infedeli.

presumersi, che più tosto con cattiua, che con buona intentione l'habbia proferite, mentre egli non proua il contrario.

CCXXXVI.

IL delitto d'heresia per la sua grauità, ed enormità non si prescriue mai, come ne anco quello dell'apostasia.

CCXXXVII.

E Di sì brutta, e di sì horribil nota il delitto d'heresia, che chi lo commette incorre nell'infamia *iuris, & facti*; e perciò non si presume così ageuolmente, alcuno esser heretico: e chiunque dice, questi, ò quegli esser tale, conuiene, che lo proui.

CCXXXVIII.

SE alcuno, doppo hauer abiurato come leggiermente sospetto d'heresia, caderà in heresia formale, e poscia costerà pienamente del delitto, di cui fù giudicato leggiermente sospetto, dourà come rilasso esser punito.

CCXXXIX.

HEretico pertinace, & impenitente è colui, il quale giura di non voler giamai dipartirsi dall'opinione falsa, che tiene contro alla Santa Fede Catolica; come anche colui, ch'è negligente nell'informarsi da huomini intelligenti, e dotti della verità della Fede.

CCXL.

HEretico rilasso, & impenitente deue dirsi colui, che non adempie le cose comandategli dal Giudice nella sentenza della sua riconciliatione quando sono atti contrarij alla sua colpa; *verbigratia*, se non vuol predicare, ò scriuere contro all'heresie, come le fù imposto.

Colui,

CCXLI.

COlui, che per timore, ò per forza haurà apostatato dalla Fede, all'hora solamente viene scusato quando il timore, e la forza è graue, com'è a dire, di morte, e di tormenti : ma non già se fosse solamente d'infamia, d'esilio, ò d'altro minor male. E s'egli nel primo caso, cessante il timore ; non ritorna subito, ma tace, e non contradice, deue esser riputato heretico ; e nel secondo caso ad ogni modo rimane sospetto d'heresia : & auuenga ch'ei fugga la pena ordinaria, non però le si toglie la straordinaria. E il vero, che sempre deue men rigorosamente esser punito.

CCXLII.

QVella donna, che scientemente haurà contratto matrimonio con vn'heretico, è sospetta d'heresia.

CCXLIII.

EGli è tanto necessario, che colui, il quale hà confessato nella tortura il delitto, s'egli ha ad esser condannato, ratifichi doppo vn giorno naturale nel modo già detto la sua confessione, che s'egli subito doppo la tortura fosse ricondotto al Tribunale per farlo in ogni modo perseuerare, & egli, confessando, ratificasse, saria detta ratificatione inualida : conciosia che la perseueranza, che per le leggi espressamente vi si richiede, in ciò consiste, che il Reo non solamente confessi più volte, cioè nella tortura, e dauanti al Tribunale, ma anco in diuersi tempi. Ma, mentre ch'egli confessasse subitamente doppo la tortura, non vi saria diuersità di tempi, ne più d'vna confessione per la continuità, e connessione degli at-

ti, e

ti,e del tempo istesso. Oltre che non essendo ancora cessato il dolore sofferto per lo tormento, il qual si presume nel detto spatio d'vn giorno, e d'vna notte esser cessato, parebbe, ch'il tutto seguisse per timore degl'istessi tormenti.

CCXLIV.

SE alcuno nella tortura da se medesimo confessasse, come dice, *maria, & montes*, e, per essempio, di hauer in luoghi distanti guastate molte sacre Imagini, abbruciate le Chiese, demoliti gli Altari, e commessi altri somiglianti sacrilegij, de'quali non vi fosse *in actis* pure vn minimo indicio, è necessario, che il Giudice mandi a prender informatione del corpo i detti delitti; potendo essere, che il Reo per forza de'tormenti habbia confessato quelle cose, che non hebbe mai pensiero d'operare.

CCXLV.

AVanti che il Giudice venga all'atto di tortura contro à i Rei, deue auuertire di non dargliela quando per altra via possa hauer da essi la verità.

CCXLVI.

EGli non si conuiene disputar publicamente co'perfidi heretici, ma in carcere con le ammonitioni de'Giudici, e con la dottrina de'Teologi sforzarsi di conuincerli: perche, quantunque siano pertinaci sà però, che *vexatio tandem non det illius intellectum*.

CCXLVII.

LA tortura richiede indicij precedenti tali, e di tanta forza, che paia non mancarui altro, che la confessione del Reo.

Deue

CCXLVIII.

DEue la tortura esser così temperata, che il Reo tormentato si conserui saluo, ò all'innocenza, ò al supplicio.

CCXLIX.

IL Reo, che solamente condotto al luogo della tortura, ò quiui spogliato, ò pur anco legato, senza però esser alzato, confessa dicesi hauer confessato ne' tormenti, e nell'esamina rigorosa.

CC L.

SE vn Reo nella tortura ben tosto dirà, Tormentatemi quanto volete, perche, s'io vi stessi fin' à dieci anni non direi niente; perche non sò niente, e sono innocentissimo: non dourà però il Giudice incontinente farlo deporre, e rilasciarlo, ma procederà innanzi, ò più, ò meno rigidamente, secondo la conditione del Reo, e la qualità del delitto.

CCLI.

NVoui indicij sono quelli, che da precedenti sono diuersi di specie, ò di sostanza; com'è à dire: I primi Indicij erano della mala fama del Reo; cioè, ch'egli sia heretico &c. Soprauiene poi vn testimonio, il quale depone d'hauer visto il Reo conuersare con heretici, ò altra cosa simile ; questo è veramente indicio nuouo. Ma se prima vi fosse stato inditio di fama per lo detto di più testimoni, e poi venissero altri testimoni sopra l'-istessa fama, questi non sarebbero nuoui indicij, ma proua maggiore del primo indicio.

CCLII.

COnfessa alcuno in tortura, & auanti la sentenza dice, ch'egli ha errato nel confessare, può costui riuocare l'error suo ? Certo sì, però solamen-

te

te quando l'errore sia *non iuris, sed factis*, percioche non pare colui veramente confessare, ch'era nel fatto, e cotal errore non può nuocerle sinò alla sentenza: anzi il Reo condannato per la sua confessione in tortura etiamdio legitimamente ratificata, può doppo la sentenza mostrar l'errore, ed innocenza sua.

CCLIII.

SE alcuno incolpato di delitto, non però indiciato à tortura, spontaneamente s'offerisce à i tormenti, dicendo, Io non hò commesso questo delitto, e m'offero di volere star saldo alla tortura, datemi la corda, può il Giudice esporlo à i tormenti già che il Reo così vuole? Non può in modo alcuno. Prima, perche vn'huomo per libero che sia, non è però padrone delle sue membra. Secondo, perche la potestà di tormentare altrui è di mero imperio, ne può il Giudice essercitarla secondo la volontà d'vn'huomo priuato. Terzo, perche non può alcuno commettere ad altra persona priuata, che lo percuota: e tale è il Giudice mentre fuori, e contro de' termini della ragione opera, ò vuol'operare, come sarebbe, se non vi essendo indicij esponesse alcuno alla corda, che perciò meriterebbe esser punito.

CCLIV.

LA tortura, che si dà al Reo, ouero al testimonio, per hauer contezza del delitto, non essendo pena, ma rimedio *ad eruendam veritatem*, non arreca infamia; ma ben sì quella, che si dà in pena del delitto commesso.

CCLV.

COlui, che incolpa alcuno di qualche delitto, specialmente d'heresia, se, non hauendo egli vere

proue,

proue ne indicij sofficienti alla tortura contro al preteso Reo, dirà, Signor Giudice, ponete me, & N. alla corda, ch'io voglio prouarle in faccia, ch'egli è colpeuole, non deue in modo alcuno esser ascoltato.

CCLVI.

ALl'arbitrio del Giudice si faccia tutto ciò, che dalla legge non è determinato.

CCLVII.

LA nominatione del complice in tortura opera, che l'incolpato da lui, purche altronde, ancorche meno legitimamente, e sufficientemente indiciato, e possa esser tormentato.

CCLVIII.

TVtto che la solennità delle leggi nol disponga, egli è però di stilo, e consuetudine lodatissima, che il Reo, hauendo confessato nel Santo Officio vna, ò più heresie, s'interroghi anco nella medesima tortura, se n'hà tenuto dell'altre.

CCLIX.

ESsendo vietato al Giudice di dar la corda al Reo per mancamento d'indicij, s'egli tuttauia mosso da vano stimolo d'honore per hauer la verità, ad ogni modo comandasse, che il detto Reo fosse posto in vn fondo oscuro di torre, ò se stesse di mez'inuerno ignudo, ò si morisse (per così dire) di fame, e di sete, malamente adoprarebbe, ë meritarebbe quel medesimo, castigo, che gli si dourebbe, se hauesse al Reo data propriamente la corda.

CCLX.

SE il Giudice nel Tribunale dell'esamina fuori del luogo de'tormenti dirà al Reo. O tu confessa il delitto, ò io ti farò condurre al luogo de' tormenti,

e ti

e ti darò la corda, confessando il Reo questa sua confessione dirassi fatta per timor della corda? Nò: perche è lieue territione, e sembra più tosto vna cotal giattanza del Giudice, che altro; se però il Giudice non fosse huomo terribile nel volto, & vsato di dire si fatte cose, e mandarle ad essecutione: perche in tal caso la confessione seguita dourebbe dirsi fatta *metu tormentorum*.

CCLXI.

ALla tortura, che si dà al Reo, non deue esser presente l'Auuocato, ma solamente i Giudici, & i Notari, douendosi ella dare in secreto.

CCLXII.

ANcorche l'indicio contro al Reo venga prouato da due testimoni, non però deue il Giudice indistintamente torturarlo, se non in caso, che i detti testimoni habbiano deposto cose verisimili, attesa la qualità dell'indicio, e la conditione della persona.

CCLXIII.

QVando alla condannatione del Reo si richiede piena, e concludente proua del fatto, se il Reo prima che si formi il processo fugge per timor della Corte, perche non vorrebbe esser catturato, e poi chiamato al giudicio prestamente ritorna, e comparisce, la fuga non fà indicio contro di lui, ne gli arreca pregiudicio veruno, perche chi subito ritorna, si presume essersi dipartito con animo di ritornare: ma se poi chiamato non viene al giudicio ne comparisce, all'hora la fuga fà indicio, e presuntione contro al fuggitiuo.

CCLXIV.

ESsendo il delitto d'heresia contrario alla commune salute di tutti, può l'heretico (sicome gia è detto

detto) interrogarsi sopra i complici *in genere*: percioche il Giudice intende per salute di tutti inquirere anco sopra i complici, ilche non può farsi, se non si sradica affatto il delitto.

CCLXV.

PVò il figlio Catolico al padre heretico in estrema necessità costituito, acciò non si muoia di fame, souuenir di cibo, purche tal souuenimento non sia in danno, e souuersione della Fede, e della Chiesa, ouero non diuenga perciò l'heretico peggiore appresso Dio. E diciamo, non esser ciò illecito, perch'egli è pur possibile, che l'heretico, viuendo, si conuerta alla Fede, ne dobbiamo d'alcuno disperarci giamai.

CCLXVI.

SOno scommunicati tutti quelli, che sepeliscono gli heretici, ne possono esser assoluti, se prima con le loro proprie mani non hauranno dissotterrati gli empi cadaueri de' scelerati nemici di Dio, e della sua Fede.

CCLXVII.

FRà le pene, che doppo morte si danno à gli heretici, v'è pur anche questa, che nel luogo, dou'eglino sono stati sepolti, non si ha à sepelire alcun'altro giamai. Vedi atrocità dell'heresia, che anco, in riguardando à lei, si puniscono l'istesse cose inanimate.

CCLXVIII.

NElle cose connesse, ò continue prouano i testimoni singolari; come se per esempio, deporranno contro ad vn Reo non Sacerdote d'hauerlo visto vno vscir della Sagrestia apparato, l'altro cominciar la Messa, e così degli atti di quel sacrosanto sacrificio.

Non

CCLXIX.

NOn possono gli heretici far testamento *etiam ad pias causas*; & il testamento fatto dall'heretico è nullo, nè può la penitenza di lui rinualidarsi: anzi doppo ch'egli è riconciliato non può ne meno testare de' beni acquistati doppo l'abiuratione.

CCLXX.

DEuono gl'Inquisitori *ex proprio officio* interrogare i testimoni, se hanno qualche causa d'inimicitia contro al Reo; tanto è grande, e notabile l'eccettione d'essa inimicitia specialmente nel Santo Officio.

CCLXXI.

IL testimonio infame ancorche si ammetta à testificare nel Santo Officio, non può far indicio à tortura; percioche fa mestiero, che i testimoni siano d'intera fama.

CCLXXII.

ANcorche contro al Reo vi siano nel Santo Officio indicij dubitati circa il fatto, deue nondimeno il Giudice venir a i tormenti, per hauerne la verità, non douendosi perciò il Reo tener per conuinto, e facendo tuttauia mestiero aprir la strada al Fisco d'interrogarlo sopra l'intentione, ò credulità, ne potendosi a ciò venire, se il fatto non è prouato, ò il Reo non è confesso.

CCLXXIII.

QVella presuntione si giudica più valida, e megliore, la quale più s'accosta alla verità.

CCLXXIV.

AFfermano di commune sentenza tutti gli autori, e l'approua anche l'vso, che, quantunque il Reo ne i tormenti per forza confessi la verità, quan-

do però legitimamente ratifica la sua confessione, egli lo faccia libera, e spontaneamente, che perciò tal confessione debba come spontanea dal Giudice esser accettata.

CCLXXV.

QVell'Auuocato, il quale, conoscendo apertamente, il Reo esser veramente heretico, ad ogni modo lo difende, è infame, e degno di graue punitione; e però non deue elleggersi in Auuocato se non persona da bene, & intendente delle leggi: & hassi à darle il giuramento, che non recherà se non giuste difese, e terrà celati i meriti della causa.

CCLXXVI.

IN detestatione del grandissimo delitto d'heresia, se bene hanno gli heretici figli catolici, nondimeno si publicano, ò confiscano, com'è già detto, i loro beni, ne si hà riguardo alcuno à i figliuoli.

CCLXXVII.

GLi heretici, se ben si pentono, percioche *ipso iure* rimangono priui d'ogni beneficio Ecclesiastico, e di tutti i lor beni, non gli ricuperano altrimenti per la penitenza.

CCLXXVIII.

PVò il padre catolico diseredare il figlio heretico: e ne ha giustissima cagione per l'atrocità del delitto.

CCLXXIX.

IL figlio educato nella casa del padre heretico, si presume simile di costumi al padre, e per conseguente heretico.

CCLXXX.

ALl'heretico, il quale non serba l'vnità della Chiesa, non può esser d'alcun giouamento alla salute,

ne

ne il Battesimo, ne l'eleemosina, ne la morte istessa per Christo; conciosia che fuori della Chiesa non vi sia salute; dicendo vnitamente tutti i Santi Dottori, che *non potest esse particeps diuinæ charitatis, qui hostis est Christianæ vnitatis.*

CCLXXXI.

QVando il delitto è notorio non v'hà luogo alla tortura, mà deue venirsi alla condannatione del Reo.

CCLXXXII.

PEr le proue riceuute nell'inquisitione generale formata contro al Reo, non si può, ne si deue condannare esso Reo senza nuoua ripetitione de' testimoni, non essendo ciò lecito di fare ne anche contro al Reo specialmente inquisito.

CCLXXXIII.

DOuendosi imporre ad alcuno la purgatione canonica, e gli è necessario, che contro al Reo non sia pienamente prouato il delitto; & egli venga diffamato da persone non vili, non infami, non nimiche, non maleuole ma graui, da bene, honoreuoli, e costumate massimamente se gli sarà altresi huomo da bene, e tenuto in buon'opinione, e stima. O pur anco può condannarsi alla purgatione canonica per graue scandolo da lui dato.

CCLXXXIV.

L'Eccettione contro à i testimoni del fisco deuono esser tali, che del tutto ribattino il loro testificato. E quest' effetto operano l'inimicitia capitale, le congiure, le subornationi, e simili. L'altre possono ben diminuire alquanto la credenza à i detti de' testimoni, ma non toglierla affatto.

CCLXXXV.

SE il Reo illecitamente torturato, e confeſſo nella tortura ſarà rilaſſato, è riposto in libertà; e doppo qualche notabile interuallo di tempo chiamato dal Giudice comparirà ſpontaneamente, e da lui di nuouo in virtù degli antichi indicij interrogato, ſenza tortura, e ſenza timore di eſſa, confeſſerà ciò che l'altra volta confeſsò nella tortura, la confeſſione di lui ſi haurà per libera, e ſpontanea.

CCLXXXVI.

TVtte l'eccettioni, ond'altri ſen'và priuilegiato di non poter in altri delitti eſſer eſpoſto alla tortura deuono ceſſare nel delitto d'offeſa maeſtà, maſſime diuina, ch'è il delitto d'hereſia, per cui ſi fà immediatamente ingiuria a Dio nella propria perſona di lui.

CCLXXXVII.

NElla purgatione canonica deuono eleggerſi in teſtimoni compurgatori quelli, ch'hanno la medeſima dignità, e conditione del Reo.

CCLXXXVIII.

SE il Reo aſſente, contro al quale militanò i detti di più teſtimoni conteſti ſenza alcuna eccettione, foſſe dal Giudice ſenza niuna precedente citatione condannato haurebbe tal condannatione luogo? Nò: perche non eſſendo egli aſcoltato, ne anco per Procuratore, ne potendoſi difendere, non ſi può, *inaudita parte*, coſa alcuna diffinire. Che perciò a gran ragione ſi doleua colui. *Cur reus infelix abſens agor, & mea, cum ſit optima, non vllo cauſa tuente perit?*

Se

CCLXXXIX.

SE costerà euidentemente nel Santó Officio, che alcuno altroue sia stato heretico, & egli sia assente dal luogo, oue ha commesso il delitto, potrà nondimeno esser preso, e punito doue non haurà proferito alcun'heresia.

CCXC.

E Se l'heretico, pendente la sua causa, diuerrà pazzo, ò furioso, ch'hauraffi egli à fare? Douranno-si per causa de' beni citare gli heredi, ò assegnarsi a i detti beni curatore, e tener ben custodito il Reo, ne condannarlo fin'a tanto, ch'egli ò si risani, ò muoia nel furore: perche, risanandosi, potria per auuentura rihauersi, e conuertito, ritornare al grembo di Santa Chiesa. Ma posto, ch'egli pure si muoia nella pazzia, si terminerà la causa come s'egli fosse morto nel furore.

CCXCI.

DA certe circostanze, con le quali taluolta si riferiscono l'altrui heresie, prendesi argomento del cattiuo animo di colui, che le riferisce: e perciò deue con gran cautela in ciò procedere il Giudice, affinche e si punisca il reo, e si conseruino i buoni.

CCXCII.

TRà le proue, con le quali il Santo Officio si reca a terminar le cause di Religione, ottima, e fermissima è quella, che si ha da testimoni degni di fede perche appoggiandosi così fatta proua alla notitia, ò scienza degli huomini, conuiene diligentemente considerare, di quanta autorità egli siano. Onde i saggi Dottori leggisti dicono, che ne' testimoni deuono riguardarsi la conditione, la digni-

tà, le ricchezze, la pouertà, l'amicitia, l'inimicitia, la bontà, la malitia, il sesso, l'età, & altre somiglianti cose, si come già è stato tocco in altri luoghi.

CCXCIII.

CIò che volgarmente si dice, che al testimonio *de auditu* non deue darsi alcuna fede; non s'intende di quelle cose, le quali egli stesso ha vdito dal Reo contro alla Fede, ma di quelle, ch'egli ha sentito dagli altri, che rapportano d'hauerle sentite dall'istesso Reo: percioche in altra maniera non potrebbe il delitto prouarsi per mezo de' testimoni, scoprendosi l'heresia non tanto per li fatti, quanto per le parole.

CCXCIV.

TAnto più efficace è la testimonianza de' congiunti contro al Reo, quanto eglino più lontani sono dalla sospitione d'odio, e maleuolenza verso lui; ma ben si rendono anche di maggiore; e più seuero castigo meriteuoli quando ardiscono, testimoniando affermar, contro all'innocente lor consanguineo il falso: percioche in questa guisa offendono non pur le leggi scritte, ma l'istessa congiuntione del sangue, & il legame del naturale amore.

CCXCV.

SE vn Dogmatista, ò Sedottore haurà separatamente insegnata l'heresia à gli huomini di tutto vn Popolo potrà dal testimonio d'essi, non ostante cotal loro singolarità nel testimoniare, esser conuinto, e come sedottore castigato non meno che il ladro, il quale in varij luoghi à diuersi testimoni separati haurà mostrato il furto da lui fatto.

Quello

CCXCVI.

QVello, che alcuni Dottori in gran conto dicono, che molti testimoni singolari possono prouare alcuno esser heretico *in genere*, deue (se io beneſtimo) intenderſi così, che, testificando essi d'hauer sentito il Reo proferir varie heresie, ma connesse, e concatenate, e che da vn medesimo fonte scaturiscono, *verbi gratia* diuersi articoli di Luterani, ò Caluinisti, ò Sacramentarij, od Anabatisti, prouano, costui esser d'vna delle sudette sette, cioè, ò Luterano, ò Caluinista, ò Sacramentario, od Anabatista, prendendo quella parola *Genere* per setta, che abbraccia diuerse heresie, come i genere contiene diuerse specie.

CCXCVII.

SE vn testimonio falso, *Reintegra*, denuntierà se stesso, dourà esser più benignamente trattato, e tanto più s'egli scoprirà a i Giudici i compagni del delitto di falsità commessa.

CCXCVIII.

COlui, che confesserà, i libri hereticali appresso di lui trouati esser da lui medesimo fatti scritti, ò da altri, dettando lui, ne potrà alcuna giusta ragione arrecare onde scolpi se stesso dall'heresia, sarà pienamente conuinto, e dourà per ogni modo come heretico punirsi. E se negherà d'hauer egli detti libri composti, dourà astringersi à manifestare gli autori; e nol facendo, sarà egli riputato d'essi l'autore.

CCXCIX.

LE parole malamente dette, e scritte si presumono anco malamente premeditate. Che perciò ben dice quel dottissimo Giurisconsulto. *Nemo*

credendus est dixisse, quod non prius mente agitauerit.

CCC.

COlui, ch'è sempice heretico, a se stesso solamente è noceuole; ma quegli, ch'è maestro dell'heresie, non pure a se, ma anco a gli altri, anzi a tutta la Republica è cagione d'altissima rouina. Adunque non solamente come heretico, ma come inimico della Republica deue con grandissimo rigore esser punito.

CONCHIVSIONE.

TVmultuosamente, e però anche in parte confusamente sonosi da noi prodotte l'armi de' soprapósti auuertimenti, quali però stimiamo, non douer essere, se non di giouamento a chi vorrà tuttauia seruirsene. In tanto non pur essi auuertimenti, ma ogni altra cosa da noi scritta nella presente operetta, vogliamo, che sia in tutto, e per tutto sottoposta alla censura della Santa Madre Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, e del sacro Tribunale della Santa Inquisitione ; essendo noi pronti a dar col sangue, e con la vita istessa chiarissimo segno di quella somma, e suprema diuotione, & osseruanza, che all'vna, & all'altro portiamo, e potremo, sin' alla morte.

Deo Optimo Maximo, Beatissimæ semper Virgini Mariæ, ac Diuo Petro Martyri laus, & honor in omne æuum.

CON-

CONSTITVTIONE

Della Santa memoria

DI PAPA PIO V.

Contro quelli, che offendono, e danneggiano lo ſtato, robbe, e perſone appartenenti al Santo Officio dell'Inquiſitione.

PIO PAPA V. A PERPETVA MEMORIA.

CRescendo di giorno in giorno, e prendendo forze maggiori l'empio coſtume di quei ſcelerati, che con le loro malitioſe inuentioni procurano di rouinare totalmente, & eſtirpare il Sant'Officio dell'Inquiſitione; e carcano d'impedire i ſuoi Miniſtri dell'eſſecutione degli officij loro; ſiamo ſtati dalla neceſſità condotti à tal termine, che per reprimere lo ſcelerato ardire di queſti tali, ci è biſognato vſar la sferza di ſeuero caſtigo. E però co'l conſiglio de' noſtri Fratelli Cardinali, per queſta Generale Conſtitutione ordiniamo, che ciaſcuno, ò ſia perſona priuata, ò Terra, ò Città, ò Popolo, ſia Signore, Conte, Marcheſe, Duca, ò per più degno titolo illuſtre, il quale occiderà, batterà, butterà in terra, ò ſpauenterà qualſiuoglia Inquiſitore, Auuocato, Procuratore, ò Notaro, ouero altro Miniſtro del predetto S.Officio ò de' Veſcoui, che nella ſua Dioceſi, ò Prouincia hanno carico d'eſſercitare l'officio

l'officio dell'Inqnisitione; ouero amazzerà, batterà, buterrà in terra, ò spauenterà qualunque Accusatore, Denuntiatore, ò Testimonio, in qualsiuoglia maniera prodotto, e chiamato in causa, e negotio di fede; ouero espugnerà, assalirà, arderà, rubberà, saccheggierà, spoglierà Chiese, case, ò altre robbe del Santo Officio, ò sieno cose publiche, ò priuate de' Ministri; ouero abbrugierà, arderà, rapirà, e con inganno, & astutia piglierà, ò riterrà Libri, Lettere, Autorità, Originali, Registri, Protocolli, Copie, Scritture, & altri strumenti, tanto publichi, quanto priuati, in qualunque luogo posti, ò presi dall'incendio, rapina, saccheghiamento, ò in qualunque altro modo li portarà via, ouero ancorche senz'arme nell'incendio, espugnatione, ò saccheggiamento sarà cagione di pigliarli, abbrugiarli, coprirli, asconderli, ò prohibirà, che si conseruino, o difendino le robbe, ouero le persone; a chi romperà prigione, o altro luogo deputato a custodia degl'incarcerati, così publico, come priuato, ò cauarà, ò farà vscire li prigioni, o prohibirà, che non si piglino, o presi, li torrà per forza; li riceuerà, occulterà, o li darà commodità di fuggire, o commodità, che questo si faccia. Chi farà adunanza, o raccolta di gente, o darà, o presterà huomini, acciò si faccia qualunque delle sopradette cose, ò in altra maniera a posta darà aiuto, conseglio, fauore, publicamente, ouero occultamente, in qualunque delle sopradette cose, & ancorche non fossero seguiti gli effetti, e che nessuno fosse occiso, battuto, cauato, o fatto vscire di prigione, ne ritolto alla Corte, e che niente fosse espugnato, rotto, arso, saccheggiato, ne alcun danno realmente seguito;

guito: con tutto ciò per l'autorità, e forza della presente Constitutione, ò Canone, sia legato dalla scommunica, e reo di lesa maestà; subito, perpetuamente priuato di dominio, dignità, honore, feudo, e di qualunque altro temporale beneficio, sia lasciato in potere del Giudice secolare, il quale le dia quelle pene, che per legitime Constitutioni, alli condennati per lo primo capo della detta legge si danno, applicati al Fisco li loro beni, e robbe, in quell'istesso modo, che per leggi Canoniche è statuito degli Eretici condennati, li figliuoli siano soggetti all' infamia del padre, e priuati in tutto qualunque heredità, successione, donatione, legato, non solo di parenti, ma di persone straniere; Et oltre di ciò li sia chiusa perpetuamente l'entrata à qualsiuoglia dignità. Ne possa alcuno hauer luogo a purgarsi, o proporre, o pretendere qualunque scusa, di non hauer in dispregio, & odio del Sant'Officio commessa vna tanta sceleragine; se per chiare pruoue non mostra d'hauer fatto il contrario. Et il medesimo, che habbiamo ordinato delli detti di sopra, e de'loro figliuoli, vogliamo, che si eseguisca di tutti i Chierici, e Preti Secolari, e Regolari di qualsiuoglia Ordine, ancorche esenti, & ornati d'Episcopale, e maggior dignità, & in qualsiuoglia modo priuilegiati; Talche per autorità del presente Decreto, spogliati di tutti li beneficij, & officij Ecclesiastici, siano dal Giudice Ecclesiastico in guisa d' Eretici degradati, e consegnati al braccio secolare; e come i laici con le sopranominate pene si puniscano. Riseruando nondimeno a noi, & alli nostri Successori le cause de' Vescoui; accioche carcato il debito, & a Noi referito procediamo

diamo contro di loro col deporli, ò col darli altre delle sopradette pene, secondo che richiederà l'atrocità del commesso peccato. E quelli, che faranno pruoua di domandar perdono, & intercedere per questi tali, sappiano d'esser subito incorsi nelle medesime pene, che sono dalli Sacri Canoni contro li fautori degli Eretici stabilite: ma se alcuno consapeuole de' sopradetti delitti, ò degl'istessi complice, o per zelo di Religione, o pentito, riuelerà il negotio ancora occulto, sia libero dalla pena; Ma quanto a tutte l'assolutioni delli predetti eccessi, habilitationi, e restitutioni alla fama, & honori, desideriamo, che per l'auuenir si tenga questo modo, che li Successori nostri non le concedino, se non passati almeno sei mesi dopo l'assuntione di ciascuno all'altezza di qnesta dignità di Sommo Pontefice, e doppo essersi verificate le suppliche appresso il supremo officio dell'Inquisitione quì in Roma instituito. E tutte l'assolutioni, habilitationi, restitutioni, che senza questa verificatione di suppliche, come si è detto, saranno concesse, non vogliamo, che siano di giouamento alcuno; Anzi ordiniamo, che non si deroghi in alcuna parte, ne si stimi esser derogato alla presente Constitutione, se non s'interserisce di parola in parola tutto il suo contenuto; che la gratia sia fatta di certa scienza del Sommo Pontefice, e segnata di sua propria mano, & ogni altra derogatione in qualunque altra maniera fatta sia nulla, e di nessuna forza, e valore. Comandiamo dunque a tutti li Patriarchi, Primati, Arciuescoui, Vescoui, & altri Prelati Ecclesiastici, che sono in qualsiuoglia parte del mondo, & à ciascuno di loro in particolare, che ò per se

stessi,

ſteſſi, o per mezo d'altra perſona, ò perſone ſolennemente facciano publicare le preſenti Lettere, o la copia loro, e per quanto poſſono, procurino, che fermamente ſi oſſeruino da ciaſcuno nelle ſue Prouincie, Città, Dioceſi, e Luoghi alla loro cura ſoggetti, raffrenando, o forzando gl'inobedienti, e chiunque farà reſiſtenza, con cenſure, e pene Eccleſiaſtiche, poſpoſta ogni appellatione, e replicando, & aggruando più volte le pene, ſe ſarà neceſſario, richiedendo l'aiuto del braccio ſecolare. Non oſtante le conſtitutioni, & ordinationi Apoſtoliche, ne qualunque altra coſa in contrario. E vogliamo, che le preſenti ſi ſtampino, che ſtampate, e ſottoſcritte di mano di qualche Notaro publico, e di qnalunque Corte Eccleſiaſtica, o ſigillate co'l ſigillo d'alcun Prelato, habbiano in ogni luogo la medeſima fede, & autorità, come ſe ſi moſtraſſe, ò produceſſe l'iſteſſo loro originale. Finalmente con ogni maggior caldezza preghiamo tutti i Prencipi del mondo, e per quella fede, che hanno promeſſo di difendere nel meglior modo, aſtringhiamo, poiche per caſtigo de' Triſti gli è ſtata data la ſpada della poteſta ſecolare, che vogliano interporre l'opera, e diligenza, che deuono, tanto nel dar aiuto alli ſopradetti Miniſtri, quanto che doppo la ſentenza Eccleſiaſtica, nel punire i delitti; accioche gl'iſteſſi Miniſtri aiutati da loro, per gloria del Signor Iddio, & accreſcimento della Religione, felicemente eſſeguiſchino vn tanto officio; per hauerne a riceuerne l'abbondantiſſimo premio dell'eterna beatitudine, che è preparata a i defenſori della predetta fede. Ne ſia lecito ad alcuno di ſtracciar la carta di queſta noſtra ordinatione, ligatio-

gatione, statuto, decreto, comandamento, priego, volontà, ne con temerario, e sfacciato ardimento contraporsele: E se alcuno presumerà farne pruoua, sappia di douer incorrere nell'indignatione dell'onnipotente Iddio, e de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo. Dat. in Roma in S. Pietro l'anno dell'Incarnatione del Signore 1569. il primo giorno d'Aprile; e del nostro Pontificato l'anno quarto.

✠ *Io Pio V. Vescouo della Chiesa Catolica.*

✠ F. Card. Pisano Vescouo d'Ostia.
✠ Gio. Card. Morone Vescouo di Porto.
✠ Christ. Maduccio Vescouo di Pelestrina.
✠ Otho Truchses Vescouo d'Albano.
✠ A. Card. Farnese Vicecancelliere Vescouo di Frascati.
✠ Gio: Battista Cicala Vescouo di Sabina Card. S. Clemēte.
✠ Io Giulio Cardin. d'Vrbino.
✠ Io Fuluio Cardin. di Perugia.
✠ Io Gio: Riccio Card. di Montepulciano.
✠ Io Scipione Cardin. di Pisa.
✠ Io Giacomo Card. Sauello.
✠ Io Filippo Cardin. Cornaro.
✠ Io Filippo Cardin. Bordisera.
✠ Io Antonio Card. Granuela.
✠ Io Francescoo Card. Pacecco.
✠ Io Girolamo Cardinale di Correggio.
✠ Io Gio: Francesco Cardinale Gambara.
✠ Io Nicolò Card. Sermoneta.
✠ Io Innico d'Aualos Cardinale d'Aragona.
✠ Io Tolomeo Card. di Como.
✠ Io P. Card. Santacroce.
✠ Io Z Cardinale Delfino.
✠ Io Girolamo Cardinale di S. Sisto.
✠ Io Alessandro Card. Criuello.
✠ Io Giulio Cardinale Vercelli.
✠ Io Guglielmo Card. Sirletto.
✠ Io F Michele Bonello Cardin. Alessandrino Camerlengo.
✠ Io Girolamo Card. di Chiaraual e.
✠ Io Lodouico Cardin. Madruccio.
✠ Io Innocentio Cardinale de' Monti.
✠ Io Girolamo Cardin. Simoncello.
✠ Ferdinando Cardin. de' Medici.
✠ Io F. Cardin. Alciato.
✠ Io Gio: Paolo Cardin. de Iesi.
✠ A Cardin. Carafa.

AD

AD LECTOREM.

N tibi Lector, Viri sapientis librum Sanctissimæ Inquisitionis referentem praxim, Christianam veritatem tuenti apprimè vtilem, ac necessariam; Cui venerabilem Sacri Canones, Summorumquè Pontificum Constitutiones, vnde fideliter fuit excerpta, tribuunt auctoritatem, & non leue grauissimorum Doctorum sententiæ pondus adijciunt, inter quos antesignanum agnosces Eymericum *in Directorio Inquisitorum, &* Franciscum Pegnam *in Commentariis, quibus antequàm in Sacro Rotæ Romanæ Auditorio, in qua Decanus decessit, adsciseretur, idem illustrauit Directorium, & præter Pontificias Bullas in eodem Directorio impressas, alias habes apud Antoninum Dianam Resolut. moral. par. 4. in fin.*

Si alia ad hanc materiam postmodum exarata desideras, adeas.

Prosperum Farinaccium *in tract de Hæresi.*

Antonium Sanctarellum *in tract. de Hæresi, Scismate, Apostasia, Sollicitatione in Sacramento Pœnitentiæ, & de potestate Romani Pontificis in his delictis puniendis.*

P. Antoninum Dianam *Resol. moral. part. 4. tractat. 8. pag. 229. & seqq vbi agit de officio, ac potestate Inquisitorum, & plures proponit, soluitquè quæstiones.*

Cæ-

Cæſarem Carenam *in tract. de Officio Sanctiſſimæ Inquiſitionis, & modo procedendi in cauſis fidei, non modicè auctor in impreſſione facta* Cremonæ *anno MDCXLI.*

Io: Baptiſtam Larream *poſt deciſiones Senatus Granatenſis p.2.p.240. & ſeqq. de riuelacionibus, An veræ, vel falſæ, deciſiuam S. Inquiſitionis conſultationem apponit, &c.*

Philippum Paſchalem *in tract. de virib. patr. poteſt. p.4, cap.5. nu.45. & ſeqq. vbi de confiſcatione bonorum Hæretici, & Filiorum eiuſdem, necnon alia ad materiam habentur.*

TAVO-

TAVOLA

Delle cose più notabili nel sacro Arsenale.

A

Ee Ani-

Con-

Dife-

Eccet-

E

F

Femine

G

Giu-

He-

Here-

nale

Let-

Mo-

falsi

Offi-

Paro-

Pre-

Ra-

vuol

Reo

esa-

Reo,

Ricet-

Sen-

Te-

IL FINE.

AGGIONTE
AL SACRO ARSENALE
Della Santa Inquisitione.

NOTA DI ALCVNE OPERETTE, & Historiette prohibite.

EPistola della Domenica, in ottaua rima. Incomincia *Viua Diuinità doue procede, &c.*
Il pianto della Madonna in ottaua rima.
Chi vuol piangere con la Vergine, &c.
Lamento nuouo della Madonna.
Aue Regina benedetta, e santa, &c.
La benedittione della Madonna in ottaua rima.
A te con le man giunte, &c.
Il lamento del peccatore, ouero stanze della Passione.
Al nome dell'eterno Creatore Trinità santa, &c.
Opera nuoua del Giuditio Vniuersale.
A te ricorro eterno Creatore, che gratia presti, &c.
Passione del N. S. Giesù Christo.
Donne v'inuito, e voi giouane belle, &c.
Sette allegrezze della Madonna.
Aue Maria Vergine gloriosa, più ch'altra, &c.
Rime spirituali raccolte dalla Scrittura.
Colui, che fece il primo fondamento, &c.
Confessione di S. Maria Maddalena.
Altissima, benigna, e benedetta; ouero *Al nome di Giesù con diuotione, &c.*
Oratione di S. Apollonia.
Ricorro à te Signor d'ogni Signore.
Giardino Spirituale per li putti, in sedici.
O somma, ò sacra, ò alta Trinità, &c.

Operetta nuoua di dodeci Venerdì.
A laude dell'eterno R dentore, della Madre, &c.
Contemplatione del peccatore, con vna laude di Maria.
A laude dell'eterno Creatore, Trinità santa vn solo Iddio, &c.
Li sette dolori della Madonna.
Deh piacciaui d'vdire diuotamente, &c.
Il transito della Madonna.
Aue Regina pura, e benedetta, &c.
Contrasto dell'Angelo col Demonio.
Madre di Christo Vergine Maria, &c.
Historia di S.Giorgio in ottaua rima.
In nome sia &c.
Historia delli Apostoli Pietro, e Paolo.
Al nome sia di Dio glorificato, &c.
Historia, & Oratione di S.Bartolomeo, & vna deuot.
Donami gratia onnipntente Iddio per tua pietà, &c.
Historia, & Oratione di S.Giacomo Maggiore.
Immenso creatore, che con tua morte, &c.
Historia di S.Caterina Vergine, e Martire.
Oratione della nostra Donna deuotissima in rima.
Aue Madre di Dio, &c.
Oratione della Madonna di Loreto.
O Vergine di Loreto alma Maria, &c.
Oratione di S.Antonio Abbate, contro la peste.
Nel nome sia di Christo Saluatore, della sua Madre, &c.
Oratione di S.Michele Archangelo.
Al nome della Beatissima Regina, del Padre, Figlio, &c.
Oratione di S.Maria Perpetua in prosa.
Questa è vna deuotissima Oratione, &c.
Oratione trouata nella Capella, doue fù flagellato il nostro Signore in Gierusalem.
Madonna santa Maria, &c.
Oratione della nostra Donna deuotissima.
Aue Madre di Dio, Vergine bella, &c.
Oratione di S.Margarita per le Donne di parto.
O dolce Madre di Giesù vita, &c.
Oratione di S.Marta, con il prego suo, chi la dirà, &c.
O somma, sacra, & alta, &c.

Ora-

Oratione di S.Elena.
La Vergine Maria congli Angeli santi, &c.
Oratione di S. Stefano.
Supremo Padre, eterno Redentore, &c.
Oratione dell'Angelo Raffaele.
Al nome sia di Dio nostro Signore, &c.
Oratione di S. Francesco.
Omnipotente Iddio Signor supremo, &c.
Oratione di S. Giosesso.
O Gloriosa Vergine Maria, &c.
Oratione di S. Antonio di Padoua.
Misericordioso alto Signore, &c.
Oratione ascritta à S. Gipriano.
Io son Cipriano seruo di Dio, &c.
Opera santissima, chiamata salute de' Christiani.
Opera nuoua chiamata luce di fede.
Laude deuotissima Christo santo glorioso.
Il Contrasto di Cicarello.
Egloga pastorale di Grotolo, e Lilia.
Oratione di S. Brandano.
Vita di S.Gio: Battista in rima.
Legenda deuota del Romito de' Pulcini.
Confitemini della B.Vergine.
Oratione di S.Daniel.
Oratione sopra la Santa Sindone, che suole stamparsi con essa.

PEr regola generale, sono prohibite tutte le Bibie volgari, così del vecchio, come del nuouo testamento.

Tutti gli vfficij volgari.

Tutte le Rubriche poste all'Orationi, le quali nõ appartẽgono al titolo dell'orationi, ouero al gouernare l'vfficio, ma parlano d'Indulgenze incerte, d'osseruationi vane, e superstitiose, ouero del valore dell orationi, col raccontare cose non verissimili, ne ragioneuoli, che per finte reputar si deuono.

Tutte le parole inserte, e poste nell'Orationi, le quali repugnano alle sacre lettere, ouero alla Dottrina della santa, e Cattolica Romana Chiesa, ò importano falsità, & parimente quando hanno del superstitioso, & dell'inusitato, e sono indecẽti, incognite, e fuori di proposito, come sono le sudette nell'aggiõta, & altre simili.

Tutte le lettere Amorose, e tutte quelle, che sono scritte da Auttori heretici, ò sospetti.

Tutte le Canzoni, e comedie, ed'altre opere dishoneste, & lasciue, così in versi, come in prosa.

Tutte l'opere in versi, così volgari, come latini della Sacra Scrittura.

Tutti li libri, che trattano d'insogni, ò loro isposiționi.

Tutti li libri, che trattano d'Astrologia giudiciaria, ò d'indouinare.

Tutti quelli libri, che sono stampati, ò tradotti, ò raccolti d'Autori heretici.

Tutti quelli libri, che sono stampati in luoghi d heretici, ò sospetti, &c.

Tutti quelli libri, che vengono fuori di prima stampa, senza approuatione della S. Inquisitione, ò delli Deputati à tale Vfficio. Nel rimanente si rimette di Lettore all Indice Romano, & alle Regole, &c.

MO-

MODO E REGOLA DI ESPURGARE gli Vffitij, & altri Libri di Orationi.

SOno generalmente prohibiti, & riprouati tutti gli vfficij volgari, & parimente tutte le orationi vulgari ancor che inserte in vfficij latini.

Similmente gli vfficij stampati in Venetia, appresso i Giunti dell'Anno 1570. con il titolo, Officium Beatæ Mariæ Virginis per Concilium Tridentinum, Pio V. Pontifice Maximo reformatum. Quelli ancora che sono Stampati in Brescia con il medesimo titolo. Parimente gli altri libri di orationi inscritti ouero Hortulus animæ, ouero Compendium orationum, ouero Thesaurus spiritualis, li quali hanno il titolo di esser stati reformati, & in effetto non sono stati reformati.

Tutte le rubriche poste alle orationi, le quali non appartengono al titolo della oratione, ouero al gouernare l'vfficio, ma parlano d'Indulgenze incerte, ò di remissione de peccati, ò de osseruationi vane, ò superstitiose, ouero del valore delle orationi, con raccontare cose non verisimili, nè ragioneuoli, che per finte reputar si debbono: sono da lauare, & scancellare.

Tutte le parole inserte, & poste nelle orationi, le quali repugnano alle sacre lettere, ouero alla dottrina della Santa, & Catholica Romana Chiesa, ò importano falsità debbono esser leuate via, & parimente quando hanno del superstitioso ò sono indecenti, inette, ò incognite, ouero fuori di proposito inserte.

Orationi le quali si leuano intiere.

Oratione di S. Brãdano. In nomine Patr. &c. Ora pro nobis.
Oratione attribuita à San Leone Papa, la quale incomincia Osanna filio Dauid, &c.
Oratione intitolata Nomina Domini nostri Iesu Christi, Pater ignosce crucifigentibus &c.
Oratione ascritta à S. Cipriano, In nomine Domini Nostri Iesu Christi &c. Ego Ciprianus seruus Domini, &c.
Oratione di S. Daniele.

Confitemini della B Vergine.

Oratione contra la tempesta, Adiuro vos Angeli tartarei &c.

Oratione Domini Iesu Christe præsidium nostræ mortalitatis &c.

Clementissime redemptor qui semper es, misericors &c.

Domine Iesu Christe qui verus es mundi sol &c.

Domine Iesu Christe cuius inexaustæ benignitati &c.

Domine Iesu vnica salus viuentium, æterna vita morientium &c.

Domine Iesu, qui mortalem adhuc in terris carnem gerens &c.

Diuine spiritus, qui abhorres ab omni spurcitia &c.

Fidelissime custos hominum Iesu Christe, qui Samaritani &c.

Summe rerum omnium conditor cum mecum reputo &c.

Domine Iesu Christe fili Dei viui creator, & restaurator generis humani &c.

O Domine Iesu Christe qui sanctissimum passionis tuę mysterium beato Gregorio &c.

Pietate, & bonitate incomprensibilis &c. post communionem.

Orationi quindici in memoria delle piaghe di Nostro Signore. O suauitas, & requies &c.

Oratione ouero Antif. O nobile ternarium sanctarum sororum trium &c.

Oratione ouero commemoratione di San Christoforo. S. Christophoræ mart. Dei precio &c. Et nell'Oratione sequente si leuano le parole. Quinque vnigenitum tuum &c. sino à concede propitius &c.

Antifona di S. Apollonia. Beata Apollonia graue tormentum &c.

Riuelatione di otto cose à Dio accettissime, fatta à S. Alberto &c.

Epistola al Rè Abagaro. Beatus Abagarus Rex &c.

Oratione contra il morbo. In nomine patris &c. ✠ Asto, Agato &c.

Ora-

Oratione contro li nemici. Deus omnipotens Pater, & Filius, &c.

Don ine far cte Pater omnipotens æterne Deus in illa sancta custodia &c.

O Iesu Nazar. respice ad meas miserias, & angustias &c.

Domina mea sanctiss. Dei genitrix Maria perpetua virgo &c.

Hinno di Gildo Rè. Deus summe pacis, & cęli habitator &c.

Oratione per la concordia. In nomine patris, ✠ & filij &c. Pax tua &c.

Vtilitates Missæ &c. si homo peregrinaretur per totum mundum &c.

Oratione à ritrouare le cose rubbate, Omnipotens sempiterne Deus, qui omnia occulta &c.

Oratione Deus pater pijssime, Christe Iesu dulcissimæ, spiritus clementissime.

Oratione Adonay Domine Deus magnæ, & mirabilis qui es iustus &c.

Confessio valde vtilis confiteor tibi Deo patri cęli,& terræ, tibique bono &c.

Septem principium Angelorum rationes. D. Hieronymus refert &c.e la rubrica, & esse Orationi tutte si leuino.

Modus seipsum signandi deuotissimus in fronte ✠ Iesus Nazarenus.

Oratio ad impetrandam aliquam gratiam. Oremus omnes fideles animas defunctas quarum &c.

Orationi, Antifone, Letanie, & Hinni, che si debbono corregere come di sotto.

Oratione Auxilientur mihi Domine Iesu &c.nella quale leuansi le parole. Scio enim quòd, sino à Ideo de tua pietate confisus.

Oratione di S.Agostino,O dulcissime Domine,nella qual leuasi sancti Augustini,Saul,ouero populum tuum de monte Gelboe,item si leuano le parole interposte tra, In adiutorium mei, & per sancta benefici tua. A tale, che si continui

quelló di sopra, con le parole per sancta beneficia tua.

Oratione di Beda Domine Iesu Christe, nella quale leuasi Vener. Bedæ, & vt semper illa verba in memoriam haberemus. Item per virtutem illorum verborum.

Oratione di S. Brigida, nella quartadecima si leua ruptoque corde, & nella quintadecima. Ita vt minima gutta sino à per hanc amarissimam.

Oratione Gaspar me ducat, nella quale leuasi Iesus autem transiens per medium illorum ibat, item, si ergo me quæritis sinite hos abire. Detragramaton.

Oratione al santo Sudario Salue sancta facies, nella quale si leua Salue decus seculi, sino al versetto Adoramus te Christe.

Oratione di S. Georgio, Omnipotens sempiterne Deus nella quale si leua. Vt sicut, item Draconem à puella superare, voluisti, ita eiusdem &c.

Oratione Aue facies omnipotentis in throno, nella quale è da leuare. Aue nostra gloria, sino al versetto, signatum est, &c.

Oratione Ad dextram manum Christi Domine Iesu Christe, qui ista manu, si leua ista manu.

Nelle Letanie della Madonna, leuasi Spiritus sancti solatium, & Calandra sancta.

Nell'vfficio del santissimo Sacramento nel Hinno de Nona, leuasi Iudæus cum heloy clamauit, hoc est Deus meus.

Nella Gloria in excelsis si leuano quelle particole aggionte, Ad Mariæ, gloriam, Mariam sanctificans, & simili.

Oratione ò intemerata, & in æternum, &c. doue si leua tutto quel che seguita dopo le parole, Viuit orbis terrarum, sino à inclina aures tuæ pietatis, & quello che seguita dopo le parole. In omnibus auxiliatrix, per sino a O Ioannes beatissime Christi familiaris amice, & si lascia tutto il restante, sino alle parole Benignissimus Paraclitus, doue è da terminare l'oratione, & troncar il rimanente.

Oratione obsecro te domina mea, &c. doue si leuano circa il fine le parole. Et in nouissimis diebus sino à Et hanc orationem supplicem.

Oratione Deus propitius est mihi peccatori, doue leuansi in

si in alcune, le parole aggionte nel fine.

Nell'Oratione di S. Cipriano, Agios, Agios &c. circa il principio, nella sententia che dice, qui ex ore, altissimi, è da mutare il q, piccolo in Q, grande à tale che sia principio di noua sententia, perche iui si muta il ragionamento del padre alla persona del figliuolo con dire. Qui ex ore altissimi &c.

Nell'vfficio della concettione, dounque si trouasse leuare si deue il detto ascritto à S. Anselmo. Non est verus amator virginis, qui celebrare respuit festum suæ conceptionis.

La institutione Christiana intitolata di Sant'Antonino, e da correggere per modo, che la dichiaratione del primo precetto dica che tu facci riuerenza à vn Dio, e che tu ami lui sopra tutte le cose &c. fino & nota, leuando via quel non, & se non: Et ne à cose temporali, fino à che tu ami, & nel fine si leua: Nota che quando tu dici la bugia &c.

Nella dichiaratione dell'articolo ottauo Credo in Spiritum Sanctum, si leua via, & sia il Padre vno.

Doue parla del Battesimo, è da leuare, Et nota che sono quattro cose, sino à Et nota, che questo sacramento &c.

Doue si parla dell'alacrità contra l'ira, doue dice sappi che non ti è lecito &c. si leua il Non, & se non.

Nella seconda maledittione delli figliuoli disubidienti alli padri, si leua Percioche niente altro è essere maledetto &c. fino al fine di essa.

Dell'Instruttione alla Christiana religione, doue nel sermone della Confessione, si dice la confessione, rimette li peccati, si leuano le parole, Tutta la speranza della remissione de' peccati &c. fino à Della quale esso Saluatore.

Li Compendij antidotarij Hortuli di orationi, & simili libri, si appresentino tutti al R.P. Inquisitore, ò suoi Vicarij.

DE-

DECRETA IN DIVERSIS CONGREGATIONIBVS Sanctissimi Officij Romæ facta.

Quod Portughenses, seu Lusitani Portugalliam, seu Lusitaniam habitantes, & inde in Italiam venientes, si reperiantur iudaizare, condemnentur tanquam apostatæ à Fide, Die vltima Aprilis 1566.

IN Congreg. coram S. D. N. & Reuerendiss. D. Cardd. Inquisitoribus generalibus, S. D. N. Paulus Papa IV. mandauit, statuit, & ordinauit, quod constito legitimè quoscunque Portugenses, seu Lusitanos in Portugallia, seu Lusitania permansisse, & inde discessisse, & in Italiam venisse, vbi reperiantur esse Iudæi, siue iudaizare, condemnentur tanquã Apostatæ à fide, prout de iure similes apostatæ condemnari, & puniri debent, Non obstante quòd fuerint expositi torturæ, seu tormentis, quæ sustinendo negauerint se fuisse Baptizatos, vel christianè vixisse, aut Christiana opera egisse, vel Sacramenta Ecclesiastica percepisse, Cum iam pro liquido & clare à S. Sede compertum sit, & habeatur à sexaginta annis vel circa, quòd nullus Hebræus toleratus fuerit habitare in Lusitania, seu Portugalia, nisi fuerint baptizati, & vixerint christianè, & ita seruari mandauit, statuit, & ordinauit.

Quod hæreticorum beneficia vacent à die commissi criminis. Die 18. Iunij 1556.

IN Congregatione facta coram præf. Sanctiss. Domino, & Reuerendissimis Cardinalibus Inquisitoribus Generalibus, idem Sanctissimus Dominus noster qui supra, considerans, quòd hæreticorum beneficia à die commissi criminis hæresos vacent, & quod multi hæretici id scientes, & in suis hæresibus manentes, vt eos quos optant successores habeant, in fauorem aliorum resignant, vt saltem per clausulas generales, quę in ipsis resignationibus de stylo ponuntur

ius

ius aliquod in beneficijs huiuſmodi acquirant, ijs prouidere volens, ſtatuit & decreuit, quòd ex prædictis reſignationibus nullum ius etiam per dictas clauſulas ipſis reſignatarjs acquiratur. Immo beneficia huiuſmodi hæreticorum à die commiſſis criminis ſpecialiter diſpoſitioni ſuæ ſanctitatis reſeruauit, ita vt ſi non fiat mentio de huiuſmodi crimine per illum commiſſo, etiam diſpoſitiones per ipſum Sanctiſſimum Dominum factæ nullius ſint roboris vel momenti. Quæ omnia extendi voluit etiam ad præteritas reſignationes, quæ tempore commiſſi criminis, hæreſeos, vel citationis hæreticis factæ ſuum plenarium effectum ſortitæ non fuerint.

Contra inſtituentes Religiones. Die 16. Iulij 1556.

PRælibatus S. D. N. ratificauit capturam Io. Franciſci Raymondi Mutinen. Congreg. S. Pauli, & Barnabæ Ciu. Mediolani, & commiſit Reuerendiſſ. D. Cardinalibus Inquiſitoribus generalibus, ſiue R. D. Commiſſario facultatem procedendi, ſeu procedi faciendi in futurum contra quaſcunque perſonas volentes inſtituere, ſeu inſtituentes nouam Religionem cuiuſcunque ſtatus, gradus, & conditionis exiſtant, & de contentis in titulo, ſeu titulis de Religioſis domibus & de conſtituentibus nouam Religionem, Monaſteria, vel alia quæcunque loca pia, quòd poſſint dicti Reuerendiſſimi Cardinales, ſeu dictus Reuer. Commiſſarius ea reuidere, & corrigere, ac omnia alia & ſingula in præmiſſis facere, quæ eis reſpectiuè videbuntur iuri conſona.

Pro vocantibus in S. Officio. Die 29. Aprilis 1557.

A Præfato Sanctiſſimo Domino decretum inuenimus, vt infra.

Cum in Congregationibus quæ in cauſa hæreſis, ita Domino diſponente, coram nobis fiunt, interuenire pro maiori parte ſoleant nonnulli Clerici tam ſeculares, quàm regulares in facris, & Sacerdotio, ac in Epiſcopali, & Archiepiſcopali,

pali, vel alia maiori dignitate forsan constituti, ac deinceps interuenire poterunt, ac etiam nonnulli ex Venerabilibus fratribus nostris S.R.E. Cardinales nobiscum in iudicando assistunt,& sæpenumero contingit,vt per discursum casuum contingentia etiam ad casus non minus forsan enormes, ac etiam minus enormes, quàm hæresim sapientes in eisdem Congregationibus tàm præteritis, quàm futuris, ijdem Clerici, & in sacris, & Sacerdotio, ac Episcopali, Archiepiscopali, vel alia maiori dignitate constituti, ac ijsdem Venerabiles fratres nostri S.R.E. Cardinales votum, sententiam eorum, ex qua mutilatio membri, seu sanguinis effusio etiam ad mortem naturalem secuta fuerit, seu in posterum sequetur, dixerint, seu etiam dicere parati existunt. Nos securitati ac tranquillitati eorum mentis, & conscientiæ occurrere volentes,vt ijdem Clerici etiam in sacris, & sacerdotio, ac quacunque dignitate etiam Episcopali, Archiepiscopali, vel quacunque maiori prædit, etiam Venerabiles fratres nostri Cardinales, qui in iudicando nobis assistunt, non solum in causis hæreseos, sed etiam in quacunque causa criminali, quæ in dictis Congregationibus coram nobis tractata fuerit, & tractabitur, votum & sententiam eorum non solum quo ad quæstiones, & torturam, ipsis reis pro delictis quibus pro tempore inquisiti, accusati, seu denunciati fuerint, sed etiam ad condignam pęnam, & mulctam etiam vsque ad mutilationem, seu sanguinis effusionem, ac vsque ad mortem naturalem inclusiuè absque alicuius censuræ, vel irregularitatis incursu, dicere, & eisdem Congregationibus interesse, & immisceri possint, licentiam & facultatem concedimus, ac quoad præterita si aliquam forsan irregularitatem incurrissent, cum omnibus prædictis dispensamus, non obstantibus constitutionibus &c.

Idem confirmauit S.D.N. Pius Papa Quintus, extendique voluit ad omnes Inquisitores, eorumque Vicarios, Comissarios, & Consultores.

Con-

Contra sine ordinibus celebrantes. Die 20. Maij 1557.

PRælibatus S.D.N. statuit & decreuit, quòd quicunque non habens sacerdotium & ordinem presbyteratus ausus fuerit Missam celebrare, absque aliqua disputatione, tradatur curiæ sęculari puniendus.

Ne ordinarij conferant beneficia propter hæresim vacantia. Die 29. Septembris 1558.

SAnctissimus D. N. qui supra in Congregatione sancti Officij mandauit omnibus Ordinarijs, & quibuscunque alijs, ne se intromittant in conferendis beneficijs vacantibus, vel vacaturis propter hæresim, sed illorum collationem sibi, suisque successoribus reseruauit. Ad idem facit quod sequitur.

Sanctissimus D.N. Pius Papa Quintus considerans beneficia hæreticorum à die commissi criminis eo ipso vacare, & multi hæretici id scientes, & in suis hæresibus manentes, vt eos quos optant successores habeant in fauorem aliorum resignant, vt saltem per clausulas generales, quæ in ipsis resignationibus de stylo ponuntur, ius aliquod in beneficijs huiusmodi acquirant, ijs prouidere volens, statuit & decreuit, quod ex prędictis resignationibus nullum ius etiam per dictas clausulas ipsis resignatarijs acquiratur, imò beneficia huiusmodi hæreticorum à die commissi criminis specialiter dispositioni suæ Sanctitatis, suorumque successorum reseruauit, ita vt si non fiat mentio de huiusmodi crimine per illum commisso, etiam dispositiones per suam Sanctitatem factæ, sint nullius roboris vel momenti. Quæ omnia extendi voluit etiam ad præteritas resignationes quæ tempore commissi criminis hæreseos, vel citationis ipsis hæreticis factæ suum plenarium effectum sortitæ non fuerint.

Con-

Contra abutentes Sacramentis. Die 17. Februarij 1559.

SAnctissimus D.N. Paulus Papa IV. in Congregatione sancti Officij commisit, quod omnes qui audiuerunt confessiones non existentes etiam in sacris, & abusi sunt Sacratissimo Altaris Sacramento, tradi debeant brachio seculari.

Die 2. Septembris 1562.

ILlustrissimi Cardinales Inquisitores generales decreuerunt quòd per quamcunque gratiam factam, vel fiendam quibusuis aliàs hæreticis, non intendunt eos restituere vt possint confessiones aliquorum sæcularium audire.

Idem confirmatum fuisse reperitur in actis Sancti Officij sub die quintadecima Nouemb. 1565. cum additione seu declaratione, quòd illi qui abiurarunt aliàs secretè vel publicè, aut aliàs quomodocunque non admittantur ad audientiam confessionum sæcularium.

Testium nomina publicari non debent. Die 14. Maij 1566.

ILlustrissimi Cardinales Inquisitores generales in Congregatione ordinaria decreuernnt dari debere nuda testium dicta, prout eousque obseruatum fuit, absque nominum publicatione, aliarumque circumstantiarum propter quas posset deueniri ad ipsorum testium notitiam. Et quo ad responsiones testium super rei interrogatorijs pariter decreuerunt non esse dandas, si ex illarum publicatione deueniretur in notitiam, quinam fuerint testes ipsi.

Regu-

Regulares recurrentes ad sanctum Officium vt in eo testimonium perhibeant, non grauentur à suis superioribus. Die 17. Augusti 1567.

SAnctissimus D.N. Pius Papa Quintus in generali Congregatione sancti Officij, consulens libertati ipsius Sancti Officij, & indemnitati recurrentium ad illud, vel in eo testimonium perhibentium statuit & decreuit, vt Regulares quorumuis etiam Mendicantium Ordinum personæ, quæ pro tempore ad officium sanctæ Inquisitionis pro quocunque negotio recurrerint seu confugerint, vel in eo testimonium perhibuerint veritatis, aut alias quomodolibet deposuerint; nequaquam à suis superioribus per quinquennium continuum à die recursus, seu depositionis huiusmodi molestari, vel ex quacunque causa vel excessibus prætensis personarum illarum, & de debitis propterea penis seu penitentijs eisdem imponendis, nisi ipsi Illustrissimi Cardinales Inquisitores Generales certiores facti fuerint, vel eis aliter clarè notificatum, & ab ipsi Cardinalibus desuper responsum fuerit.

De torquendis reis pro finali veritate habenda, & super complicibus. Die 28. Iulij 1569.

INhærendo decretis alias per fel. record. Paulum Papam IV. Sanctissimus D. N. Pius Papa V. decreuit omnes, & quoscunque reos conuictos, & confessos de hæresi pro vlteriori veritate habenda, & super complicibus, fore torquendos arbitrio Dominorum Iudicium.

CON-

Constitutione di Nostro Signore Papa

CLEMENTE OTTAVO

Contro de quelli quali non essendo promossi al Sacro Ordine del Presbiterato, temeratamente presumono vsurparsi la celebratione delle Messe, e ministrare il Sacramento della penitenza à fedeli di Christo.

A perpetua memoria.

BEnche altre volte la fel. mem. di Paolo Papa IV. Nostro Predecessore per deprimere la nefanda, e sacrilega temerità d'alcuni huomini, quali non essendo promossi al Sacro Ordine del Presbiterato, nondimeno arrogandosi temerariamente l'autorità Sacerdotale presumono vsurparsi la celebratione delle Messe, e l'amministratione del Sacramento della Penitenza decretasse, che tali delinquenti doueßero esser dati dalli Giudici della Santa Inquisitione alla corte secolare, per douer esser castigati con la debita pena: Et dopo Sisto Papa V. di fel. ricordo nostro predecessore comandasse, che il sopradetto Decreto di Paolo Papa IV. douesse essere innouato, e seriosamente osseruato, nondimeno l'audatia de tali huomini prorompe, e passa tanto oltre, che sotto pretesto d'Ignoranza d'esso, e delle pene contra di essi tassate (come si dice) pensano non sottogiacere à quelle pene, ne hauer contrauenuto ad esso Decretto, e perciò pretendono essere da quelle pene liberati, & assoluti. Noi però considerando, che simili huomini nefandi, e persi al sacro Ordine del presbiterato non promossi, quali presumono vsurparsi la sacra celebratione delle messe, non solo essercitano atti de Idolatria almeno estrinsecamente, ouero per segni esterni, e visibili de religione e pietà, ma quanto aspetta à loro fanno, che li fedeli de Christo, quali credono, che huomini tali siano Sacerdoti, e rettamente consacrino il Sacramento Santissimo dell'Eucharistia, incorrino, ignorantemente nel peccato dell'Idolatria mentre li propongono ad ado-

adorare il puro, e semplice pane, e vino, come fosse, il vero, e real corpo, e sangue di Christo Sig. Nostro, e ascoltando le confessioni non solo vengono à sprezzare la dignità del Sacramento della penitenza, ma ad ingannare li fedeli de Christo, mentre che iniquamente si arrogano, il grado Sacerdotale, e l'autorità de assoluere da peccati, con graue pericolo, e scandolo de molti, però accioche, quelli, che commettono tali sceleratezze grauissime, siano per l'auenire debitamente puniti, con moto proprio, e di certa scientia, e matura deliberatione, e con pienezza dell'authorità Apostolica, volendo chiarire, e consigliare la conscientia de' Giudici della S. Inquisitione, accioche nell' auenire non possino dubitare, di che pena tali delinquenti debbiano essere puniti, accostandosi alli vestigij, delli sopradetti nostri predecessori con questa nostra constitutione in perpetuo dureuole, Decretiamo, e statuimo, che ciascheduno, sia chi si voglia, quale non essendo promosso al sacro ordine del presbiterato, sarà trouato essersi vsurpata la celebratione delle messe, ouero haurà vdita la sacramental Confessione, dalli Giudici della Santa Inquisitione, ouero dalli ordinarij de luochi, come indegno della misericordia di S. Chiesa sia scacciato dal foro Ecclesiastico, & dalli ordini della Chiesa (se ne harrà alcuno) rettamente degradato, & dato subbito alla Corte secolare da essere da Giudici secolari con le debite pene castigato, non ostando in contrario Constitutioni, ordinationi Apostoliche, ò Concilii anco Generali ancorche registrati, e posti ne' Canoni, li tenori de quali tutti, e ciascheduno come sufficientemente espressi in queste nostre, e inseriti à parola per parola specialmente, & espressamente Deroghiamo, come à tutte, l'altri ordinationi, quali à questa contrarie fossero.

Et accioche l'ignoranza della sopradetta constitutione per l'auenire mai si possa allegare, e pretendere, & accioche le presenti littere siano à tutti note, vogliamo siano publicate, & affisse alle porte di S. Gio: Laterano, & alle Basiliche in Roma de Prencipi delli Apostoli, e nella prospettiua di Campo di Fiore, secondo il solito, e quelle leuate li loro esfem-

ſemplari, anco ſtampati ſiano laſciati affiſſi ne i detti luochi, e fatta la detta publicatione vogliamo, che quelli che ſono in Roma dopo vn meſe, & quelli che ſono fuora di eſſa de quà de'Monti, dopo quattro meſi, & quelli che ſono de là de monti dopo dieci meſi, da computarſi dal giorno della publicatione di queſte, eſſere legati, & obligati, ad eſſa Conſtitutione, e pene in eſſa contenute tanto quanto, che li fuſſero ſtate perſonalmente intimate à ciaſcheduno de loro, e però comandiamo, che li eſſemplari delle preſenti littere, anco ſtampati, e per mano de alcuno Notaro publico ſottoſcritti, e con il ſigillo del Officio della S. Romana Inquiſitione, ò di altra perſona conſtituta in dignità Eccleſiaſtica roborati douerſili dare pienameete la medeſima fede, che ſi darebbe alle preſenti littere ſe fuſſero moſtrate ò preſentate.

Dato in Roma Appreſſo S. Pietro ſotto l'annello del Peſcatore il primo di Decembre 1601.

L'Anno Decimo del Noſtro Pontificato.

M. Veſtrius Barbianus.

L'Anno della Natiuità del Sig. 1601. l'Indittione quarta il quinto di Settembre l'Anno decimo del Pontificato del Santiſs. in Chriſto Padre, e Sig. Noſtro Clemente per diuina prouidenza PP. Ottauo la ſopradetta Conſtitutione fù affiſſa alle porte della Chieſa di San Gio: Laterano, & alla Baſilica in Roma del principe delli Apoſtoli, e nella proſpetiua di Campo di Fiore al ſolito per me Girolamo Lucio Curſore di Noſtro Signore. Gio: Battiſta Monacchio Maeſtro de Curſori.

CON-

CONSTITVTIO GREGORII XV.

Contra Sollicitantes in Confessionibus.

Ad perpetuam rei memoriam.

VNiuersi Dominici gregis curam, quamquam immeriti, cælesti dispositioue gerentes, sedulo inuigilare tenemur, vt ab omnibus prauis contagijs conseruetur immunis, multoque maiori studio prouidere, vt omnis pestis ab ijs auertatur, quibus alios sanandi officium est commissum, ne quod Euangelica scripta Nos admonent, sale infatuato non sit in quo saliatur, & ad nihilum prosit vltra, nisi vt mittatur foras & conculcetur ad hominibus. Quoniam autem à Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris quibusdam in locis prouisum fuit, vt impium, ac nefandum scelus, quod non solùm inter Christi fideles non esse, sed nec etiam dominari debet, procul ab ijs arceatur, videlicet vt aliquis Sacerdos ad sacras audiendas confessiones deputatus, Sacrosancto Pęnitentiæ Sacramento, sollicitando pęnitentes ad turpia abutatur, ac pro medicina venenum, pro pane aspidem porrigat, & ex cęlesti medico infernalis veneficus, ex patre spirituali proditor execrabilis animarum reddatur: idcirco Nos ea, quæ his perniciosissimis Diabolis insidijs arcendis certis louiden. duximus. Aliàs siquidem à fel. rec. Pio Papa IV. prędecessore nostro emanarūt literæ tenoris subsequentis videlicet Pius Papa IV. Venerabili Fratri Archiepiscopo Hispalen. in Regnis Hispaniarum hęreticæ prauitatis Inquisitori Generali. Cum sicut nuper, non sine animi nostri molestia, accepimus diuersi Sacerdotes in Regnis Hispaniarum, atque etiam in eorum Ciuitatibus, & Dięcesibus curam animarum habentes, siue eam pro alijs exercentes, aut aliàs audiendis confessionibus pęnitentium deputati in tantam proruperint iniquitatem, vt Sacramento Pęnitentiæ in actu audiendi confessiones abutantur, nec illi, & qui id instituit Domino Deo, & Saluatori nostro IESV Christo iniuriam facere vereantur, mulieres videlicet, pęnitentes ad actus in-

Kk 2 hene-

honestos, dum earum audiunt confessiones alliciendo, & prouocando, seu allicere, & prouocare tentando, & procurando, ac loco earum per Sacramentum huiusmodi Creatori nostro reconciliationis grauiori peccatorum mole eas onerando, & in manibus Diaboli tradendo, in Diuinæ Maiestatis offensam, & animarum perniciem, Christifidelium scandalum non modicum. Nos in animum inducere nequeuntes, quod qui de Fide Catholica rectè sentiunt, sacramentis in Ecclesia Dei institutis abutantur, aut illis iniuriam faciant, Fraternitati tuæ, de cuius eximia pietate, virtute, atque Doctrina plurimum in Domino confidimus per præsentes committimus, & mandamus, quatenus per te, vel per alium, seu alios à te deputandum, seu deputandos contra omnes, & singulos Sacerdotes dictorum Regnorum, ac illarum Ciuitatum, & Diœcesum de præmissis quomodolibet diffamatos, tam sæculares, quam quorumuis etiam exemptorum, ac Sedi Apostolicæ immediatè subiectorum Ordinum Regulares cuiuscunque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis, & præeminentię existant tam super præmissis, quam super Fide Catholica, & quid de ea sentiant, diligenter inquiras, & iuxta facultatem tibi contra hæreticos, aut de hæresi quouis modo suspectos à Sede Apostolica concessarum continentiam, & tenorem procedas, ac culpabiles repertos iuxta excessuum suorum qualitates, prout iuris fuerit, punias, eas etiamsi, & prout de iure fuerit faciendum, debita præcedente degradatione sæcularis Iudicis arbitrio puniendos tradendo. Non obstantibus Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac Ecclesiarum, & Monasteriorum necnon Ordinum quorumlibet, quorum ipsi Sacerdotes fuerint etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, priuilegijs quoque indultis, & literis Apostolicis sub quibuscunque tenoribus, & formis, ac cum quibusuis clausulis, & decretis etiam Motu proprio, aut alias quomodolibet concessis, etiam iteratis vicibus approbatis, & innouatis. Quibus omnibus eorum tenores præsentibus pro expressis habentes, hac vice duntaxat specialiter, & expresè derogamus, cæterisque contrarijs quibuscunque. Dat. Romæ

mæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die xvj. Aprilis MDLXI. Pontificatus nostri Anno secundo. Igitur vt literæ prædictæ perpetuus futuris temporibus, & vbique locorum inuiolabiliter obseruentur Motu proprio,& ex certa scientia, ac matura deliberatione nostra, ac de consilio venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. Cardinalium contra hęreticam prauitatem generalium Inquisitorum præ insertas litteras huiusmodi, ac omnia, & singula in eis contenta Apostolica auctoritate tenore præsentium approbamus, & confirmamus, illisque omnibus, & singulis inuiolabilis Apostolicæ firmitatis robur adijcimus, illasque non solum in prædictis Hispaniarum Regnis, sed in quibusuis Christiani Orbis partibus firmiter, & inuiolabiliter obseruari præcipimus, & mandamus. Ac præterea, ne in futurum de pœna his delinquentibus imponenda, & de modo contra eosdem procedendi ab aliquo dubitari possit, statuimus, decernimus, & declaramus, quod omnes, & singuli Sacerdotes tam sæculares, quam quorumuis, etiam quomodolibet exemptorum, ac Sedi Apostolicæ immediatè subiectorum ordinum, institutorum, societatum, & Congregationum Regulares cuiuscunque dignitatis, & præeminentiæ, aut quouis priuilegio muniti existant, qui personas quæcunque illæ sint, ad inhonesta, siue inter se, *siue cum alijs* quomodolibet perpetranda in actu Sacramentalis confessionis, siue ante, vel post immediatè, seu occasione, vel prætextu confessionis huiusmodi etiam ipsa *confessione non secuta*, siue extra occasionem confessionis in Confessionario, *aut in loco* quocũque vbi confessiones Sacramentales audiantur seu ad confessionem audiendam electo, simulantes ibidem confessiones audire, sollicitare, vel prouocare tentauerint, aut cum eis illicitos, & inhonestos sermones, siue tractatus habuerint in officio Sanctæ Inquisitionis seuerissimè, vt infra puniantur. Et præterea omnes hæreticæ prauitatis Inquisitores, & locorum Ordinarios omnium Regnorũ, Prouinciarum, Ciuitatũ, Dominiorum, & locorũ vniuersi Orbis Christiani in suis quemque Diœcesibus, & Territorijs per has nostras literas etiã *priuatiuè prædictos simul, vel separatum in omnibus*, prout in causis fidei iuxta Sacrorum Canonum formam, necnon

officij Inquisitionis huiusmodi constitutiones, priuilegia, consuetudines, & decreta diligenter inquirant, & procedant,& quos in aliquo ex huiusmodi nefarijs excessibus culpabiles repererint, in eos pro criminum qualitate, & circumstantijs, suspen. ab executione ordinis, priuationis beneficiorum, dignitatum, & officiorum quorumcunque, ac perpetuæ inhabilitatis ad illa,necnon vocis actiuæ,& passiuæ,si regulares fuerint, exilij, damnationis ad triremes, & carceres etiam in perpetuum absque vlla spe gratiæ,aliasque pęnas decernant, eos quoque si pro delicti enormitate grauiores pęnas meruerint, debita præcedente degradatione Curiæ sæculari puniendos tradant. Dantes etiam facultatem Venerabilibus Fratribus nostris S.R.E.Cardinalibus generalibus Inquisitoribus, ne delictum tam enorme, & Ecclesiæ Dei tam perniciosum remaneat, ob probationum defectum impunitum cum difficilis sit probationis, *testibus, etiam singularibus, concurrentibus præsumptionibus, indicijs, & alijs adminiculis delictum probatum esse arbitrio suo iudicandi*, & Curiæ sæculari, vt præfertur reum tradendum esse pronunciandi. Non obstan. omnibus, quæ dictus prædecessor in suis literis prædictis voluit non obstare, cæterisque contrarijs quibuscunque. Mandantes omnibus Confessarijs, vt suos pęnitentes, quos nouerint fuisse ab alijs vt supra sollicitatos, moneant de obligatione denunciandi sollicitantes seu vt præfertur tractantes, Inquisitoribus seu locorum Ordinarijs prædictis, *quod si hoc officium prætermiserint, vel pœnitentes docuerint non teneri ad denunciandum Confessarios sollicitantes, seu tractantes, vt supra ijdem locorum Ordinarij, & Inquisitores illos pro modo culpæ punire non negligant.* Volumus autem, vt præsentium transumptis etiam impressis manu alicuius Notarij publici subscriptis, & sigillo alicuius personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis eadem prorsus fides in iudicio, & extra vbique habeatur, quæ præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ, quodque eædem præsentes literæ seu illarum exempla ad valuas Basilicarum S. Ioannis Lateranensis, ac Principis Apostolorum de Vrbe, & in acie Campi Floræ affixæ omnes ita arctent, & afficiant, ac si vnicuique

per-

personaliter intimatæ fuissent. Dat. Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris, die xxx. Augusti MDCXXII. Pontificatus Nostri Anno Secundo.

S.Card. S. Susannæ.

Anno à Natiuitate D.N. IESV CHRISTI *millesimo sexcentesimo vigesimo secundo Indictione quinta die vero prima Mensis Septembris Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, &* D.N.D. GREGORII *diuina prouidentia Papa XV. Anno eius Secundo retroscripta Constitutio siue litera Apostolica affixa fuerunt ad valuas Sancti Ioannis Lateranensis, & Principis Apostolorum Basilicarum de Vrbe, & in Acie Campi Flora, vt moris est per me Brandimartem Latinum Apostolicum Cursorem.*

Octauius Spada Mag. Cursorum.

DECRETVM VRBANI VIII.

Contra Regulares pęnitentiatos in Sancto Officio.

Die Prima Octobris 1626.

IN Generali Congregatione S.R. & vniuers. Inquisitionis habita in Palatio Apostol.Montis Quirin.coram S.D.N. D. Vrbano Diuina Prouidentia Papa VIII. Ill. DD. S. R. E. Cardinalibus in vniuersa Rep. aduersus hæreticam prauitatem Inquisitoribus generalibus à S. Sede Apostolica specialiter deputatis. Sanctissimus D. N. iustis de causis animum suum mouentibus decreuit, & statuit, vt in posterum Regulares omnes cuiusuis.Ordinis,Religionis,Societatis,& Instituti, quibus pro delictis ad S. Inquisitionis Officium spectantibus pęnitentiæ genus aliquod impositum fuerit (Salutaribus pęnitentijs exceptis) eo ipso ad omnes Religionis suæ gradus, & officia inhabiles censeantur, & deinceps (etiamsi pęnitentiæ tempus expleuerint,vel gratiam receperint) ad illa tamen promoueri nullatenus possint, nisi prius obtenta à S.D.N.vel ab hac Sac.Congregat.coram Sanctitate sua habenda, spetiali, & expressa rehabilitationis gratia; Alias promotio quælibet nulla sit, & promouentes ipsi priuationem suorum officiorum, ac præterea vocis actiuæ, & passiuæ ipso facto incurrant, ad quæ restitui, nisi ab eodem S. D. N. vel ab eadem Sac. Congregat.coram Sanctitate sua habenda, non possint.

Pręsens autem Decretum omnibus Religionum Superioribus intimari mandauit idem S.D.N.

Thomas de Federicis S.R.ac vniuer.Inquisitionibus Not.Subsist.de Mandato.

Feria

Feria V. Die Vigesimatertia Nouemb. 1645.

In Congregatione generali Sanctę Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis, habita in Palatio Apostolico Montis Quirinalis coram Sanctiss. D. N. D. INNOCENTIO *Diuina Prouidentia Papa X. ac Eminentiss. & Reuerendiss. DD. S. Romanę Ecclesiæ Cardinalibus in Vniuersa Republica Christiana contra hæreticam prauitatem Inquisitoribus Generalibus à Sancta Sede Apostolica specialiter deputatis.*

NE prætextu pietatis orirentur in Ecclesia Catholica contentiones, aut fouerentur exortæ, & ne cuiuslibet relinqueretur arbitrio publicas precandi formulas instituere, præsertim verò eas, quæ Summorum Pontificum Sanctionibus aduersari videntur, emanauit alias à fel. record. Vrbano Papa VIII. in Generali Congregatione Sanctæ Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis sub die 19. Ianuarii 1640. Decretum tenoris infrascripti.

Sanctissimus D.N. Auditis Votis &c. Quascumque Congregationes, Sodalitates, seu Confraternitates sub nomine Stellarii immaculatæ Conceptionis Beatissimæ Virginis Mariæ quomodolibet, & quauis authoritate erectas, & fundatas in quibusuis Ecclesiis omninò suppressit, & in posterum erigi posse absque Sanctitatis Suæ, & Sedis Apostolicæ licentia prohibuit. Indulgentias quascumque eisdem Congregationibus, Sodalitatibus, & Confraternitatibus concessas omninò reuocauit, cassauit, & annullauit. Insuper iussit, eisdem Congregationibus, Sodalitatibus, & Confraternitatibus intimari, ne audeant recitare, vel recitari facere, aut consentire, quod recitetur in præfatis Ecclesiis, vel alibi in loco publico Corona sub titulo Stellarii Immaculatæ Conceptionis, sub penis arbitrio Sanctitatis Suæ, & Sacræ Congregationis.

Locorum verò Inquisitoribus fuit iniunctum, vt sedulò curarent, huiusmodi Decretum executioni mandari, facta etiam sub die secunda Februarii, & xv. Martii 1640. eiusdem

De-

Decreti intimatione Priori, Guardianis, & confratribus Archiconfraternitatis Conceptionis Immaculatæ Virginis in Ecclesia Sanctorum Laurentij, & Damasi Almæ Vrbis erectæ.

Et ne prætextu ignorantiæ aliquid à Regularibus, præsertim Sancti Francisci, contra prædictum Decretum attentari contingeret, Ministro Generali Fratrum Minorum Conuentualium, & Commissario Generali Fratrum Min. Obseru. Die xij. Septembris 1640. præfatum Decretum iuridicè fuit intimatum, vnà cum præcepto sub pena priuationis Generalatus, & Commissariatus respectiuè, ac vocis actiuæ & passiuæ ipso facto incurrenda, alijsque arbirrio Sacræ Congregationis infligendis, vt debeant, & quilibet ipsorum debeat per litteras; seu aliàs monuisse omnes, & singulos Prouinciales, Guardianos, aliosque Superiores Conuentuum eis subiectorum, ne sub eadem pena priuationis officij, ac Vocis actiuæ, & passiuæ, alijsque arbitrio imponendis recitent, seu ab alijs recitari in quibusuis Ecclesijs, Oratorijs, alijsque locis publicis Coronam sub titulo Stellarij Immaculalæ Conceptionis Beatissimæ Virginis Mariæ permittant; Imò quascumque Congregationes, Sodalitates, seu Confraternitates sub dicto titulo Stellarij non erigi, & erectas supprimi curent, & mandent. Deque huiusmodi commonitione seu notificatione publico documento infra duos menses in Italia, extra verò Italiam infra quatuor menses, debeant certiorem facere Sacram Congregationem Sanctę Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis.

Sed cum adhuc nonnulli Apostolicis mandatis obtemperare neglexerint, Stellarij prædicti Coronam ne dum publicè in Ecclesijs recitantes, ac recitari curantes, eo fortasse subterfugio confisi, quod dummodo sub Stellarij titulo Confraternitates non erigantur, statutas in reliquis Decreti pęnas essent euasuri; Verùm etiam ad vlteriores inobedientiæ gradus procedentes Apocalypticam Beati Ioannis Visionem Mulieris duodecim Stellarum Corona redimitæ, pia Sanctorum Patrum, & Doctorum meditatione, ac interpretatione Beatissimæ Deiparæ adaptatam, ita mediante

hoc

hoc recitandi Stellarij adinuento mentibus fidelium inserere curauerint, ac si eidem B. Euangelistæ Immaculata Virginis conceptio mirabiliter tunc fuerit demonstrata; Conficta etiam super hoc, & Typis euulgata collecta; Quinimmò diem festum solemnem Stellario de mense Augusti quotannis pro eorũ arbitrio temere assignauerint, ad denuò Indulgentias pro eadem asserta festiuitate subreptitiè obtinuerint.

Quæ omnia, & singula cum nuper Sanctissimo Domino nostro innotuerint, auditis Votis, & opportuno censuit indigere remedio, ne sub deuotionis specie fraudes vlterius progrediantur, & quæ primo aspectu pietatem redolent, hostis humani generis arte per inobedientiam labefactentur.

Sanctitas Sua, præfato Decreto inhærendo, illudque confirmando, hoc suo præsenti Decreto de nouo iussit, ac mandauit omnibus, & singulis tum Sęcularibus, tum Regularibus personis cuiusuis gradus, status, Ordinis, & Instituti &c. ne in posterùm audeant, vel quilibet illorum audeat publicè recitare, aut recitari mandare Coronam Stelarij prædicti in quibusuis Ecclesijs, Oratorijs, aut alijs locis, in quibus vtriusque, vel alterius sexus Christi fideles in vnum conueniant, etiamsi absque vlla Confraternitatis erectione id præstare profiterentur. Sodalitates omnes, Confraternitates, & Congregationes sub nomine Stellarij Immaculatæ Conceptionis iterùm omninò suppressit. Indulgentias pariter titulo Stellarij, vel festiuitatis eiusdem quomodolibet obtentas reuocauit, & annullauit. Regularibus verò cuiusuis Ordinis, præsertim Ordinis Sancti Francisci, tam Minorum Conuentualium, quàm Min. Obseruan. strictè præcepit sub prædictis pęnis, nec non sub pęna suspensionis à Diuinis ipso facto incurrenda, ne in eorum Ecclesijs, Oratorijs, aut alijs locis publicis, huiusmodi Stellarij Coronam, vel preces sub nomine Stellarij recitent, aut ab alijs recitari curent, siue permittant, minusque diem festum Stellarij celebrent, seu quilibet eorum tam Superior, quam subditus quouis prætextu aliquid ex præmissis faciat, curet, mandet, vel respectiuè permittat. Contrarijs quibuscumque non obstantibus.

E t ne premissorum ignorantia possit aliquis excusari, voluit, Dectetum hoc, seu illius exemplum ad Valuas Basilicarum Sancti Ioannis Lateranensis, & Principis Apostolorum de Vrbe, & in Acie Campi floræ affixum ita omnes arctare, & afficere, ac si vnicuique personaliter fuisset intimatum.

Io. Antonius Thomasius S. Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis Not.

Anno à Natiuitate D. N. IESV CHRISTI *millesimo sexcentesimo quadragesimo quinto Indictione decima tertia, die vero decima quarta Decembris*, Pontificatus *Sanctiss. in Christo* Patris, *& D. N. D. Innocentij Diuina* Prouidentia Papa *X. Anno eius secundo, supradicta litteræ Apostolicæ, siue decretum affixum, & publicatum fuit ad Valuas Basilicæ Principis Apostolorum de Vrbe, S. Io. Lateranen. app. Id. Mascellam, & Cancellariæ Apostolicæ, atque in acie Campi Floræ, vt moris est per me Hieronymum Mascellam, eiusdem Sanctiss. Domini Nostri* Papæ, *& Sanctæ Romanæ Inquisitionis Cursorem.*

Feria

Feria v. Die 8. Iulij 1660.

In Congregatione generali Sanctæ Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis habita in Palatio Apostolico apud Sanctam Mariam Maiorem coram Sanctissimo D. N. ALEXANDRO *Diuina Prouidentia Papa VII. ac Eminentissimis, & Reuerendissimis DD. S. R. E. Cardinalibus in Vniuersa Republica Christiana contra hæreticam prauitatem Inquisitoribus generalibus à S. Sede Apostolica specialiter deputatis.*

LIcet aliàs per Constitutionem fel. record. Pauli V. emanatam sub die prima Septembris M. DC. VI. quæ incipit, Romanus Pontifex, fuerit districtè prohibitum Superioribus Regularium, ne quouis titulo, vel prætextu præuentionis, aut consuetudinis, & præscriptionis, etiam immemorabilis, aut alio in causis ad Sanctum Officium spectantibus, se quoquomodo intromittere, aut immiscere, denunciationes recipere, testes examinare, processus conficere, causas cognoscere, aut terminare audeant; imò ex eiusdem Constitutionis dispositione eisdem fuerit grauiter iniunctum, vt suos subditos, ac Religiosos, quos hæresis labe infectos, vel de hæresi suspectos nouerint, absque alia consultatione cum propriis suæ Religionis Superioribus, vel alia quauis persona facienda, sine mora Inquisitoribus, vel locorum Ordinariis vicinioribus denuntient: Nihilominus animaduertens Sanctissimus D. N. ALEXANDER VII. ab aliquibus Regularibus in dubium reuocari prædictam denunciandi obligationem, adeò vt nedùm suos subditos non denuntient, verùm etiam fideles ad ipsos pro consilio recurrentes, an debeant Sancto Officio denunciare, quæ audierunt, aut viderunt, ad ipsum Sanctum officium spectantia, ad id faciendum, vt deberent, non obligent, imò aliquando eosdem perperam instruant, non teneri, nec sub obligatione Constitutionum Apostolicarum comprehendi; & hanc opinionem erroneis aliquot Doctorum sententiis confirmare tentantes, eosdem in maximũ fidei discrimen ab onere denunciandi retrahere conentur.

Vo-

Volens proinde Sanctitas Sua abusum huiusmodi ex sui pastoralis officij debito coercere, post maturam facti discussionem, auditis Votis Eminentissimorum, & Reuerendissimorum DD. Cardinalium aduersus hæreticam prauitatem generalium Inquisitorum, innouans Constitutionum prædictam à felic. record. Paulo V. emanatam, & quatenus opus sit, eam declarans, Hoc præsenti decreto districtè præcipit, & mandat omnibus, & singulis Regularium Generalibus, Prouincialibus, Abbatibus, Prioribus, Guardianis, Rectoribus, Præpositis, alijsque eiusmodi quocumque nomine nuncupatis Superioribus cuiuscumque Ordinis, & Instituti, siuè Mendicantium, siuè non Mendicantium, necnon Congregationis, & Societatis, Clericorum Regularium quorumcumque, etiam Societatis Iesu, aliorumque quomodocumque exemptorum, vel non exemptorum, etiamsi essent specialiter, & nominatim exprimendi, vt omnino dictæ Constitutioni in omnibus pareant, & omnes, & quoscumque Religiosos, tàm sibi ipsis subditos, quàm non subditos, cuiuscumque dignitatis, gradus, & conditionis existant; hæreticos, vel de hæresi quomodocumque etiam leuiter suspectos, deferant, & iudicialiter denuncient Inquisitoribus, vel locorum Ordinarijs, & nullateuùs in causis ad Sanctum Officium spectantibus audeant se intromittere, neque suos subditos ad Sanctum Officium recurrentes, vel recurrere aut accedere volentes molestare, vexare, vel alio quouis modo siuè directè, siuè indirectè auertere, retrahere dissuadere; imò prædictos suos subditos monere debeant, vt ipsi quoque eidem decreto omninò pareant, & alios Christi fideles, etiam Confratres, suos ad parendum pariter hortentur, & suadeant, reiectis penitus huiusmodi opinionibus, atque interpretationibus, quas Sanctitas Sua, cum voto dictorum Eminentissimorum DD. Cardinalium, tanquam perniciosas, temerarias, & non consistentes, & à mente Sanctitatis Suæ prorsùs alienas reprobauit, & reprobat. Et quia quandoque etiam eorum subditi deficiunt in eo, quod ipsis implendum incumbit cum Religiosis eiusdem, alteriusue Ordinis, alijsue quibuscumque personis de fide suspectis, cæterisque petentibus consilium in materijs ad Sanctum

Offi-

Officium spectantibus, itaut nedùm ipsimet denunciationes differant, vel ab illis prorsùs abstineant; verùm etiam multoties ab eisdem alios à se consilium petentes retrahant malis artibus, vel mendicatis Doctorum opinionibus, vel sub fraternæ correctionis factæ, vel faciendæ, alioue pretextu. Propterea idem Sanctissimus declarauit præfatos subditos absque vlla participatione, etiamsi nulla petita venia à Superioribus, etiamsi nulla fraterna correctio, vel alia monitio præmissa fuerit, omnino teneri, & obligatos esse accedere ad denunciandum Ordinariis, vel Inquisitoribus locorum quoscumque etiam Confratres, ac Superiores etiam primarios suos eiusdem Ordinis, & Religionis, quos nouerint esse de fide quomodolibet etiam leuiter suspectos: Ac propterea eosdem debere omnes, & quoscumque etiam alios à se consilium, vt suprà, petentes monere, & obligare ad denunciandum, nec posse illos à denunciando sub dictæ fraternæ correctionis, vel alio quouis prætextu retrahere, aut retardare, & præfatos omnes tam Superiores, quàm subditos contrafacientes Sanctitas Sua voluit, & declarauit subiacere omnibus censuris in dicta Constitutione Pauli V. expressis, necnon priuationis quarumcumque Dignitatum, seù Prælaturarum, seù officiorum suorum Ordinum, ac vocis actiuæ & passiuæ, perpetuæque inhabilitatis ad eadem ipso facto, & absque alia declaratione incurrendis, alijsque Sanctitatis Suæ, ac successorum arbitrio infligendis pęnis, quarum relaxationem, suspensionem, absolutionem, vel dispensationem Sanctitas Sua sibi ipsi, & successoribus suis Romanis Pontificibus tantùm expresse reseruauit. Et ne præmissorum prætendi possit ignorantia, idem Sanctissimus mandauit sub eisdem pęnis, ipso pariter facto incurrendis, & vt supra reseruatis, vt Superiores omnes præfati in quocũque loco, Conuentu, vel Collegio sui Ordinis, Decretum hoc semel saltem singulis annis Kalendis Martii in publica mensa, vel aliàs in Capitulo ad hoc specialiter conuocato, legi curent vnà cum aliis Decretis, & Constitutionibus Apostolicis ad Sanctum Officium Inquisitionis aduersus hæreticam prauitatem pertinentibus quotannis legi solitis, iuxtà Decretum fel. record. Vrbani VIII. Et insuper iidem Su-

Superiores teneantur curare, & efficere, vt huius Decreti exempla aliquo in loco apud eos publico assignantur, & affixa conseruentur, itaut ab iisdem subditis Religiosis omnibus videri, ac legi commodè queant. Deque huiusmodi lectione, & commonitione publico documento ad iisdem Superioribus Conuentus, vel Domus subscripto, vnaque ab aliis duobus Religiosis eiusdem Domus, vel Conuentus statim certiorem facere Congregationem Sanctissimæ Inquisitionis in Vrbe, vel locorum Inquisitores vbi sunt. Statuitque præterea Decretum hoc, seù illius exemplum, ad valuas Basilicę Principis Apostolorum de Vrbe, & in Acie Campi Floræ affixum, omnes vbique existentes arctare, & afficere, ac si vnicuique personaliter fuisset intimatum,

Loco ✠ Sigilli.

Ioannes Lupus S. Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis Not.

Anno à Natiuitate D. N. IESV Christi millesimo sexcentesimo sexagesimo, Indictione decimatertia, die verò vigesimaquarta mensis Augusti, Pontificatus autem Sanctissim. in Christo Patris, & D. N. D. Alexandri Diuina Prouidentia Papæ VII. anno eius sexto, supradictum Decretum affixum, & publicatum fuit ad valuas Basilicæ S. Petri de Vrbe, necnon ad valuas Palatij S. Inquisitionis, ac in Acie Campi Floræ, vt moris est, per me Hieronymum Mascellam eiusdem Sanctissimi D. N. Papæ, & Sanctissimæ Inquisitionis Cursorem.

FINIS.